

289.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 1 - Articolo 52, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	9
Missioni vevoli nella seduta del 17 dicembre 1997	5	(Sezione 2 - Articolo 53, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	135
Progetti di legge (Annunzio)	5	(Sezione 3 - Articolo 54, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	139
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 4 - Articolo 55 ed emendamento) .	142
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	5	(Sezione 5 - Articolo 48 ed emendamenti) .	143
Disegno di legge S. 2793 (approvato dal Senato) n. 4354	7	(Sezione 6 - Ordini del giorno)	146

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 17 dicembre 1997.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Fassino, La Malfa, Maccanico, Prodi, Rivera, Sales, Sinisi, Treu, Veltroni, Vigneri, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, La Malfa, Maccanico, Prodi, Rivera, Sinisi, Soriero, Veltroni, Vigneri, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 dicembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANEDDA ed altri: « Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado » (4407);

MANZIONE: « Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado » (4408);

NAPOLI: « Modifica all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in materia di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta » (4409).

Saranno stampate e distribuite.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2793 — MISURE PER LA STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (4354)*

(A.C. 4354, sezione 1)**ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 52.**

(Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità).

1. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; a decorrere dalla medesima data è abrogato il comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992. Per gli iscritti alla forma pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 181 del 1997. Con effetto dalla medesima data:

a) gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili;

b) per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotonda-

menti per eccesso o per difetto. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 658. Sono abrogati gli articoli 24, terzo comma, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1° gennaio 1998 a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative nonché di quelle integrative degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e di quelle previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale, fatti salvi i trattamenti di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 164 del 1997, limitatamente agli iscritti che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 87 e possono far valere 30 anni di anzianità contributiva, ad eccezione di coloro che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva il parametro 89, fermo restando il requisito dei 30 anni di anzianità contributiva, nei confronti dei quali la quota di pensione liquidabile in forma capitale viene erogata nella misura percentuale maturata alla data del 31 dicembre 1997; per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, trova applicazione il limite di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano comun-

que ferme le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti nei cui confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni del medesimo decreto.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti ban-

che, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all'articolo 6, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; a) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma, è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni previste degli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione previgente. Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 32, nonché dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forme a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1° gennaio 1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione nei confronti di tutto il personale comunque dipendente

dagli enti ed amministrazioni presso i quali operino le forme pensionistiche di cui ai medesimi commi.

6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età. È in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni. Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento delle Ferrovie dello Stato Spa in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, è istituito un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si procede ad una verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati anche con riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri che tengano conto della anzianità contributiva o anagrafica; a tale personale, nei cui con-

fronti operino le predette misure, trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. Sull'esito delle verifiche il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.

7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti:

a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10;

b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa;

c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima e per i quali l'accordo collettivo intervenga entro il 31 marzo 1998, nonché dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i proscutori volontari durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori

al 3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni medesime.

8. I lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b), entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonché per quelli che abbiano raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell'anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1° aprile 1998. Le disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 6 e 7 trovano applicazione ai casi di pensionamento anticipato di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio

dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non è stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, è collocato a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico o accademico 1998-1999 se in possesso dei requisiti richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998; a decorrere dall'anno scolastico o accademico 1999-2000 nei restanti casi. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129 del 1997, nonchè quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad individuare, nel rispetto degli equilibri di bilancio definiti anche con l'applicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le mansioni da considerare equivalenti, in base al criterio della pari gravosità, a quelle degli operai ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7.

11. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 34 a 38, della citata legge n. 335 del 1995, in ma-

teria di lavoro usurante, i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composta da non più di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

12. Ai decreti legislativi 24 aprile 1997, n. 164, 30 aprile 1997, n. 165, 30 aprile 1997, n. 166, e 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 164 del 1997, le parole: « dei requisiti di cui alla allegata tabella A » sono sostituite dalle seguenti: « di requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni »;

b) la tabella B di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 1997, è sostituita dalla seguente:

« Tabella B

(Art. 6, comma 2)

ANNO	ETA ANAGRAFICA
dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999	50
dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000	51
dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002	52
dal 1° luglio 2002	53 »;

c) all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 166 del 1997, le parole: « ogni 24 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ogni diciotto mesi »;

d) la tabella C di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 182 del 1997, è sostituita dalla seguente:

« Tabella C

(Art. 4, comma 2)

DECORRENZA DELLA PENSIONE	UOMINI	DONNE
dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999	61	56
dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000	62	57
dal 1° gennaio 2001	63	58 »;

e) all'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n.182 del 1997, le parole: « ogni 30 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ogni diciotto mesi ».

13. Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni:

a) è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;

b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

14. Le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura

del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

15. Con effetto dal 1° gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è incrementata rispetto a quella già prevista dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale. È dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo.

17. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento delle forme pensionistiche sostitutive gestite dall'INPS è allineata, ove inferiore, a quella vigente presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei rispettivi comitati di vigilanza ovvero di gestione delle predette forme pensionistiche, possono essere modificati, previo conforme parere del consiglio di amministrazione dell'INPS, i parametri di liquidazione dei trattamenti pensionistici in presenza di gravi squilibri finanziari di carattere permanente.

18. Con effetto dall'anno 1998, il contributo in quota capitaria dovuto dai lavoratori autonomi agricoli all'INAIL è elevato di lire 200.000 su base annua.

19. L'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi. Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente:

« Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio ».

20. Agli enti privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 6 ad 8 del presente articolo, concernenti i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, da applicarsi in conformità a quanto previsto dal quarto periodo dell'articolo 3, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995, a seconda che l'ente gestisca o meno forme di previdenza sostitutive. Per i medesimi enti le riserve tecniche di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione in essere per l'anno 1994. Detti importi sono adeguati, secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in occasione dei risultati che emergeranno dai bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

21. Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento; il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda.

22. All'articolo 1, comma 217, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal 1° gennaio 1997 le parole da: « ; qualora » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « ; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa ».

23. Il comma 21 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

« 21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale il

Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 marzo 1999 norme concernenti le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; in detto ambito e con particolare riferimento alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni ed all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti, tali norme stabiliscono modifiche, correzioni ed ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di disposizioni vigenti, riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo; il provvedimento è finalizzato anche ad una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni ».

24. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo le parole da: « le modalità » fino a: « di valutazione, » sono soppresse e dopo la parola: « distacco » sono inserite le seguenti: « ; il Nucleo di valutazione delibera in ordine alle proprie modalità organizzative e di funzionamento »;

b) al quarto periodo, dopo la parola: « componenti » sono inserite le seguenti: « nonchè l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo ».

25. All'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. I datori di lavoro che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, ovvero di cui all'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed i cui crediti ceduti ai sensi delle citate disposizioni non siano stati, per

qualsiasi motivo, riscossi, possono procedere alla regolarizzazione dei relativi debiti contributivi rimasti insoluti con le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, che si intendono a tal fine prorogati al 31 gennaio 1998. Gli enti impositori, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda di regolarizzazione accompagnata da specifica istanza, procederanno alla formale retrocessione, a favore dei cedenti, dei crediti non ancora riscossi ed a suo tempo destinati al pagamento dei contributi e premi oggetto della regolarizzazione ».

26. Per le finalità di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, nonché per favorire il programma straordinario di cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, previsto dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, l'Osservatorio di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 può avvalersi della collaborazione di esperti, incaricati singolarmente o in apposite commissioni, di società specializzate, di enti, di amministrazioni pubbliche e degli ordini professionali, nei limiti delle risorse disponibili per il suo funzionamento. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 è abrogato. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituita dalla seguente:

« d) ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi valori commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acqui-

stati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresì indicare un istituto bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

27. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

« *b)* per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola' (INPGI) del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1953. L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. I termini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31 marzo 1998; il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relative al predetto decreto legislativo, è prorogato al 30 giugno 1998; ».

28. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno

1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che abbiano stipulato o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.

29. L'INPGI è esonerato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

30. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, attraverso attività di promozione e formazione nonché attraverso l'individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il Mediocredito Centrale spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella convenzione saranno definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei fondi, previste all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei fini di cui al presente comma, anche attraverso la costituzione di apposita società di capitali.

31. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella E allegata alla presente legge, desunti dai dati dell'ultimo bilancio, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per gli iscritti in servizio, il trattamento pensionistico integrativo è determinato, sulla base delle rispettive fonti di

regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianità già maturate alla data di entrata in vigore della presente legge o, se le anomalie si verificano successivamente, alla data di riferimento dell'ultimo bilancio; da tale importo è detratto l'ammontare a carico della gestione speciale dell'INPS teoricamente spettante alla stessa data; la somma risultante è rivalutata sino al momento del pensionamento secondo i criteri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

b) per gli iscritti in quiescenza, il trattamento pensionistico integrativo è escluso da qualsiasi meccanismo perequativo con decorrenza dalla data di cui alla lettera a); per le pensioni erogate dai regimi integrativi antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico della gestione speciale INPS, si applica il regime perequativo previsto per detta gestione limitatamente alla quota di pensione corrispondente, per ciascuna azienda, alla percentuale di cui alla tabella allegata al citato decreto legislativo n. 357 del 1990.

32. Venute meno le condizioni indicate nella tabella E di cui al comma 31 per almeno due esercizi consecutivi, accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nelle lettere a) e b) del predetto comma 31, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate nel citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma 31 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione.

33. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi.

34. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: « all'articolo 31 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 31 ».

35. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente periodo: « Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni ».

36. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

37. Il comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente:

« 5. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998, gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non superiore a venti unità nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione può disporre, entro il 31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo, attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non superiore a trenta unità e nei limiti della pianta organica ».

38. La spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 13 della citata legge n. 335 del 1995, è incrementata, per l'anno 1998, di lire 1 miliardo e, per gli anni successivi, di lire 5 miliardi. Ai predetti incrementi si provvede mediante corrispondente utilizzo del gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità di trasferimento delle relative somme alla commissione di vigilanza da parte degli enti interessati in proporzione al rispettivo gettito del predetto contributo.

39. All'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all'articolo 16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l'articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione ».

40. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: « L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione ». Al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 le parole da: « autorizzazione » fino a: « del mercato » sono sostituite dalle seguenti: « L'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla Commissione di cui all'articolo 16, d'intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti ».

41. All'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della commissione ».

42. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la parola « decreto » sono aggiunte le seguenti: « e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati ».

43. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali.

44. In attesa dell'entrata in vigore della legge generale di riforma dell'assistenza, le finalità del Fondo di cui al comma 43 sono le seguenti:

a) la promozione di interventi per la realizzazione di *standard* essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione

degli anziani, l'integrazione e l'autonomia dei portatori di *handicap*, il sostegno alle famiglie, la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze, l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri;

b) il sostegno a progetti sperimentali attivati dalle regioni e dagli enti locali;

c) la promozione di azioni concertate ai livelli nazionale, regionale e locale per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo sociale europeo;

d) la sperimentazione di misure di contrasto delle povertà;

e) la promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell'ambito del volontariato e del terzo settore.

45. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 43. Il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio.

46. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 43, è introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

47. Ai fini dell'attuazione del comma 46, il Governo è delegato ad emanare,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare:

a) la durata della sperimentazione, che non può comunque superare il periodo di due anni;

b) i destinatari dell'istituto del reddito minimo di inserimento, tenendo conto delle loro condizioni di reddito in riferimento ad una determinata soglia di povertà e prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;

c) i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari sulla base di scale di equivalenza;

d) i criteri per la revisione e la revoca della prestazione;

e) le modalità di individuazione delle aree territoriali nelle quali è realizzata la sperimentazione, in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

f) l'ammontare *pro capite* del reddito minimo di inserimento, che non deve comunque essere superiore ad una percentuale pari al 60 per cento del reddito medio *pro capite* nazionale;

g) l'integrazione del reddito minimo di inserimento con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare;

h) la titolarità ai comuni dei compiti relativi alla sperimentazione e le modalità di presentazione presso i comuni di residenza delle domande per accedere al reddito minimo di inserimento;

i) i criteri e le modalità di valutazione dell'efficacia della sperimentazione;

l) le funzioni consultive della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'attuazione della sperimentazione.

48. Le somme stanziare per le finalità di cui ai commi da 43 a 47 possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.

49. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonché di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché il Garante per la protezione dei dati personali uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1° maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;

b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa;

c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonché le prestazioni di cui alla lettera f);

d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;

e) la condizione economica che dà diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 50 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;

f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza farmaceutica specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croniche e invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;

h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui;

i) è promossa la responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tes-

sera sanitaria, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione;

l) è assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonché di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i).

50. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1° luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;

b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare mediante scale di equivalenza;

c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le in-

formazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;

d) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporaneamente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;

e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;

f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

51. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 50, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. Le condizioni economiche richieste

possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.

52. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 50, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

53. Resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, fatta esclusione per i casi di cui al comma 7, lettera c), secondo periodo. La presente disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre 1997, è intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti interessati dalla sospensione di cui alla presente disposizione e le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione, possono revocarle e, se è già intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda; le predette facoltà possono essere esercitate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I lavoratori dipendenti privati che risultino avere in corso alla data del 3 novembre 1997 il periodo di preavviso, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità al 1° gennaio 1998, possono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere il prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° aprile 1998.

54. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da

emanarsi entro il 31 marzo 1998, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio relativamente alle forme di previdenza esclusive, termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità diversi da quelli di cui al comma 8, per i lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, salvo diversa volontà da manifestare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini di accesso sono determinati in base a criteri di maggiore età anagrafica ed anzianità contributiva, nonché di data di presentazione della domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di lavoro.

55. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

56. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 52.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

52. 3 (ex 48. 206).

Bono, Armani, Valensise.

Sopprimere il comma 1.

52. 1.

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

1. A decorrere dall'anno 1998 le pensioni di anzianità riguardanti tutte le categorie di lavoratori sono liquidate con l'applicazione del metodo contributivo a condizione che l'età risulti pari o superiore a cinquantadue anni.

2. A decorrere dall'anno 1998 le pensioni di vecchiaia sono corrisposte a decorrere dall'età di sessantacinque anni per gli uomini e sessanta anni per le donne. L'ammontare della pensione di vecchiaia non può essere inferiore ad un valore di minimo vitale ovvero al corrispondente valore di pensione calcolato con il metodo contributivo, se superiore. Il minimo vitale è stabilito con decreto del Ministro della previdenza sociale sulla base delle rilevazioni Istat sul costo della vita e può essere differenziato tra le diverse regioni del territorio nazionale. In sede di prima applicazione esso non potrà risultare inferiore a lire un milione.

3. Per le pensioni in essere si procede al ricalcolo delle pensioni in base al metodo contributivo. Qualora il calcolo evidenzia un valore di pensione corrisposta superiore a quello calcolato con il metodo contributivo, fermo restando i limiti di cui al comma 2, non si opera l'adeguamento Istat sino al riallineamento dei valori indicati. Non si procede altresì all'adeguamento delle pen-

sioni al costo della vita sino a riallineamento qualora esse superino il valore della retribuzione del lavoratore attivo con medesima qualifica o livello di uscita finale del pensionato.

4. Il Ministro della previdenza sociale è delegato ad emanare i decreti attuativi del presente articolo entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

52. 2 (ex 48. 113).

Giancarlo Giorgetti, Pagliarini,
Roscia, Bagliani, Apolloni.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

52. 4.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: continua a trovare con la seguente: trova.

52. 5.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del medesimo decreto con le seguenti: dello stesso decreto.

52. 6.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il secondo periodo del comma 6 del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 24 aprile 1997 è sostituito come segue: Per le quote parti di pensione riferite ai rendimenti applicati alle fasce di retribuzione successive alla prima di cui alla Tab. A) si applicano le anzianità contributive per quanti sono gli anni di contribuzioni fino ad un massimo di 40 anni.

52. 7.

Bono, Valensise, Armani.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili, la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, dei 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili, del 50 per cento per le pensioni da 7.000.001 lire lorde mensili a 8.000.000 di lire lorde mensili.

52. 8.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili, la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per

cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, dei. 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili, del 50 per cento per le pensioni da 7.000.001 lire lorde mensili a 8.000.000 di lire lorde mensili, del 55 per cento per le pensioni da 8.000.001 lire lorde mensili a 9.000.000 di lire lorde mensili.

52. 9.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili, la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000

lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili, del 50 per cento per le pensioni da 7.000.001 lire loro mensili a 8.000.000 di lire lorde mensili, del 55 per cento per le pensioni da 8.000.001 lire lorde mensili a 9.000.000 di lire lorde mensili, del 60 per cento per le pensioni da 9.000.001 lire lorde mensili a 10.000.000 di lire lorde mensili, del 65 per cento per le pensioni da 10.000.001 lire lorde mensili a 11.000.000 di lorde mensili.

52. 10.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili, la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000

lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, dei 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili, del 50 per cento per le pensioni da 7.000.001 lire lorde mensili a 8.000.000 di lire lorde mensili, del 55 per cento per le pensioni da 8.000.001 lire lorde mensili a 9.000.000 di lire lorde mensili, del 60 per cento per le pensioni da 9.000.001 lire lorde mensili a 10.000.000 di lire lorde mensili, del 65 per cento per le pensioni da 10.000.001 lire lorde mensili a 11.000.000 di lire lorde mensili, del 70 per cento da 11.000.001 a 13.000.000 di lire lordi mensili.

52. 11.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili, la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire

lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili.

52. 12.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili.

52. 13.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili, la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili.

52. 14.

Malavenda

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000

lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili.

52. 15.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili.

52. 16.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000

lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili.

5. 17.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili.

52. 18.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per

cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'80 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili, del 50 per cento per le pensioni da 7.000.001 lire lorde mensili a 8.000.000 di lire lorde mensili, del 55 per cento per le pensioni da 8.000.001 lire lorde mensili a 9.000.000 di lire lorde mensili, del 60 per cento per le pensioni da 9.000.001 lire lorde mensili a 10.000.000 di lire lorde mensili, del 65 per cento per le pensioni da 10.000.001 lire lorde mensili a 11.000.000 di lire lorde mensili.

52. 19.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili;

la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili, del 50 per cento per le pensioni da 7.000.001 lire lorde mensili a 8.000.000 di lire lorde mensili, del 55 per cento per le pensioni da 8.000.001 lire lorde mensili a 9.000.000 di lire lorde mensili, del 60 per cento per le pensioni da 9.000.001 lire lorde mensili a 10.000.000 di lire lorde mensili.

52. 20.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire

lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lire lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili, del 50 per cento per le pensioni da 7.000.001 lire lorde mensili a 8.000.000 di lire lorde mensili, del 55 per cento per le pensioni da 8.000.001 lire lorde mensili a 9.000.000 di lire lorde mensili, del 60 per cento per le pensioni da 9.000.001 lire lorde mensili a 10.000.000 di lire lorde mensili, del 65 per cento per le pensioni da 10.000.001 lire lorde mensili a 11.000.000 di lire lorde mensili, del 70 per cento da 11.000.001 a 13.000.000 di lire lordi mensili, dell'80 per cento per le pensioni da 13.000.001 lire lorde mensili a 14.000.000 lire lorde mensili, del 90 per cento per le pensioni da 14.000.001 a 16.000.000 di lire lorde mensili, del 95 per cento da 16.000.001 milioni di lire lorde mensili.

52. 21.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lire mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili.

52. 22.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lire mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lire lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le

pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili.

52. 23.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati, per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 82 per cento dell'importo dei contributi figurativi settimanali.

52. 24.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadra-

mento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati, per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 79 per cento dell'importo dei contributi figurativi settimanali.

52. 25.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.00 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili.

52. 26.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento

per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili.

52. 27.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili.

52. 28.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili.

52. 29.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili.

52. 30.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il

calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'1 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili, del 50 per cento per le pensioni da 7.000.001 lire lorde mensili a 8.000.000 di lire lorde mensili, del 55 per cento per le pensioni da 8.000.001 lire lorde mensili a 9.000.000 di lire lorde mensili, del 60 per cento per le pensioni da 9.000.001 lire lorde mensili a 10.000.000 di lire lorde mensili, del 65 per cento per le pensioni da 10.000.001 lire lorde mensili a 11.000.000 di lire lorde mensili, del 70 per cento da 11.000.001 a 13.000.000 di lire lordi mensili, dell'80 per cento per le pensioni da 13.000.001 lire lorde mensili a 14.000.000 lire lorde mensili.

52. 31.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da lire 5.000.001 lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili.

52. 32.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota per il calcolo dell'indennità di contingenza sulle pensioni sarà calcolata per intero per le pensioni fino a lire 3.450.310 lorde mensili; la stessa aliquota sarà ridotta del 5 per cento per le pensioni da 3.450.311 lire lorde mensili fino a 3.600.000 lire lorde mensili, del 7 per cento per le pensioni da lire 3.600.001 lire lorde mensili a 3.800.000 lire lorde mensili, dell'8 per cento per le pensioni da 3.800.001 lire lorde mensili a 4.000.000 lire lorde mensili, del 9 per cento per le pensioni da 4.000.001 lire lorde mensili a 4.123.000 lire lorde mensili, del 10 per cento per le pensioni da 4.123.000 lire lorde mensili a 4.200.000 lire lorde mensili, dell'11 per cento per le pensioni

da 4.200.001 lire lorde mensili a 4.300.000 lire lorde mensili, del 13 per cento per le pensioni da 4.300.001 lire lorde mensili a 4.500.000 lire lorde mensili, del 15 per cento per le pensioni da 4.500.001 lire lorde mensili a 5.000.000 di lire lorde mensili, del 20 per cento per le pensioni da 5.000.001 lire lorde mensili a 5.500.000 lire lorde mensili, del 25 per cento per le pensioni da 5.500.001 lire lorde mensili a 6.000.000 di lire lorde mensili, del 30 per cento per le pensioni da 6.000.001 di lire lorde mensili a 6.200.000 di lire lorde mensili, del 35 per cento per le pensioni da 6.200.001 lire lorde mensili a 6.300.000 lire lorde mensili, del 40 per cento per le pensioni da 6.300.001 mensili a 6.500.000 lire lorde mensili, del 45 per cento per le pensioni da 6.500.001 lire lorde mensili a 7.000.000 di lire lorde mensili, del 50 per cento per le pensioni da 7.000.001 lire lorde mensili a 8.000.000 di lire lorde mensili, del 55 per cento per le pensioni da 8.000.001 lire lorde mensili a 9.000.000 di lire lorde mensili, del 60 per cento per le pensioni da 9.000.001 lire lorde mensili a 10.000.000 di lire lorde mensili, del 65 per cento per le pensioni da 10.000.001 lire lorde mensili a 11.000.000 di lire lorde mensili, del 70 per cento da 11.000.001 a 13.000.000 di lire lordi mensili, dell'80 per cento per le pensioni da 13.000.001 lire lorde mensili a 14.000.000 lire lorde mensili, del 90 per cento per le pensioni da 14.000.001 a 16.000.000 di lire lorde mensili.

52. 33.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici fi-

gurativi al 94 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati.

52. 34

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 92 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati.

52. 35.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizioni nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 91 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati.

52. 36.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta

d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 90 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati.

52. 37.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 88 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati.

52. 38.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 85 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati.

52. 39.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 81 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati.

52. 40.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati. per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 77 per cento dell'importo dei contributi figurativi settimanali.

52. 41.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta

d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati, per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 70 per cento dell'importo dei contributi figurativi settimanali.

52. 42.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati, per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni per ogni singolo dipendente le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 50 per cento dei contributi figurativi settimanali.

52. 43.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti o subordinati iscritti nelle liste del colloca-

mento pubblico sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici.

52. 44.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per i lavoratori dipendenti o subordinati iscritti nelle liste del collocamento pubblico sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici.

52. 45.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati o parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, iscritti nelle liste del collocamento pubblico, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici.

52. 46.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 40 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati.

52. 47.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 65 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati.

52. 48.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 75 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati.

52. 49.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici, in conseguenza gli anni in oggetto vengono calcolati come contributi pensionistici figurativi al 60 per cento dei contributi calcolati

per pari mansioni e livello contrattuale e retributivo dei lavoratori occupati.

52. 50.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 31 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati.

52. 51.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 60 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, categoria ed inquadramento contrattuale dei lavoratori occupati.

52. 52.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali

periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 60 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati.

52. 53.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 60 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni e livello contrattuale e retributivo dei lavoratori occupati.

52. 54.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni — frazioni di anno — di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza gli anni in oggetto vengono calcolati come contributi pensionistici figurativi al 60 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni e livello contrattuale e retributivo dei lavoratori occupati.

52. 55.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati o parasubordinati o in ritenuta

d'acconto, iscritti nelle liste del collocamento pubblico, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza gli anni in oggetto vengono calcolati come contributi pensionistici figurativi al 60 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni e livello contrattuale e retributivo dei lavoratori occupati.

52. 56.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati o parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, iscritti nelle liste del collocamento pubblico, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza gli anni in oggetto vengono calcolati come contributi pensionistici figurativi al 50 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni e livello contrattuale e retributivo dei lavoratori occupati.

52. 57.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati, per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari all' 84 per cento

dell'importo dei contributi figurativi settimanali.

52. 58.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 66 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati.

52. 59.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati, per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 65 per cento dell'importo dei contributi figurativi settimanali.

52. 60.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli anni di disoc-

pazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati, per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 85 per cento dell'importo dei contributi figurativi settimanali.

52. 61.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati. Per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 80 per cento dell'importo dei contributi figurativi settimanali.

52. 62.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti subordinati o parasubordinati, iscritti nelle

liste del collocamento pubblico sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici.

52. 63.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: gli anni di disoccupazione per i lavoratori dipendenti iscritti nelle liste del collocamento pubblico sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici.

52. 64.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati. Per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 78 per cento dell'importo dei contributi figurativi settimanali.

52. 65.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa

ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati. Per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 50 per cento dei contributi figurativi settimanali.

52. 66.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: i periodi di disoccupazione per i lavoratori iscritti nelle liste del collocamento pubblico sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici.

52. 67.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: gli anni di disoccupazione dei lavoratori iscritti nelle liste del collocamento pubblico sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici.

52. 68.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei

lavoratori occupati. Per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 81 per cento dell'importo dei contributi figurativi settimanali.

52. 69.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati. Per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 83 per cento dell'importo dei contributi figurativi settimanali.

52. 70.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati. Per tutti i periodi di

cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 50 per cento dell'importo dei contributi figurativi settimanali.

52. 71.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati.

52. 72.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati, per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 75 per cento dell'importo dei contributi figurativi settimanali.

52. 73.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante sia l'insieme delle prestazioni di lavoro operaio che qualsiasi prestazione lavorativa svolta a turni alterni settimanali e riguardanti l'intero mondo del lavoro dipendente sia del settore pubblico che privato. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico. È inoltre vietata l'adibizione dei lavoratori a più di 30 anni di mansioni usuranti.

52. 74.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 93 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati.

52. 75.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi

calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati. Per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 55 per cento dell'importo dei contributi figurativi settimanali.

52. 76.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati. Per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 60 per cento dell'importo dei contributi figurativi settimanali

52. 77.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: gli anni di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, o in ritenuta d'acconto, gli anni di disoccupazione con iscrizione nelle liste del collocamento pubblico, e le relative frazioni di anno, sono utili per il calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici. In conseguenza per tali

periodi di disoccupazione involontaria vengono calcolati i contributi pensionistici figurativi al 95 per cento dei contributi calcolati per pari mansioni, inquadramento, livello e categoria contrattuale dei lavoratori occupati. Per tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria fruita da ogni singolo addetto le aziende corrisponderanno all'INPS un ammontare pari al 76 per cento dell'importo dei contributi figurativi settimanali

52. 78.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa dipendente e/o subordinata rientrante nella categoria operaia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente e/o subordinata equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente e/o subordinata svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, similare e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo previsto. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore, sia esso dipendente, subordinato, parasubordinato o in ritenuta d'acconto, per più di 30 anni a lavoro usurante. È altresì vietato il superamento delle 8 ore di lavoro al giorno e delle 40 ore di lavoro a settimana, per qualsiasi lavoratore addetto a lavoro usurante, per tutti i lavoratori addetti ai lavori usuranti l'orario di lavoro non potrà superare le sette ore al giorno su cinque giorni settimanali, a partire dal 1° gennaio 1999, e le sei ore al giorno su cinque giorni settimanali a partire dal 1° gennaio 2000. Ai fini del

trattamento pensionistico vengono inoltre calcolati come contributi figurativi gli anni di studio previsti per il raggiungimento del diploma di scuola superiore e la laurea universitaria. Condizioni necessarie per la fruizione dei contributi figurativi degli anni di studio sono l'aver conseguito presso istituti pubblici il diploma di scuola superiore, e/o la laurea universitaria.

52. 79.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato e/o ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico. È inoltre vietata l'adibizione dei lavoratori a più di 30 anni di mansioni usuranti.

52. 80.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante sia l'insieme delle prestazioni di lavoro dipendente operaio che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardanti l'intero mondo del lavoro dipendente, sia del settore pubblico che privato, nonché le prestazioni in lavoro parasubordinato, ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione

zione del trattamento pensionistico. È inoltre vietata l'adibizione dei lavoratori a più di 30 anni di mansioni usuranti.

52. 81.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante sia l'insieme delle prestazioni di lavoro operaio che qualsiasi prestazione lavorativa svolta a turni alterni settimanali e riguardanti l'intero mondo del lavoro dipendente, sia del settore pubblico che privato, che parasubordinato, al fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico. È inoltre vietata l'adibizione dei lavoratori a più di 30 anni di mansioni usuranti.

52. 82.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: si individua come criterio per la definizione di lavoro usurante sia il lavoro operaio che qualsiasi prestazione lavorativa svolta a turni alterni settimanali per tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico. Sia nel settore pubblico che in quello privato, è inoltre vietata l'adibizione a più di 30 anni a mansioni usuranti dei lavoratori.

52. 83.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro

usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, similare e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante. È altresì vietato il superamento delle 8 ore di lavoro al giorno e delle 40 ore di lavoro a settimana, per qualsiasi lavoratore addetto a lavoro usurante. Per tutti i lavoratori addetti ai lavori usuranti l'orario di lavoro giornaliero non potrà superare le sette ore a partire dal 1° gennaio 1999. Ai fini del trattamento pensionistico vengono inoltre calcolati come contributi figurativi gli anni di studio previsti per il raggiungimento del diploma di scuola superiore e la laurea universitaria. Condizioni necessarie per la fruizione dei contributi figurativi degli anni di studio sono l'aver conseguito presso istituti pubblici il diploma di scuola superiore, e/o la laurea universitaria.

52. 84.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le

prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, similare e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante. È altresì vietato il superamento delle 8 ore di lavoro al giorno e delle 40 ore di lavoro a settimana, per qualsiasi lavoratore addetto a lavoro usurante. Ai fini del trattamento pensionistico vengono inoltre calcolati come contributi figurativi gli anni di studio previsti per il raggiungimento del diploma di scuola superiore e la laurea universitaria. Condizioni necessarie per la fruizione dei contributi figurativi degli anni di studio sono l'aver conseguito presso istituti pubblici il diploma di scuola superiore, e/o la laurea universitaria.

52. 85.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, similare e/o in ritenuta d'acconto ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi

lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante. È altresì vietato il superamento delle 8 ore di lavoro al giorno e delle 40 ore di lavoro a settimana, per qualsiasi lavoratore addetto a lavoro usurante. Per tutti i lavoratori addetti ai lavori usuranti l'orario di lavoro giornaliero non potrà superare le sette ore a partire dal 1° gennaio 1999, e le sei ore a partire dal 1° gennaio 2000. Ai fini del trattamento pensionistico vengono inoltre calcolati come contributi figurativi gli anni di studio previsti per il raggiungimento del diploma di scuola superiore e la laurea universitaria. Condizioni necessarie per la fruizione dei contributi figurativi degli anni di studio sono l'aver conseguito presso istituti pubblici il diploma di scuola superiore, e/o la laurea universitaria.

52. 86.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante sia l'insieme delle prestazioni di lavoro dipendente operaio che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardanti l'intero mondo del lavoro dipendente, sia del settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico. È inoltre vietata l'adibizione dei lavoratori a più di 30 anni di mansioni usuranti.

52. 87.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia, nonché qualsiasi prestazione lavora-

tiva dipendente di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, similare è/o in ritenuta d'acconto ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante.

52. 88.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa dipendente e/o subordinata rientrante nella categoria operaia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente e/o subordinata equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente e/o subordinata svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, similare e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante. È altresì vietato il superamento delle 8 ore di lavoro al giorno e delle 40 ore di lavoro a settimana, per qualsiasi lavoratore addetto a lavoro usurante. Per tutti i lavoratori addetti ai lavori usuranti l'orario di lavoro non potrà superare le sette ore al giorno su cinque giorni settimanali,

a partire dal 1° gennaio 1999, e le sei ore al giorno su cinque giorni settimanali a partire dal 1° gennaio 2.000. Ai fini del trattamento pensionistico vengono inoltre calcolati come contributi figurativi gli anni di studio previsti per il raggiungimento del diploma di scuola superiore e la laurea universitaria. Condizioni necessarie per la fruizione dei contributi figurativi degli anni di studio sono l'aver conseguito presso istituti pubblici il diploma di scuola superiore, e/o la laurea universitaria.

52. 89.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa dipendente e/o subordinata rientrante nella categoria operaia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente e/o subordinata equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente e/o subordinata svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, similare e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo previsto. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante. È altresì vietato il superamento delle 8 ore di lavoro al giorno e delle 40 ore di lavoro a settimana, per qualsiasi lavoratore addetto a lavoro usurante. Per tutti i lavoratori addetti ai lavori usuranti l'orario di lavoro non potrà superare le sette ore al giorno su cinque giorni settimanali, a partire dal 1° gennaio 1999, e le sei ore al giorno su cinque giorni settimanali a partire dal 1° gennaio 2.000. Ai fini del trattamento pensionistico vengono inoltre calcolati come contributi fi-

gurativi gli anni di studio previsti per il raggiungimento del diploma di scuola superiore e la laurea universitaria. Condizioni necessarie per la fruizione dei contributi figurativi degli anni di studio sono l'aver conseguito presso istituti pubblici il diploma di scuola superiore, e/o la laurea universitaria.

52. 90.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, simile e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante.

52. 91.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, simile e/o in ritenuta

d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante. È altresì vietato il superamento delle 8 ore di lavoro al giorno e delle 40 ore di lavoro a settimana, per qualsiasi lavoratore addetto a lavoro usurante. Ai fini del trattamento pensionistico vengono inoltre calcolati come contributi figurativi gli anni di studio previsti per il raggiungimento del diploma di scuola superiore e la laurea universitaria.

52. 93.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato e/o ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante.

52. 93.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria ope-

raia che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato e/o ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante.

52. 94.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, similare e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante. È altresì vietato il superamento delle 8 ore di lavoro al giorno e delle 40 ore di lavoro a settimana, per qualsiasi lavoratore addetto a lavoro usurante. Per tutti i lavoratori addetti ai lavori usuranti l'orario di lavoro non potrà superare le sette ore al giorno su cinque giorni settimanali, a partire dal 1° gennaio 1999, e le sei ore a partire dal 1° gennaio 2.000. Ai fini del trattamento pensionistico vengono inoltre

calcolati come contributi figurativi gli anni di studio previsti per il raggiungimento del diploma di scuola superiore e la laurea universitaria. Condizioni necessarie per la fruizione dei contributi figurativi degli anni di studio sono l'aver conseguito presso istituti pubblici il diploma di scuola superiore, e/o la laurea universitaria.

52. 95.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, similare e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante. È altresì vietato il superamento delle 8 ore di lavoro al giorno e delle 40 ore di lavoro a settimana, per qualsiasi lavoratore addetto a lavoro usurante. Ai fini del trattamento pensionistico vengono inoltre calcolati tutti gli anni di studio previsti per il raggiungimento del diploma di scuola superiore e la laurea universitaria.

52. 96.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria ope-

raia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, similare e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante. È altresì vietato il superamento delle 40 ore di lavoro settimanale per qualsiasi lavoratore addetto a lavoro usurante.

52. 97.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante sia l'insieme delle prestazioni di lavoro dipendente operaio che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali è riguardanti l'intero mondo del lavoro dipendente, sia del settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative in lavoro parasubordinato, ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico. È inoltre vietata l'adibizione dei lavoratori a più di 30 anni di mansioni usuranti.

52. 98.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro

usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, similare e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante. È altresì vietato il superamento delle 8 ore di lavoro al giorno e delle 40 ore di lavoro a settimana, per qualsiasi lavoratore addetto a lavoro usurante.

52. 99.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante sia l'insieme delle prestazioni di lavoro dipendente operaio che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardanti l'intero mondo del lavoro dipendente, sia del settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato o ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico. È inoltre vietata l'adibizione dei lavoratori a più di 30 anni di mansioni usuranti.

52. 100.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro

usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato e/o ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello dei contributi. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante.

52. 101.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, simile e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante. È fatto altresì divieto il superamento delle 40 ore di lavoro settimanale per qualsiasi lavoratore addetto a lavoro usurante.

52. 102.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato e/o ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello di contributi. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante.

52. 103.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato e/o ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello dei contributi previdenziali. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante.

52. 104.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: si individua come

criterio per la definizione di lavoro usurante sia il lavoro operaio che qualsiasi prestazione lavorativa svolta a turni alterni settimanali per tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico. È vietata l'adibizione dei lavoratori per più di 30 anni a lavori usuranti.

52. 105.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: si individua come criterio per la definizione di lavoro usurante sia il lavoro operaio che qualsiasi prestazione lavorativa svolta a turni alterni settimanali per tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico. È vietata l'adibizione per più di 30 anni a lavori usuranti.

52. 106.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, similare e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di

contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante.

52. 107.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: si individua come criterio per la definizione di lavoro usurante sia il lavoro operaio che qualsiasi prestazione lavorativa svolta a turni alterni settimanali per tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico. È vietata l'adibizione dei lavoratori — sia del settore pubblico che di quello privato — per più di 30 anni a lavori usuranti.

52. 108.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, similare e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto

alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante. È altresì vietato il superamento delle 8 ore di lavoro al giorno e delle 40 ore di lavoro a settimana, per qualsiasi lavoratore addetto a lavoro usurante. Per tutti i lavoratori addetti ai lavori usuranti l'orario di lavoro non potrà superare le sette ore al giorno su cinque giorni settimanali, a partire dal 1° gennaio 1999, e le sei ore al giorno su cinque giorni settimanali a partire dal 1° gennaio 2.000. Ai fini del trattamento pensionistico vengono inoltre calcolati come contributi figurativi gli anni di studio previsti per il raggiungimento del diploma di scuola superiore e la laurea universitaria. Condizioni necessarie per la fruizione dei contributi figurativi degli anni di studio sono l'aver conseguito presso istituti pubblici il diploma di scuola superiore, e/o la laurea universitaria.

52. 109.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: si individua come criterio per la definizione di lavoro usurante sia il lavoro operaio che qualsiasi prestazione lavorativa svolta a turni alterni settimanali per tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato.

52. 110.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: si individua come criterio per la definizione di lavoro usurante sia il lavoro operaio che qualsiasi prestazione lavorativa svolta a turni alterni settimanali per tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti.

52. 111.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: si individua come criterio per la definizione di lavoro usurante sia il lavoro operaio che qualsiasi prestazione lavorativa svolta a turni alterni settimanali per tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico

52. 218.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **52. 112** (ex 48. 207).

Bono, Valensise.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **52. 113** (ex 48. 563).

Peretti, Baccini, Fabris, Giovannardi, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostilio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **52. 114.**

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le frazioni di anno danno luogo ad arrotondamenti in dodicesimi esclusiva-

mente ai fini della determinazione della misura della prestazione.

* **52. 115** (ex 48. 207).

Bono, Valensise.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le frazioni di anno danno luogo ad arrotondamenti in dodicesimi esclusivamente ai fini della determinazione della misura della prestazione.

* **52. 116** (ex* 48. 563).

Peretti, Baccini, Fabris, Giannardi, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto con le seguenti: le frazioni di anno danno luogo ad arrotondamenti per eccesso.

52. 117.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il secondo periodo.

52. 119.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il terzo periodo.

52. 120.

Malavenda.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

c) in deroga a quanto previsto dalla legge del 24 dicembre 1993, n. 537 (la

pensione di anzianità non viene concessa a chi non ha raggiunto in Italia la contribuzione per 35 anni) la pensione di anzianità viene riconosciuta anche ai dipendenti pubblici che oltre ai versamenti effettuati in Italia ha effettuato versamenti anche presso enti previdenziali di Stati appartenenti all'Unione Europea e che dalla sommatoria delle annualità versate risulti il minimo di 35 anni.

52. 121 (ex 48. 208).

Mazzocchi, Rasi, Landi, Manzoni, Cuscunà, Messa, Pezzoli, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 2.

52. 122.

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente: Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 30 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione di in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei

compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 123 (ex 48. 209).

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

52. 608.

La Commissione.

Ai commi 2 e 3 sopprimere le parole: articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 563.

52. 124 (ex 48. 462).

Danese, Armani.

Al comma 2, dopo le parole: quote di pensione in forma capitale aggiungere le seguenti: fatta salva la quota di capitalizzazione maturata al 31 dicembre 1997 nonché.

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 2, sostituire le parole: non inferiore all'1 per cento con le seguenti: non inferiore al 3 per cento.

52. 125 (ex 48. 454).

.....

Al comma 2, sostituire le parole da: limitatamente fino a: contributiva con le seguenti: per le pensioni liquidate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 24 aprile 1997, i limiti previsti dall'articolo 11 della legge 31 ot-

tobre 1988, n. 480, sono modificati secondo lo schema previsto dalla tabella C del decreto legislativo n.164 del 24 aprile 1997.

Segue compensazione n.1 del gruppo CCD.

52. 126 (ex 48. 542).

Baccini.

Al comma 2 sostituire le parole: valere 30 anni di anzianità contributiva, con le seguenti: valere 35 anni di anzianità contributiva.

52. 127.

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 anni di anzianità con le seguenti: 28 anni di anzianità.

52. 128.

Malavenda.

Al comma 2, dopo le parole: far valere 30 anni di anzianità contributiva, aggiungere le seguenti: esclusi i contributi figurativi.

52. 129.

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ad eccezione di coloro fino a: maturata alla data del 31 dicembre 1997.

* **52. 130.**

Boghetta, Eduardo Bruno.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ad eccezione di coloro fino a: maturata alla data del 31 dicembre 1997.

* **52. 131.**

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: ad eccezione di coloro *fino a:* dicembre 1997 *con le seguenti:* , ad eccezione dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, qualora licenziati, per i quali saranno richiesti rispettivamente il parametro 82 e 25 anni di anzianità contributiva;.

Segue compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 132 (ex 38. 119).

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sostituire le parole: di coloro che *con le seguenti:* di quanti.

52. 133.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: parametro 89 *con le seguenti:* parametro 87.

52. 134.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: parametro 89 *con le seguenti:* parametro 88.

52. 135 (ex 48. 211).

Martini, Bono, Valensise, Savarese, Armani.

Al comma 2, dopo le parole: requisito dei 30 anni di anzianità contributiva *aggiungere le seguenti:* esclusi i contributi figurativi.

52. 136.

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 2, dopo le parole: 20 novembre 1990, n. 357 *aggiungere le seguenti:* che

non hanno adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

* **52. 237** (ex 48. 482).

de Ghislanzoni.

Al comma 2, dopo le parole: 20 novembre 1990, n. 357 *aggiungere le seguenti:* che non abbiano adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

* **52. 138** (ex 48. 80).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Pagliarini, Apolloni, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 2, dopo le parole: 20 novembre 1990, n. 357 *aggiungere le seguenti:* che non abbiano adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale

52. 140 (ex* 48. 210).

Migliori, Martini, Matteoli, Bono, Mammola, Baccini.

Sopprimere il comma 3.

* **52. 141.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 219** (ex 0. 48. 3869. 33).

Paolo Colombo.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 30 per

cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 142 (ex 48. 213).

Armani, Bono, Valensise.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 1 gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni relative alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, che ancora garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, nonché le disposizioni relative alle forme pensionistiche che assicurano ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento pensionistico integrativo si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Per gli iscritti ai regimi

aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, la contrattazione collettiva in presenza di processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale può disporre diversamente; in tal caso la contrattazione collettiva può in via prioritaria adottare il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Per le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 32, nonché dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi regimi aziendali integrativi possono essere trasformati, mediante accordi con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in regimi a contribuzione definita.

52. 143.

Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

52. 144.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1998.

52. 145.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 563 fino alle seguenti: trattamento di fine rapporto.

52. 146.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipen-

denti pubblici *sino alle parole:* di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761.

52. 147.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: ivi compresa la gestione speciale a esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 *fino alle parole:* prestazioni complementari al trattamento di fine rapporto.

52. 148.

Malavenda

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: per il personale addetto alle imposte di consumo.

52. 149.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

52. 150.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto.

52. 151.

Malavenda.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

52. 152.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del *con le seguenti:* con il.

52. 153.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: maggiormente rappresentative.

52. 154.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: maggiormente rappresentative *con le seguenti:* rappresentative dei lavoratori.

52. 155.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: maggiormente rappresentative *con le seguenti:* nazionalmente rappresentative dei lavoratori.

52. 156.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: stipulati anteriormente *fino alle parole:* non oltre il 31 marzo 1998.

52. 157.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: per gli iscritti *fino alle parole:* n. 357 del 1990.

52. 158.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 20 novembre 1990, n. 357 *aggiungere le seguenti:* che non abbiano adem-

piuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

* **52. 160** (ex 48. 481).

de Ghislanzoni.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 20 novembre 1990, n. 357 aggiungere le seguenti: che non abbiano adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

* **52. 161** (ex 48. 81).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Pagliarini, Apolloni, Colombo, Grugnetti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 20 novembre 1990, n. 357 aggiungere le seguenti: che non abbiano adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

* **52. 162** (ex*48. 214).

Migliori, Martini, Matteoli, Bono.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali.

52. 165.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un pe-

riodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e ristrutturazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore ad un anno su dieci.

52. 166.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore ad un anno su dieci.

52. 167.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore ad un anno su dieci.

52. 168.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione

aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e ristrutturazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a due anni cumulativi su dieci.

52. 169.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a due anni su dieci.

52. 170.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi o ristrutturazione aziendale non può essere concesso alla stessa

azienda per un periodo superiore a tre anni cumulativi su dieci.

52. 171.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza economica all'assegno mensile.

52. 172.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: è vietato a qualsiasi azienda la fruizione di oltre un anno di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, negli ultimi 10 anni.

52. 173.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di per-

sonale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore ad un anno su dieci.

52. 174.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni.

52. 175.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a due anni su dieci.

52. 176.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione

aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a tre anni su dieci.

52. 177.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza economica all'assegno mensile. La corresponsione dell'indennità di mobilità e dell'integrazione economica aziendale ai lavoratori in esubero copre l'intero periodo necessario al raggiungimento dei massimi requisiti pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia.

52. 178.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei

casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di due anni ogni dieci anni.

52. 179.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi o ristrutturazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a tre anni su dieci.

52. 180.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni

senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza salariale dell'assegno mensile.

52. 181.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni senza previsione di deroga con accordi sindacali.

52. 182.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata

ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni.

52. 183.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni.

52. 184.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni.

52. 185.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di un anno ogni dieci anni.^{52.}

52. 186.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo, non deve superare un periodo di un anno ogni dieci anni.

52. 187.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qual-

siasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza economica all'assegno mensile. La corresponsione dell'indennità di mobilità e dell'integrazione economica aziendale ai lavoratori in esubero copre l'intero periodo necessario al raggiungimento dei massimi requisiti pensionistici previsti.

52. 188.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza economica all'assegno mensile. La corresponsione dell'indennità di mobilità e dell'integrazione economica aziendale ai lavoratori in esubero copre l'intero periodo necessario al raggiungimento dei massimi requisiti pensionistici previsti.

52. 189.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei

casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza economica all'assegno mensile. La corresponsione dell'indennità di mobilità e dell'integrazione economica aziendale ai lavoratori in esubero copre l'intero periodo necessario al raggiungimento dei massimi requisiti pensionistici previsti.

52. 190.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni

senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza economica all'assegno mensile. La corresponsione dell'indennità di mobilità e dell'integrazione economica aziendale ai lavoratori in esubero copre l'intero periodo necessario al raggiungimento dei massimi requisiti pensionistici previsti dalla normativa vigente.

52. 191.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza economica all'assegno mensile. La corresponsione dell'indennità di mobilità ai lavoratori in esubero copre l'intero periodo necessario al raggiungimento dei parametri pensionistici.

52. 192.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione

aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza economica all'assegno mensile. La corresponsione dell'indennità di mobilità ai lavoratori in esubero copre l'intero periodo necessario al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

52. 193.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci.

52. 194.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: può diversamente disporre *con le seguenti:* non può diversamente disporre.

52. 195.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali.

52. 196.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: esuberi con la seguente: lavoratori.

52. 197.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: riguardanti banche fino alle parole: settore del credito.

52. 198.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: maggiormente con la seguente: nazionalmente.

52. 199.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: a) prevedere fino a: dei datori di lavoro.

52. 200.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: anche ratealmente.

52. 201.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: ivi previsti.

52. 202.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: nonché in conformità fino alle parole: decreto legislativo n. 314 del 1997.

52. 203.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro.

52. 204.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: al fine di cui sopra.

52. 205.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: in luogo dei datori di lavoro.

52. 206.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: b) adottare fino alla fine del periodo.

52. 207.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: in via prioritaria.

52. 208.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: purché siano fino alla fine del periodo.

52. 209.

Malavenda.

Al comma 3, alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente: Alle apposite indennità ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all'Inps per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3-bis dell'articolo 1, della legge 19 ottobre 1992, n. 406.

52. 607.

Governo.

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

52. 210.

Malavenda.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nell'ambito della contrattazione collettiva di comparto per la istituzione della previdenza complementare dei dipendenti degli enti pubblici non economici, regolati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, verranno adottate, relativamente ai Fondi di previdenza amministrati da detti enti, le misure di equilibrio tecnico-finanziario necessarie per garantire ai dipendenti iscritti ai Fondi stessi ed a quelli di cui all'articolo 18 comma 9 del decreto-legge 21 aprile 1993 n. 124, assunti dagli enti dopo il 3 aprile 1975, nonché ai titolari delle prestazioni erogate dai Fondi medesimi, la funzione esercitata da detti Fondi, che resta pertanto confermata nei limiti dettati dalla presente legge. Gli enti disciplinati dalla legge 9 marzo 1982, n. 88, provvedono ai fini di cui al precedente comma in forza dell'autonomia di gestione che tale legge ha loro attribuita.

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 2, sostituire le parole: non inferiore all'1 per cento *con le seguenti:* non inferiore al 2 per cento.

52. 211 (ex 48. 455).

Danese.

Al comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine.

52. 212.

Malavenda.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta operante la procedura relativa all'attuazione del piano di ristrutturazione del Banco di Napoli S.p.a. di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497 convertito con modificazioni con legge 19 novembre 1996, n. 588.

52. 213 (ex 48. 215).

Valensise, Armani, Bono.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla facoltà di riscatto, ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma esercitata dall'entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 in materia di determinazione del relativo onere.

52. 609.

La Commissione.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La nuova determinazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non si applica ai provvedimenti attuativi degli accordi aziendali di cui al decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1996, n. 588, ed al decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito nella legge 8 novembre 1997, n. 388.

52. 700 (Nuova formulazione).

Carlo Pace.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Entro il 30 giugno 1998 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'Assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei

principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 22, della medesima legge. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al presente comma.

52. 659. (nuova formulazione)

La Commissione.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 30 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 214 (ex 48. 216).

Valensise, Armani, Bono.

Al comma 4, dopo le parole: a carico delle forme pensionistiche aggiungere le

seguenti: che non abbiano adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

* **52. 215** (ex* 48. 82).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Pagliarini, Apolloni.

Al comma 4, dopo le parole: a carico delle forme pensionistiche aggiungere le seguenti: che non abbiano adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 19 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

* **52. 217** (ex* 48. 217).

Migliori, Martini, Matteoli, Bono.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 30 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 220 (ex 48. 218).

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 5, dopo le parole: di tutto il personale comunque dipendente dagli enti *aggiungere le seguenti:* con l'esclusione di quelli che abbiano adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19 della legge 8 agosto 1995 n. 335.

* **52. 221** (ex* 48. 478).

de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 5, dopo le parole: comunque dipendente dagli enti *aggiungere le seguenti:* con esclusione di quelli che abbiano adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

***52.223** (ex*48. 83).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Pagliarini, Apolloni, Paolo Colombo, Cerquetti.

Al comma 5, dopo le parole: di tutto il personale comunque dipendente dagli enti *aggiungere le seguenti :* con l'esclusione di quelli, il cui personale sia iscritto a fondi di pensione che abbiano adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

***52. 224** (ex *48. 219).

Migliori, Martini, Matteoli, Bono.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 30 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti

correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 225 (ex 48. 220).

Bono, Armani, Valensise.

Sopprimere il comma 6.

52. 226.

Malavenda.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità indicati nella colonna 1 della Tabella B allegata alla presente legge ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella colonna 2 della medesima tabella, per i dipendenti pubblici e privati; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del 57° anno di età.

Coloro che svolgeranno lavoro nero saranno puniti con la sospensione della pensione per 5 anni e la chiusura dell'attività. È in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni.

Conseguentemente sopprimere la Tabella D e sostituire la tabella C con la seguente:
Tabella C (articolo 52, comma 6)

dal 1/1/1998 al 30/6/1999: 53 e 35 di Età anagrafica congiuntamente agli anni di contributi; 37 di Anzianità contributiva

dal 1/7/1999 al 31/12/2000: 54 e 35 di Età anagrafica congiuntamente agli anni di contributi; 38 di Anzianità contributiva

dal 1/1/2001 al 30/6/2002: 55 e 35 di Età anagrafica congiuntamente agli anni di contributi; 39 di Anzianità contributiva

dal 1/7/2002 al 31/12/2003: 56 e 35 di Età anagrafica congiuntamente agli anni di contributi; 40 di Anzianità contributiva

2004, 2005, 2006, 2007 e dal 2008 in poi: 57 e 35 di Età anagrafica congiuntamente agli anni di contributi; 40 di Anzianità contributiva

Segue compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

52. 227 (ex 48. 3).

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole da: salvo quanto fino a: pubblici con le seguenti: al raggiungimento del requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella B (riformulata di seguito), allegata alla presente legge, unificata per i lavoratori dipendenti privati e per i lavoratori dipendenti pubblici.

Tabella B		
età	anzianità	anzianità
1998	55	e 35-36
1999	56	e 35-37
2000	56	e 35-37
2001	57	e 35-37
2002	57	e 35-37
2003	58	e 35-38
2004	58	e 35-38

2005	59	e 35-38
2006	59	e 35-39
2007	60	e 35-39
2008	60	e 35-40

52. 228 (ex 48. 77).

Bicocchi, Masi, Pozza Tasca.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: lavoratori dipendenti fino a: di essa sostitutive.

52. 229.

Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive con le seguenti: privati e sopprimere le parole: iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

52. 230 (ex 0. 48. 3869. 34).

Paolo Colombo.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

52. 231.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età con le seguenti: per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento resta stabilito, a decorrere dall'anno 1998, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantasettesimo anno di età.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 232 (ex 48. 221, 48. 222, 48. 223 e 48. 224).

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Carlo Pace, Valensise, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: per i lavoratori autonomi fino a: cinquantottesimo anno di età. *con le seguenti:* per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento resta stabilito, a decorrere dall'anno 1998, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantesettesimo anno di età.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 233 (ex 48. 150).

Barral, Michielon, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età *con le seguenti:* per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento resta stabilito, a decorrere dall'anno 1998, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantesettesimo anno di età.

Segue compensazione n. 3. del Gruppo MISTO-CDU.

52. 234 (ex 48. 399).

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Panetta, Grillo, Carmelo Carrara.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del

cinquantottesimo anno di età *con le seguenti:* per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento resta stabilito, a decorrere dall'anno 1998, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantesettesimo anno di età.

Segue compensazione n. 2. del Gruppo CCD.

52. 235 (ex 48. 549).

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Paganò, Scoca.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età *con le seguenti:* per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento resta stabilito, a decorrere dall'anno 1998, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantesettesimo anno di età.

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 2, sostituire le parole: non inferiore all'1 per cento *con le seguenti:* non inferiore al 3 per cento.

52. 236 (ex 48. 476).

de Ghislanzoni Cardoli, Danese, Armosino, Masiero.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età *con le seguenti:* per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento resta stabilito, a decorrere dall'anno 1998, al raggiungimento di

un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantesimo anno di età.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2,5 per cento.

52. 237-bis. (ex 48. 435).

Danese.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 52. 610
DELLA COMMISSIONE.

Sopprimere le parole: ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di 4 mesi.

Conseguentemente, all'A.C. 4355, comma 3, Tabella C, ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti.

*** 0. 52. 610. 2.**

Danese, Vito, Marzano.

Sopprimere le parole: ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di 4 mesi.

*** 0. 52. 610. 3.**

Fontanini, Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Barral.

Sopprimere le parole: sono differiti di 4 mesi.

**Seguono compensazioni del gruppo
Misto-CDU**

0. 52. 610. 1.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone.

Sostituire le parole: sono differiti di 4 mesi *con le seguenti:* sono anticipati di 3 mesi.

0. 52. 610. 4.

Fontanini, Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Barral.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: La delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 593 del 1992 è estesa anche ai lavoratori autonomi.

0. 52. 610. 5.

Santori, Danese, Vito.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233 è abrogato.

0. 52. 610. 6.

Santori, Danese, Vito.

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di 4 mesi.

52. 610.

La Commissione.

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

52. 238.

Malavenda.

Al comma 6 sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.

***52. 239.** (id. a 52. 241) (ex 0. 48. 3869. 34).

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6 sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.

***52. 240.** (ex 0. 48. 3869. 32).

Bono.

Al comma 6 sostituire il terzo, quarto e quinto periodo con i seguenti: Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento delle Ferrovie dello Stato SpA in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, il personale eccedentario può essere impiegato presso gli Enti Locali, previo accordo tra le FS SpA, gli Enti medesimi e le organizzazioni sindacali, in attività di lavoro professionalmente equivalenti. Il medesimo personale ottempererà ad una durata e ad un tempo lavorativo pari o comunque non superiore a quello espletato presso l'amministrazione di provenienza. Il pagamento dei versamenti contributivi e delle retribuzioni ad essi spettanti è, in misura del 50 per cento, a carico delle Ferrovie SpA e per il restante 50 per cento a carico degli Enti locali.

53. 242.

Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6 sostituire il terzo, quarto e quinto periodo con i seguenti: Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento delle Ferrovie dello Stato SpA in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, trovano applicazione nei confronti del personale eccedentario delle Ferrovie dello Stato SpA le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Il personale in questione decade dai suddetti benefici qualora non accetti di essere impiegato in lavori socialmente utili che si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Se entro sei mesi dal termine per l'approvazione delle domande da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1 del presente articolo gli Enti Locali non hanno predisposto programmi per l'impiego di lavoratori collocati in mobilità lunga in lavori

socialmente utili o di pubblica utilità, le Commissioni regionali per l'impiego provvederanno ad accettare, in raccordo con la Regione e gli Enti Locali, le ragioni del mancato utilizzo.

52. 243.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: Ferrovie dello Stato SpA *aggiungere le seguenti:* attraverso l'assorbimento del 60 per cento del volume di trasporto merci su gomma con relativo sviluppo ed incremento degli interporti, intermodalità, treni navetta, motrici e scambio merci dalla gomma alla ferrovia e via mare, con l'aumento della occupazione e razionalizzazione del sistema dell'autotrasporto merci.

52. 244.

Malavenda.

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario.

52. 245.

Malavenda.

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: ristrutturazione e.

52. 246.

Malavenda.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: sistema di trasporto *aggiungere le seguenti:* merci di cabotaggio.

52. 247.

Malavenda.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: di trasporto ferroviario *aggiungere le seguenti:* trasferendo alle ferrovie l'85 per cento del trasporto merci su gomma che

attualmente si svolge su strade statali, autostradali, provinciali e comunali, con grave inquinamento acustico ed atmosferico e gravissimi danni alla salute alla catena alimentare, all'effetto serra e notevole mortalità.

52. 248.

Malavenda.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: di trasporto ferroviario aggiungere le seguenti: delle merci, con trasferimento su ferro del 50 per cento del traffico merci su gomma con contemporaneo divieto di transito dei tir e dei mezzi pesanti sulle strade comunali, provinciali e statali ed all'interno dei centri abitati da esse attraversate a cominciare dalla stata 16 adriatica.

52. 249.

Malavenda.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: sviluppo del sistema di trasporto ferroviario aggiungere le seguenti: il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi, un provvedimento che vieti il transito dei mezzi pesanti e dei TIR sulle strade statali, provinciali e comunali in attraversamento dei centri abitati e stabilisca il loro trasferimento, entro un anno, sui treni navetta delle Ferrovie dello Stato attraverso scali merci, e interporti ed intermodalità.

52. 250.

Malavenda.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: un fondo a gestione bilaterale aggiungere le seguenti: a totale carico dei lavoratori.

52. 251.

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: un fondo a gestione bilaterale aggiungere le seguenti: a carico per 2/3 dei lavoratori e 1/3 a carico delle SpA.

52. 252.

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: effetti sul piano occupazionale degli interventi aggiungere le seguenti: di incremento del sistema del trasporto merci su ferrovia e del trasferimento rapido e di massa delle merci da nord a sud e viceversa non più sulle strade statali ed autostrade, ma su treni navetta delle Ferrovie dello Stato, con grande beneficio e tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori addetti.

52. 253.

Malavenda.

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole da: Decorso un anno dalla data a anzianità contributiva e anagrafica con le seguenti: A partire dal 1998 si procede ad una verifica preventiva della situazione occupazionale in funzione dello sviluppo dell'azienda. Tale verifica riguarderà gli esuberanti, le carenze settoriali e territoriali, e la necessità di ricambio generazionale, nonché il ricorso al medesimo fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro per il personale eccedentario; il personale eccedentario o da sostituire ai fini del riequilibrio territoriale, settoriale e per il ricambio generazionale, viene individuato anche sulla base di criteri che tengono conto dell'anzianità contributiva o anagrafica.

52. 254.

Boghetta, Eduardo Bruno.

Al comma 6, quarto periodo, sopprimere le parole da: eccedentario fino a: anzianità contributiva, a tale personale.

52. 255.

Malavenda.

Al comma 6, quarto periodo, sopprimere le parole: ; a tale personale, nei cui confronti operino le predette misure, trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso a di decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre 4 anni dalla medesima data di entrata in vigore della presene legge.

52. 256.

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che l'anzianità contributiva minima richiesta è fissata a trenta anni per l'intero periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001.

52. 257.

Villetti.

Al comma 6, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Al fine di favorire lo sviluppo del sistema ferroviario, valutate ed accertate le carenze territoriali e settoriali esistenti, si effettuano conseguenti assunzioni per i posti risultanti carenti con contratti a tempo indeterminato anche in vista del ricambio generazionale nell'azienda.

52. 258. (ex 0. 48. 3896. 25).

Boghetta.

Al comma 6, quinto periodo, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: al Parlamento in seduta comune.

52. 259.

Malavenda.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. A coloro che hanno optato per il sistema contributivo è concessa la facoltà di ricongiungere il trattamento pensioni-

stico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con i versamenti del contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale facoltà è concessa anche a coloro che già sono andati in pensione con il sistema retributivo; in tal caso la pensione sarà liquidata sulla base della somma di due quote: la prima calcolata con il sistema retributivo e la seconda, riferita al successivo periodo di attività lavorativa, con il sistema contributivo.

Segue compensazione n.2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 260 (ex 48. 2).

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le prestazioni a carico delle forme previdenziali integrative, quali determinate su base negoziale dai singoli ordinamenti, possono essere conseguite al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva di cui alla Tabella B1, computandosi nell'anzianità contributiva i periodi effettivamente riscattati presso gli ordinamenti di appartenenza.

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 2, sostituire le parole: non inferiore all'1 per cento con le seguenti: non inferiore al 3 per cento.

52. 261 (ex 48. 461).

Danese, Armani.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Per coloro che hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al

raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS, l'INPDAP e l'ENPALS.

Conseguentemente:

il 90 per cento del risparmio va ad alimentare il capitolo 3681 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1998 denominato "Concorso dello Stato alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei benefici per le attività usuranti."

52. 262 (ex 48. 170).

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Per coloro che hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS.

Conseguentemente:

il 90 per cento del risparmio va ad alimentare il capitolo 3681 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1998 denominato "Concorso dello Stato

alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei benefici per le attività usuranti."

52. 263 (ex 48. 169).

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Per coloro che hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

Conseguentemente:

il 90 per cento del risparmio va ad alimentare il capitolo 3681 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1998 denominato "Concorso dello Stato alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei benefici per le attività usuranti."

52. 264 (ex 48. 168).

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Per coloro che hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato.

52. 265 (ex 48. 1).

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 7.

* **52. 266.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

* **52. 267** (48. 525).

Danese, Cicu, Marras, Miccichè,
Pagliuca, Possa, Rosso, Tara-
dash.

Sopprimere il comma 7.

* **52. 268** (48. 78).

Biocchi, Masi, Pozza Tasca.

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, le economie di spesa realizzate sono interamente impiegate per l'aumento delle pensioni sociali.

52. 269 (48. 507).

Marzano, Danese, Armani, Va-
lensise, Peretti, Delfino.

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

52. 270 (ex 48. 531).

Danese, Cicu, Marras, Miccichè,
Pagliuca, Possa, Rosso, Tara-
dash.

Al comma 7, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) dei lavoratori che hanno svolto mansioni usuranti così come saranno individuate con il decreto di cui al successivo comma 11.

Conseguentemente:

Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono

ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missione trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 271 (ex 48. 225).

Valensise, Armani, Bono.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

52. 272.

Malavenda.

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dei lavoratori che risultino essere iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di 47 settimane in età compresa tra i 14 ed i 19 anni.

Segue compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

52. 273 (ex 48. 116).

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dei lavoratori che risultino essere iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di 50 settimane in età compresa tra i 14 ed i 19 anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 274 (ex 48. 117).

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 7, lettera b), sopprimere la parola: dipendenti.

52. 275.

Malavenda.

Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa.

52. 276.

Malavenda.

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai citati lavoratori dipendenti si applicano altresì le tabelle C e D allegate alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

52. 277.

Frattini.

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Qualora l'interessato abbia prestato il servizio militare di leva obbligatorio entro o in coincidenza al diciannovesimo anno di età, il requisito si ritiene comunque sussistente qualora la prescritta iscrizione di un anno sia decorsa entro sei mesi dal congedo.

Conseguentemente, al comma 13 dopo le parole: sostitutive o esclusive aggiungere le

seguenti: nonché per le pensioni di anzianità erogate con anzianità contributiva effettiva inferiore a venticinque anni.

52. 278 (ex 48. 137.)

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

52. 279.

Malavenda.

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: 31 marzo 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1997.

52. 280.

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 1998 con le parole: al termine della prosecuzione volontaria.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo MISTO-CDU.

52. 281 (ex 48. 386.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 1998 con le parole: al termine della prosecuzione volontaria.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo CCD.

52. 282 (ex 48. 573.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 1998 con le parole: al termine della prosecuzione volontaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 283 (ex 48. 228.)

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo CCD.

52. 284 (ex 48. 574.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 285 (ex 48. 227.)

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 7, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

52. 286.

Malavenda.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Nei confronti del personale dichiarato in esubero per ristrutturazione aziendale, limitatamente al triennio 1998-2000, trovano applicazione le norme di cui all'articolo 1, comma 27, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1995, n.335.

Conseguentemente all'articolo 39, comma 2, secondo periodo, sostituire le cifre: 1 per cento con 2 per cento.

52. 287 (ex 48. 457.)

Danese.

Al comma 7, aggiungere in fine la seguente lettera:

c-bis) dei lavoratori che, essendo cessati dal rapporto di lavoro e avendone i requisiti, abbiano, entro il 30 novembre 1997, presentato domanda di pensione di anzianità, nonché dei lavoratori per i quali alla data indicata sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo MISTO-CDU.

52. 288 (ex 48. 388.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Al comma 7, aggiungere in fine la seguente lettera:

c-bis) dei lavoratori che, essendo cessati dal rapporto di lavoro e avendone i requisiti, abbiano, entro il 30 novembre 1997, presentato domanda di pensione di anzianità, nonché dei lavoratori per i quali, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 7, aggiungere in fine la seguente lettera:

c-bis) alle lavoratrici madri che risultino essere state iscritte a forme pensionistiche obbligatorie in data antecedente la gravidanza e che abbiano per tale motivo successivamente temporaneamente interrotto l'attività lavorativa e conseguentemente la contribuzione.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 289 (ex 48. 226.)

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 7, aggiungere in fine la seguente lettera:

c-bis) dei lavoratori che, essendo cessati dal rapporto di lavoro, e avendone i requisiti, abbiano, entro il 30 novembre 1997, presentato domanda di pensione di anzianità, nonché dei lavoratori per i quali alla data indicata sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Segue compensazione n. 5 del Gruppo CCD.

52. 290 (ex 48. 545.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 7, aggiungere in fine la seguente lettera:

c-bis) alle lavoratrici madri che risultino essere state iscritte a forme pensionistiche obbligatorie in data antecedente la gravidanza e che abbiano per tale motivo successivamente temporaneamente interrotto l'attività lavorativa e conseguentemente la contribuzione.

Segue compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 291 (ex 48. 135.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. È abolito il prelievo contributivo ai fini pensionistici sulla retribuzione destinata al Fondo di previdenza del tesoro,

per i dipendenti che abbiano superato i 40 anni di servizio utili a pensione.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 292 (ex 48. 230.)

Valensise, Armani, Paolone, Fiori.

Sopprimere il comma 8.

52. 293.

Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente:

Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti sino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 294 (ex 48. 231.)

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

52. 296.

Malavenda.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

52. 297.

Malavenda.

Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.

52. 298.

Malavenda.

Al comma 8, sostituire il quarto periodo con il seguente: Ai soggetti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 1997 i requisiti vigenti a tale data per l'accesso al trattamento pensionistico, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1° aprile 1998.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 301 (ex 48. 151.)

Barral, Michielon, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

Al comma 8, sostituire il quarto periodo con il seguente: Ai soggetti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 1997 i requisiti vigenti a tale data per l'accesso al trattamento pensionistico, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1° aprile 1998.

Segue compensazione n. 8 del Gruppo CCD.

52. 302 (ex 48. 550.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 8, sostituire il quarto periodo con il seguente: Ai soggetti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 1997 i requisiti vigenti a tale data per l'accesso al

trattamento pensionistico, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1° aprile 1998.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento.

52. 303 (ex 48. 470.)

De Ghislanzoni Cardoli, Danese, Masiero, Armosino.

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai soggetti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 1997 i requisiti vigenti a tale data per l'accesso al trattamento pensionistico, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1° aprile 1998.

Conseguentemente si fa fronte alla previsione di cui all'articolo 50-bis.

52. 750.

Carlo Pace, Bono.

Al comma 8, quarto periodo sostituire le parole: 1° aprile 1998 con le seguenti: 1° gennaio 1998.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo CCD.

52. 304 (ex 48. 554.)

Ostillio.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, va interpretato nel senso che ai lavoratori inclusi nel piano approvato con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3 del medesimo articolo 8, non si applica l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicem-

bre 1992, n. 503, e si continua a far riferimento alla disciplina previgente alla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 305 (ex 48. 429.)

Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 306 (ex 48. 236.)

Napoli, Malgieri, Butti, Bono.

Sopprimere il comma 9.

Segue compensazione n.19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 307 (ex 48. 428.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:

Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri o dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 60 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotte in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative

autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi e degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 308 (ex 48. 235.)

Bono, Armani, Valensise.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 52. 611
DELLA COMMISSIONE.

Sostituire le parole da: due scaglioni fino alla fine dell'emendamento con il seguente: con priorità con le seguenti: in un unico scaglione nell'anno accademico o scolastico 1998-1999, per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 o che acquisiranno tali requisiti nell'anno scolastico 1999-2000.

Conseguentemente, all'A.C. 4355, articolo 2, comma 3, Tabella C, ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti.

*** 0. 52. 611. 1.**

Aprèa, Vito.

Sopprimere le seguenti parole: e per quelli con maggiore età anagrafica.

0. 52. 611. 2.

Fontanini, Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire le seguenti parole: età anagrafica con le seguenti: età contributiva.

0. 52. 611. 3.

Fontanini, Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, sostituire le parole da: a decorrere dall'inizio sino a: restanti casi con le seguenti: in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno accademico o scolastico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con priorità per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore età anagrafica.

52. 611.

La Commissione.

Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: nonché quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale.

52. 309 (ex 48. 8.)

Michielon, Chincarini, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 10.

* **52. 310** (ex * 48. 513.)

Marzano, Danese, Cicu, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Frattini, Calderisi.

Sopprimere il comma 10.

* **52. 311** (ex * 48. 237.)

Valensise, Armani, Bono.

Al comma 10 sopprimere le seguenti parole: ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

52. 601.

Governo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Entro il termine di cui al comma 10 il Governo è obbligato a dare attuazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, entro i tre mesi successivi.

52. 312 (ex 48. 4).

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 11, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* tre mesi.

52. 313 (ex 48. 238).

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 11, sopprimere le parole: maggiormente rappresentativi.

52. 314 (ex 48. 120).

Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: dipendenti e autonomi.

* **52. 315** (ex 48. 471, 48. 443, 48. 491.)

de Ghislanzoni Cardoli, Danese, Armosino, Masiero.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: dipendenti e autonomi.

* **52. 316** (ex 48. 551.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: dipendenti e autonomi.

* **52. 317** (ex 48. 401.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volonté, Marinacci, Carmelo Carrara, Panetta, Grillo.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: dipendenti e autonomi.

* **52. 318** (ex 48. 152.)

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: dipendenti e autonomi.

* **52. 319** (ex 48. 240.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Antonio Pepe, Carlo Pace, Bono, Armani, Valensise.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, per garantire il pluralismo delle rappresentanze sindacali sono considerati equivalenti ad un'unica organizzazione sindacale quelle organizzazioni sindacali che siano tra loro legate da patti di unità d'azione o da qualsiasi altro patto che limiti la libera concorrenza tra loro.

52. 320 (ex 48. 373.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volonté, Tassone.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si

applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nel caso di insufficiente copertura della clausola riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideeterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 321 (ex 48. 242.)

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 12, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) I lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 24 aprile 1997 possono richiedere altresì la corresponsione della pensione di anzianità al conseguimento dei requisiti della tab. A del decreto legislativo citato e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori i periodi minimi di iscrizione al Fondo richiesti dalla previgente normativa.

Segue compensazione n. 5 del Gruppo CCD.

52. 322 (ex 48. 543.)

Baccini.

Al comma 12, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: allo scopo di rendere possibile la attuazione di piani di riassetto industriale nel settore dei trasporti, appro-

vati dal Governo e sui quali le organizzazioni sindacali abbiano espresso il loro esplicito consenso, per le categorie dei tecnici di volo e degli assistenti di volo continueranno a trovare applicazione, fino al 31 dicembre 2001 e nella misura massima complessiva di 600 unità, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui al succitato decreto legislativo, i quali varranno anche nei confronti dei piloti colaudatori.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 323 (ex 48. 243.)

Martini, Bono, Valensise, Savarese, Armani, Mammola, Baccini.

Al comma 12, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ai quali si applicano i requisiti della previgente normativa.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 324 (ex 48. 118.)

Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. Per i lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche le domande di pensionamento anticipato presentate entro il 28 settembre 1994, ancorché non formalizzate con decreto d'accettazione da parte dell'amministrazione competente, sono da considerarsi accolte se confermate dagli interessati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali domande sono soggette alla normativa previdenziale precedente l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, sostituire le parole: non inferiore all'1 per cento *con le seguenti:* non inferiore al 3 per cento.

52. 325 (ex 48. 433.)

Danese.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. Per i lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche le domande di pensionamento anticipato presentate entro il 28 settembre 1994, ancorché non formalizzate con decreto d'accettazione da parte dell'amministrazione competente, sono da considerarsi accolte se confermate dagli interessati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali domande sono soggette alla normativa previdenziale precedente l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 326 (ex 48. 244.)

Valensise, Armani, Paolone, Fiori.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Per i lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche le domande di pensionamento anticipato presentate entro il 28 settembre 1994, ancorché non formalizzate con decreto d'accettazione da parte dell'amministrazione competente, sono da considerarsi accolte se confermate dagli interessati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali domande sono soggette alla normativa previdenziale precedente l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo MISTO-CDU.

52. 327 (ex 48. 370.)

Tassone, Teresio Delfino, Sanza, Volontè, Marinacci, Carmelo Carrara.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche, sono proporzionalmente ridotti di complessivi 300 miliardi in ragione d'anno rispetto al loro ammontare totale a decorrere dall'anno 1998, intendendosi ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Conseguentemente al disegno di legge A.C. n. 4355, articolo 2, tabella A, modificare gli importi come segue:

Persidenza del Consiglio dei ministri:

1998: — 300 miliardi;

1999: — 250 miliardi;

2000: — 200 miliardi.

Ministero affari esteri:

1998: — 150 miliardi;

1999: — 100 miliardi;

2000: — 50 miliardi.

Ministero trasporti e navigazione:

1998: — 150 miliardi;

1999: — 100 miliardi;

2000: — 50 miliardi.

Ministero politiche agricole:

1998: — 60 miliardi;

1999: — 50 miliardi;

2000: — 40 miliardi.

52. 328 (ex 48. 520.)

Marzano, Danese, Cicu, Marras,
Miccichè, Pagliuca, Possa,
Rosso, Taradash.

Sopprimere il comma 13.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo MISTO-CDU.

52. 329 (ex 48. 392.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Sopprimere il comma 13.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 330 (ex 48. 246.)

Valensise, Paolone, Armani,
Bono.

Sopprimere il comma 13.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo CCD.

52. 331 (ex 48. 568.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Per l'anno 1998 la perequazione automatica al costo vita sui trattamenti pensionistici dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e delle forme di essa sostitutive od esclusive spetta entro il limite di un importo pari a cinque volte il trattamento minimo.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.

52. 332 (ex 48. 393.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Per l'anno 1998 la perequazione automatica al costo vita sui trattamenti pensionistici dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e delle forme di essa sostitutive od esclusive spetta entro il limite di un importo pari a cinque volte il trattamento minimo.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 333 (ex 48. 248.)

Bono, Armani, Valensise.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Per l'anno 1998 la perequazione automatica al costo vita sui trattamenti pensionistici dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e delle forme di essa sostitutive od esclusive spetta entro il limite di un importo pari a cinque volte il trattamento minimo.

Segue compensazione n. 8 del Gruppo CCD.

52. 334 (ex 48. 569.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Sui trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo vita previsto per l'anno 1998. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di

perequazione delle pensioni: *a)* è applicato nella misura del cinquanta per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra otto e dieci volte il trattamento minimo INPS; *b)* non trova applicazione per le fasce di importo superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo.

Segue compensazione n.3 del Gruppo Misto-CDU

52. 335 (ex 48. 391.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Sui trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo vita previsto per l'anno 1998. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni: *a)* è applicato nella misura del cinquanta per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra otto e dieci volte il trattamento minimo INPS; *b)* non trova applicazione per le fasce di importo superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo.

Segue compensazione n. 5 del Gruppo CCD.

52. 336 (ex 48. 570.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Sui trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo

INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo vita previsto per l'anno 1998. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni: *a)* è applicato nella misura del cinquanta per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra otto e dieci volte il trattamento minimo INPS; *b)* non trova applicazione per le fasce di importo superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo.

Seguono le compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 337 (ex 48. 247.)

Bono, Valensise.

Al comma 13, sopprimere la lettera a).

52. 338.

Malavenda.

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: comprese tra cinque e otto volte con le seguenti: cinque volte.

52. 339.

Malavenda.

Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) non trova applicazione per le pensioni di anzianità erogate con anzianità contributiva effettiva inferiore a venticinque anni e il reddito del nucleo familiare del pensionato superi di dieci volte il trattamento minimo INPS.

52. 340 (ex 48. 143.)

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) non trova applicazione per le pensioni di anzianità erogate con anzianità contributiva effettiva inferiore a venticinque anni.

52. 341 (ex 48. 144.)

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) non trova comunque applicazione per le fasce di importo superiori a tre volte il predetto trattamento minimo, qualora l'importo della pensione ecceda l'ammontare del trattamento retributivo previsto dai contratti collettivi di lavoro per il lavoratore attivo con la medesima qualifica o livello di uscita del pensionato.

52. 341-bis (ex 48. 141.)

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 13, aggiungere, infine, il seguente periodo: il presente comma si applica solo ai trattamenti pensionistici dovuti da gestioni previdenziali che usufruiscono o hanno usufruito delle contribuzioni dello Stato.

52. 342 (ex 48. 530.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Sopprimere il comma 14.

* **52. 343.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 14.

* **52. 344** (ex 48. 463.)

Frattini.

Sostituire il comma 14, con il seguente:
i trattamenti pensionistici di anzianità sono cumulabili con i redditi da lavoro.

Conseguentemente:

per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideeterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

52. 345 (ex 48. 250.)

Bono, Armani, Valensise.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. I trattamenti pensionistici di anzianità sono cumulabili per intero con i redditi di lavoro autonomo.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

52. 346 (ex 48. 256.)

Bono, Valensise, Armani.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. I trattamenti pensionistici di anzianità sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.

Conseguentemente al disegno di legge n. 4355 modificare gli importi come segue:

Persidenza del Consiglio:

1998: — 120 miliardi;

1999: — 160 miliardi;

2000: — 81 miliardi.

52. 347 (ex 48. 523.)

Marzano, Danese.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. I trattamenti pensionistici di anzianità sono cumulabili per intero con i redditi di lavoro autonomo.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, sostituire le parole: non inferiore all'1 per cento con le seguenti: non inferiore al 3 per cento.

52. 348 (ex 48. 436.)

Danese.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. I trattamenti pensionistici di anzianità sono cumulabili per intero con i redditi di lavoro autonomo.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.

52. 349 (ex 48. 387.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. I trattamenti pensionistici di anzianità sono cumulabili per intero con i redditi di lavoro autonomo.

Segue compensazione n. 1 del gruppo CCD.**52. 350** (ex 48. 571.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Sostituire il comma 14 con i seguenti:

14. Le pensioni di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

14-bis. I redditi da lavoro autonomo conseguiti dai soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati a decorrere dall'1 gennaio 1998, a un contributo di solidarietà nella misura del 10 per cento, da versare all'Ente previdenziale di appartenenza del pensionato fino al raggiungimento di vecchiaia da parte del pensionato medesimo.

14-ter. Il soggetto tenuto ad effettuare le ritenute a titolo di acconto ed i relativi versamenti provvede a trattenere al pensionato, al momento della liquidazione dei compensi, l'importo del contributo di solidarietà e provvede altresì al relativo versamento a favore dell'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato, con le modalità previste per il versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori subordinati o, comunque, secondo le disposizioni da emanarsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero delle finanze.

14-quater. I trattamenti di anzianità di cui al comma 1 non sono cumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente.

14-quinquies. Le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificate dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle parti non compatibili con quanto stabilito dai precedenti commi, sono abrogate.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo CCD.**52. 351** (48. 553.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14- Le pensioni di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

14-bis. I redditi da lavoro autonomo conseguiti dai soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati a decorrere dall'1 gennaio 1998, a un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento.

14-ter. Il soggetto tenuto ad effettuare le ritenute a titolo di acconto ed i relativi versamenti provvede a trattenere al pensionato, al momento della liquidazione dei compensi, l'importo del contributo di solidarietà e provvede altresì al relativo versamento a favore dell'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato

nel caso di trattamenti erogati dallo Stato, con le modalità previste per il versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori subordinati o, comunque, secondo le disposizioni da emanarsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero delle finanze.

14-quater. I trattamenti di anzianità di cui al comma i non sono cumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente.

14-quinquies. Le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificate dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle parti non compatibili con quanto stabilito dai precedenti commi, sono abrogate.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, alla tabella C — Ministero del tesoro, legge 183/89 e legge 493/93 (articolo 12) — Difesa del suolo — UPB 7216, ridurre gli importi del seguente ammontare:

1998: - 40 miliardi;

1999: - 80 miliardi;

2000: - 80 miliardi.

52. 352 (ex 48. 582.)

Bicocchi.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Le pensioni di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

14-bis. I redditi da lavoro autonomo conseguiti dai soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati a decorrere

dall'1 gennaio 1998, a un contributo di solidarietà nella misura del 10 per cento.

14-ter. Il soggetto tenuto ad effettuare le ritenute a titolo di acconto ed i relativi versamenti provvede a trattenere al pensionato, al momento della liquidazione dei compensi, l'importo del contributo di solidarietà e provvede altresì al relativo versamento a favore dell'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato, con le modalità previste per il versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori subordinati o, comunque, secondo le disposizioni da emanarsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze.

14-quater. I trattamenti di anzianità di cui al comma i non sono cumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente.

14-quinquies. Le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificate dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle parti non compatibili con quanto stabilito dai precedenti commi, sono abrogate.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, alla tabella C — Ministero del tesoro, legge 183/89 e legge 493/93 (articolo 12) — Difesa del suolo — UPB 7216, ridurre gli importi come segue:

1998: - 40 miliardi;

1999: - 80 miliardi;

2000: - 80 miliardi.

52. 353 (48. 583.)

Bicocchi.

Al comma 14, sopprimere il primo periodo.

52. 354.

Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, dopo la parola: anzianità inserire le seguenti: decorrenti dal 1° gennaio 1998.

* **52. 355** (ex 48. 255).

Bono, Valensise.

Al comma 14, primo periodo, dopo la parola: anzianità aggiungere le seguenti: decorrenti dal 1° gennaio 1998.

* **52. 356** (ex 48. 566).

Peretti, Baccini, Fabris, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 14, primo periodo, dopo la parola: dipendenti inserire le parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 10, della legge n. 537 del 1993.

** **52. 357** (ex 48. 390).

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Al comma 14, primo periodo, dopo la parola: dipendenti inserire le parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 10, della legge n. 537 del 1993.

** **52. 358** (ex 48. 257).

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 14, primo periodo, dopo la parola: dipendenti inserire le parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 10, della legge n. 537 del 1993.

** **52. 359** (ex 48. 572).

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di

Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 14, primo periodo, dopo la parola: redditi aggiungere le seguenti: da lavoro dipendente e.

Conseguentemente:

per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 360 (ex 48. 251).

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

52. 361.

Malavenda.

Al comma 14 aggiungere, infine, le parole: sono fatti salvi i diritti acquisiti.

52. 362 (ex 48. 510).

Possa.

Al comma 14, aggiungere, infine, le parole: , ferme restando le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

* **52. 363** (ex * 48. 153).

Barral, Michielon, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

Al comma 14 aggiungere, in fine, le parole: , ferme restando le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

***52. 364** (ex *48. 253, 48. 29, 48. 254).

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Carlo Pace, Antonio Pepe, Armani, Valensise.

Alla comma 14, aggiungere, in fine, le parole: , ferme restando le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

* **52. 365** (ex 48. 51, *48. 472, 48. 490).

de Ghislanzoni Cardoli, Danese, Armosino, Masiero.

Al comma 14, aggiungere, in fine, le parole: , ferme restando le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

* **52. 366** (ex * 48. 552).

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni,

Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoa.

Alla comma 14, aggiungere, in fine, le parole: , ferme restando le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

* **52. 367** (ex * 48. 402).

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Carmelo Carrara, Panetta, Grillo.

Al comma 14 aggiungere in fine il seguente periodo: La cumulabilità non è ammessa qualora il reddito di lavoro autonomo derivi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con l'ultima azienda di appartenenza del pensionato.

52. 368 (ex 48. 134).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni.

Sopprimere il comma 15.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 369 (ex 48. 136).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni.

Al comma 15, sopprimere i primi tre periodi.

Conseguentemente al disegno di legge A.C. 4355 all'articolo 2, comma 3, Tab. C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.

52. 370 (ex 48. 524).

Marzano, Danese.

Al comma 15, sopprimere i primi due periodi.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

52. 371 (ex 48. 258).

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 0,8 con: 0,1.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

52. 372 (ex 48. 259).

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 0,8 con: 0,5.

Conseguentemente, al comma 13, dopo le parole: sostitutive o esclusive aggiungere le seguenti: nonché per le pensioni di anzianità erogate con anzianità contributiva effettiva inferiore a venticinque anni e per quelle il cui importo della pensione ecceda l'ammontare del trattamento retributivo previsto dai contratti collettivi di lavoro per il lavoratore attivo con la medesima qualifica o livello di uscita del pensionato.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 373 (ex 48. 139).

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 15, sostituire le parole: 0,8 con le seguenti: 0,5.

Conseguentemente all'articolo 34, comma 2, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 3 per cento.

52. 374 (ex 48. 509.)

Marzano, Danese.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: di 0,8 con le seguenti: di 0,6.

* **52. 375** (ex 48. 260, 48. 262, 48. 261, 48. 28.)

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Valensise, Armani, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: di 0,8 con: di 0,6.

Segue compensazione n. 1 del gruppo CDD.

* **52. 376** (ex 48. 555.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di

Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: di 0,8 con le seguenti: di 0,6.

Segue compensazione n. 3 del gruppo MISTO-CDU.

* **52. 377** (ex 48. 375, 48. 404.)
Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

Al comma 15, primo periodo, le parole: 0,8 sono sostituite con le seguenti: 0,6.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, secondo periodo, sostituire le cifre: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento.

* **52. 378** (ex 48. 50, 48. 441, 48. 473, 48. 489.)
de Ghislanzoni Cardoli, Danese, Masiero, Armosino.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 0,8 con le seguenti: 0,6.

* **52. 379** (ex 48. 181.)
Bastianoni.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 0,8 con le seguenti: di 0,6.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

* **52. 380** (ex 48. 140, 48. 154.)
Barral, Michielon, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 15 sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

52. 381 (ex 48. 142, 48. 146.)
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 15, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, aggiungere la seguente lettera:

a) non trova applicazione per le pensioni di anzianità erogate con anzianità contributiva effettiva inferiore a venticinque anni.

52. 382 (ex 48. 145.)
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 15, terzo periodo, sostituire le parole: 0,3 con: 0,1.

Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, dopo le parole: sostitutive o esclusive inserire le seguenti: nonché per le pensioni di anzianità con anzianità contributiva effettiva inferiore a venticinque anni e per quelle il cui importo della pensione ecceda l'ammontare del trattamento retributivo previsto dai contratti collettivi di lavoro per il lavoratore attivo con la medesima qualifica o livello di uscita del pensionato.

52. 383 (ex 48. 138.)
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 15, aggiungere i seguenti periodi: A decorrere dal 1° gennaio 1998, per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, il contributo dovuto alla gestione previdenziale può, a richiesta, essere ridotto nella misura del 50 per cento. La differenza con l'aliquota di contribuzione piena è versata dagli stessi soggetti, con le procedure ordinarie vigenti per i contributi trimestrali degli artigiani, a partire dal quarto anno successivo a quello di iscrizione all'albo, con una dilazione nel periodo massimo di sei anni. Le

somme dilazionate vanno maggiorate di interessi in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 384 (ex 48. 263. - 48. 264 - 48. 265. - 48. 27)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contente, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Armani, Valensise, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 15, aggiungere i seguenti periodi: A decorrere dal 1° gennaio 1998, per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, il contributo dovuto alla gestione previdenziale può, a richiesta, essere ridotto nella misura del 50 per cento. La differenza con l'aliquota di contribuzione piena è versata dagli stessi soggetti, con le procedure ordinarie vigenti per i contributi trimestrali degli artigiani, a partire dal quarto anno successivo a quello di iscrizione all'albo, con una dilazione nel periodo massimo di sei anni. Le somme dilazionate vanno maggiorate di interessi in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, sostituire le parole: non inferiore all'1 per cento *con le seguenti:* non inferiore al 3 per cento.

52. 385 (ex 48. 440. - 48. 474. - 48. 49. - 48. 488)

De Ghislanzoni Cardoli, Danese, Masiero, Armosino.

Al comma 15, aggiungere i seguenti periodi: A decorrere dal 1° gennaio 1998, per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, il contributo

dovuto alla gestione previdenziale può, a richiesta, essere ridotto nella misura del 50 per cento. La differenza con l'aliquota di contribuzione piena è versata dagli stessi soggetti, con le procedure ordinarie vigenti per i contributi trimestrali degli artigiani, a partire dal quarto anno successivo a quello di iscrizione all'albo, con una dilazione nel periodo massimo di sei anni. Le somme dilazionate vanno maggiorate di interessi in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo CCD.

52. 386 (ex 48. 556.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostilio, Paganò, Scoca.

Al comma 15, aggiungere i seguenti periodi: A decorrere dal 1° gennaio 1998, per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, il contributo dovuto alla gestione previdenziale può, a richiesta, essere ridotto nella misura del 50 per cento. La differenza con l'aliquota di contribuzione piena è versata dagli stessi soggetti, con le procedure ordinarie vigenti per i contributi trimestrali degli artigiani, a partire dal quarto anno successivo a quello di iscrizione all'albo, con una dilazione nel periodo massimo di sei anni. Le somme dilazionate vanno maggiorate di interessi in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52.387 (ex 48. 155.)

Barral, Michielon, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

Al comma 15, aggiungere i seguenti periodi: A decorrere dal 1° gennaio 1998, per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, il contributo dovuto alla gestione previdenziale può, a richiesta, essere ridotto nella misura del 50 per cento. La differenza con l'aliquota di contribuzione piena è versata dagli stessi soggetti, con le procedure ordinarie vigenti per i contributi trimestrali degli artigiani, a partire dal quarto anno successivo a quello di iscrizione all'albo, con una dilazione nel periodo massimo di sei anni. Le somme dilazionate vanno maggiorate di interessi in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.

52. 388 (48. 405.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Carmelo Carrara, Panetta, Grillo.

Al comma 15, aggiungere i seguenti periodi: A decorrere dal 1° gennaio 1998, per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, il contributo dovuto alla gestione previdenziale può, a richiesta, essere ridotto nella misura del 50 per cento. La differenza con l'aliquota di contribuzione piena è versata dagli stessi soggetti, con le procedure ordinarie vigenti per i contributi trimestrali degli artigiani, a partire dal quarto anno successivo a quello di iscrizione all'albo, con una dilazione nel periodo massimo di sei anni. Le somme dilazionate vanno maggiorate di interessi in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.

52. 389 (ex 48. 179.)

Bastianoni.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli scultori, pantografisti,

tornitori a mano, pittori, decoratori e rifinitori aventi sede nelle zone di montagna che esercitano la loro attività artistico-tradizionale in forma di ditta individuale sono considerati lavoratori autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973 n. 887 e successive modificazioni ed integrazioni, e conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva prevista dal presente comma per la relativa gestione pensionistica.

52. 621. (nuova formulazione)

Governo.

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 390 (ex 48. 266.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 1,5 punti percentuali con le seguenti: 0,5 punti percentuali ed al secondo periodo sostituire le parole: 19 punti con le seguenti: 15 punti.

Segue compensazione n. 17 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 391 (ex 48. 432.)

Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 16, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: I pensionati e i lavoratori assoggettati a contributi previdenziali obbligatori sono esonerati dall'obbligo del contributo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

* **52. 392** (ex *48. 348.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Al comma 16, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: I pensionati e i lavoratori assoggettati a contributi previdenziali obbligatori sono esonerati dall'obbligo del contributo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

* **52. 393** (ex *48. 445.)

Danese.

Al comma 16, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: I pensionati e i lavoratori assoggettati a contributi previdenziali obbligatori sono esonerati dall'obbligo del contributo di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

* **52. 394** (ex 48. 267.)

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 16, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: I pensionati e i lavoratori assoggettati a contributi previdenziali obbligatori sono esonerati dall'obbligo del contributo di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Segue compensazione n. 5 del gruppo CCD.

52. 395 (ex 48. 548.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostilio, Paganò, Scoca.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1997, dovranno essere disposti riduzioni delle spese correnti relative a funzioni delegate alle Regioni e residualmente gestite dallo Stato nella misura di 250 miliardi per il 1998, 100 miliardi per il 1999 e 70 miliardi per il 2000.

52. 396 (ex 48. 268.)

Valensise, Bono, Armani.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. Nei confronti del personale dipendente degli enti locali della provincia di Bolzano, collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'articolo 254 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, nonché del personale dipendente della regione Trentino-Alto Adige e degli enti pubblici operanti nel territorio della regione medesima collocato in aspettativa per effetto di analoghe normative, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, e non riammesso in servizio, continuano ad ope-

rare i requisiti di accesso nonché i criteri di calcolo e di liquidazione della pensione anticipata previsti dalla normativa vigente anteriormente alla predetta data.

17-ter. Ai fini della legge 18 dicembre 1973, n. 887, e successive modifiche ed integrazioni sono considerati lavoratori autonomi gli scultori, pantografisti, tornitori a mano, pittori, decoratori e rifinitori aventi sede nelle zone montane che esercitano la loro attività artistico-tradizionale in forma di ditta individuale.

Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per gli insegnanti elementari della provincia di Bolzano sono aboliti gli aumenti periodici dello stipendio e della liquidazione della pensione previsti dal regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, dall'articolo 3 della legge 1° marzo 1957, n. 90, e dall'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1094.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, modificare gli importi come segue:

u.p.b. 4.2.1.1 capp. 7504, 7527:

1999: — 1.000;

2000: — 1.000;

2001: — 1.000.

52. 397 (ex 48. 64.)

Widmann, Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si

applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 398 (ex 48. 272.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 28 sostituire le parole: 200 mila con le seguenti: 100 mila.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 399 (ex 48. 273.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tale elevazione non si applica ai lavoratori autonomi agricoli residenti nelle aree depresse e montane con reddito annuo imponibile ai fini IRPEF di importo inferiore a lire 15 milioni.

Conseguentemente, aumentare a copertura della minore entrata la cifra di lire 200.000 prevista al medesimo comma.

52. 400 (ex 48. 377.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Grillo.

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 401 (ex 48. 274.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 19, sostituire il primo periodo con il seguente: Nei casi di inottemperanza agli obblighi dei cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi l'articolo 67 dello stesso decreto.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 402 (ex *48. 275. - 48. 277. - 48. 26. - 48. 276.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Valensise, Armaroli, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 19, sostituire il primo periodo con il seguente: Nei casi di inottemperanza agli obblighi dei cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi l'articolo 67 dello stesso decreto.

Conseguentemente, all'articolo 34 comma 2, sostituire le parole : non inferiore all'1 per cento con le seguenti: non inferiore al 3 per cento.

52. 403 (ex *48. 475. - 48. 48. - 48. 439. - 48. 485.)

de Ghislanzoni Cardoli, Danese, Masiero, Armosino.

Al comma 19, sostituire il primo periodo con il seguente: Nei casi di inottemperanza agli obblighi dei cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi l'articolo 67 dello stesso decreto.

Compensazione n. 1 del gruppo CCD.

52. 404. (ex 48. 557.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostilio, Pagano, Scoca.

Al comma 19, sostituire il primo periodo con il seguente: Nei casi di inottemperanza agli obblighi dei cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi l'articolo 67 dello stesso decreto.

52. 406. (ex 48. 156.)

Barral, Michielon, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

Al comma 19, sostituire dal secondo periodo fino alla fine del comma con le seguenti parole: Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente: "Il pagamento all'INAIL della rata di premio è effettuato i quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce, senza addebito di interessi e ferma restando la vigente disciplina normativa concernente la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria."

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 407. (ex 48. 279.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono.

Al comma 19, sostituire il secondo periodo, con le seguenti parole: Dopo il secondo comma, dell'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente: "Il pagamento all'INAIL della rata di premio è effettuato i quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce, senza addebito di interessi e ferma restando la vigente disciplina normativa concernente la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria."

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, secondo periodo, sostituire le cifre 1 per cento con 2 per cento.

52. 408. (ex 48. 450.)

Danese.

Al comma 19, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Il pagamento dell'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato i quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi al tasso legale nella misura del 5 per cento annuo. Il pagamento della regolazione del premio relativo dal periodo assicurativo prece-

dente va in ogni caso effettuato, in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio."

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 409. (ex 48. 596.)

Bono, Valensise, Armani.

Al comma 19, capoverso, sostituire le parole: da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce, *con le seguenti:* da versarsi nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce secondo i termini stabiliti dall'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, *e conseguentemente sostituire le parole:* 20 febbraio *con le seguenti:* 15 febbraio.

52. 411. (ex 48. 114.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 19, al capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno non sono maggiorate di interessi.

52. 412. (ex 48. 149.)

Barral, Chiappori, Galli, Pittino,
Stefani, Apolloni.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta anche alle imprese edili la possibilità di rateazione del premio INAIL senza maggiorazione di interessi.

52. 414. (ex 48. 163.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta anche alle imprese edili la possibilità di rateazione del premio INAIL con gli interessi determinati come disposto dal comma precedente.

52. 415. (ex 48. 160)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta anche a tutte le imprese edili e del legno la possibilità di rateazione del premio INAIL con gli interessi determinati come disposto dal comma precedente.

52. 416. (ex 48. 161.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, il comma 7 è soppresso.

52. 417. (ex 48. 376.)

Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 20.

* **52. 418.** (ex *48. 164.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 20.

* **52. 419.** (ex *48. 285.)

Antonio Pepe, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 20.

***52. 420.** (ex *48. 494.)

Becchetti.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. Le riserve tecniche previste all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 509 del 1994, sono riferite agli importi delle cinque annualità delle sole pensioni in essere per l'anno 1994.

*** 52. 421.** (ex **48. 284.)

Antonio Pepe, Bono, Valensise.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

Le riserve tecniche previste all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 509 del 1994, sono riferite agli importi delle cinque annualità delle sole pensioni in essere per l'anno 1994.

*** 52. 422.** (ex **48. 495.)

Becchetti.

Al comma 20, sostituire le parole: ai commi da 6 a 8 con le seguenti: al comma 7.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, inten-

dendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 423. (ex 48. 280.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 52. 424.** (ex*48. 496.)

Becchetti.

Al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 52. 425.** (ex *48. 282.)

Antonio Pepe, Bono, Valensise.

Al comma 20, sostituire le parole: del bilancio e della programmazione economica con le seguenti: e di grazia e giustizia e aggiungere in fine le parole: nel rispetto del principio dell'equilibrio economico-finanziario e della stabilità delle gestioni degli enti, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e previa intesa con gli enti interessati.

52. 426. (ex 48. 497.)

Becchetti.

Al comma 20, ultimo periodo, sostituire le parole: del bilancio e della programmazione economica con le parole: e di grazia e giustizia.

52. 427. (ex 48. 281.)

Antonio Pepe, Bono, Valensise.

Al comma 20, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del principio

dell'equilibrio economico-finanziario della stabilità delle gestioni degli enti, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e previa intesa con gli enti interessati.

52. 428. (ex 48. 283.)

Antonio Pepe, Bono, Valensise.

Al comma 20, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tali enti possono, con motivata deliberazione, variare in senso limitativo la normativa e i trattamenti concernenti le pensioni di anzianità, in relazione alle rispettive situazioni economico-finanziarie e patrimoniali verificate con bilancio tecnico. La delibera, da sottoporre ad approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si applicherà alle prestazioni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di adozione della stessa da parte del Consiglio di amministrazione.

52. 429. (ex 48. 498.)

Becchetti.

Sopprimere il comma 21.

52. 430. (ex 48. 379.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 21, dopo le parole: dei dipendenti della pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* , salvo i casi di gravi e comprovati motivi di salute.

52. 431. (ex 48. 171.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 21, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* sei mesi *e dopo la parola:* domanda *aggiungere le seguenti:*

che può essere rinnovata a prescindere dal predetto termine di sei mesi.

52. 432. (ex 48. 286.)

Bono, Armani, Valensise.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è sostituito dal seguente: "43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e di superstiti non viene erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità saranno calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge".

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 433. (ex 48. 9.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. È soppresso il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Seguono compensazioni n. 6 e 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 434. (ex 48. 10.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è abrogato.

52. 435 (ex 48. 287.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono.

Sopprimere il comma 23.

* **52. 436** (ex *48. 290.)

Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli, Bono.

Sopprimere il comma 23.

* **52. 437** (ex *48. 380.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Grillo, Sanza.

Sopprimere il comma 23.

* **52. 438** (ex *48. 504.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
52. 602 DEL GOVERNO

Sostituire le parole: 31 marzo 1999 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

0. 52. 602. 1.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone.

Sostituire il comma 23 con il seguente:

23. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417, le parole: « 31 marzo 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 1999 ».

52. 602.

Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
52. 600 DEL GOVERNO.

Dopo le parole: Può assumere aggiungere le seguenti: con pubblico concorso per titoli ed esami, nei limiti della disponibilità esistenti nella pianta organica approvata dal Ministro per la funzione pubblica.

0. 52. 600. 1.

Frattini, Danese, Vito.

Dopo le parole: attività informatiche ed ispettive aggiungere le seguenti: e per i profili professionali da indicare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente dell'Istituto.

0. 52. 600. 2.

Frattini, Danese, Vito.

Dopo le parole: L'INPDAP aggiungere le seguenti: e l'INAIL;

Conseguentemente, sostituire le parole: 132 unità con le seguenti: 264 unità.

0. 52. 600. 3.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone.

Dopo le parole: L'INPDAP aggiungere le seguenti: e l'INAIL;

0. 52. 600. 4.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone.

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

L'Inpdap, in considerazione dell'ampliamento delle funzioni istituzionali pre-

visto dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche al fine di una rapida definizione e liquidazione delle richieste di ricongiunzione e riscatto, può assumere personale in misura non superiore a 132 unità, di cui 32 di qualifica dirigenziale e 100 di settimo livello, queste ultime da utilizzare soprattutto nell'ambito delle attività informatiche ed ispettive. Alle predette assunzioni non si applica il disposto dell'articolo 34.

52. 600.

Governo.

Al comma 25, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: termini previsti dal aggiungere le seguenti: comma 4 del.

52. 612.

La Commissione.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-bis. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese inquadrare nel settore terziario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni. Tali trattamenti decorrono dalla data di primo collocamento in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni.

52. 439 (ex 48. 560.)

Ostilio.

Sopprimere il comma 26.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed

ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 440 (ex 48. 291.)

Bono, Armani, Valensise.

Sostituire il comma 26 con il seguente:

26. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, propongono l'acquisto di tutti gli immobili ad uso abitativo di cui sono proprietari ai relativi conduttori, al prezzo determinato in base ai criteri e alle condizioni indicati all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), dello stesso decreto legislativo. Il contratto di vendita è stipulato entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del conduttore interessato all'operazione di compravendita.

52. 441 (ex 48. 561.)

Ostilio.

Al comma 26, all'alinea, primo periodo, dopo la parola: pubbliche aggiungere le seguenti: dell'Associazione nazionale amministratori condomini e immobili (ANACI) e FIAIP.

52. 442. (ex 48. 3868.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 26, capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: sono in ogni caso preferibili, tra i soggetti acquirenti disponibili, cooperative o consorzi costituiti tra i conduttori di appartamenti di singoli immobili inseriti o da inserire nel programma di dismissioni.

52. 444 (ex 48. 460.)

Danese.

Al comma 26, all'alinea, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

52. 443 (ex 48. 381.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 26, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: di prelazione degli eventuali conduttori aggiungere le seguenti: ivi compresi cooperative di inquilini locatari o loro consorzi.

52. 445 (ex 48. 459.)

Danese.

Al comma 26, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: a garantire il rispetto *fino alle parole:* 23 dicembre 1996, n. 662; *con le seguenti:* a garantire al conduttore il diritto di continuare ad abitare nell'immobile indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà.

52. 446 (ex 48. 382.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:

26-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104 hanno obbligo di proporre formalmente l'acquisto di tutti gli immobili ad uso abitativo di cui sono proprietari ai relativi conduttori, al prezzo determinato in base ai criteri e alle condizioni indicati all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) dello stesso decreto legislativo.

26-ter. Il conduttore interessato all'operazione di compravendita deve presentare entro trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'ente proprietario, a pena di decadenza del diritto, un'offerta irrevocabile di acquisto.

26-quater. Il contratto di vendita deve essere stipulato entro i 60 giorni successivi al ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del conduttore. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario che provveda in sostituzione degli organi ordinari dell'ente, qualora lo stesso non adempia alle procedure previste nei tempi indicati ai precedenti commi.

52. 447 (ex 48. 584.)

Ostilio.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Dalla vendita degli immobili degli enti previdenziali ai sensi della normativa vigente sono esclusi gli enti che debbono costituire riserva tecnica a garanzia delle prestazioni erogate; deve, comunque, essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque, ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle Cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelle previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104.

* **52. 448** (ex *48. 603.)

Alemanno.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Dalla vendita degli immobili degli enti previdenziali ai sensi della normativa vigente sono esclusi gli enti che debbono costituire riserva tecnica a garanzia delle prestazioni erogate; deve, comunque, essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque, ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle Cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelle previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104.

* **52. 449** (ex *48. 599.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. La vendita di immobili degli enti previdenziali ai sensi della normativa vigente deve essere effettuata prioritariamente dagli enti che non debbono costituire riserva tecnica a garanzia delle prestazioni erogate; deve, comunque, essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si

procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque, ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle Cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelle previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104.

** **52. 450** (ex 48. 602.)

Alemanno.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. La vendita di immobili degli enti previdenziali ai sensi della normativa vigente deve essere effettuata prioritariamente dagli enti che non debbono costituire riserva tecnica a garanzia delle prestazioni erogate; deve, comunque, essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque, ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle Cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelle previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104.

** **52. 451** (ex 48. 600.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Nella vendita di immobili di proprietà di Enti previdenziali comunque effettuata deve essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo

sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle Cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelle previste dal decreto legislativo del 16 febbraio 1996 n. 104.

*** 52. 452 (ex *48. 604.)

Alemanno.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Nella vendita di immobili di proprietà di Enti previdenziali comunque effettuata deve essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo fino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque, ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle Cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione devono essere quelle previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104.

***52. 453 (ex *48. 601.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Al comma 27, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole: nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva con le seguenti: nei

casi in cui siano stati maturati almeno 25 anni di anzianità contributiva.

52. 454 (ex 48. 11.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 27, ultimo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 3, inserire le seguenti: comma 3, ultimo periodo,.

52. 613.

La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 52. 603
DEL GOVERNO.

Al comma 27-bis, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

0. 52. 603. 4.

Fontanini, Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 27-bis, terzo periodo, dopo le parole: al 31 dicembre 1995 aggiungere le seguenti: 1996 e 1997; conseguentemente, all'ultimo periodo sostituire la parola: decennale con la seguente: quindicennale.

0. 52. 603. 1.

Fontanini, Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

27-ter. Resta inteso che ad eventuali disavanzi dell'INPGI a seguito delle anticipazioni di cui al precedente comma, non provvederanno il Ministero del tesoro né l'INPS.

0. 52. 603. 2.

Fontanini, Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

27-ter. A far data dal 1° gennaio 1998 il Fondo integrativo di previdenza per i

giornalisti professionisti è sospeso fino a quando il disavanzo non sarà interamente ripianato.

0. 52. 603. 3.

Fontanini, Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso in cui il predetto contratto nel corso del suo svolgimento o alla scadenza del termine venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla trasformazione. Per l'indicato periodo l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) utilizza, per la copertura degli oneri conseguenti al minore afflusso contributivo, gli stanziamenti residui non utilizzati per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 148 del 1993. L'INPGI è autorizzato ad anticipare al Fondo integrativo di previdenza per i giornalisti professionisti, gestito dall'istituto stesso, le somme occorrenti per il ripianamento del disavanzo al 31 dicembre 1995 mediante svincolo, per un pari importo, del deposito effettuato ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e dell'articolo 12 della legge 19 luglio 1993, n. 243. Alla restituzione delle predette somme all'Istituto da parte delle aziende editoriali si procede sulla base di un piano di ammortamento decennale predisposto dall'Istituto medesimo previe intese con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria ».

52. 603.

Governo.

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunera-

zione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 455 (ex 48. 292.)

Valensise, Armani, Bono.

Sopprimere il comma 29.

52. 456 (ex 48. 167.)

Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 29.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sotto-

segretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 457 (ex 48. 293.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 29, dopo le parole: L'INPGI aggiungere la seguente: non.

52. 458 (ex 48. 165.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. A far data dal 1° gennaio 1998 il Fondo integrativo di previdenza per i giornalisti è sospeso fino a quando il disavanzo non sarà interamente ripianato.

52. 459 (ex 48. 166.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 30.

52. 460 (ex 48. 295.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 461 (ex 48. 296.)

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 31, all'alinea, dopo le parole: decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito che presentano aggiungere la parola: gravi.

Conseguentemente dopo le parole: anomalie in almeno due degli indicatori di cui

alla tabella E, allegata alla presente legge, desunti dai dati *aggiungere le seguenti*: dei due ultimi bilanci e abbiano fatto richiesta al Ministero del tesoro di essere dichiarati in crisi.

52. 462 (ex 48. 398.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

Al comma 31, all'alinea, dopo le parole: decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito che presentino anomalie *inserire la parola:* gravi.

* **52. 463** (ex * 48. 299.)

Migliori, Martini, Matteoli, Bono.

Al comma 31, all'alinea, dopo le parole: decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito che presentino *inserire la parola:* gravi.

* **52. 464** (ex * 48. 480.)

de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 31, all'alinea, dopo le parole: di aziende di credito che presentino *aggiungere la parola:* gravi.

* **52. 465** (ex * 48. 84.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Pagliarini, Apolloni.

Al comma 31, dopo le parole: desunti dai dati *inserire le seguenti*: dei due ultimi bilanci e abbiano fatto richiesta al Ministero del tesoro di essere dichiarati in crisi.

** **52. 466** (ex 48. 479.)

de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 31, all'alinea, sostituire le parole: dell'ultimo bilancio *con le seguenti* dei due ultimi bilanci e abbiano fatto richiesta al Ministero del tesoro di essere dichiarati in crisi.

** **52. 467** (ex 48. 85.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Pagliarini, Apolloni.

Al comma 31, all'alinea, sostituire le parole: dell'ultimo bilancio *con le seguenti* dei due ultimi bilanci e abbiano fatto richiesta al Ministero del tesoro di essere dichiarati in crisi.

** **52. 468** (ex 48. 297.)

Migliori, Martini, Matteoli, Bono.

Al comma 31, alla tabella E richiamata, indicatore n. 2: Spese per il personale/margine di intermediazione, *voce:* Spese per il personale *dopo le parole:* Voce 80, lettera a) *inserire le seguenti:* Le spese per il personale debbono essere conteggiate al netto dei costi per incentivazioni all'esodo volontario e da eventuali altri oneri di carattere occasionale, quando queste non siano già contabilizzate appropriatamente fra gli oneri straordinari (voce 190 del Conto Economico).

Conseguentemente, alla voce: Criterio di anomalia *sostituire le parole:* almeno pari al 20 per cento, *con le parole:* almeno pari al 30 per cento.

* **52. 469** (ex * 48. 547.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Paganò, Scoça.

Al comma 31, alla tabella D richiamata, indicatore n. 2: Spese per il personale margine di intermediazione, *voce:* spese per il personale *dopo le parole:* voce 80 lettera a) *inserire le seguenti:* le spese per il personale debbono essere conteggiate al netto dei costi per incentivazioni all'esodo volontario e da eventuali altri oneri di carattere occasionale, quando queste non siano già

contabilizzate appropriatamente fra gli oneri straordinari (Voce 190 del Conto Economico).

Conseguentemente, alla voce: Criterio di anomalia *sostituire le parole:* almeno pari al 20 per cento *con le parole:* almeno pari al 30 per cento.

* **52. 471** (ex * 48. 437.)

Danese.

Al comma 31, alla tabella E richiamata, indicatore n. 2: Spese per il personale/margine di intermediazione, *voce:* Spese per il personale *dopo le parole:* Voce 80, lettera a) *inserire le seguenti:* Le spese per il personale debbono essere conteggiate al netto dei costi per incentivazioni all'esodo volontario e da eventuali altri oneri di carattere occasionale, quando queste non siano già appropriatamente fra gli oneri straordinari (voce 190 del Conto Economico).

Conseguentemente, alla voce: Criterio di anomalia *sostituire le parole:* almeno pari al 20 per cento, *con le parole:* almeno pari al 30 per cento.

* **52. 472** (ex * 48. 349.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Al comma 31, alla tabella E richiamata, indicatore n. 2: Spese per il personale/margine di intermediazione, *voce:* Spese per il personale *dopo le parole:* Voce 80, lettera a) *inserire le seguenti:* Le spese per il personale debbono essere conteggiate al netto dei costi per incentivazioni all'esodo volontario e da eventuali altri oneri di carattere occasionale, quando queste non siano già contabilizzate appropriatamente fra gli oneri straordinari (voce 190 del Conto Economico).

Conseguentemente, alla voce: Criterio di anomalia *sostituire le parole:* almeno pari al 20 per cento, *con le parole:* almeno pari al 30 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 470 (ex * 48. 328.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 31, alla tabella E richiamata, indicatore n. 1: Sofferenze lorde/impieghi lordi, *voce:* Criterio di anomalia, *sostituire le parole:* almeno pari al 20 per cento *con le parole:* almeno pari al 30 per cento.

** **52. 473** (ex * 48. 350.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Al comma 31, alla tabella E richiamata, indicatore n. 1: Sofferenze lorde/impieghi lordi, *voce:* Criterio di anomalia, *sostituire le parole:* almeno pari al 20 per cento *con le parole:* almeno pari al 30 per cento.

** **52. 474** (ex * 48. 546.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Paganò, Scoca.

Al comma 31, alla tabella E richiamata, indicatore n. 1: Sofferenze lorde/impieghi lordi, *voce:* Criterio di anomalia, *sostituire le parole:* almeno pari al 20 per cento *con le parole:* almeno pari al 30 per cento.

Conseguentemente si fa fronte alle disposizioni di cui all'articolo 50 bis.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 475 (ex 48. 327.)

Bono, Armani, Valensise.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 31 del presente articolo, si applicano alle forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, con le modalità ed i limiti previsti, salvo che non si disponga diversamente in sede di contrattazione collettiva. Resta ferma l'applicazione della normativa di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

* **52. 476** (ex * 48. 298.)

Bono, Armani, Valensise.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 31 del presente articolo, si applicano le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, con le modalità ed i limiti previsti, salvo che non si disponga diversamente in sede di contrattazione collettiva. Resta ferma l'applicazione della normativa di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

* **52. 477.** (ex * 48. 565.)

Peretti, Giovanardi, Fabris, Baccini, Galati, Manzione, Nocera, Scoca, Miraglia Del Giudice.

Sopprimere il comma 32.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Con-

siglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 478 (ex 48. 300.)

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 32, primo periodo, sopprimere le parole: per almeno due esercizi consecutivi.

52. 479. (ex 48. 301.)

Migliori, Martini, Matteoli, Bono.

Sostituire il comma 33 con il seguente:

33. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso

dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c). L'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 480 (ex 48. 303, 48. 304, 48. 302, 48. 23.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Valensise, Armani, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Sostituire il comma 33 con il seguente:

33. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al

predetto articolo 37 comma 3, lettera c). L'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso.

52. 481 (ex * 48. 468, 48. 47, 48. 486.)
de Ghislanzoni Cardoli, Danese.

Sostituire il comma 33 con il seguente:

33. L'importo dei trasferimenti dello Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c). L'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è soppresso.

* **52. 482** (ex * 48. 157.)
Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

Sostituire il comma 33 con il seguente:

33. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, è

incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera e). L'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso.

* **52. 483** (ex * 48. 365.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone,
Volontè, Marinacci, Carmelo
Carrara, Panetta, Grillo.

Sostituire il comma 33 con il seguente:

33. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37 comma 3, lettera c). L'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso.

* **52. 491** (ex * 48. 558.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni,

Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Sostituire il comma 33 con il seguente:

33. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c). L'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso.

* **52. 484** (ex * 48. 178.)

Bastianoni.

Al comma 33 sopprimere il terzo periodo.

52. 485 (ex 48. 521.)

Marzano, Danese, Cicu, Marras,
Miccichè, Pagliuca, Possa,
Rosso, Taradash.

Al comma 33, sostituire il terzo periodo con il seguente:

All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è

sostituito dal seguente: “Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma, tenendo conto dell'importo complessivo delle integrazioni al trattamento minimo relativo alle pensioni erogate da ciascun Fondo o Gestione.”

Seguono compensazioni del gruppo MI-STO-CDU.

52. 486 (ex 0. 48. 3869. 2.)

Teresio Delfino, Volonté, Marinacci.

Al comma 34, sostituire le parole: comma 2, lettera c) e 31 con le seguenti: commi 2, lettera c) e 3, e 31.

52. 614.

La Commissione.

Sopprimere il comma 36.

52. 487 (ex 48. 305.)

Armani, Bono, Valensise.

Sostituire il comma 36 con il seguente:

36. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole: “e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono soppresse.

52. 488 (ex 48. 483.)

Viale, Taborelli.

Al comma 36, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 24 mesi.

52. 489 (ex 48. 484.)

Taborelli, Viale.

Sopprimere il comma 38.

52. 490 (ex 48. 529.)

Danese, Cicu, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 40, al primo periodo, dopo le parole: istanza di autorizzazione aggiungere le seguenti: . I termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in 90 giorni dal ricevimento da parte della Commissione dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in 60 giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza; la Commissione può determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare dalla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione.

Conseguentemente, dopo il primo periodo inserire il seguente: Fino all'adozione da parte della Commissione del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 124 del 1993, le modalità di presentazione dell'istanza e gli elementi documentali ed informativi a corredo della stessa restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1997, in quanto applicabili.

52. 604.

Governo.

Sopprimere i commi 43, 44 e 45.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

52. 492 (ex 48. 110.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Sostituire il comma 43 con il seguente:

43. È istituito per un periodo di tre anni il fondo per le politiche sociali presso la Presidenza del Consiglio. Entro questo periodo triennale, il fondo stesso farà parte del Ministero della solidarietà sociale e famiglia, quindi Ministero con portafoglio, derivante dal Dipartimento affari sociali.

52. 494 (ex 48. 147.)

Guidi, Massidda, Procaccini, Colombini, Di Vella, Filocamo, Stagno D'Alcontres, Baia-monte.

Al comma 43, aggiungere infine le seguenti parole: partecipano al fondo rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, nonché di organismi ed associazioni particolarmente impegnati nell'ambito del volontariato del terzo settore.

52. 495. (ex 48. 306.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 43 aggiungere, in fine, le seguenti parole: con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000.

Conseguentemente, al comma 45, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni interessate, è autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma.

Nell'A.C. 4355, Tabella A Presidenza del Consiglio dei ministri:

1998: — 28 miliardi;
1999: — 115 miliardi;
2000: — 143 miliardi.

52. 622.

Governo.

Al comma 44, sopprimere la lettera a).

52. 496. (ex 48. 133.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni.

Al comma 44, lettera a), sopprimere le seguenti parole: essenziali ed.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

52. 497. (ex 48. 86.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 44, lettera a), sostituire le parole: essenziali ed uniformi *con le seguenti:* minimi essenziali.

52. 498. (ex 48. 333.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Panetta, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo.

Al comma 44, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: ed uniformi.

52. 499. (ex 48. 132.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni.

Al comma 44, lettera a), dopo le parole: dello Stato concernenti *aggiungere le seguenti:* la prevenzione dell'aborto.

52. 500. (ex 48. 334.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Panetta, Grillo.

Al comma 44, lettera a), dopo le parole: l'integrazione e l'autonomia dei portatori di handicap, *aggiungere le seguenti:* garantendo la copertura integrale delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria per i soggetti colpiti da gravi patologie e con una invalidità certificata superiore al 74 per cento.

52. 501. (ex 48. 329.)

Teresio Delfino.

Al comma 44, lettera a), dopo le parole: tossicodipendenze aggiungere le seguenti: la prevenzione di ogni altra forma di devianza e criminalità, specie giovanile nonchè il reinserimento degli ex carcerati.

52. 502. (ex 48. 332.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

Al comma 44, lettera a), sopprimere le seguenti parole: l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

52. 503. (ex 48. 87.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia, Apolloni.

Al comma 44, lettera a), dopo le parole: l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri *aggiungere le seguenti:* non giunti clandestinamente nel territorio dello Stato.

52. 504. (ex 48. 129.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni.

Al comma 44, sopprimere la lettera d).

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

52. 505. (ex 48. 88.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 44, sopprimere la lettera e).

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

52. 506. (ex 48. 89.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 44, lettera e), sostituire le parole: la promozione di azioni per lo

sviluppo delle politiche sociali *con le seguenti:* le azioni rispondenti agli obiettivi delle politiche sociali svolte.

52. 507. (ex 48. 385.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Carmelo Carrara.

Al comma 44, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) aumento delle pensioni sociali.

52. 508. (ex 48. 505.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 45, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I relativi stanziamenti sono previsti annualmente nella tabella C della legge finanziaria.

52. 509. (ex 48. 131.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni.

Sopprimere i commi 46, 47 e 48.

52. 510. (ex 48. 109.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 46, sostituire le parole: soggetti privi di reddito singoli o con *con le seguenti:* soggetti privi di reddito e con *e le parole:* per cause psichiche, fisiche e sociali *con le seguenti:* per cause psichiche e fisiche.

52. 511. (ex 48. 431.)

Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 46, dopo la parola: soggetti *aggiungere le seguenti:* cittadini italiani o comunque legalmente residenti in Italia.

52. 512. (ex 48. 363.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Carmelo Carrara.

Al comma 46, sostituire le parole: psichiche, fisiche e sociali con le parole: psichiche e fisiche.

52. 513. (ex 48. 310.)
Valensise, Bono, Armani.

Al comma 47, all'alinea, dopo le parole: ad emanare inserire le seguenti: sentite le competenti commissioni parlamentari.

52. 514. (ex 48. 16.)
Saia, Maura Cossutta, Valpiana.

Al comma 47, all'alinea, dopo la parola: legge inserire le seguenti: sentite tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sul Patto per il lavoro del 1993.

52. 515. (ex 48. 311.)
Armani, Bono, Valensise.

Al comma 47, nell'alinea, dopo le parole: un decreto legislativo volto aggiungere le seguenti: a stabilire norme quadro per i comuni interessati alla sperimentazione in merito a.

52. 516. (ex 48. 362.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Carmelo Carrara.

Al comma 47, lettera c), dopo le parole: scale di equivalenza aggiungere le parole: differenziate in ragione delle diversità socio-economiche delle aree interessate all'intervento sperimentale.

52. 517. (ex 48. 361.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Carmelo Carrara.

Al comma 47, sopprimere la lettera e).

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

52. 518. (ex 48. 90.)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia, Colombo, Grugnetti, Apolloni.

Al comma 47, alla lettera f), sostituire le parole: ad una percentuale pari al 60 per cento del reddito medio pro capite nazionale con le parole: al trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

52. 519. (ex 48. 124.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni.

Al comma 47, lettera f), sostituire le parole: del reddito medio pro capite nazionale con le parole: del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

52. 520. (ex 48. 125.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni.

Al comma 47, lettera f), sostituire le parole: nazionale con la parola: regionale.

52. 521. (ex 48. 126.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni.

Al comma 47, lettera f), aggiungere il seguente periodo: In nessun caso i trasferimenti di reddito per il raggiungimento del reddito minimo pro capite potrà essere superiore all'80 per cento del trattamento pensionistico minimo per lavoratori.

52. 522. (ex 48. 356.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Carmelo Carrara, Sanza.

Al comma 47, aggiungere, dopo la lettera f):

f-bis) l'accesso degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti al reddito minimo di inserimento sulla base dell'ammontare del reddito personale in godimento, soggetto a

imposizione IRPEF, e con esclusione dei redditi delle loro famiglie, ferma rimanendo l'attuale normativa concernente il diritto alle prestazioni economiche previste per la categoria dei minorati civili.

Conseguentemente al comma 49, lettera d), aggiungere, alla fine, le seguenti parole: ferme rimanendo le norme in vigore riguardanti le esenzioni per invalidità, con estensione delle norme stesse agli invalidi, infradiciottenni e ultrasessantacinquenni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 523. (ex * 48. 315.)

Porcu, Gramazio, Conti, Carlesi, Delmastro delle Vedove, Bono.

Al comma 47, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) l'accesso degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti al reddito minimo di inserimento sulla base dell'ammontare del reddito personale in godimento, soggetto a imposizione IRPEF, e con esclusione dei redditi delle loro famiglie, fermo rimanendo l'attuale normativa concernente il diritto alle prestazioni economiche previste per la categoria dei minorati civili.

52. 524. (ex 48. 447.)

Danese.

Al comma 47, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) previsione di concedere una volta soltanto la somma per l'intero anno a coloro che si impegnino ad iniziare entro 12 mesi una nuova attività autonoma, anche in associazione con altri.

52. 525. (ex 48. 508.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 47, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) previsione, in alternativa, di concedere le somme capitalizzate per l'intero anno a coloro che si impegnino ad iniziare una nuova attività autonoma, anche in associazione con altri.

52. 526. (ex 48. 312.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 47, sopprimere la lettera g).

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

52. 527. (ex 48. 92.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 47, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) la revisione complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali.

52. 528. (ex 48. 313.)

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 47, dopo la lettera l), inserire la seguente:

m) prevedere l'introduzione di forti elementi di flessibilità nel mercato del lavoro.

52. 529. (ex 48. 314.)

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 47, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) prevedere in ogni caso per le persone in attesa di occupazione iscritte alle liste di disoccupazione dell'ufficio di collocamento, dopo 6 mesi dalla prima iscrizione o immediatamente, se iscritte da oltre 6 mesi, l'istituzione di contribuzione figurativa ai fini previdenziali nella misura della copertura integrale di tutti i periodi trascorsi senza lavoro, nonché prevedere l'istituzione di una contribuzione reale ai

fini previdenziali con gli stessi criteri sopracitati e con onere a carico del fondo assistenza nazionale così come richiamato ai precedenti commi, nella misura del 30 per cento minimo dei contributi ai fini previdenziali previsti per le retribuzioni dei lavoratori in attività di pari livello, di categoria, di mansioni a quello per cui si è iscritta nelle liste di collocamento”.

52. 530. (ex 48. 613.)

Malavenda.

Al comma 47, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) differenziazione su base territoriale del reddito medio di inserimento in correlazione al costo della vita rilevato dall'Istat.

52. 531 (ex 48. 122.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni.

Sopprimere i commi 49, 50, 51 e 52.

52. 532 (ex 48. 517.)

Marzano, Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Sopprimere i commi 49, 50, 51 e 52.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di complessivi 100 miliardi in ragione d'anno rispetto all'oro ammontare totale a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria Tab. A, voce Presidenza del Consiglio dei ministri, ridurre gli importi come segue:

1998: - 300 miliardi;

1999: - 200 miliardi;

2000: - 100 miliardi.

52. 533 (ex 48. 518.)

Marzano, Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Rosso, Taradash, Possa, Pagliuca.

Sopprimere i commi 49, 50, 51 e 52.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, articolo 2, Tab. A, voce Presidenza del Consiglio dei ministri, modificare gli importi come segue:

1998: - 30 miliardi;

1999: - 20 miliardi;

2000: - 10 miliardi.

52. 534 (ex 48. 519.)

Marzano, Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Sopprimere il comma 49.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 535 (ex 48. 318.)

Armani, Valensise, Bono.

Sopprimere il comma 49.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 536 (ex 48. 97.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 49, all'alinea, dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: , con parere vincolante.

52. 537 (ex 48. 111.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 49, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

* **52. 538** (ex * 48. 98.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 49, all'alinea, sopprimere le parole: e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

* **52. 539** (ex * 48. 514.)

Marzano, Cicu, Danese, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 49, lettera b), sopprimere la seguente parola: essenziali.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 540 (ex 48. 99.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 49, lettera b), sopprimere le seguenti parole: e percorsi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 541 (ex 48. 100.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 49, lettera c), dopo le parole: in regime di ricovero ordinario aggiungere le seguenti parole: ad eccezione dei ricoveri e delle prestazioni per l'interruzione volontaria della gravidanza motivata da ragioni diverse dall'immediato e grave pericolo per la vita della madre.

52. 542 (ex 48. 357.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Carmelo Carrara, Sanza.

Al comma 49, lettera d), dopo le parole: particolari patologie inserire le seguenti: ferme rimanendo le norme in vigore riguardanti le esenzioni per invalidità, con estensione delle norme stesse agli invalidi, infradiciottenni e ultrasessantacinquenni.

52. 543 (ex 48. 451.)

Danese.

Al comma 49, lettera e), sopprimere le seguenti parole: e di patrimonio.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 544 (ex * 48. 101.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 49, lettera e), sopprimere le parole: e di patrimonio.

52. 545 (ex * 48. 515.)

Marzano, Cicu, Danese, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 49, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché tutte le prestazioni collegate alla assistenza socio-sanitaria a soggetti dichiarati invalidi al 100 per cento.

52. 546 (ex 48. 330.)

Teresio Delfino.

Al comma 49, lettera f), dopo la parola: revisione, inserire le seguenti: intesa unicamente nel senso dell'ampliamento.

52. 547 (ex 48. 112.)

C'è, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 49, lettera f), primo periodo, sostituire le parole: prestazioni di assistenza farmaceutica specialistica con le seguenti: prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica.

52. 615.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 49, lettera h), sopprimere le seguenti parole: garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 548 (ex 48. 102.)

C'é, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 49, lettera i), dopo le parole: di una tessera sanitaria inserire le seguenti: valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400.

52. 651.

La Commissione.

Al comma 49, alla lettera l), sopprimere le parole da: anche con fino a: n. 400.

52. 549 (ex 48. 466.)

Frattini, Calderisi.

Sopprimere i commi 50, 51 e 52.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 550 (ex 48. 103.)

C'é, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Sopprimere il comma 50.

* **52. 551** (ex *48. 319.)

Bono, Armani, Valensise.

Sopprimere il comma 50.

* **52. 552** (ex *48. 355.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Nuccio Carrara, Sanza.

Al comma 50, all'alinea, sostituire le parole: di criteri unificati di con le altre: di criteri guida, da ulteriormente specificare ed adattare alle diversità socio-economiche e culturali presenti sul territorio nazionale da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, circa la.

52. 553 (ex 48. 359.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Carmelo Carrara.

Al comma 50, nell'alinea, sostituire le parole: prestazioni sociali agevolate con le seguenti: prestazioni meramente assistenziali non finanziate da contributi sociali obbligatorie cui i richiedenti sono stati soggetti.

52. 554 (ex 48. 347.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Carmelo Carrara, Sanza.

Al comma 50, nell'alinea, sostituire le parole: prestazioni sociali agevolate con le seguenti: esenzioni totali di contribuzioni per prestazioni sociali.

52. 555 (ex 48. 360.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Carmelo Carrara.

Al comma 50, lettera a), sopprimere le parole: anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- * **52. 556** (ex 48. 528.)
Danese, Cicu, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 50, lettera a), sopprimere le seguenti parole: anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- * **52. 557** (ex 48. 104.)
Cé, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 50, alle lettere a), b) ed e), sopprimere le parole: e patrimoniali.

- 52. 558** (ex 48. 501.)
Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 50, lettera a), sopprimere le parole: e patrimoniale e le parole: e patrimoniali *nonché, alla lettera e), le parole:* e patrimoniali.

- 52. 559.** (ex 48. 344.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volonté, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

Al comma 50, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e patrimoniale.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

- 52. 560.** (ex 48. 105., 48. 95 e 48. 93)
Cé, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 50, lettera a), sostituire le parole: e patrimoniale *con le seguenti:* e alle abitudini di consumo voluttuario, ri-

costruite sulla base delle scelte di consumo compiute per l'intero arco della vita a decorrere dal 15° anno di età.

- 52. 561.** (ex 48. 345.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volonté, Tassone, Carmelo Carrara, Sanza.

Al comma 50, lettera a), dopo le parole: e patrimoniale *aggiungere le seguenti:* al netto del valore attualizzato dei risparmi accumulati nel corso dell'intera vita.

- 52. 565.** (ex 48. 351.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volonté, Tassone, Carmelo Carrara, Sanza.

Al comma 50, lettera a), sostituire le parole: dei soggetti con i quali convive *con le seguenti:* del coniuge o del convivente *more uxorio.*

- 52. 566.** (ex 48. 342.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volonté, Tassone, Carmelo Carrara, Sanza.

Al comma 50, lettera a), sopprimere le seguenti parole: con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione delle loro entità e natura.

- 52. 567.** (ex 48. 516.)
Marzano, Cicu, Danese, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 50, lettera c), sopprimere le seguenti parole: nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli.

- 52. 569.** (ex 48. 512.)
Marzano, Danese, Cicu, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 50, sopprimere la lettera d).

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

52. 570. (ex 48. 106.)

Cé, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 50, alla lettera d), sopprimere le parole: e per i centri autorizzati di assistenza fiscale.

52. 571. (ex 48. 121.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni.

Al comma 50, lettera d), dopo le parole: tramite collegamento telematico inserire le seguenti: compatibile con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

52. 652.

La Commissione.

Al comma 50, lettera e), sopprimere le parole da: confrontando i dati reddituali fino alle parole: pubbliche amministrazioni.

52. 573. (ex 48. 522.)

Marzano, Danese, Cicu, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 50, lettera e), sopprimere le seguenti parole: e patrimoniali.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

52. 574. (ex 48. 94.)

Cé, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 50, sopprimere la lettera f).

52. 575. (ex 48. 527.)

Danese, Cicu, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 50, lettera f), sopprimere le parole da: individuati sulla base fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

52. 576. (ex 48. 107.)

Cé, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Dopo il comma 50, è inserito il seguente:

50-bis. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione del comma precedente i cittadini affetti da patologie gravi, croniche ed invalidanti, individuate con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

52. 577. (ex 48. 506.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino, Massidda.

Dopo il comma 50, è inserito il seguente:

50-bis. I soggetti che non richiedono o non hanno titolo per richiedere prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche non possono essere assoggettati a qualunque tasso relativa alle suddette prestazioni. Nel caso intendano ricorrervi saranno assoggettati all'integrale tariffa prevista agli stessi soggetti è consentita l'intera deducibilità delle somme versate a titolo di previdenza integrativa.

52. 578. (ex 48. 526.)

Danese, Cicu, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Sopprimere il comma 51.

Conseguentemente: per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straor-

dinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazione di spesa. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 579. (ex 48. 320.)
Valensise, Bono, Armani.

Al comma 51, primo periodo, sostituire le parole: con possibilità di prevedere con la seguente: prevedendo.

52. 581 (ex 48. 339.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volonté, Tassone.

Al comma 51, primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: nonché alla presenza nella famiglia di soggetti affetti da malattie gravi e invalidanti, di handicappati o affetti da menomazioni, di anziani non autosufficienti.

52. 582 (ex 48. 341.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volonté, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
52. 605. DEL GOVERNO.**

Aggiungere alla fine le seguenti parole: entro il 31 marzo di ogni anno.

0. 52. 605. 1.
Teresio Delfino, Sanza, Tassone.

Al comma 51, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento.

52. 605.
Governo.

Sopprimere il comma 52.

* **52. 583** (ex 48. 321.)
Armani, Valensise, Bono.

Sopprimere il comma 52.

* **52. 584** (ex 48. 108.)
Cé, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 52, aggiungere, in fine, le parole: sulle quali deve essere espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

52. 586 (ex 48. 622.)
Valensise, Bono, Armani.

Sopprimere il comma 53.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CDU.

52. 587 (ex 48. 336.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volonté, Tassone.

Al comma 53, sopprimere il primo, il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale. »

52. 588 (ex 48. 322.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 53, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: e per i soggetti che risultino in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni.

52. 617.

La Commissione.

Al comma 53, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:

Al personale che abbia esercitato la facoltà di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

52. 589 (ex 48. 14.)

Lavagnini.

Al comma 53, ultimo periodo, sostituire le parole da: possono fino a: 1° aprile 1998 con le seguenti: hanno il diritto di ottenere, su richiesta da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° aprile 1998.

***52. 590** (ex * 48. 323.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 53, ultimo periodo, sostituire le parole da: possono fino a: 1° aprile 1998" con le seguenti: hanno il diritto di ottenere, su richiesta da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° aprile 1998.

*** 52. 591** (ex * 48. 389.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volonté, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Al comma 53, ultimo periodo, sostituire le parole da: possono fino a: 1° aprile 1998" con le seguenti: hanno il diritto di ottenere, su richiesta da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° aprile 1998.

*** 52. 592** (ex * 48. 544 e 0.48.3869.7.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Paganò, Scoca.

Al comma 53, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i lavoratori dipendenti privati che potevano accedere al pensionamento anticipato nel corso del 1997, il cui periodo di preavviso sia scaduto successivamente al 3 novembre 1997 e anteriormente al 1° gennaio 1998 e che risultino privi di attività lavorativa, è consentito l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 1998. Resta comunque fermo per tutti i lavoratori, con preavviso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, la possibilità di revocare il preavviso stesso.

52. 616.

La Commissione.

Sopprimere il comma 54.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 593 (ex 48. 324.)

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 54, dopo le parole: criteri di maggiore età anagrafica e anzianità contributiva, *aggiungere le seguenti:* del numero di figli minori conviventi, della presenza in famiglia di persone handicappate o affette da gravi minorazioni o di anziani non autosufficienti.

52. 594 (ex 48. 338.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Carmelo Carrara, Sanza, Panetta, Grillo.

Al comma 54, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale che abbia esercitato la facoltà di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

52. 606.

Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

... Le ingiunzioni, i titoli esecutivi, le ordinanze ingiunzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e i relativi atti di precetto possono essere notificati anche da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti del processo civile.

52. 618.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

... A decorrere dal 1° gennaio 1998 la disciplina di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è estesa ai soggetti di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, e alla legge 25 agosto 1991, n. 287, che facciano valere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio

1998 ed il 31 dicembre 1998, i requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle disponibilità garantite dal relativo gettito contributivo.

52. 619.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente emendamento:

57. La possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata al 31 dicembre 1998.

52. 620.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998; i relativi trattamenti, comprensiva delle contribuzioni figurative, possono essere erogati nei limiti del gettito contributivo derivante dalla applicazione delle predette disposizioni.

52. 650.

La Commissione.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Ammortizzatori sociali).

1. Il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) viene erogato per un periodo massimo di 12 mesi e non può essere reiterato se il soggetto non trova un'occupazione che deve risultare dalla iscrizione ad un fondo di previdenza con segnalazione al casellario INPS.

2. Il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o l'indennità di mobilità lunga sono concessi, per particolari condizioni di crisi di settore per un periodo massimo di 24 mesi non rinnovabile e con le stesse caratteristiche di cui al comma 1.

3. L'indennità di disoccupazione e l'indennità di mobilità ordinaria sono sostituite da una unica forma di sussidio, erogabile per un periodo massimo di 12 mesi.

4. Qualora i soggetti beneficiari dei trattamenti di cui al presente articolo siano chiamati al lavoro mediante richiesta nominativa ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o secondo le modalità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996, e rifiutino l'offerta, l'erogazione del trattamento è revocata. È fatto obbligo ai datori di lavoro informare del rifiuto i competenti organi di collocamento.

52. 01 (ex 48. 12.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1997, purché in scadenza entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti impositori, previa presentazione della domanda entro il 31 maggio 1998, in 30 rate semestrali consecutive di pari im-

porto, di cui la prima entro il 31 maggio 1998, secondo le modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo per il periodo di differimento rispetto alla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche mediante il pagamento, attualizzato al tasso del 20 per cento annuo della quota capitale dovuta sulla base delle predette 30 rate, in una unica soluzione entro il 31 maggio 1998, ovvero in tre rate scadenti il 31 maggio 1998, il 30 novembre 1998 e il 28 febbraio 1999, rispettivamente nelle misure del 10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento del dovuto.

2. Possono essere corrisposti con le modalità ed i termini previsti dal comma 1 anche i contributi e premi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo rimasto insoluto.

3. Ai fini della regolarizzazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del comma 1 alle scadenze dallo stesso previste.

52. 02 (ex 48. 0. 1.)

Domenico Izzo, Nardone, Pittella, Sica, Maggi, Pecoraro Scanio, Boccia, Prestambugio, Servodio.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma

pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993,

n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,

e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le

parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni *con le seguenti*: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.

Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: — 150.000;

1999: — 150.000;

2000: — 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, arti-

colo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: — 50.000;

1999: — 50.000;

2000: — 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: — 300.000;

1999: — 300.000;

2000: — 300.000.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 26, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui al decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (ART. 1) (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui alla legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 9013).

Compensazione n. 1 del Gruppo CCD.

Conseguentemente gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti per gli anni 1998-1999-2000 fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

Compensazione n. 2 del Gruppo CCD.

Conseguentemente adeguare l'imposta sui tabacchi fino alla concorrenza dell'importo da compensare.

Compensazione n. 5 del Gruppo CCD.

Conseguentemente ancora, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi

dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta base sugli alcolici nella necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

Compensazione n. 8 del Gruppo CCD.

Alla tabella A riportata ridurre proporzionalmente gli accantonamenti dei vari ministeri al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

(A.C. 4354, sezione 2)**ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 53.

(Invalidi civili).

1. Agli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che non hanno ottemperato entro il 31 marzo 1997 alle disposizioni di cui al comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma che vi abbiano provveduto entro il 31 ottobre 1997, non si applicano le disposizioni dei commi da 260 a 263 dell'articolo 1 della stessa legge n. 662 del 1996.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 53
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 53.

*Sopprimerlo.***53. 1.** (49. 23.)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 53.

Agli invalidi civili che non hanno ottemperato entro il 31 marzo 1997 alle

disposizioni di cui ai commi 248 e 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma che vi provvedano entro il 31 marzo 1998 non si applicano le disposizioni dei commi da 260 a 263 della stessa legge n. 662 del 1996.

***53. 2.** (49. 22.)

Danese.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 53.

1. Agli invalidi civili che non hanno ottemperato entro il 31 marzo 1997 alle disposizioni di cui ai commi 248 e 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma che vi provvedano entro il 31 marzo 1998 non si applicano le disposizioni dei commi da 260 a 263 della stessa legge n. 662 del 1996.

***53. 4.** (49. 9.)

Guidi, Massidda, Burani Procaccini, Colombini, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres, Baiamonte.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 53

1. Agli invalidi civili che non hanno ottemperato entro il 31 marzo 1997 alle disposizioni di cui ai commi 248 e 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma che vi provvedano entro il 31 marzo 1998 non si applicano le disposizioni dei commi da 260 a 263 della stessa legge n. 662 del 1996.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.

53. 3. (49. 11.)

Porcu, Gramazio, Conti, Carlesi, Delmastro Delle Vedove, Bono.

Sostituire le parole: 31 ottobre 1997 *con le seguenti:* entro la data di presentazione della presente legge.

53. 5. (49. 8.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni.

Aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il decreto del Ministero del tesoro n. 187 dell'8 maggio 1997, così come previsto dalla legge 8 agosto 1995 n. 336, che prevede, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche cessati dal servizio per infermità non dipendenti da cause di servizio il diritto a conseguire un trattamento pensionistico da calcolare in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, si intende che hanno diritto a usufruire della norma anche coloro che sono cessati dal servizio prima del 1° gennaio 1996.

53. 6. (49. 21.)

Caruso.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. I termini sostanziali e processuali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, sono sospesi dal 26 settembre 1997 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge citato, anche nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche non compresi in quelli individuati dall'articolo, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministero dell'interno, n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997.

53. 10.

Governo.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23

luglio 1996, n. 415, nonché di quelle che deriveranno dall'entrata in vigore dell'emanando testo unico sulla finanza, la Consob provvederà, al completamento del proprio organico, così come rideterminato dall'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza e, per un numero di posti non superiori a sessanta unità, mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall'articolo 34, comma 3.

53. 04.

Governo.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

53-bis. Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate fino al 20 dicembre 1997 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire 1 milione. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

53. 01. (49. 0. 21.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

53-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 settembre 1997, n. 305; 29 settembre 1997, n. 327; 27 ottobre 1997, n. 363; 31 ottobre 1997, n. 373; 3 novembre 1997, n. 375; 3 novembre 1997, n. 380; e 13 novembre 1997, n. 393.

53. 02.

Governo.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente articolo:

ART. 53-bis.

Sono abrogati i decreti-legge 3 novembre 1997, n. 375 e 13 novembre 1997, n. 393. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1997, n. 373, 3 novembre 1997, n. 375 e 13 novembre 1997, n. 393.

53. 02 (Nuova formulazione).

Governo.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

Per violazioni amministrative connesse all'articolo 8 della legge 212 del 4 aprile 1956 e all'articolo 15 della legge 20 dicembre 1993, n. 515, le sanzioni amministrative applicate sino al 30 dicembre 1997 vengono globalmente ridotte a lire 1.000.000 (un milione) per il contenzioso venutosi a creare in ogni singola provincia per affissioni effettuate da singoli candidati e da partiti politici.

53. 03.

Mazzocchi.

Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici, ovvero di singoli candidati a competizioni elettorali, effettuate fino al 20 dicembre 1997, in violazione dell'articolo 8, ultimo comma della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di una oblazione a carico dei responsabili per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo complessivo di lire 2 milioni. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Conseguentemente sono ridotte le somme alla tabella A, Ministero del tesoro:

1998: — 1.000.

53. 03 (Nuova formulazione).

Mazzocchi.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la

riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effet-

tuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

(A.C. 4354, sezione 3)

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 54.

(Norme finali).

1. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono

alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ove necessario, le modalità di attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 54.

Sopprimerlo.

54. 1. (50. 2.)

Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 6-bis, nelle materie di rispettiva competenza le ragioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

54. 2. (50. 1.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
54.04 DELLA COMMISSIONE

Sostituire le parole: nella relazione sulla stima del fabbisogno di cassa da presen-

tarsi nel febbraio 1998 *con le seguenti:* nel bilancio per il 1998.

0. 54. 05. 2.

Bono, Peretti, Danese, Teresio Delfino.

Sopprimere la parola: prioritariamente.

0. 54. 05. 1.

Bono, Peretti, Danese, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

ART. 54-bis.

Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal piano di stabilità approvato dall'Unione europea per il triennio 1998-2000, la differenza tra la spesa per interessi sul debito pubblico che risulterà a consuntivo nel 1998 e la spesa che, per lo stesso anno, risulterà dalle previsioni contenute nella relazione sulla stima del fabbisogno di cassa a presentarsi nel febbraio 1998 sarà, nell'anno 1999, impiegata prioritariamente per la riduzione del prelievo tributario sui redditi.

54. 05.

La Commissione.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro

consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

54. 01. (50. 0. 2.)

Armani, Bono, Valensise.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assogettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, articolo 2, comma 2, modificare la Tab. A come segue:

1998: + 40.000;

1999: + 40.000;

2000: + 40.000.

54. 02. (50. 0. 4.)

Mazzocchi, Rasi, Landi, Manzoni, Cuscunà, Messa, Pezzoli, Bono, Valensise.

Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

(Monitoraggio spese per interessi).

1. Qualora la spesa per interessi sostenuta dal Tesoro dello Stato nell'anno 1988 risulti, a consuntivo, inferiore a quella inizialmente prevista dal Bilancio di previsione del 1998, la differenza sarà impiegata prioritariamente per la restituzione ai contribuenti entro il 30 aprile 1999 del contributo straordinario per l'Europa di cui ai commi da 194 a 203 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

54. 03. (50. 0. 3.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Del-fino.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di scarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

54. 04. (50. 0. 1.)

Armani, Bono, Valensise.

(A.C. 4354, sezione 4)

ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 55.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1998, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 55.

Sopprimerlo.

55. 1. (51. 2.)

Malavenda.

(A.C. 4354, sezione 5)**ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 48.***(Disposizioni varie).*

1. In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditività, del ramo d'azienda « Gestione dell'infrastruttura » della Società Ferrovie dello Stato spa. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto della società.

2. È abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in società per azioni.

4. Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni rimangono fissati per il 1998 nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla Commissione di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a:

a) trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermo restando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore e fermi restando la continuità e il livello qualitativo del servizio;

b) disciplinare il concorso di cui alla lettera a) sulla base della capacità operativa delle unità di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio.

6. All'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, nè inferiore a 500.

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.

Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni ».

7. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, è inteso, tra l'altro, a perseguire la riduzione del 30 per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione semestrale delle liste elettorali utile.

8. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, sarà determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, e dell'articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono a carico dello Stato.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con privati con l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente.

10. All'articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: « I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilità della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria ». All'articolo 11, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956,

n. 1404, le parole: « si avvale » sono sostituite dalle seguenti: « può avvalersi anche ». Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

11. All'articolo 7, comma 15, lettera *e*), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è aggiunto il seguente periodo: « Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla convenzione di concessione, è elevata all'80 per cento e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte ».

12. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza del seguente principio e criterio direttivo: contenimento e armonizzazione rispetto ai costi dei fattori di produzione medi europei dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del danaro.

13. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: « fatturate sulla base dei relativi decreti » sono sostituite dalle seguenti: « fatturate dai gestori dei servizi ».

14. Per la realizzazione degli interventi già approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 feb-

braio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1998.

15. All'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le parole da: « e da approvarsi » fino alla fine del comma;

b) al secondo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: « , entro i limiti massimi della tariffa medesima, » e le parole: « , mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie categorie »;

c) al secondo comma, secondo periodo, è soppressa la parola: « minima ».

16. Le riserve naturali istituite dallo Stato anche se gestite da enti morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, partecipano al riparto dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

17. All'articolo 11, comma 16, primo periodo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: « società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, » sono inserite le seguenti: « ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attività mercatale, ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1997

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 1998 la Autostrada del Brennero spa è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastrutture ferro-

viaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta.

L'utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà in base a un piano di investimento da presentare dalla Autostrada del Brennero spa entro il 30 giugno 1998, da approvare con decreto del Ministro per i Lavori Pubblici d'intesa con il Ministro dei Trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre 1998 e previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997.

48. 113 (Testo riformulato)

La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La concessione dell'Autostrada del Brennero s.p.a. è prorogata di 35 anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 dicembre 1998 in base a un piano finanziario ed economico, di durata pari a quella della concessione, da presentarsi da parte della società concessionaria entro il 30 giugno 1998. Il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre, a partire dal 1999, un aumento dei proventi complessivi dello Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997. Il piano finanziario ed economico determina i fondi da destinarsi:

a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) all'adeguamento della rete autostradale ai più alti standard europei;

c) al rinnovo tecnologico.

Il piano contiene le proposte per le tariffe autostradali e sarà aggiornato ogni quinquennio, con la stessa procedura della sua approvazione. I dividendi erogati non possono superare il 5 per cento del valore nominale del capitale conferito dai soci e il 5 per cento dell'utile lordo prima delle imposte. L'assemblea dei soci determina la quota dell'utile non distribuito da accantonare in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie da realizzarsi tramite la società concessionaria e la società S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia s.p.a. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta.

L'utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà con le procedure definite per l'aggiornamento del piano economico e finanziario, sentita la società concessionaria e previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione.

48. 180. *(Nuova formulazione).*

Zeller, Widmann, Brugger, Detomas.

All'articolo 48, aggiungere il seguente comma:

13-bis. Il testo del primo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge del 7 agosto 1990, n. 250, dalle parole: «A decorrere» alle parole «scopo di lucro», come modificato dall'articolo 2, comma 29, primo periodo, della legge del 29 dicembre 1995, n. 549, è soppresso, e viene sostituito dal seguente testo: «A decorrere dal 1° gennaio 1997, i contributi di cui al comma 8 e, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, al comma 11 del presente articolo sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani, che abbiano acquisito nell'anno precedente all'anno di riferimento dei contributi entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal

bilancio dell'anno medesimo, compresi gli ammortamenti, e che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunemente detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopi di lucro».

48. 120 *(Testo riformulato)*

La Commissione.

(A.C. 4354, sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

uno degli impegni prioritari del programma di Governo è quello relativo al rinnovamento della scuola, al fine di assicurare la crescita culturale dei giovani, presupposto di un concreto sviluppo non solo economico, ma anche civile e sociale del Paese;

solo con una scuola rinnovata è possibile entrare in Europa con quella dignità culturale che costituisce un traguardo ben superiore al pur travagliato raggiungimento dei parametri di Maastricht,

impegna il Governo:

a predisporre un piano quinquennale per la scuola con uno stanziamento che assicuri risorse finanziarie adeguate per il raggiungimento di obiettivi prioritari, che dovranno riguardare, in particolare, la riforma degli ordinamenti scolastici, il riordino generale del sistema scuola in tutte le sue articolazioni e la rivalutazione anche economica della professionalità del suo personale, intesa come momento centrale della sua effettiva crescita;

ad aprire immediatamente un tavolo di consultazione tra i Ministeri competenti ed i sindacati, anche al fine di riconside-

rare tutta la materia del decreto legislativo n. 35 del 1993, che ha sancito legislativamente la specificità del comparto scuola rispetto alla più generale disciplina del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993.

9/4354/1.

Napoli, Aprea.

La Camera,

premessò che l'articolo 39 introduce una disciplina finalizzata a favorire il processo di dismissione di attività, svolte dalle amministrazioni pubbliche, ritenute non più essenziali, secondo quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59,

impegna il Governo:

ad autorizzare il trasferimento al patrimonio comunale disponibile delle aree demaniali e patrimoniali che risultano non utilizzate in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinate, al fine di recuperare beni pubblici rimasti a lungo inutilizzati, risanare aree ed edifici di un certo interesse artistico, storico, monumentale; attuare velocemente operazioni urbanistiche funzionali al territorio, al turismo, all'economia in generale; favorire investimenti e quindi occupazione; risolvere il problema dei canoni demaniali e del contenzioso con gli uffici erariali.

9/4354/5.

Landi.

La Camera,

visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, riguardante la concessione al personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile di mutui agevolati per la costruzione di appartamenti in cooperativa a proprietà indivisa;

considerato che:

le cooperative costituite nel corso degli anni tra gli appartenenti alle Forze

armate e Forze di polizia ammontano a circa 800/900 unità;

il Ministero dei lavori pubblici, all'atto della richiesta dei mutui agevolati, in conformità al citato disposto di legge, da parte delle suddette cooperative, ha concesso contributi pari a circa il 4/5 per cento di una somma di riferimento stabilita in 600 milioni indipendentemente dal numero di alloggi che si intendevano realizzare;

il Ministero dei lavori pubblici non ha aderito alle successive richieste avanzate dalle cooperative volte ad ottenere, al termine dei lavori, il conguaglio del contributo inizialmente concesso per l'ammontare delle spese realmente sostenute a causa del mancato rifinanziamento del citato disposto di legge;

preso atto:

della ormai insostenibile situazione in cui grava il personale interessato, che si trova a dover sostenere rate di mutuo che raggiungono anche i 2 milioni mensili, onere decisamente superiore alle reali possibilità economiche dello stesso,

impegna il Governo:

a dare concreta soluzione alla problematica in questione, assicurando i finanziamenti necessari alla concessione dei previsti mutui agevolati, e degli eventuali conguagli, alle cooperative tra il personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile già esistenti, con priorità a quelle che hanno ultimato e/o avviato il programma dei lavori.

9/4354/6.

Romano Carratelli, Lavagnini.

La Camera,

visti l'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

considerato che a causa dei trasferimenti di sede per motivi di servizio, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile si trova frequentemente nella impossibilità di utilizzare, indipendentemente dalla propria volontà, l'abitazione di proprietà;

preso atto che il suddetto personale, oltre a doversi far carico del canone di affitto della abitazione nella sede di trasferimento, è ulteriormente gravato dai maggiori oneri derivanti dalla impossibilità di poter usufruire delle agevolazioni fiscali per l'abitazione di proprietà utilizzata in proprio,

impegna il Governo:

ad estendere al personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile trasferito d'ufficio le agevolazioni fiscali per abitazione principale previste dalle citate norme di legge, con riferimento ad un solo immobile e dovunque dislocato sul territorio nazionale, anche se non coincidente con la dimora abituale, purché mantenuto a propria disposizione.

9/4354/7.

Lavagnini, Romano Carratelli,
Lumia.

La Camera,

premesso che il gruppo lega nord per l'indipendenza per la Padania è fortemente preoccupato per l'annosa questione delle quote latte e per gli incidenti che si sono verificati nel mese di novembre, in cui la polizia avrebbe caricato gli allevatori;

tenuto conto che tali cariche erano di inusitata violenza nei confronti di persone che chiedevano il rispetto dei loro diritti;

essendosi ravvisate, nella relazione finale della Commissione governativa d'indagine sulle quote latte, prescritta dall'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, forti responsabilità da parte del Ministero per

le politiche agricole e da parte dell'AIMA per la gestione delle quote latte e del Consorzio controlli integrali in agricoltura (CCIA) per i controlli della consistenza del patrimonio zootecnico;

tenuto conto che le responsabilità sugli eccessi di produzione non sono degli allevatori ma degli enti sopra citati;

impegna il Governo:

ad adottare nelle linee di politica generale i provvedimenti necessari per:

assegnare ai veri produttori una quota di produzione pari alla media delle annate lattiere 1995-1996 e 1996-1997;

la regionalizzazione della gestione del settore attraverso bollettini di produzione regionale e compensazione a vari livelli;

l'eliminazione del sostituto di imposta da parte dei primi acquirenti;

l'eliminazione del superprelievo ai produttori per le annate 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 perché non dovuto come da risultanze della commissione d'indagine governativa;

la restituzione immediata del totale del superprelievo detenuto sia dai primi acquirenti sia dal Ministero del tesoro ai veri produttori;

l'assegnazione ai produttori che hanno acquistato delle quote di produzione della somma di lire 316.072.040.450, risultante dalla differenza tra l'accantonamento di mille miliardi e la quota di lire 683.927.959.550 da trasferire all'AIMA quale rimborso delle somme ad essa trattenute per il 1997 dall'Unione europea.

9/4354/8.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vasson.

La Camera,

premesso che:

le aziende agricole non hanno pagato per circa 20 anni i contributi agricoli

unificati (CAU) e nonostante ciò, in base a relazioni ufficiali della Banca d'Italia, sono in sofferenza per circa il 60 per cento;

persistendo la presente congiuntura economica agricola, le stesse aziende sono impossibilitate a pagare il pregresso ed il futuro;

negli ultimi tempi l'agricoltura è stata attraversata da disagi che hanno creato preoccupazione sociale;

in attesa di procedere in tempi brevissimi a riforme strutturali, occorre individuare una realistica fase di transizione,

impegna il Governo:

a prevedere le seguenti misure:

a) il congelamento, per almeno tre anni, del pregresso;

b) la sospensione dei CAU per i prossimi tre anni;

c) la separazione dell'assistenza dalla previdenza, nonché la separazione della posizione contributiva agricola da quella commerciale;

d) la fiscalizzazione generalizzata per la parte assistenza;

e) la fiscalizzazione "agraria" (esempio: prestito obbligazionario o patrimoniale) per la previdenza;

f) la definizione di criteri per la previdenza basati sulla concorrenzialità dell'impresa agricola.

9/4354/9.

Poli Bortone, Losurdo, Caruso, Fino.

La Camera,

esaminato in particolare l'articolo 13, comma 1, in materia di imposta sul valore aggiunto,

tenuto conto che il settore carni, già in forte crisi, è oltremodo penalizzato (si ricordi la vicenda della "mucca pazza") e rischia di pagare un ulteriore onere interamente gravante sul prezzo delle produzioni alla stalla, in stretta correlazione

con il settore foraggiero-cerealicolo direttamente correlato all'allevamento e alla produzione della carne;

rilevato che il settore vino vedrebbe paralizzato il mercato dei privati ad esclusivo vantaggio dei grossi centri della distribuzione e dei supermercati;

considerato che si rischia di depauperare, in un semestre, un portafoglio clienti costruito con anni di lavoro serio e di grandi sacrifici,

impegna il Governo:

nella linea di politica generale, a ridurre l'aliquota del foraggio dal 10 per cento al 4 per cento, e l'aliquota ordinaria per i vini dal 20 per cento al 10 per cento.

9/4354/10.

Lembo, Anghinoni, Dozzo, Vascon.

La Camera,

esaminato in particolare l'articolo 12, che reca disposizioni in favore dei soggetti colpiti da calamità;

visto l'emendamento approvato dalla V Commissione al disegno di legge finanziaria, Tabella B, che stanziava 350 miliardi per il terremoto del 1980 in Irpinia;

tenuto conto che gli stanziamenti a pioggia a favore delle regioni del Mezzogiorno sono di attualità, mentre finanziamenti specifici per le regioni del Veneto e della Lombardia colpite dalle alluvioni nel 1996 e 1997 non se ne sono visti;

dato che non si possono porre discriminazioni tra popolazioni di uno stesso Stato, anche se su questo argomento i Governi della Repubblica hanno mostrato sempre una chiara propensione e adottato provvedimenti modulati sul territorio in funzione della latitudine;

tenuto conto delle carenze normative in materia di protezione civile e della

mancanza di una legge quadro che fronteggi il verificarsi di eventi calamitosi che provochino gravi disagi alle popolazioni e ingenti danni alle infrastrutture e alle attività produttive,

impegna il Governo:

a predisporre, nelle linee di politica generale, appositi provvedimenti ogni qual volta si verificano eventi calamitosi che causano gravi danni sul territorio, quali terremoti, smottamenti, frane, alluvioni, inondazioni e incendi boschivi non dolosi;

ad emanare un provvedimento a favore dei comuni della Lombardia e del Veneto colpiti duramente dalle alluvioni negli anni 1996-1997.

9/4354/11.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 4354, che reca "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

tenuto conto che in materia di *autovelox* comuni e province trattengono una quota degli introiti derivanti dalle multe rilevate dagli apparecchi di loro proprietà o da loro affittati, posizionati su strade di loro competenza;

constatato che i sistemi di rilevamento automatico della velocità dei veicoli su strada usati in modo scoordinato e nell'ottica non educativa, ma di "cassa", non rappresentano un sistema deterrente per ridurre gli incidenti stradali, ma un metodo repressivo con effetto vessatorio nei confronti del cittadino;

tenuto conto che i cittadini si sentono vittime di soprusi e le amministrazioni comunali non vogliono essere corresponsabili di ciò;

ritenendo che il Governo, amministrando l'uso dell'*autovelox*, deve privilegiare l'educazione dell'automobilista, utilizzando personale esperto e specializzato e dimostrando indifferenza agli introiti da qui provenienti;

considerato che non sempre gli apparecchi gestiti dalle amministrazioni comunali rispondono ai requisiti di idoneità, ottenuti con i rispettivi collaudi e con la gestione del personale preparato a ciò,

impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento atto ad introitare nella casse della regione l'intero provento derivante dal rilevamento dell'infrazione.

9/4354/12 (Nuova formulazione).

Ciapusci, Anghinoni, Martinelli, Alborghetti, Vascon.

La Camera,

premesso che il gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania è particolarmente attento al settore venatorio;

tenuto conto che l'attività venatoria è strettamente legata alla corretta gestione delle risorse ambientali;

tenuto conto altresì che l'UNAVI (Unione nazionale associazioni venatorie italiane) raccoglie e rappresenta tutte le associazioni venatorie nazionali riconosciute e tra l'altro la stessa UNAVI è benemerita dal CONI,

impegna il Governo:

a disporre, nelle linee di politica generale, che il rappresentante della Federcaccia nel Consiglio di amministrazione del CONI venga sostituito con il rappresentante dell'UNAVI;

a stanziare maggiori contributi per le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, che abbiano un numero basso di iscritti.

9/4354/13 (Nuova formulazione).

Vascon, Lembo, Anghinoni, Dozzo.

La Camera,

considerate le misure recentemente adottate sulla flessibilità del lavoro, tra cui le norme sul *part-time* e la legge n. 196 del 1997 che ha introdotto disposizioni sul lavoro interinale, sui contratti di formazione e di apprendistato, nonché sulla riduzione dell'orario di lavoro,

impegna il Governo:

a prevedere incentivi per le piccole e medie imprese per far fronte ad esigenze temporanee relative a specifiche commesse ed ordinativi, consentendo alle stesse l'assunzione di nuovi lavoratori per tutta la durata necessaria allo svolgimento di una o più commesse e, conseguentemente, la facoltà di terminare il rapporto all'esaurimento delle commesse o degli ordinativi.

9/4354/15.

Liotta, Testa.

La Camera,

considerato che l'articolo 4 del disegno di legge concede un credito di imposta alle piccole e medie imprese, operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, che assumono nuovi dipendenti dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000,

impegna il Governo:

ad estendere gli incentivi previsti dall'articolo 4 anche alle piccole e medie imprese operanti nelle aree di cui all'articolo 26, comma 1, della legge n. 196 del 1997.

9/4354/16.

Testa, Conte, Casinelli, Alveti, Schietroma, Vincenzo Bianchi.

La Camera,

premesso che:

il comma 13 dell'articolo 13 del disegno di legge n.4354 proroga solo fino

al 31 dicembre 1998 il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 156 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, per la denuncia al catasto fabbricati degli edifici non ancora censiti;

non sono ancora stati emanati i previsti regolamenti per l'accatastamento dei fabbricati rurali, di cui all'articolo 9 della legge n. 133 del 1994;

gli uffici tecnici erariali preposti al ricevimento delle pratiche informatizzate scontano una grave carenza di personale e di strutture adeguate;

i numerosi appalti che riguardano gli uffici tecnici erariali impediscono, di fatto, una sistematica consultazione degli atti;

considerato che:

la "multa" di lire 250.000 ad unità immobiliare prevista nel caso di scadenza del suddetto termine, che va ad aggiungersi alle attuali lire 50.000, certamente non costituisce un incentivo all'immediata denuncia,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie per consentire un agevole adempimento degli obblighi di denuncia;

ad introdurre, comunque, procedure differenti per la denuncia per gli immobili non ancora censiti, come ad esempio la cosiddetta denuncia "in caso d'uso", così come già previsto per il rilascio dell'abitabilità od agibilità di un fabbricato.

9/4354/17.

Barral.

La Camera,

premesso che:

la regione Campania versa in una situazione di grave emergenza nel settore della medicina dei servizi, in particolare per la grave carenza di organico del personale medico presso le ASL di Benevento 1, Caserta 1 e Caserta 2, e che rimane a tutt'oggi bloccata ogni attività

nel settore della medicina dei servizi, in quanto sono rimaste congelate le ore effettuate, negli anni precedenti e fino al 31 dicembre 1996, da medici assunti a tempo determinato con avviso pubblico,

impegna il Governo:

a provvedere alla continuità dei livelli essenziali di assistenza, sollecitando, in deroga alla norma finale n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 22 luglio 1996, la conferma a tempo indeterminato dei medici che siano stati titolari, nell'anno 1996, di un incarico conferito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 14 febbraio 1996, per carenze relative al 31 dicembre 1994, e che non abbiano alcun tipo di rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

9/4354/18.

Maura Cossutta, Lumia, Saia, Valpiana.

La Camera,

premesso che:

le regioni hanno necessità ed urgenza di potenziare le misure preventive contro il rischio di malattie infettive e diffuse;

devono essere ritenute prioritarie, in particolare con riferimento agli interventi di assistenza agli immigrati extracomunitari, ai poveri e agli emarginati, le garanzie di cure mediche basilari, per le donne in gravidanza, i bambini, gli interventi di pronto soccorso,

impegna il Governo:

ad autorizzare, anche mediante apposite convenzioni, le regioni che ne facciano richiesta all'attivazione di specifici interventi sanitari preventivi, diagnostici e terapeutici nell'ambito delle prestazioni sanitarie preventive delle malattie infettive e diffuse, della tutela della maternità, della gravidanza e della prima infanzia;

a riconoscere, nell'ambito del bilancio dello Stato, il finanziamento delle

relative spese mediante una percentuale della quota capitaria calcolata per i cittadini italiani, occorrente anche per l'emissione di una tessera sanitaria limitata emessa dalle ASL per gli immigrati extracomunitari ed i poveri non in regola con l'assistenza sanitaria.

9/4354/19.

Baiamonte, Frattini, Burani Procaccini.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha proposto di incentivare fiscalmente le ristrutturazioni edilizie;

la finalità di tale intervento può e deve essere anzitutto quella di avviare un miglioramento dell'aspetto complessivo dei tipi edilizi e del tessuto delle città nel suo complesso;

per ottenere tale direttiva di rilevante valore sociale e culturale, è essenziale che i comuni italiani possano orientare la loro politica di ristrutturazione dei centri storici anche verso programmi di ripristino del tessuto edilizio diretti alla eliminazione di finiture e strutture aggiunte nelle varie epoche storiche in modo incongruo;

mentre è evidente la necessità di riaffermare l'autonomia dei comuni in tali ambiti di competenza, sembra necessario che il Governo, eventualmente presentando alla Conferenza Stato-regioni ed autonomie locali un documento di indirizzo, si attivi per sostenere formalmente tale obiettivo e finalità della norma di incentivazione fiscale come criterio indicativo e di orientamento,

impegna il Governo:

a richiamare formalmente, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni ed autonomie locali, la finalità primaria della incentivazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie consistente, per i centri storici delle città, nell'abbellimento e ripristino dei tipi edilizi e del tessuto urbano per

conseguire anche idonea ricettività abitativa, funzionalità distributiva e tecnica.

9/4354/20.

Paroli, Pagliuca, Calderisi, Fratini, Bertucci.

La Camera,

preso atto dei meccanismi e delle modalità attraverso i quali vengono erogati incentivi ed agevolazioni alle imprese in materia di occupazione e, più in generale, per interventi territoriali di politica attiva del lavoro;

condivisa l'esigenza di migliorare l'efficienza allocativa e l'efficacia in termini di impatti occupazionali dei singoli interventi come delle più generali politiche del lavoro;

considerato che, ottenuto il consenso della Unione europea, si va accendendo il dibattito sulle modalità della prosecuzione dell'intervento che verrà sostituito nell'anno 2000 dalla previsione nell'IRAP, che recupererà la fiscalizzazione degli oneri sociali; che il dibattito parte dal giudizio che il Mezzogiorno non è più un'unica area e, dunque, richiede interventi differenziati, e che da taluni viene delineata, e a volte praticata sul piano amministrativo, la suddivisione del Mezzogiorno in due grandi aree a diversa velocità di sviluppo, ma omogenee al loro interno, impostazione che (avendo uniformato i parametri usati per la legge n. 488 del 1992, ed altri importanti strumenti di intervento) non coglie la molteplicità delle condizioni socio-economiche dei tanti territori che popolano le regioni meridionali, ognuno dei quali si configura come area con caratteristiche originali e distintive sia sul piano dell'occupazione, che della dotazione infrastrutturale e dei servizi;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a provvedere, attraverso apposito decreto, da emanarsi di concerto tra i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e

della previdenza sociale, alla individuazione e suddivisione del territorio nazionale in distretti economico-produttivi, sulla base di indicatori statistici di sintesi. Detti indicatori dovranno essere elaborati a cura dell'ISTAT, che ne curerà anche l'aggiornamento annuale, e avranno, in via prioritaria, come riferimento, i seguenti indici:

a) livelli dell'occupazione e della disoccupazione;

b) scolarità della popolazione e dell'offerta di lavoro;

c) articolazione del sistema economico e suoi livelli di produzione;

d) dotazioni infrastrutturali e rete dei trasporti;

e) dotazione sociale.

9/4354/21.

Pittella, Di Stasi, Rotundo, Di Fonzo, Edo Rossi, Stanisci, Mastroluca, Abaterusso, Gatto, Sica, Molinari, Domenico Izzo, Gaetano Veneto, Occhionero, Palma, Oliviero, Lumia, Faggiano.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", contiene disposizioni per il rilancio economico dei territori depressi del Paese, rivolte sia ad incentivare l'occupazione attraverso agevolazioni di carattere fiscale, sia alla creazione di nuove attività produttive con sussidi per gli investimenti;

il territorio depresso del sud del Paese ha comunque delle sue risorse tipiche che oggi sono scarsamente utilizzate oppure sfruttate solo in termini di autosufficienza per le esigenze locali, mentre le stesse potrebbero trovare sviluppi notevoli se venissero inserite in progetti di espansione mirati ed aperti ai mercati ricchi ed evoluti sia nazionali che internazionali;

le ricchezze tipiche ed autonome su cui può puntare il Mezzogiorno sono quelle del settore agroalimentare della dieta mediterranea e quelle del turismo, di cui si parla da decenni, promettendo interventi per il loro sviluppo duraturo mai globalmente realizzati;

da qualche anno, una nuova e vitale categoria di soggetti imprenditoriali si sta affermando anche nel Mezzogiorno e tra mille difficoltà ed ostacoli cerca di valorizzare e trasformare in attività competitive quelle risorse ancora rimaste ai margini degli annunciati interventi nel tempo promessi: valga per tutti l'esempio dei sottoscrittori del patto territoriale della provincia di Caserta, che propongono lo sfruttamento integrale della filiera della zootecnia bufalina, un progetto moderno ed innovativo che una volta entrato a regime potrà offrire ricchezza e lavoro a gran parte delle regioni del Sud; le produzioni agroalimentari bufaline hanno tutti i requisiti per affermarsi sui mercati ricchi e selettivi con cui l'Italia intrattiene rapporti commerciali ed aprire canali di scambio molto interessanti e per fortuna sgombri da altri concorrenti, visto che la specie zootecnica in oggetto esiste quasi totalmente solo al Sud del nostro Paese e solo qui si sanno sfruttare al meglio le produzioni derivate: latte, carne, pelli, ossa ed altro;

alla vigilia dell'entrata in funzione del progetto per lo sviluppo integrale del comparto bufalino meridionale, i suoi promotori si sono scontrati con una serie di problematiche di antica esistenza mai affrontate con la risolutezza che era necessario applicare e oggi, dopo anni di inattivismo, risultano assai difficili da eliminare;

già dal mese di marzo 1997, la XIII Commissione è intervenuta con una serie di iniziative per approfondire la vicenda e sollecitare azioni risolutive da parte del Governo, urgente è stato dichiarato l'intervento per l'eradicazione della brucellosi bufalina e contestualmente improcrastinabile un censimento ufficiale per rilevare l'esatta consistenza del patrimonio zootecnico bufalino delle regioni vocate, soprattutto per bloccare le azioni illecite di

importazione e scambi di capi per scopi speculativi, dannosi per le loro ripercussioni sanitarie e commerciali, causa di un subsistema abusivo e nascosto, non soggetto a controlli, che crea concorrenza scorretta nei confronti degli operatori noti e rispettosi delle leggi sia commerciali che sanitarie e mantiene viva la piaga dell'abigeato;

nel perseguire gli intenti auspicati dal collegato alla manovra finanziaria, si rende necessario che interventi utili per il rilancio economico delle regioni meridionali e per favorire la nascita di nuove occasioni di lavoro, vengano disposti anche per facilitare il decollo dei progetti finalizzati allo sviluppo delle risorse tipiche di quel territorio,

impegna il Governo:

ad avviare un intervento globale sul comparto zootecnico-bufalino delle regioni meridionali del Paese, che — realizzandosi in collaborazione tra i soggetti privati interessati, le amministrazioni territoriali locali e le associazioni di categoria di settore — consenta, entro i primi giorni del mese di gennaio 1998, di realizzare un censimento ufficiale del patrimonio bufalino esistente e realizzati, con urgenza assoluta, un intervento per l'eradicazione della brucellosi bufalina, anche utilizzando i nuovi fondi che allo scopo sono stati stanziati dall'Unione europea, da sommarsi a quelli regionali appositamente disposti.

9/4354/22.

Nardone, Pecoraro Scanio.

La Camera,

premesso che:

il comma 30 dell'articolo 16 prevede incentivi per favorire il rinnovo del parco delle macchine agricole, tramite un contributo in favore di chi destina alla rottamazione una macchina usata (certamente poco efficiente e inquinante) sostituendola con una nuova, ma capace di assicurare maggiore sicurezza con minori consumi sia di carburanti che di prodotti lubrificanti;

tra le macchine agricole per cui è previsto il contributo per la rottamazione, vi sono anche quelle utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, ed è noto che le moderne macchine realizzate per queste operazioni agronomiche, rispetto a quelle della precedente generazione, permettono un uso più mirato e limitato di prodotti fitosanitari, con sensibili vantaggi sia per l'ambiente che per la salute; di modo che incentivare l'uso di macchine agricole per la distribuzione dei prodotti fitosanitari capaci di ridurre notevolmente l'impatto ambientale e contemporaneamente abbattere i costi che gli agricoltori sostengono per l'acquisto dei prodotti tecnici intermedi, è un intento che va inderogabilmente perseguito e si può ottenere anche attuando incentivi di natura amministrativa che si aggiungano a quelli economici,

impegna il Governo:

a far sì che, nel rendere operativi gli incentivi per la rottamazione delle macchine agricole, vengano previste ulteriori forme agevolative che favoriscano la sostituzione di macchine usate, impiegate per i trattamenti fitosanitari, con altre nuove che garantiscano un minor impatto ambientale ed una distribuzione più mirata di fitosanitari e prodotti tecnici intermedi.

9/4354/23.

Pecoraro Scanio, Procacci.

La Camera,

premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Governo, ha emanato il 14 novembre scorso la direttiva recante linee guida per il risanamento dell'Ente poste italiane, ove si prevede che nel triennio 1998-2000, al fine di realizzare una progressiva riduzione degli oneri posti a carico del bilancio pubblico, l'Ente poste italiane dovrà sviluppare i servizi di recapito postale al fine di ottenere un incremento delle dimensioni del mercato e di adeguare i suoi servizi alle esigenze della clientela; potenziare i servizi di

banco posta e i servizi minori attraverso l'espansione della gamma dell'offerta ed un'azione di innovazione tecnologica;

il consiglio di amministrazione dell'Ente, nel rispetto dei brevissimi tempi concessi per ottemperare agli adempimenti previsti nella già citata direttiva, ha presentato ai ministri vigilanti un piano di impresa che esplicita le strategie della futura società per azioni,

impegna il Governo:

a porre in essere gli atti necessari a rendere operativa la trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni nei tempi previsti dalla legislazione vigente attraverso l'immediata convocazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, così come previsto dalla legge n. 71 del 1994;

a promuovere gli opportuni interventi normativi che si rendessero necessari a garantire alla futura società per azioni i mezzi operativi per l'esercizio delle attività primarie e collaterali, funzionali allo sviluppo di una primaria azienda erogatrice di servizi distributivi sul territorio.

9/4354/24.

Merlo, Mario Pepe, Tuccillo.

La Camera,

premesso che gli eccessivi costi del gasolio da riscaldamento — che nelle aree di montagna rappresenta spesso l'unico prodotto combustibile da riscaldamento — costituiscono uno dei fattori di sperequazione economica e sociale che grava sulle popolazioni residenti nei comuni di montagna, incidendo in modo rilevante sui consumi familiari per evidenti ragioni climatiche;

considerato che la componente fiscale — imposta di consumo e imposta sul valore aggiunto — incide per circa il 70 per cento sul prezzo totale praticato dal mercato, e si tratta di una misura eccessiva se si considera che l'accisa applicata nel nostro Paese è la più alta nella media europea ed è di gran lunga superiore al

minimo previsto dall'articolo 5, comma 3, della direttiva 92/82/CEE, del Consiglio, del 19 ottobre 1992,

impegna il Governo:

ad assumere misure, entro il luglio 1998 o comunque in tempo utile per la prossima stagione invernale, al fine di ridurre il prezzo del gasolio da riscaldamento in modo tale da adeguarlo alla media europea.

9/4354/25.

Bressa, Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

La Camera,

considerato che è in corso una trattativa in sede di Unione europea tendente ad ottenere, sulla base di valutazioni delle condizioni economico-sociali comparate con quelle delle altre regioni una verifica dei territori eleggibili ad aiuti;

considerato, inoltre, che in armonia con la decisione 95/455/CE del 1° marzo 1995 dell'Unione europea, occorre attuare una riduzione graduale del differenziale contributivo tra il Centro-Nord e i territori sui quali interveniva la ex Cassa del Mezzogiorno, continuando ad applicare, anche se in misura ridotta, gli esoneri contributivi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per tutte le imprese delle regioni e delle province, già incluse nei territori individuati dall'articolo 1 del testo unico sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

rilevato che, con sentenza del TAR Abruzzo, è stato annullato il decreto ministeriale 5 agosto 1994 nella parte in cui stabilisce al 30 novembre 1994 il termine per il godimento degli sgravi da parte delle imprese operanti in Abruzzo e in Molise;

rilevato anche che con sentenza del TAR Lazio è stato parimenti annullato il decreto ministeriale 5 agosto 1994 nella parte in cui non prevede l'inclusione della provincia di Frosinone, a far data dal 1°

luglio 1994, tra i territori ammessi alle agevolazioni contributive;

considerato che conseguentemente dovrebbe essere consentita con le decorrenze di cui sopra l'applicazione anche se in misura ridotta degli sgravi fiscali anche per le regioni Abruzzo, Molise e per la provincia di Frosinone;

considerato anche che la provincia di Frosinone non è stata compresa nell'estensione accordata all'Abruzzo e Molise, ricomprese nella proroga prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997, per l'applicazione di uno sgravio contributivo del 6 per cento secondo criteri e modalità stabilite dal decreto ministeriale 5 agosto 1994, dall'articolo 4, comma 2 e dall'articolo 7, comma 1, del collegato alla manovra finanziaria per il 1998,

impegna il Governo:

a) a predisporre, subito dopo la conclusione della trattativa con l'Unione europea, i provvedimenti atti a recepire in sostegno all'economia gli esiti delle stesse e quelli atti a sanare le situazioni di contenzioso, createsi nei rapporti tra le imprese operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise e della provincia di Frosinone e l'INPS, a seguito dell'applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, sulle quali già il TAR Abruzzo ed il TAR Lazio hanno emesso sentenze favorevoli agli operatori ricorrenti;

b) a riferire entro trenta giorni alle competenti Commissioni parlamentari sugli esiti della trattativa con l'Unione europea, e sui conseguenti provvedimenti che si intende mettere in atto per consentire l'estensione dei benefici concessi alle regioni Abruzzo e Molise anche alla provincia di Frosinone ed agli altri territori italiani, già interessati alla ex Cassa per il Mezzogiorno, in grave ritardo di sviluppo e con alta disoccupazione.

9/4354/26.

Casinelli, Alveti, Schietroma, Testa, Michelangeli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 38 prevede misure per favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, realizzare maggiori economie e una migliore qualità dei servizi tramite accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati riferiti a misure di incentivazione della produttività;

lo Stato italiano, tramite diverse amministrazioni centrali e regionali, spende somme consistenti per il sostegno delle produzioni agroalimentari regionali di qualità, senza disporre di uno strumento di coordinamento sinergico tra le stesse, finalizzato a migliorare gli insoddisfacenti risultati di incremento delle esportazioni, che penalizzano da lungo tempo il comparto ed incidono negativamente sul bilancio dello Stato;

una efficace promozione delle produzioni agroalimentari non può prescindere da una massiccia azione di valorizzazione delle stesse, condotta d'intesa tra le varie Amministrazioni;

tale azione non può essere ulteriormente procrastinata visti gli imminenti eventi internazionali a cui il comparto dovrà far fronte: moneta unica (1999), riduzione dei sostegni UE (2000), ampliamento della UE (2002);

non esiste nessuna entità in grado di analizzare in modo approfondito le problematiche di mercato, sia del comparto che di settore e di riassumerle in una visione globale da cui possa scaturire una strategia che affronti sinergicamente tutte le necessità del comparto stesso;

il solo strumento di *marketing* espresso dal comparto è *Agrofood Italia* che, con mezzi propri, ha coordinato l'operatività di diverse realtà nazionali ed estere, proponendo 23.000 imprese sui mercati internazionali e diffondendo informazioni su venti Paesi ai nostri operatori;

ci si è resi conto che per una forte espansione del comparto sui mercati in-

ternazionali, il solo strumento di *marketing* non è sufficiente se non viene supportato nella sua azione da un progetto strategico di largo respiro alla cui stesura partecipino tutti i soggetti interessati (enti statali e paritetici, amministrazioni centrali e periferiche, associazioni di categoria) ed altri di supporto per l'immagine (enti culturali);

è altresì necessario che la strategia generale e di *marketing* vengano elaborate tenendo conto delle linee strategiche adottate dai Paesi europei ed extraeuropei in campo agroalimentare;

in quest'ottica *Agrofood Italia* auspica la promozione di una Commissione in cui siano presenti tutti i soggetti citati e di cui si è già ottenuta la disponibilità, per la realizzazione di piani di sviluppo di comparto e di settore;

per internazionalizzare ulteriormente l'opera intrapresa, *Agrofood Italia*, con la nuova edizione 1998, inserirà tutti i più importanti enti, amministrazioni ed associazioni di categoria comunitarie e internazionali del comparto, curandone la diffusione su supporto cartaceo e via Internet,

impegna il Governo:

a proseguire, tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri e altre amministrazioni centrali, senza ulteriore incremento della spesa pubblica, la collaborazione già in essere con *Agrofood Italia* mediante il patrocinio concesso dal Ministero per le politiche agricole, mettendo in atto con urgenza una delle differenti misure a titolo oneroso, previste dall'articolo 38 del disegno di legge n. 4354, in modo che le esportazioni delle produzioni agroalimentari regionali possano essere concretamente valorizzate ed incrementate sui mercati internazionali, contribuendo ad attivare la bilancia dei pagamenti di questo settore.

9/4354/27.

Burani Procaccini, Nocera.

La Camera,

considerato quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), che ha ridefinito l'ambito delle competenze degli enti locali in materia di realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici;

preso atto, inoltre, che le esigenze per la sola scuola secondaria sono state di recente quantificate dall'Unione delle province italiane (UPI) in 4.000 miliardi (2.500 per quelle di nuova competenza e 1.500 per le attuali),

impegna il Governo:

a prestare una maggiore attenzione alla problematica relativa all'edilizia scolastica e, dunque, a dare concreta attuazione alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, per consentire, in particolare, il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 della stessa legge, fornendo agli enti locali i mezzi economici necessari per assolvere le competenze loro attribuite in materia.

9/4354/29.

Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Roscia.

La Camera,

premesso che:

le norme introdotte dall'articolo 1 prevedono particolari incentivi tributari per opere di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia degli immobili;

tali disposizioni daranno impulso al settore edilizio residenziale, consentendo al contempo, per mezzo del conflitto d'interessi, l'emersione di una vasta area che ancora sfugge al controllo ai fini fiscali e contributivi,

impegna il Governo:

a mantenere effettivamente per i prossimi 5 anni queste agevolazioni, al fine di tutelare tutti coloro che hanno fatto af-

fidamento sulle predette disposizioni e conseguentemente hanno assunto impegni economici, evitando quindi di emanare nel prossimo futuro normative che introducano una diminuzione dell'attuale detrazione d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi, o che aumentino i periodi per la ripartizione della detrazione delle spese.

9/4354/30.

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

La Camera,

considerato che:

l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) è l'unico ente pubblico di ricerca per il quale il contributo ordinario dello Stato è destinato alle spese di funzionamento e di gestione, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 282 del 1991, di riforma dell'ente;

il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 44 del disegno di legge n. 4354 impedisce di fatto all'ENEA l'accesso ad altri fondi provenienti dal bilancio dello Stato (accordi di programma, convenzioni, partecipazioni a piani nazionali e comunitari), in antitesi con quanto previsto dalla delibera del CIPE del marzo scorso, di approvazione del programma triennale dell'ENEA, che prevede esplicitamente il ricorso ad altri finanziamenti pubblici - oltre al contributo ordinario dello Stato - per lo svolgimento delle specifiche attività dell'ente;

il sopra citato articolo potrebbe privare l'ENEA di circa il 50 per cento delle risorse finanziarie necessarie per assicurare le attività programmatiche previste per il 1998 dal programma triennale che comprendono, tra l'altro, rilevanti investimenti per il Mezzogiorno, cofinanziati dai fondi comunitari, nonché interventi prioritari per il trattamento e la sistemazione dei rifiuti radioattivi presenti presso i centri ENEA,

impegna comunque il Governo:

a comunicare alle Camere, nell'ambito delle disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 44, l'entità del fabbisogno relativo all'ENEA;

ad assicurare all'ENEA la possibilità di proseguire, utilizzando risorse finanziarie per cui ha maturato legittimi titoli di credito, gli interventi relativi sia agli accordi di programma con il Ministero dell'industria e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sia ai progetti di ricerca e di innovazione tecnologica nel Mezzogiorno che utilizzano anche fondi comunitari. Inoltre deve essere garantita all'Ente la continuità dei programmi in corso per il trattamento e la sistemazione dei rifiuti radioattivi presenti presso i centri ENEA, che costituiscono una priorità nel quadro della politica nazionale di tutela ambientale;

ad attivare altre iniziative nel settore ambientale di rilevante significato per l'ENEA attraverso opportune risorse finanziarie, nel quadro dell'accordo di programma con il Ministero dell'ambiente che prevede progetti altamente strategici e operativi in settori che vanno dal problema del disinquinamento del territorio fino agli aspetti relativi al clima globale;

ad assicurare la continuità del finanziamento del programma già avviato dall'ENEA, di disattivazione degli impianti del ciclo del combustibile di pertinenza dell'Ente e del relativo trattamento e sistemazione dei rifiuti radioattivi;

ad assicurare il finanziamento delle attività di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di servizi avanzati e supporto delle politiche di sviluppo regionali, di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 266 del 1997;

a prevedere tali finanziamenti nell'ambito del contributo ordinario dello Stato all'ENEA.

9/4354/31.

Molinari.

La Camera,

premesso che:

l'attività spaziale nazionale sta godendo di una fase particolarmente positiva di rilancio e prestigio internazionale, che trova facile riscontro sia nella conquista da parte italiana della direzione

generale dell'Agenzia spaziale europea (ESA) che nell'enormemente accresciuta portata contributiva della nostra industria a livello europeo e mondiale. In particolare, la recente acquisizione di nuove commesse per centinaia di miliardi per la costruzione della Stazione spaziale internazionale sembra finalmente poter capovolgere il *trend* del coefficiente ESA di ritorno industriale per l'Italia che, come ben evidenziato nel rapporto sulle politiche spaziali europee unanimemente approvato lo scorso 23 settembre a Strasburgo dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e tradottosi nella raccomandazione n. 1341, si era trovato per anni in posizione di forte passivo, col chiaro significato di denuncia verso un Paese come il nostro che, pur terzo contributore europeo sia per i programmi obbligatori che per quelli facoltativi, non era stato capace di recuperare con ricadute nazionali le grosse quote di partecipazione all'ESA;

la felice inversione di tendenza, che vede finalmente le risorse impiegate realmente nello spazio, non è però avvenuta casualmente né tanto meno per merito di un'istituzione prettamente finanziaria come l'Agenzia spaziale italiana (ASI), la cui funzione di tesoreria spaziale si è dimostrata del tutto fallimentare, almeno nell'ambito dell'ufficialità prevista dalla legge istitutiva 30 maggio 1988, n. 186. Tale fallimento si evince inequivocabilmente dal bilancio di attività di tutto un decennio, nel quale ad aggravare la situazione si è inserita una vicenda giudiziaria emblematica, tuttora in corso. Su tale problematica il Parlamento ha espresso praticamente tutto quanto poteva esprimere, senza il dovuto conforto degli organi di informazione, suscitando in tutti i governi succedutisi una reazione di ostentata ostinazione, frammissa ad imbarazzo, a voler minimizzare tutta la vicenda;

la gestione in corso dell'ASI non ha potuto, e non avrebbe potuto anche volendo, eliminare neppure quei mali cronici e confessabili che riguardano essenzialmente il mancato rispetto del finanziamento del 15 per cento alla ricerca fondamentale, gli aspetti finanziari di disavanzo e contrattuali, la situazione del personale e degli incarichi di consulenza;

d'altro canto, per quanto riguarda l'intero complesso delle problematiche emergenti dagli innumerevoli atti di denuncia parlamentare, la responsabilità originale, anche se non più di stretta attualità, getta un'ombra incancellabile sull'Agenzia spaziale italiana, e ciò che è peggio rischia di manomettere il processo in corso di risanamento e riconquista del ruolo guida e strategico di tutto il settore spaziale ed industriale connesso;

in definitiva il merito della riconquistata dignità nel settore non può andare ad un'istituzione inquisita e colpevole, e non è neppure concepibile il riconoscimento del merito negativo prodotto dallo scandalo, quale momento reattivo e quindi di propulsione innescato dal tentativo di un disperato salvataggio; il merito reale va riconosciuto dov'è, vale a dire nella capacità economica e strutturale della nostra industria sana e competitiva, la quale, se chiamata a rispondere, è in grado di dimostrare di saperlo fare con efficienza ed onestà, come avrebbe dovuto essere già a partire dal 1988;

è quindi di vitale importanza prendere coscienza della necessità di portare avanti le iniziative orientate al consolidamento delle industrie del settore, prevalentemente localizzate nel Nord Italia, raccomandando contestualmente il coinvolgimento crescente delle piccole e medie imprese. Lo spazio infatti inizia a rivelarsi per quel che è, una vera risorsa, essendo provato che questo tipo di investimenti tende a produrre effetti economici indiretti pari a tre e quattro volte l'investimento effettuato. Per tale ragione è ormai completamente superata anche quella visione, propria appunto della legge istitutiva dell'ASI, che contemplava il solo coinvolgimento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica quale unico Ministero competente. Lo spazio oggi richiede molto di più; senza ridimensionare la ricerca scientifica, questa oggi non può non vedersi affiancata dalla competenza dei tanti altri Ministeri in campo di ambiente, telecomunicazioni, trasporti, difesa, industria, finanza, istruzione, eccetera;

alla luce delle ultime considerazioni si rende quindi sempre più urgente

una completa ridefinizione dell'inquadramento legislativo in materia, capace di comprendere adeguatamente il livello di interdisciplinarietà ed interministerialità che l'importante settore strategico dello spazio richiede. Senza inventare nulla di nuovo, si potrebbe allo scopo utilmente far tesoro di altre esperienze nazionali, come quella sviluppata ad esempio dal Giappone. In tal senso sarebbe altamente auspicabile procedere finalmente allo scorporo dell'attività scientifica e di ricerca vera e propria, che tanti problemi ha comportato nel passato anche a causa della funzione limitatamente finanziaria dell'ASI, attraverso l'istituzione di una sorta di Istituto per la ricerca spaziale, che nel contesto della riforma istituzionale in atto potrebbe ben avvalersi dell'aggettivo "federale" in sostituzione di quello "nazionale"; ed in aggiunta procedere di conseguenza alla sostituzione dell'ASI con una nuova istituzione federale spaziale,

impegna il Governo:

a proporre al Parlamento un'urgente rivisitazione e conseguente riformulazione in senso federale della legge istitutiva dell'ASI ed a procedere contestualmente, già a partire dall'anno finanziario 1998, alla messa in esercizio provvisorio di una struttura interministeriale e multidisciplinare, sostitutiva dell'ASI, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento diretto di tutte le attività spaziali, in regime di ripartizione e responsabilizzazione di tutti i Ministeri coinvolti e interessati attualmente e in prospettiva.

9/4354/32.

Rodeghiero.

La Camera,

premesso che:

il PIL in agricoltura è aumentato, nel 1996, di un punto percentuale e l'indice occupazione, invece, nel settore agricolo è diminuito sensibilmente soprattutto nel settore degli ortaggi dove tale riduzione risulta accentuata (-8 per cento in un anno);

il nostro Paese è al primo posto, in Europa, nelle produzioni di ortaggi e frutta e che tali produzioni sono l'unica fonte di reddito e lavoro per ampi territori del Paese e del Mezzogiorno in particolare (trentamila addetti solo nella Sicilia sudorientale);

il sistema agricolo nazionale risulta ancora squilibrato anche per quel che riguarda gli aiuti comunitari (i settori con basso impiego di manodopera ottengono il 42 per cento degli aiuti e, per contro, il settore ortofrutticolo ha ottenuto, nel 1996, solo il 7,9 per cento del trasferimento totale degli aiuti comunitari);

inoltre, la evidente divaricazione tra i prezzi praticati alla produzione e i costi sostenuti dai piccoli produttori risulta ormai insostenibile, soprattutto per quel che concerne i costi energetici, dei trasporti, del denaro e del lavoro, in massima parte per le coltivazioni protette, la serricoltura,

impegna il Governo:

ad avviare, in armonia con quanto previsto dall'articolo 48, comma 12, un piano nazionale di rilancio della serricoltura nazionale che valorizzi la qualità di queste produzioni nei mercati nazionali ed europei in un ambito di superamento della vecchia impostazione comunitaria che lascia in posizione residuale il comparto della ortofrutta.

9/4354/33.

Caruano, Nardone, Tattarini, Paolo Rubino, Rossiello, Rava, Carboni, Abaterusso, Sedioli, Cennamo, Rizza, De-doni, Lumia, Labate, Borrometi, Stanisci, Mastroluca, Malagnino, Rotundo, Di Stasi, Debiasio Calimani, Borrometi.

La Camera,

rilevato che l'articolo 22 reca, tra le altre cose, disposizioni in materia di riscossione, e che, in particolare, il comma 10 prevede una modifica riferita al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, diretta a consentire anche

alle regioni, oltre che agli enti locali, di avvalersi direttamente dei concessionari per la riscossione delle proprie entrate patrimoniali e dei propri contributi;

considerato che il decreto legislativo n. 77 del 1995 ha profondamente innovato la normativa in materia di servizi di tesoreria degli enti locali, proseguendo il processo di riforma che in materia è stato avviato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; tale ultimo provvedimento aveva infatti affermato l'autonomia normativa, esercitabile mediante il potere statutario e regolamentare, di ciascun ente locale per quanto concerne l'espletamento dei servizi di tesoreria. A ciò si sono aggiunte le disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo n. 77 del 1995, che hanno stabilito l'obbligo per gli enti locali di disporre di un servizio di tesoreria proprio, fatta salva la possibilità di affidare, mediante gara ad evidenza pubblica, l'espletamento delle relative attività a soggetti esterni. Peraltro, tali soggetti devono essere esclusivamente istituti di credito, come individuati dalle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario);

considerato altresì che il medesimo decreto legislativo n. 77 del 1995 conteneva, all'articolo 114, una norma transitoria che consentiva il mantenimento dei rapporti giuridici sorti prima dell'entrata in vigore del nuovo regime in materia di servizio di tesoreria, che comunque non potevano essere rinnovati alla scadenza;

tenuto conto del fatto che molte amministrazioni locali non sono in condizioni di dotarsi di propri servizi di tesoreria in grado di svolgere efficacemente le relative funzioni, e che per questo motivo si vedono costrette a fare ricorso ad altri soggetti per lo svolgimento dei medesimi servizi;

considerato inoltre che non è infrequente il caso di istituti di credito che si dimostrano indisponibili ad assumere l'incarico di svolgere per conto di enti locali le

funzioni relative ai servizi di tesoreria, anche in relazione agli oneri che ciò comporta, alla luce delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997 che, allo scopo di tutelare i lavoratori del settore, consente di utilizzare le disposizioni di cui all'articolo 122 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 che riconosce al personale che prestava servizio presso le esattorie e le ricevitorie provinciali il diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dei soggetti divenuti concessionari della riscossione;

rilevato che le società già abilitate a gestire il servizio di tesoreria prima della entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 77 del 1995 avevano acquisito una notevole esperienza in materia, anche avvalendosi di personale qualificato che, venendo meno la possibilità per le medesime società di proseguire le funzioni già svolte in materia, rischia di essere licenziato;

tenuto conto, infine, del fatto che nel testo del decreto legislativo istitutivo dell'IRAP, approvato dal Consiglio dei ministri nella giornata del 10 dicembre scorso, tra le altre cose si provvede ad un parziale riordino della disciplina in materia laddove si stabilisce l'istituzione, presso il Ministero delle finanze, di un albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, riscossione e accertamento dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni;

impegna il Governo:

a provvedere affinché ai comuni che non siano capoluoghi di provincia sia consentito, in parziale deroga alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 77 del 1995, di prorogare alla scadenza, e comunque di affidare lo svolgimento delle attività inerenti il servizio di tesoreria a società per azioni regolarmente costituite, da banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e/o da persone fisiche, con sede in Italia e con capitale interamente versato non inferiore a un miliardo di lire, che siano iscritte

all'albo nazionale per la riscossione e l'accertamento dei tributi e degli enti locali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, imponendo altresì a tali società l'obbligo di mantenere il rapporto di lavoro del personale addetto in via esclusiva al servizio di tesoreria.

9/4354/34.

Cennamo.

La Camera,

premesso che:

si rende necessario un significativo ridimensionamento di uno dei fattori di sperequazione economica e sociale che interessano soprattutto, ma non solo, le popolazioni residenti nei comuni di montagna;

pertanto è opportuno ridurre gli eccessivi costi per il gasolio da riscaldamento, che per molti cittadini costituisce spesso l'unico prodotto combustibile da riscaldamento;

impegna il Governo:

a emanare un provvedimento a breve che consenta la riduzione dell'accisa sul gasolio da riscaldamento adeguandolo alla media europea.

9/4354/35.

Dalla Rosa, Fongaro, Apolloni, Stefani, Vascon, Cè, Molgora, Ciapusci.

La Camera,

constatato che la zona montana del Fortore molisano-sannita e della Daunia interna, territorio del circondario delle province di Campobasso, Benevento e Foggia, è fra le aree più depresse e disagiate del Mezzogiorno, mancando di strutture di raccordo stradale primarie, di un'adeguata manutenzione di quelle esistenti, dotata di una rete stradale provinciale dissestata e inagibile in più punti;

considerato che segnatamente mancano un apparato produttivo elevato, un'agricoltura adeguata e sufficiente;

ribadito che la soluzione della viabilità di base è *conditio sine qua non* per un corretto e sano avvio allo sviluppo di queste zone marginali e fortemente arretrate e che l'area di cui sopra è priva di un adeguato e forte progetto di sviluppo:

impegna il Governo affinché:

assuma con tempestività degli interventi mirati con forti e robusti incentivi per la zona montana del Fortore molisano-sannita e della Daunia interna, e delle iniziative straordinarie per la sistemazione e la manutenzione dei tratti di strada più difficili e pericolosi di queste aree, sollecitando anche l'ANAS e le altre istituzioni competenti;

eroghi cospicue risorse per interventi strutturalmente efficaci in modo da creare attività di indotto in queste aree fortemente vulnerate da un'antica, insuperabile arretratezza socio-economica ed idonei a salvaguardare non solo il diritto alla mobilità e la sicurezza dei cittadini, ma soprattutto il diritto ad un sano e legittimo sviluppo economico e sociale atteso lungamente da quelle popolazioni.

9/4354/36.

Occhionero, Mario Pepe.

La Camera,

constatato che gli eventi sismici del tipo di quelli verificatisi recentemente in Umbria e nelle Marche, e ancor prima in Campania, Puglia e Basilicata, hanno prodotto gravissime ripercussioni nel tessuto sociale, economico e ambientale, provocando anche la perdita di vite umane;

ribadita l'urgenza di un profuso e solidale impegno volto a ripristinare le condizioni di esistenza normale e un'adeguata tutela dei diritti dei cittadini delle zone colpite dagli eventi sismici;

considerato il rigido vincolismo della legge n. 32 del 1992 e gli interventi relativi al precedente sisma del 1980 che

hanno apportato un insufficiente flusso di risorse rispetto al danno:

impegna il Governo affinché:

intervenga con urgenza alla redazione di una nuova legge, modificativa della predetta legge n. 32 del 1992, vincolistica e restrittiva, nonché inidonea ad attribuire piena responsabilità ai comuni ed agli amministratori locali, prevedendo lo stanziamento di adeguati e definitivi fondi per risolvere l'annoso problema delle aree della Campania, Basilicata e Puglia colpite dal sisma del 1980 e predisponendo la dotazione finanziaria da assegnare ai comuni al fine di completare i programmi costruttivi avviati, di portare a termine la ricostruzione abitativa e di promuovere la rinascita socio-economica delle aree sopradette.

9/4354/37.

Mario Pepe.

La Camera,

premessi che le istruzioni applicative, successive alla deliberazione del CICR del 3 marzo 1994, emanate dalla Banca d'Italia in tema di raccolta del risparmio delle cooperative finanziarie, stabiliscono che il periodo di transizione per le cooperative finanziarie svolgenti attività ai sensi dell'articolo 106, comma 1, e articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per la dismissione della raccolta del risparmio sociale e per la richiesta di trasformazione in banche di credito cooperativo è stabilito fino al 31 dicembre 1997;

considerata la situazione attuale della maggioranza delle cooperative finanziarie che a tutt'oggi non si sono ancora uniformate agli indirizzi espressi dal CICR e specificati dalla Banca d'Italia, e considerati altresì i molteplici problemi di riorganizzazione e di coordinamento connessi alla trasformazione in banche di credito cooperativo per la vasta platea associativa;

accertato che, qualora non venisse prorogato il tempo a disposizione delle suddette cooperative finanziarie, si cree-

rebbe una grave e inutile dispersione di mezzi finanziari a disposizione di realtà già socialmente ed economicamente danneggiate,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative opportune per la proroga del termine per la trasformazione delle cooperative finanziarie in banche di credito cooperativo fino al 31 dicembre 1999.

9/4354/38.

Abbate, Mario Pepe.

La Camera,

premesso che:

è fondamentale agevolare le piccole e medie imprese situate nelle zone climatiche F, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

è indispensabile una riduzione dell'aliquota sugli olii da gasolio usati come combustibile sia per riscaldamento che per l'utilizzo delle strutture per le imprese che operano in quelle zone in cui è necessario per questioni climatiche un elevato consumo di gasolio;

un'aliquota fissata in lire 100.000 per mille litri adeguerebbe il prezzo del gasolio al prezzo medio applicato nei Paesi dell'Unione Europea,

impegna il Governo:

a prevedere una riduzione sostanziale dell'aliquota sugli olii da gasolio prevista nell'allegato I del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in conformità a quanto disposto negli altri Paesi dell'Unione europea.

9/4354/40.

Fontan, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

premesso che:

essendo lo *xeroderma pigmentosum* una malattia genetica degenerativa del

DNA caratterizzata da una forte sensibilità a tutte le fonti di radiazione ultravioletta (in special modo la luce solare);

i soggetti colpiti da questa malattia genetica si trovano nella impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

a tutt'oggi ai suddetti viene negata la possibilità di essere beneficiari di pensione di inabilità,

impegna il Governo:

ad emanare nuovi criteri per la definizione delle tabelle di invalidità affinché comprendano e tutelino anche questa condizione di inabilità, assicurando ai soggetti che ne sono affetti un grado di invalidità tale da costituire diritto alla pensione di invalidità.

9/4354/41.

Lenti, Maura Cossutta, Cangemi, Fioroni, Saia e Valpiana.

La Camera,

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1997, n. 59, prevede che le regioni e gli enti locali regolino l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale mediante contratti di servizio garantendo tra l'altro la copertura dei disavanzi con l'erogazione di specifici contributi;

la legge 27 dicembre 1989, n. 407, ha previsto che il fondo nazionale trasporti sia destinato alle sole regioni a statuto ordinario escludendo in tal modo quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, pertanto a decorrere dal 1990 non sono stati più assegnati per il settore trasporti a tali regioni fondi settoriali iscritti nel bilancio dello Stato;

in conseguenza le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno ricevuto alcun contributo sui fondi globali con una per-

dita netta per le regioni stesse valutata nel 1997 in 4.500 miliardi;

in sede di stipula del contratto nazionale di lavoro dei feretrotranvieri il Governo, a sostegno degli sforzi economici posti a carico delle aziende di trasporto pubblico locale dell'intero territorio nazionale e quindi anche delle regioni a statuto speciale, ha garantito una serie di provvidenze;

in realtà, nel successivo disegno di legge recante interventi nel settore dei trasporti, già approvato dal Senato ed al momento all'esame della Camera, il Governo ha ignorato le richieste delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di contributi per il trasporto pubblico locale e ciò, al di là della obiettiva precaria situazione economica delle aziende che operano nelle regioni a statuto speciale, compromette l'applicazione degli impegni sottoscritti nel contratto di lavoro,

impegna il Governo:

ad identificare idonee azioni legislative affinché lo Stato, concorrendo alla copertura dei disavanzi delle aziende non ripianati relativi al triennio 1994-1996, estenda anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano il contributo previsto per le altre regioni.

9/4354/44.

Mammola, Giudice, Miccichè, Massidda, Cuccu, Marras, Aleffi, Prestigiaco, Collavini, Niccolini.

La Camera,

preso atto che le molteplici innovazioni contenute nell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comporteranno a breve un diverso e maggiore coinvolgimento professionale di tutto il personale della scuola;

considerato che altri disegni di legge di sostanziale rilievo politico-culturale già presentati dal Governo dovranno tutti

ugualmente essere supportati dal massimo coinvolgimento del personale della scuola;

consapevole che le riforme devono essere interpretate da personale motivato e riqualificato;

considerato che per la riqualificazione del personale della scuola sono necessarie iniziative di carattere formativo, nonché interventi di carattere economico,

impegna il Governo:

a ricercare adeguati finanziamenti che consentano un consistente investimento nella scuola e per la scuola, anche e soprattutto in vista dell'imminente rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto.

9/4354/45.

Capitelli, Bracco, Dedoni, Acciarini, Voglino, Volpini, Riva, Risari, Polenta.

La Camera,

considerato che nel sistema di istruzione e formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di *handicap*, con l'obiettivo di sviluppare le potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;

sottolineato che il sistema-scuola deve garantire loro il raggiungimento della massima autonomia possibile, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni;

tenuti presenti i molteplici interventi modificanti l'organizzazione del lavoro e la dotazione organica degli insegnanti di sostegno, previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 35 del disegno di legge n. 4354 ("Collegato alla finanziaria 1998"), in riferimento ai commi 8 e 9 dell'articolo 21 della legge 5 marzo 1977, n. 59;

considerato che gli interventi organizzativi e gestionali tendono ad assicurare l'integrazione scolastica come risultato e garanzia insieme a un globale e generale miglioramento qualitativo del servizio scolastico per tutti,

impegna il Governo:

a prevedere un'attenta verifica e valutazione, ogni due anni, dei risultati per quanto attiene l'integrazione degli alunni in situazione di *handicap* e per quanto concerne la qualità dell'offerta formativa, e ad apportare le opportune correzioni o rettifiche che si rendessero necessarie.

9/4354/46.

Vogolino, Riva, Capitelli, Dedoni, Vignali, Volpini, Aloisio, Acciarini, Petrella, Vigni.

La Camera,

in vista del miglioramento complessivo dei servizi resi dagli esercizi alberghieri ed in particolare per una maggiore diffusione degli apparecchi televisivi,

impegna il Governo:

a considerare la possibilità di esonerare gli esercizi alberghieri dal pagamento del canone di abbonamento e della tassa di concessione relativa agli apparecchi televisivi detenuti oltre il primo o comunque di ridurre il canone stesso.

9/4354/47.

Conte, Sanza, Bono, Brugger, Zeller, Testa, Repetto, Molgora, Frosio Roncalli, Peretti, Manzini, Innocenti, De Benetti, Pezzoli.

La Camera,

premesso che:

esattamente un anno fa in sede di discussione dei documenti di bilancio alla Camera venivano votate congiuntamente da forze di maggioranza e opposizione norme restrittive sul parco auto a disposizione della pubblica amministrazione;

i dati del censimento del parco auto pubblico sono disponibili dallo scorso giugno, senza che da parte delle amministrazioni dello Stato ci siano stati opportuni conseguenti provvedimenti di riduzione,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti di riduzione del parco auto della pubblica amministrazione almeno nella misura del 10 per cento nell'ottica del contenimento della spesa pubblica per beni e servizi.

9/4354/48.

Rosso, Costa.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 12 non prevede interventi per le zone danneggiate dall'alluvione che ha colpito il Nord Italia nel 1994, ed in particolare il cuneese, con gravi danni alle vie di comunicazione;

la viabilità nella provincia di Cuneo è oltretutto fortemente disagiata a causa del reiterato rinvio della costruzione della superstrada-autostrada Asti-Cuneo;

sulla materia giacciono in Parlamento numerose iniziative legislative: due progetti di legge alla Camera dei deputati (A.C. Cavanna Scirea n. 1156, A.C. n. 3611, d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte); un disegno di legge al Senato della Repubblica (A.S. n. 404, d'iniziativa del sen. Zanoletti); un ordine del giorno votato il 25 maggio 1997 alla Camera dei deputati che impegnava il Governo a realizzare la costruzione della predetta superstrada-autostrada;

in data 22 luglio 1997 al fine di sollecitare l'inizio dei lavori fu presentata al Governo una petizione firmata da 100 senatori;

nonostante l'impegno del Governo (assunto anche personalmente dall'attuale Presidente del Consiglio, Romano Prodi, nel corso di ripetuti incontri) a provvedere alla soluzione del problema, a tutt'oggi ancora non è stato fatto nulla;

negli ultimi anni sono morti, in provincia di Cuneo, mediamente per ciascun anno, 135 persone vittime di incidenti stradali (una media superiore del 55 per cento alla media nazionale) e una

parte degli incidenti, anche mortali, è conseguenza della insufficienza e della inadeguatezza della rete stradale, e particolarmente dei collegamenti insufficienti con la valle padana,

impegna il Governo:

a destinare la somma di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1998-2000 per la costruzione della superstrada-autostrada Asti-Cuneo.

9/4354/49.

Armosino, Costa.

La Camera,

premesso che:

nel nostro Paese secondo recenti dati statistici circa 150.000 persone muoiono annualmente a causa di malattie tumorali mentre 290.000 si ammalano annualmente della stessa malattia;

la diffusione del male è in lenta ma costante crescita;

l'allarme sociale ed il costo sociale sono in crescita parallela con il diffondersi del male ed i relativi decessi;

nonostante l'impegno degli studiosi e degli scienziati, in particolare medici e ricercatori, il numero dei decessi è assai rilevante rispetto al numero delle persone ammalate e curate;

si evidenzia come indispensabile uno sforzo collettivo della società nazionale per prevenire la diffusione del male e per favorirne la guarigione;

importanti risorse, pubbliche e private vengono destinate, nel settore, alla ricerca ed alla cura e che ciò non sempre avviene, a livello nazionale ed internazionale, secondo percorsi e canali coordinati e pienamente efficaci,

impegna il Governo:

a fornire al Parlamento, entro il 31 marzo 1998, una relazione sulla situazione del male a livello internazionale e nazionale con riferimento:

a) alla diffusione dello stesso nelle varie aree del mondo e nei principali stati con riferimento, anche, ai dati epidemiologici più recenti e quindi allo sviluppo in positivo ovvero in negativo del male;

b) alla diffusione del male nelle varie regioni italiane e, per quanto possibile, ai maggiori centri urbani con riferimento alle diverse patologie ed alle più frequenti cause di decessi;

c) alle diverse cure praticate nei diversi e maggiori Paesi del mondo e specificamente europei con indicazione dei risultati ottenuti nonché del grado di informazione desumibile dalle più recenti analisi del fenomeno da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità e/o altri osservatori; al fenomeno ed al costo per il servizio sanitario nazionale e per i privati dei viaggi della speranza interregionali ed internazionali;

d) alle diverse cure praticate in Italia, ai risultati conseguiti, ai farmaci utilizzati, ad eventuali carenze riscontrate nella cura del male in relazione anche alle possibili utilizzazioni di farmaci in uso in altri Paesi e non ancora in Italia;

e) alla prevenzione, così come attuata in Italia, con riferimento specifico sia all'informazione che alla diagnosi precoce (evidenziando anche eventuali diversi trattamenti e diversi risultati fra le varie regioni);

f) alla ricerca, così come condotta nel nostro Paese, sia a livello di Istituto superiore di sanità che di istituti di ricerca a carattere scientifico, che di cliniche universitarie, che, infine, di laboratori pubblici e privati con riferimento agli investimenti destinati appunto alla ricerca ed al grado di correlazione fra ricercatori in Italia e nel mondo;

g) alle spese rapportate dal nostro Paese (sia da parte del Servizio sanitario nazionale che dei privati) per la diagnosi e le cure dei tumori con riferimento sia al settore chirurgico che alla chemioterapia ed alla radioterapia;

h) alla possibilità che dinanzi alla diffusione ed alla gravità del male venga compiuto, a livello di Unione europea ovvero del Consiglio d'Europa, uno sforzo congiunto e forte per coniugare le risorse,

le energie, gli impegni destinati a dare risposte positive alla malattia.

Nel nostro Paese come in altri la diffusione del male e l'allarme sociale che ne deriva ha indotto molti ricercatori — anche privati — a studi approfonditi, a ricerche specifiche, a difficili sperimentazioni. Le risposte che sovente provengono dagli studi di istituti pubblici e privati determinano interesse nell'opinione pubblica, con maggiore intensità nelle persone colpite da tumore e nei loro familiari.

Si tratta di un fatto che trova ampia spiegazione ed abbondanti giustificazioni: dinanzi ad un male che — quando diagnosticato — almeno nel 50 per cento dei casi conduce alla morte la speranza nel nuovo farmaco, nella combinazione di farmaci, nella nuova cura è alimentata da un lato dalla disperazione (sovente perché le cure consuete non hanno dato risultati definitivi), dall'altro dal diffondersi di notizie di guarigioni impreviste o di risultati importanti (riduzione della massa tumorale, rallentamento nella diffusione del male, migliore qualità della vita).

Di qui la richiesta, forte e giustificata — avanzata da migliaia di persone — di poter disporre, quantomeno a prezzi e condizioni ragionevoli, dei nuovi farmaci. Dinanzi a questi fenomeni la risposta dello Stato è sempre stata doverosamente prudente e graduata: lo Stato ha il dovere di controllare la tossicità e l'efficacia dei farmaci, ma anche che i malati non vengano utilizzati come cavie né siano sfruttati.

Vi deve però essere sempre da parte dello Stato (ovviamente nel nostro Paese da parte del Servizio sanitario nazionale) una risposta tempestiva, efficace e convincente dinanzi a farmaci o a cure nuove che abbiano ottenuto riscontri positivi in una pluralità di casi soprattutto verso ammalati nei cui confronti ogni altra cura abbia dato risultati negativi.

La società ha quindi desiderio, in qualche caso disperata necessità, di dare risposte a chi è ammalato da poco, a chi soffre, a chi sta morendo.

Ci troviamo ora dinanzi ad una cura nuova e specifica (volta a combattere l'estensione del tumore attraverso l'innalzamento delle difese immunitarie da ot-

tenersi con un uso congiunto ed appropriato di diversi farmaci) messa a punto dal docente universitario professor Luigi Di Bella, che ha già interessato, per espressa dichiarazione di collaboratori dello stesso prof. Di Bella e di numerosi medici nonché di esponenti di associazioni di ammalati, circa 10.000 persone. I risultati sono stati definiti per molti casi quantomeno interessanti.

Siamo però in presenza di un farmaco il cui costo si rivela pressoché proibitivo per la grande maggioranza degli italiani (15 milioni al mese per un periodo, talvolta solo iniziale, di tre-sei mesi).

Appare quindi doveroso procedere (anche sulla base di diversi provvedimenti della magistratura che hanno disposto l'erogazione del farmaco da parte del Servizio sanitario nazionale a pazienti affetti da tumore i quali, non in condizione di sopportare la spesa, si erano rivolti al giudice per ottenere la prescrizione gratuita) alle seguenti attività:

1) ad una immediata iniziativa destinata a consentire che il farmaco venga posto in commercio dalla casa farmaceutica che lo produce alle stesse condizioni con cui viene commerciato all'estero (circa l'80 per cento in meno) del prezzo praticato in Italia evitando anche l'odiosa pratica del mercato nero;

2) che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico di uno stanziamento adeguato per un periodo di 6 mesi a decorrere dall'1° gennaio 1998, da destinarsi all'acquisto ed alla distribuzione del citato farmaco secondo i criteri utilizzati per l'erogazione di farmaci salvavita non registrati;

3) che vengano avviati, a decorrere dall'inizio del 1998, idonee sperimentazioni circa l'efficacia della cura proposta dal professor Luigi Di Bella da concludersi entro un termine ragionevolmente breve.

9/4354/50 (Nuova formulazione).

Costa, Teresio Delfino.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 41, comma 10, prevede la possibilità per il Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica di avvalersi, tra l'altro, di esperti estranei alle amministrazioni pubbliche per le attività connesse all'attuazione delle disposizioni in materia di finanza decentrata;

ciò è la conferma della prassi ormai consolidata di avvalersi presso la pubblica amministrazione di una pletera di consulenti esterni con oneri per le casse pubbliche di centinaia di miliardi;

sovente la concessione di consulenze alimenta pratiche clientelari;

presso la pubblica amministrazione prestano servizio circa 4 milioni di persone, molte delle quali dotate di indubbie capacità professionali, che vengono sovente sottoutilizzate accordando le consulenze a professionisti esterni,

impegna il Governo:

a non avvalersi se non in caso di stretta necessità ed in assenza di idoneo personale dipendente di consulenti esterni e ad utilizzare il personale interno delle varie amministrazioni anche per l'attività di ricerca e di indagine ricorrendo, ove possibile, alla mobilità interna.

9/4354/51.

Leone, Costa.

La Camera,

in occasione dell'esame della manovra finanziaria 1998, e in particolare dell'articolo 44, comma 2, del disegno di legge collegato, per quanto riguarda il contributo al Consiglio nazionale delle ricerche;

considerata la rilevanza delle attività scientifiche e tecnologiche che da anni vengono sviluppate dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti di ricerca scientifica dallo stesso coordinati presso il Laboratorio osservatorio piramide, funzionante in una regione d'alta quota in Nepal;

considerato inoltre che tale realizzazione è ritenuta di forte interesse anche dal Ministero degli affari esteri sul piano della ricerca, della collaborazione scienti-

fica europea ed internazionale e della politica italiana in quella regione dell'Asia;

valutata l'unicità che tale realizzazione rappresenta per la ricerca scientifica italiana ed internazionale sui temi riguardanti la montagna in generale e le conseguenti interazioni tra l'ambiente e l'uomo, temi ritenuti di rilevante interesse anche dal Parlamento, che ha istituito recentemente l'"Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna";

allo scopo di valorizzare e sviluppare questo patrimonio italiano di conoscenza,

impegna il Governo:

a disporre che il Consiglio nazionale delle ricerche provveda alla prosecuzione dei programmi di ricerca in essere, attuando e sostenendo un programma pluriennale di ricerca scientifica e tecnologica, ed a raccomandare al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di supportarne la realizzazione.

9/4354/52.

Riva, Caveri, Bressa, Olivieri.

La Camera,

rilevato che all'articolo 42, comma 12, si introducono disposizioni modificative delle norme di delega di cui al comma 144 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, concernenti l'istituzione dell'IRAP e il contestuale riordino della disciplina dei tributi locali, nell'ambito del quale è prevista la soppressione di numerosi tributi "minori", ivi incluse le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 702 del 1978, convertito dalla legge n. 3 del 1979;

considerato che il Governo, in attuazione delle norme di delega richiamate, ha provveduto ad adottare in via definitiva il decreto legislativo istitutivo dell'IRAP, che all'articolo 51 stabilisce esplicitamente la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, delle tasse sulle concessioni comunali cui si è fatto riferimento in precedenza;

considerato altresì che le suddette tasse si applicano nei casi di rilascio, rinnovo o visto dei provvedimenti amministrativi e degli altri atti elencati nella tariffa annessa e che, in genere, i contribuenti provvedono a versare le tasse dovute per l'anno successivo entro la fine dell'anno precedente;

tenuto conto che ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo istitutivo dell'IRAP, tale imposta "si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore" del medesimo decreto, vale a dire, ai sensi dell'articolo 66, dal 1° gennaio del 1998, data che corrisponde a quella a decorrere dalla quale, come si è ricordato in precedenza, non sono più dovute le tasse sulle concessioni comunali,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative per chiarire che i contribuenti che non effettuino o che non abbiano effettuato entro il 31 dicembre 1997 i versamenti relativi alle tasse sulle concessioni comunali per l'anno successivo, non essendo le stesse più dovute, non incorrono in alcuna sanzione.

9/4354/53.

Frigato, Benvenuto, Berruti, Repetto, Bonato, Ciani, Conte.

La Camera,

condiviso l'obiettivo prioritario di rafforzare le politiche ambientali anche attraverso il potenziamento del ruolo degli Enti parco nazionale, quali strumenti di promozione di sviluppo ecosostenibile;

atteso che vi sono Enti parco di giovane istituzione che, nella fase di avvio, si sono avvalsi di personale comandato e di consulenze esterne, a tempo determinato;

ritenuto che gli Enti parco nazionale possono trarre notevole vantaggio dal transito di tale personale nei ruoli organici dei medesimi, senza che ciò comporti aggravii alle casse dello Stato, e con obiettivo giovamento ai fini del funzionamento della attuazione dei programmi,

impegna il Governo:

ad emanare apposito provvedimento affinché, in sede di prima copertura delle piante organiche degli Enti parco nazionale, i dipendenti comandati e/o convenzionati presso tali Enti siano a domanda inseriti nei ruoli organici stessi.

9/4354/54.

Domenico Izzo, Pittella.

La Camera,

preso atto che nella legge 30 dicembre 1991, n. 412, fu stabilito il principio della rivalutazione annuale delle postazioni economiche erogate dall'INAIL, indipendentemente dall'entità delle variazioni delle basi retributive;

atteso che è giusto dar corso a tale principio,

impegna il Governo:

a dare concreta attuazione alla volontà del Parlamento.

9/4354/55.

Carli, Pittella, Gatto, Giacco, Olivo.

La Camera,

impegna il Governo:

ad emanare entro il 31 gennaio 1998 un provvedimento con il quale si definisca che la domanda all'Ufficio IVA competente da parte dei contribuenti che abbiano usufruito delle disposizioni dettate dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, comma 207, e abbiano fatto nei termini il versamento delle imposte, possa essere presentata entro il 28 febbraio 1998.

9/4354/56.

Giovanni Pace, Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Marengo, Alberto Giorgetti, Berselli.

La Camera,

premesso che:

durante l'esame del disegno di legge n. 2063 al Senato la Commissione difesa ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a risolvere con urgenza il problema del riordino dei ruoli delle istituzioni del comparto sicurezza, al fine di evitare situazioni sperequative;

dal 12 marzo 1997, malgrado un impegno del Governo a provvedere, anche eventualmente nel contesto delle misure collegate alla finanziaria 1998, nulla è stato fatto;

la Corte costituzionale deciderà entro brevissimo termine sulla fondata questione di legittimità costituzionale, prospettata da un TAR, di alcune disposizioni che hanno sostanzialmente mantenuto situazioni sperequative pur nel riordino del « comparto sicurezza »;

nessuna indicazione su progetti e tempi per l'auspicato intervento è stata fornita dal Governo;

considerato che:

interventi specifici e settoriali non sono idonei per una definitiva risoluzione delle questioni emerse in sede di audizione delle rappresentanze militari e dei sindacati, per la complessità delle problematiche da affrontare e gli inevitabili connessi riflessi su tutto il personale del comparto sicurezza;

il Parlamento ha il diritto-dovere di stabilire le linee direttrici della politica in un settore delicato come quello del personale,

impegna il Governo:

a promuovere attraverso un provvedimento, collegato alla manovra 1998, opportune iniziative legislative per dare definitiva soluzione alle problematiche relative al riordino dei ruoli delle istituzioni del comparto sicurezza per le quali ancora non si è provveduto;

ad inserire in un disegno di legge apposito, qualora i disegni di legge per la

risoluzione della materia in trattazione non dovessero essere approvati in tempi brevi, norme *ad hoc* sulle problematiche evidenziate;

ad uniformarsi per tale esigenza a criteri generali riguardanti la specificità del comparto, la necessità di equiordinazione nel rispetto dei singoli ordinamenti e la necessità di un adeguato sviluppo di carriera per il personale dei ruoli non direttivi.

9/4354/57.

Frattoni.

La Camera,

premesso che:

l'interporto Nola-Marcianise rappresenta uno degli snodi infrastrutturali fondamentali per lo sviluppo economico della regione Campania e per la definizione di un sistema trasportistico adeguato all'enorme crescita dei traffici commerciali, specie di quelli marittimi del porto di Napoli;

tale interporto risulta articolato in due distinti tronconi geografici e societari: Nola e Marcianise appunto, località distanti circa 15 chilometri l'una dall'altra;

delle due realtà Nola risulta, ad oggi, in fase più avanzata di realizzazione mentre a Marcianise la società, partita con ritardo, sta recuperando il tempo perduto procedendo attivamente all'esproprio dei suoli;

Marcianise rappresenta per il contesto infrastrutturale già operante (scalo merci ferroviario di recentissima realizzazione e *terminal* intermodale) nonché per maggior estensione territoriale rispetto a Nola (2 milioni di metri quadrati) e vicinanza e collegamento ferroviario già esistente col porto di Napoli, una opportunità irrinunciabile per un sistema integrato di trasporti regionali,

impegna il Governo:

a reperire le risorse finanziarie per promuovere la realizzazione dell'interporto di Marcianise e a prevedere un'adeguata articolazione di funzioni tra le due infra-

strutture tale da favorirne uno sviluppo sinergico ed integrato.

9/4354/58.

Tuccillo, Merlo, Mario Pepe.

La Camera,

premessi che:

la città e la provincia di Torino ed il Piemonte nel suo complesso si attendono dalle grandi opere in corso di realizzazione ed in progetto per l'ammodernamento e potenziamento del sistema ferroviario la principale spinta di tipo infrastrutturale alla propria ripresa economica;

l'importanza della posta in gioco, unita al manifestarsi di ricorrenti ritardi ed incertezze da attribuirsi ai livelli decisionali nazionali (Ministeri ed azienda FS) sollevano crescenti preoccupazioni nei sottoscritti consiglieri, che sollecitano pertanto una indispensabile, decisiva ripresa dell'iniziativa politica, anche conseguente alla venuta a Torino del Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando;

l'ultimazione dei lavori sul nodo di Torino costituisce la condizione pregiudiziale sia per l'attivazione dei nuovi collegamenti a lunga percorrenza, passeggeri e merci, sulla direttrice Lyon-Torino-Milano-Trieste che per la riorganizzazione del trasporto pubblico locale, organizzando un efficiente servizio di metropolitana regionale;

tale ultimazione, anche nell'ipotesi di immediata soluzione di tutte le questioni ancora aperte, non potrà comunque avvenire presumibilmente prima del 2005, e che perdurando la fase di cantierizzazione l'area torinese risulterà penalizzata persino rispetto all'assetto preesistente, sotto il profilo trasportistico, oltre ai sacrifici al traffico sempre più pesanti imposti dai lavori in corso;

restano da sciogliere taluni aspetti progettuali e soprattutto il nodo delle certezze in merito al completo reperimento dei fondi necessari, pur in presenza di una considerevole quota di cofinanziamento prevista in capo al comune di Torino, affiancato dalla regione Piemonte,

cofinanziamento non richiesto per altre opere di potenziamento ferroviario relative a diverse città italiane;

considerato che:

nell'ambito della direttrice Lyon-Torino-Milano-Trieste la tratta Torino-Milano presenta caratteristiche funzionali e costruttive del tutto specifiche, caratterizzandosi come un intervento a forte valore intrinseco, la cui realizzazione si giustificerebbe anche se esso non fosse compreso — come invece è — all'interno di una direttrice di livello europeo;

pertanto appare errato e distorto parlare di tratta « Torino-Venezia », salvo il voler ritardare la realizzazione della Torino-Milano riallineandola sui tempi di progettazione e di finanziamento della Milano-Venezia, più arretrati e incerti;

in particolare, l'opportunità di legare i sistemi socio-economici di Torino/Vercelli/Novara con quello di Milano tramite collegamenti veloci, in grado di aumentarne il livello di integrazione, assume un interesse del tutto prioritario come fattore decisivo di stimolo alla ripresa economica;

la tratta Torino-Milano è dotata di progettazione esecutiva in procinto di essere approvata, nonché del relativo finanziamento ed appare pertanto di possibile imminente cantierabilità;

rilevato che:

ancora nel recente vertice intergovernativo di Chambéry si è ribadita la determinazione dei due Stati di realizzare la tratta Lyon-Torino, sulla soprarichiamata direttrice Lyon-Trieste e si è stanziato l'importo di 100 miliardi per proseguire nella progettazione;

per altro, tra gli enti territoriali locali che seguono questo progetto esiste una diffusa preoccupazione sia sulla tempistica di evoluzione del progetto, che appare procedere troppo a rilento, sia rispetto all'insufficiente livello di coinvolgimento delle realtà locali, con tutti i gravi rischi che ciò comporta,

impegna il Governo:

a ricercare i fondi necessari per ultimare i lavori sul nodo di Torino, garantendone un afflusso secondo cadenze che non causino nuovi ed ulteriori ritardi ai lavori medesimi;

a chiudere al più presto la Conferenza dei servizi approvativa dell'intero progetto della nuova linea Torino-Milano, assicurando l'apertura dei cantieri sulla tratta;

ad assicurare con urgenza una rappresentanza alle realtà territoriali locali interessate alla tratta Lyon-Torino all'interno degli organismi (Commissione intergovernativa, GEIE *Alpetunnel*) deputati a definire la progettazione.

9/4354/59.

Morgando, Merlo.

La Camera,

premessi che:

i presidi ospedalieri delle zone turistiche e delle zone disagiate devono avere, anche e soprattutto dal punto di vista viario, la possibilità di operare comunque date le particolari esigenze sanitarie a cui gli stessi sovrintendono;

in genere ci troviamo di fronte a trattamenti di urgenze mediche e chirurgiche;

non si può non sottolineare il ruolo emergente di questi presidi nel grande discorso della prevenzione che significa, tra l'altro, potenziamento dei servizi e quindi creazione di nuovi posti di lavoro per il personale medico ed infermieristico,

impegna il Governo:

per i piccoli presidi ospedalieri a riconsiderare la normativa vigente sulla razionalizzazione sollevando anche la questione della competente Conferenza Stato-regioni.

9/4354/60.

Polizzi, Pezzoli, Benedetti Valentini.

La Camera,

premessi che:

i problemi legati alle infrastrutture viarie sono particolarmente gravi nell'area del sandonatese, territorio importante dal punto di vista imprenditoriale e turistico;

il Ministro dei lavori pubblici, l'ANAS, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed i comuni del mandamento del sandonatese ritengono, per la risoluzione del problema, prioritari gli interventi per il completamento della « Treviso Mare », la costruzione della variante della strada statale 14 di San Donà di Piave, del nuovo ponte sul fiume Piave e della bretella di collegamento tra il casello autostradale e la strada statale 14 in località Calvecchia;

l'accordo di programma del 3 ottobre 1995 sottoscritto, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990, dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia e dai comuni di San Donà di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Meolo e Noventa di Piave, definiva i compiti relativi alla progettazione delle opere, anche se non di diretta competenza delle singole amministrazioni locali;

i suddetti progetti nella quasi totalità sono giunti alla fase esecutiva ed in parte già presentati agli enti competenti ed alla cittadinanza;

il piano triennale ANAS 1997-1999 e le priorità espresse a livello regionale sono state fissate nella delibera della giunta regionale del Veneto n. 4009 del 10 settembre 1996 con oggetto « programma triennale ANAS 1997-1999 »,

impegna il Governo:

ad includere le opere viarie suddette tra quelle prioritarie da realizzarsi nella regione Veneto, tenendo conto dell'avanzato livello di progettazione delle singole opere.

9/4354/61.

Alberto Giorgetti, Pezzoli, Benedetti Valentini.

La Camera,

premessi che:

i recenti provvedimenti che l'Istituto di emissione ha inteso o intende assumere per contrastare il fenomeno delle diffuse insolvenze tra le Casse Peote operanti sul territorio nazionale comportano la dispersione di fondi cospicui che una statistica ha recentemente valutato per la sola provincia di Venezia in almeno 50 miliardi di lire;

tali ingenti disponibilità finanziarie rischiano, in mancanza di una precisa normazione del settore e private del supporto operativo rappresentato dall'usuale interlocutore istituzionale, cioè le banche, di confluire nelle mani di operatori spregiudicati e privi di controllo alcuno,

impegna il Governo:

a verificare quali siano le effettive disposizioni che la Banca d'Italia ha diramato agli enti creditizi e ad adoperarsi perché in tempi brevi si pervenga ad una completa regolamentazione della materia anche mediante l'individuazione di soggetti che possano garantire sia tecnicamente che patrimonialmente questa antica e tradizionale forma di impiego del piccolo risparmiatore.

9/4354/62.

Pezzoli, Alberto Giorgetti, Benedetto Valentini.

La Camera,

premessi che:

la carenza infrastrutturale del Nord-Est, e del Veneto in particolare, è divenuta recentemente oggetto di attenzione su scala nazionale ed internazionale;

la particolarità del modello produttivo ed insediativo veneto ha fatto emergere ancor più lo stato di inadeguatezza dell'attuale rete infrastrutturale dei trasporti, ed in particolare di quella viaria;

il sistema produttivo veneto risente oggi pesantemente delle diseconomie derivanti dal costo del trasporto e trova

nella sottoinfrastrutturazione un freno alla sua competitività internazionale;

le associazioni di categoria lamentano che la percorrenza media giornaliera dei mezzi pesanti sul territorio regionale si è pressoché dimezzata negli ultimi dieci anni, a causa della congestione stradale;

con il piano decennale ANAS 1985-1995 la regione Veneto è risultata assegnataria di uno stanziamento pari al 6,3 per cento del totale nazionale per complessive lire 2.000 miliardi circa. A prescindere dalle valutazioni che hanno determinato il peso percentuale del Veneto rispetto al totale nazionale, il dato più rilevante sta nel fatto che dal 1985 ad oggi solo il 25 per cento circa dei fondi stanziati ha potuto trovare concreta realizzazione nel territorio regionale;

la complessità procedurale ed in generale i tempi che risultano necessari per la programmazione, la progettazione e l'approvazione delle opere hanno limitato notevolmente l'efficacia del piano decennale, consentendo di raggiungere solo marginalmente gli obiettivi prefissi;

con la legge regionale n. 39 del 1991, la regione Veneto si è fatta parte attiva per cofinanziare una serie di interventi di competenza ANAS, e successivamente con la legge regionale n. 47 del 1994 essa si è affiancata all'ANAS nella fase della progettazione degli interventi;

questa attività della regione ha consentito di programmare e progettare una serie di interventi necessari alla riqualificazione ed al potenziamento della rete viaria regionale. Necessita ora dare continuità all'azione regionale ed a quella dell'ANAS, garantendo le disponibilità finanziarie che consentano attualmente in corso,

impegna il Governo:

a modificare il parametro adottato a livello nazionale per il riparto dei fondi ANAS, elevandolo dal 6,3 per cento « storico » ad un valore rispondente al reale peso che il Veneto ha acquisito a livello nazionale;

a garantire per il prossimo triennio 1997-1999 la possibilità di recuperare i fondi non spesi dall'ANAS sul territorio regionale e già previsti nel piano decennale ANAS 1985-1995, ammontante a circa lire 1.500 miliardi, per i quali il Veneto vanta sostanzialmente un credito pregresso;

ad assicurare la totale copertura finanziaria della quota a carico ANAS prevista dalla convenzione tra ANAS e regione Veneto stipulata il 23 aprile 1992 ai sensi della legge regionale n. 39 del 1991, e relativa alla realizzazione di un programma straordinario di interventi tesi a migliorare la sicurezza sulla rete stradale del Veneto. Risulta, infatti, ancora da finanziare il terzo stralcio del programma, il cui importo globale ammonta a lire 345 miliardi per la realizzazione di n. 36 interventi;

a prevedere nel prossimo programma triennale ANAS una adeguata somma « fuori quota » per la realizzazione degli interventi già progettati di potenziamento dell'itinerario europeo E 55 lungo la direttrice del Corridoio Adriatico. Tale richiesta è supportata dall'analoga attenzione posta sull'argomento dalla regione Emilia Romagna, ed è finalizzata alla tratta Mestre-Ravenna la maggiore criticità con la sovrapposizione di rilevanti traffici commerciali e turistici lungo la strada statale 309 « Romea »;

a garantire nel prossimo programma ANAS i fondi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete esistente, con particolare riguardo alla viabilità montana, che nel bellunese in particolare presenta livelli di preoccupante degrado.

9/4354/63.

Migliori, Pezzoli, Alberto Giorgetti, Benedetti Valentini.

La Camera,

premesso che:

con il comma 4, lettera *b*), dell'articolo 19 del collegato alla finanziaria 1998 si è approvata la tassazione totale dei contributi che vengono erogati alle imprese sui nuovi investimenti;

per effetto di tale tassazione si riduce di fatto la quantità di risorse assegnate ai nuovi investimenti produttivi;

in assenza di ulteriori provvedimenti questa norma fiscale inciderebbe in modo negativo sulla politica economica di sostegno delle imprese,

impegna il Governo:

ad adeguare le dotazioni finanziarie stanziata per la suddetta finalità in modo da lasciare inalterato, al netto del prelievo fiscale, il volume degli interventi di sostegno senza ricorrere, per coprire il relativo onere, a prelievi fiscali aggiuntivi.

9/4354/64.

Pagliuca, Peretti, Cesaro, Marzano, Donato Bruno, Baia-monte, Berruti, Romani, Danese, Bono.

La Camera,

al fine di favorire la continuità didattica, per garantire la stabilità sul sostegno dei docenti specializzati e allo scopo di armonizzare i criteri di selezione del personale alle nuove esigenze di competenza professionale dei docenti di sostegno,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie nell'affidamento di incarichi sul sostegno per dare la priorità al personale specializzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975.

9/4354/65.

Manca, Sbarbati, Vignali, De Murtas, Bracco, Castellani, Volpini, Procacci, Sergio Fumagalli, Ciani, Lenti, Acciarini.

La Camera,

premesso che:

lo strumento della fiscalità costituisce uno degli strumenti di politica am-

bientale più efficace ed efficiente per il raggiungimento di obiettivi di tutela ambientale ed una riforma fiscale in senso ecologico risulta di particolare efficacia nell'obiettivo di una riforma fiscale federalista, essendo finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi e della qualità ambientale sul territorio e quindi maggiormente gestibile e controllabile dalle comunità locali e di maggior efficacia nel garantirne le esigenze;

la Camera dei deputati, il 19 giugno 1997, approvava una risoluzione in Commissione (7/00244) a prima firma De Benetti, che impegnava il Governo ad utilizzare tutti gli strumenti fiscali a sua disposizione per il perseguimento di obiettivi di crescita sostenibile dell'economia. Successivamente, il 22 ottobre, approvava una seconda risoluzione in Commissione (7/00302) sempre a prima firma De Benetti, che impegnava ancora il Governo alle medesime finalità di politica economica anche in considerazione di quanto prevede il Trattato di Maastricht, il quale individua fra gli obiettivi primari dell'Unione « un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile », individuando nello sviluppo sostenibile un fattore chiave;

il documento della Commissione europea « crescita, competitività, occupazione » ritiene la fiscalità ecologica uno degli strumenti di politica economica per il perseguimento di un modello di sviluppo sostenibile nel quale crescita economica e tutela ambientale risultino compatibili;

il V programma di azione della commissione della Comunità europea del 1993 — « Una nuova strategia a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile » — prevede, tra gli strumenti economici per l'attuazione di politiche ambientali, l'utilizzo di una fiscalità ecologica. La globalizzazione dell'economia e la conseguente mondializzazione degli impatti richiedono una politica ambientale trasversale ai vari settori dell'economia: industriale (manifatturiero), energetico, trasporti, turismo, agricoltura, territorio (risanamento idrogeologico), bancario-assicurativo, *non-profit*;

gli obiettivi di tutela ambientale devono essere integrati negli obiettivi di politica economica;

considerato altresì che il nostro Paese nel settore delle tecnologie pulite, nonostante i dati positivi riportati dall'ICE relativi alla bilancia commerciale degli ultimi quattro anni e l'incremento della domanda proveniente dai Paesi extraeuropei, risulta essere un importatore netto di tecnologie pulite da altri Paesi europei (Germania, Gran Bretagna, Francia) e, nell'attuale contesto competitivo, la promozione di un'industria italiana di tecnologie pulite costituisce una scelta strategica per uno sviluppo sostenibile del settore industriale e per l'occupazione;

la direttiva n. 96/61/CE, del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento — Integrated Prevention Pollution Control (IPPC) — considera l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili come base per la determinazione di valori limite di emissione;

il regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio (regolamento sul sistema comunitario di ecogestione ed *audit*), all'articolo 3, prevede che le imprese adottino politiche ambientali con impegni finalizzati a ridurre le incidenze ambientali a livelli « che non oltrepassino quelli che corrispondono all'applicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibile »;

la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 1990 prevede che le migliori tecnologie disponibili siano senz'altro adottate (a qualunque costo) quando venga in gioco il valore assoluto della salute e, conseguentemente, dell'ambiente;

l'articolo 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la promozione dell'adesione al sistema comunitario di ecogestione ed *audit* (EMAS) delle piccole e medie imprese anche attraverso semplificazioni procedurali e agevolazioni finanziarie;

il decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, istitutivo del comitato competente per l'*ecolabel* e l'*ecoaudit*, attribuisce all'Agenzia nazionale per la protezione del-

l'ambiente (ANPA) compiti di supporto tecnico nell'esecuzione delle funzioni di competenza del comitato;

i dati forniti da uno studio di Eurostat mostrano come in Italia negli ultimi trenta anni il valore delle emissioni di CO₂ sia quadruplicato e stime fornite dall'ENEL prevedono nel 2010 un raddoppio dei valori di CO₂ registrati nel 1990, a causa della crescita della domanda di energia elettrica;

secondo dati forniti dall'Agenzia europea per l'ambiente, la produzione di energia derivante dalle fonti tradizionali (combustibili liquidi, solidi e gassosi), costituisce ancora la principale causa di inquinamento derivante dalle emissioni di gas climalteranti come ad esempio l'anidride carbonica;

viste la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale e la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la decisione del Consiglio europeo COM (96) 654 def. per la promozione di una mobilità sostenibile e sicura ed il programma di azione 1995-2000 della Commissione europea per lo sviluppo della politica comune dei trasporti;

considerato che secondo dati forniti dall'OCSE nei « rapporti sulle performance ambientali 1994 », il consumo di carburante nei trasporti è in continua crescita e negli ultimi venti anni risulta più che raddoppiato e che gli elevati consumi energetici in tale settore sono dovuti sia alla carenza del trasporto urbano dei passeggeri, sia alla scarsa efficienza energetica del trasporto su gomma che, secondo dati forniti dal Ministero dell'ambiente, in Italia rappresenta oltre l'84 per cento del trasporto totale e visti i costi sociali in termini di inquinamento, rischi per incidenti e perdite di vite umane, eccetera, che tale forma di trasporto comporta;

visti l'ordine del giorno al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, approvato dalla Camera il 25 febbraio 1997, relativo

all'impegno del Governo ad adottare provvedimenti volti al miglioramento dell'efficienza energetica e ambientale del complesso del parco macchine circolante, sia pubblico che privato, nonché incentivi per il trasporto pubblico urbano;

i due regolamenti CEE di accompagnamento alla riforma della politica agricola comunitaria (2078/92 e 2080/92) e le risorse finanziarie che i fondi strutturali destinati al comparto agroalimentare mettono a disposizione per la promozione di un sistema agroalimentare di più alta qualità;

il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

osservato che, secondo dati forniti dall'Agenzia europea per l'ambiente, il prelievo idrico *pro capite* in Italia risulta essere superiore di oltre un terzo alla media europea, mentre le tariffe per il consumo idrico sono tra le più basse in Europa e che un allineamento alla media europea consentirebbe un più razionale utilizzo di una risorsa ambientale preziosa potenzialmente esauribile nonché di reperire risorse finanziarie necessarie al risanamento idrogeologico del territorio;

considerato inoltre che attualmente il terzo settore, quello dell'economia non-profit, occupa oltre quattrocentomila persone, pari all'1,8 per cento della forza lavoro, e che il suo sviluppo contribuirebbe positivamente al problema dell'occupazione, assorbendo lavoratori non soltanto nel campo dell'assistenza sociale, ma anche in settori di estremo interesse ed utilità per la modernizzazione del Paese, quali la gestione ambientale, la tutela dei beni culturali, la manutenzione delle città e del territorio;

il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 stabilisce che, in coerenza con le strategie indicate dalla Unione europea, la politica tributaria assumerà come obiettivo fondamentale la tutela dell'ambiente;

visti:

la proposta di direttiva del Consiglio, relativa ad un'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio e sull'energia (92/C 196/01);

la proposta di direttiva Monti, approvata dalla Commissione europea il 12 marzo 1997 sulla fiscalità ecologica;

la direttiva 94/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CE;

il Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda 21, approvato dal CIPE con deliberazione del 28 dicembre 1993;

evidenziato che gli impegni assunti dall'Italia in occasione della Conferenza delle parti di Berlino del marzo 1995 nell'ambito della convenzione-quadro sui cambiamenti climatici prevedono di giungere entro il 1997 alla definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ al 2005, 2010, 2020;

vista la comunicazione italiana alla convenzione-quadro sui cambiamenti climatici approvata dal CIPE il 10 gennaio 1995, nella quale si afferma che l'Italia potrà avvicinarsi entro il 2000 alla stabilizzazione delle emissioni di CO₂ rispetto ai valori del 1990 e considerato il mancato completo raggiungimento di tale obiettivo;

considerata la scarsa applicabilità del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, concernente « Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente » in riferimento all'articolo 1, comma 2, che prevede una misura volta ad evitare possibili varchi di evasione, stabilendo che « le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negative di reddito deducibili per le controparti » e vista la relativa circolare attuativa 27 ottobre 1994, n. 181/E, la cui applicazione tuttavia contribuirebbe non soltanto

a favorire l'occupazione, ma alla promozione di iniziative volte alla tutela ambientale in un'ottica di conversione delle attività produttive verso un modello di produzione sostenibile,

impegna il Governo:

a continuare con maggiore incisività e convinzione l'azione di riforma fiscale in senso ecologico che, comincia a essere presente in alcuni provvedimenti del Governo e nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria, testé esaminato, ad attuare, nell'ambito della riforma fiscale e in generale nell'ambito di provvedimenti fiscali, indirizzi improntati a principi di fiscalità ecologica nel rispetto di:

1) criteri di progressività del reddito fiscale;

2) criterio di neutralità fiscale;

3) un gettito fiscale complessivo invariato (a somma zero) attuando un trasferimento del carico fiscale dal lavoro, riducendone il costo in modo da incentivare l'occupazione, alle risorse naturali utilizzate dal sistema produttivo quale correttivo al sistema dei prezzi di mercato affinché includano, internalizzandone il costo, danni ambientali connessi all'uso di tali risorse (scarsità ambientali, inquinamento prodotto) stabilendo interventi in grado di favorire l'occupazione, l'innovazione tecnologica e migliorare la sostenibilità ambientale attraverso:

a) una riduzione degli oneri per le imprese soggette alle imposte sull'energia e/o emissioni in atmosfera ed in particolare una diminuzione dei contributi sociali per le categorie di dipendenti a basso livello di qualifica, se dimostrabile da parte dell'impresa l'adozione di strumenti per la tutela e la salvaguardia ambientale (adozione di tecnologie pulite, sistemi di gestione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, etichetta ecologica, ecobilanci);

b) forme di trattamento fiscale agevolato per gli investimenti nelle migliori tecnologie pulite disponibili quali anticipazioni senza interessi in sovvenzioni, contributi in conto capitale, prestiti a tasso agevolato, nonché incentivi fiscali quali una maggiore deducibilità delle quote di am-

mortamento, esenzione ai fini IRPEG di una quota percentuale del costo di acquisto, deducibilità dei canoni *leasing*;

c) un'imposizione fiscale su tutti i prodotti energetici differenziata in base al quantitativo di CO₂ prodotto dalle emissioni inquinanti in riferimento alle direttive precedentemente richiamate ed all'ultima proposta di direttiva Monti;

d) la previsione di agevolazioni fiscali al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte al risparmio del consumo energetico, all'efficienza energetica, all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili per coloro che realizzino gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

e) un'imposizione fiscale sui consumi energetici nel settore industriale, non applicabile se dimostrabile da parte delle imprese l'adozione della migliore tecnologia disponibile in base alla definizione fornita dalla direttiva IPPC sulla riduzione ed il controllo integrato dell'inquinamento;

f) un'imposizione fiscale sulle emissioni in atmosfera commisurata alla concentrazione di inquinanti (NO_x, SO₂, COV) principali responsabili di fenomeni di acidificazione, non applicabile se dimostrabile da parte dell'impresa l'adozione della migliore tecnologia disponibile in riferimento alla direttiva IPPC sulla riduzione ed il controllo integrato dell'inquinamento;

g) la definizione di criteri per la determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in attuazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, tali da garantire, oltre la copertura dei costi fissi e di gestione dei servizi erogati dai comuni, il « costo ambientale » (degrado ambientale, inquinamento prodotto) dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'introduzione di una maggiorazione, in percentuale variabile in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti, il cui gettito venga destinato ad interventi per il risanamento del territorio;

h) la concessione di agevolazioni fiscali a coloro che dimostrino di aver svolto attività di recupero riciclaggio e raccolta differenziata attraverso l'introdu-

zione nella determinazione della tariffa di un coefficiente di riduzione proporzionale al quantitativo di rifiuti avviati al recupero, riciclaggio, raccolta differenziata, in attuazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

i) la definizione di una politica tariffaria per il consumo delle risorse idriche in linea con i livelli degli altri Paesi europei tale da reperire attraverso misure fiscali le risorse necessarie al finanziamento di investimenti destinati al risanamento idrogeologico del territorio;

l) l'adozione, in attuazione dell'ordine del giorno al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, di misure fiscali in grado di incentivare il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, attraverso un piano di potenziamento della rete ferroviaria, a favorire il trasporto passeggeri pubblico disincentivando quello privato attraverso l'applicazione di pedaggi urbani per i residenti e del *road pricing* per i non residenti (pagamento di una tassa per l'utilizzo del sistema viario) al fine di una riduzione delle emissioni di gas inquinanti ed in particolare di CO₂, e a destinare il relativo gettito al potenziamento della rete tramviaria urbana e al parco automezzi pubblici, disponendo inoltre di incentivi fiscali alle aziende pubbliche di trasporto per l'acquisto di mezzi di trasporto più ecologici;

m) uno sviluppo del settore turistico che permetta finalmente un equilibrato uso delle risorse attraverso la riqualificazione ed il miglioramento degli strumenti ricettivi, del patrimonio culturale e ambientale, uscendo definitivamente dalla logica « distruttiva » del puro sfruttamento della « rendita di posizione » di cui gode indubbiamente il nostro Paese;

n) lo sviluppo di un'agricoltura eco-compatibile al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività agricole incentivando attraverso una idonea politica fiscale produzioni biologiche, pratiche agricole ecocompatibili, promuovendo, ai fini di un incremento dell'occupazione, l'assistenza tecnica agli agricoltori e servizi alle imprese agricole attraverso l'impiego di esperti e tecnici del settore e disincentivando l'uso di fertilizzanti, pe-

sticidi, sostanze chimiche risultanti dannose al terreno ed alla salute dei consumatori;

o) la previsione di agevolazioni fiscali per la realizzazione di prodotti ecocompatibili (con una minore intensità energetica, minore impiego di materie prime, concepiti in modo da agevolare lo smaltimento finale e/o il recupero dei materiali, tali da favorire il recupero, la raccolta differenziata, il riciclaggio) tenendo conto delle indicazioni tecniche fornite dall'ANPA, incentivandone la progettazione e realizzazione attraverso una percentuale di deducibilità delle spese in ricerca e sviluppo;

p) la previsione di incentivi fiscali per l'adozione di strumenti di gestione ambientale quali analisi del ciclo di vita del prodotto, ecobilanci, sistemi di gestione ambientale (Ecoaudit-Iso 14000), etichetta ecologica (Ecolabel);

q) l'attuazione della circolare 27 ottobre 1994, n. 181/E attraverso la concessione di un credito di imposta per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che iniziano un'attività:

nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;

nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica;

nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;

nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini;

per la produzione di prodotti ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento n. 880/92/CEE, del Consiglio, del 23 marzo 1992;

r) la previsione di agevolazioni fiscali, quali la deducibilità ai fini IRPEF ed IRPEG, delle somme conferite sotto forma di erogazione liberale ad enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associa-

zioni e organizzazioni non-profit legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono attività in campo ambientale;

s) la previsione di agevolazioni per il regime fiscale degli enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni e organizzazioni non-profit legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgano attività in campo ambientale.

9/4354/66.

De Benetti, Paissan, Leccese, Galletti, Cento.

La Camera,

considerate le disposizioni relative all'attività dei tabaccai;

considerato che il tabacco è prodotto ad alta pericolosità per la salute,

invita il Governo

a sospendere, in attesa della definizione di nuovi più precisi criteri, il rilascio di licenze di nuove tabaccherie e patentini ed a regolare, d'intesa con il Ministero della sanità, la materia concernente i distributori automatici di sigarette.

9/4354/67.

Scrivani, Abaterusso, Rotundo, Rossiello, Stanisci, Malagnino, Faggiano.

La Camera,

considerato l'articolo 16, che consente la raccolta delle tasse automobilistiche nelle tabaccherie;

considerato il miglioramento che ne deriva nel servizio al pubblico;

considerato altresì che tale nuova attività dovrebbe indennizzare i tabaccai per la perdita del reddito derivante dalla vendita delle marche per patenti abolite dal presente provvedimento,

impegna il Governo

affinché il previsto decreto ministeriale consenta l'effettiva partecipazione di tutte le tabaccherie a questa attività con un'equa remunerazione.

9/4354/68.

Abaterusso, Raffaelli, Scrivani,
Rotundo, Rossiello, Rava,
Stanisci, Malagnino, Fag-
giano, Lumia.

La Camera,

considerato che con l'articolo 17 viene progressivamente estesa la raccolta del gioco del lotto a tutti i tabaccai richiedenti;

considerato altresì che non è ancora completata l'assegnazione e quindi l'installazione delle ricevitorie del lotto previste nel totale di 15.000 dalle precedenti finanziarie;

invita il Governo:

a provvedere entro breve termine al completamento delle 9.450 assegnazioni previste dal decreto ministeriale 7 novembre 1995 n. 04/107398 ai sensi del comma 225 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

ad emanare entro breve termine il decreto ministeriale che regola la concessione di 1.050 ricevitorie da collocare in rivendite speciali ai sensi del comma 226 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

ad emanare entro il gennaio 1998 il decreto ministeriale che prevede la presentazione di ulteriori domande di ricevitorie da parte dei tabaccai entro il 1° marzo di ogni anno privilegiando nei criteri di scelta le zone completamente sprovviste e quelle che non hanno avuto assegnazioni in base ai decreti in corso di applicazione.

9/4354/69.

Raffaelli, Abaterusso, Scrivani,
Rotundo, Rossiello, Rava,
Stanisci, Malagnino, Fag-
giano, Lumia.

La Camera,

considerato l'articolo 46 che consente la vendita al pubblico dei valori bollati da parte degli uffici postali;

considerata la diminuzione di reddito che ne deriverà alle rivendite di tabacchi a fronte di un notevole allargamento dei punti vendita al servizio al pubblico,

invita il Governo:

a rivedere attentamente, caso per caso, il permanere ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, della effettiva esigenza dei punti di vendita «altri» per i valori bollati, diversi dalle tabaccherie e dagli uffici postali.

9/4354/70.

Rotundo, Abaterusso, Scrivani,
Rossiello, Stanisci, Mala-
gnino, Faggiano, Lumia.

La Camera,

visto l'articolo 2 del disegno di legge;

atteso che nella frazione di Pergola del comune di Marsico nuovo in provincia di Potenza, a seguito del movimento franoso del 28 febbraio 1983 il Ministro per la protezione civile attivò un programma di edilizia residenziale pubblica per il reinserimento dei nuclei familiari disastri;

considerato che gli alloggi realizzati furono consegnati al comune come ente gestore;

preso atto che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, è data la possibilità agli assegnatari di «riscattare» il rispettivo alloggio;

valutato che gli assegnatari degli alloggi di Pergola non hanno potuto attingere alle risorse della legge n. 219 del 1981 concernente gli eventi sismici del 1980, per ristrutturare le proprie abitazioni, per cui agli stessi vanno riconosciuti prezzi di acquisto speciali;

impegna il Governo:

a trasferire al comune di Marsico nuovo, a richiesta, a titolo gratuito gli alloggi costruiti nella frazione di Pergola dal Ministero per la protezione civile a seguito del movimento franoso del 28 febbraio 1983, in modo che lo stesso possa venderli agli assegnatari.

9/4354/71.

Boccia, Pittella.

La Camera,

considerata la necessità di completare l'intervento di riforma del sistema previdenziale in coerenza con i principi indicati dalla legge n. 335 del 1995, anche attraverso l'introduzione di norme che favoriscano la ricongiunzione tra i diversi periodi contributivi maturati,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di realizzare un proprio provvedimento finalizzato alla deducibilità a fini fiscali delle somme impegnate dal lavoratore per la ricongiunzione tra periodi assicurativi maturati in costanza di differenti attività lavorative, come previsto per i regolari versamenti contributivi.

9/4354/72 (Nuova formulazione).

Gasperoni, Duca, Cesetti, Dedoni, Scrivani, Schmid, Giacco, Pittella, Carli, Olivo.

La Camera,

in merito al problema dell'integrazione dei soggetti portatori di *handicap* nelle scuole statali, nuovamente nominato ai commi 1 e 3 dell'articolo 35,

impegna il Governo:

a valutare con la dovuta attenzione la possibilità di consentire alle famiglie degli alunni portatori di *handicap*, specie se gravi, di scegliere, senza oneri, tra la frequenza nelle scuole speciali, annesse ai centri di riabilitazione, che devono per questo essere potenziate e garantite nel loro essenziale ed insostituibile servizio, che non

ha mai smesso di qualificare la cura e l'apprendimento dei soggetti portatori di *handicap*, anche successivamente alle leggi che ne hanno previsto l'integrazione nelle classi normali delle scuole statali.

9/4354/73.

Aprèa, Giovanardi, Napoli.

La Camera,

premessi che:

con il comma 51, dell'articolo 52, si conferisce al Governo delega ad emanare decreti legislativi per la definizione, a partire dal 1° luglio 1998, di criteri per la valutazione e relativo controllo della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate da parte di pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

a tenere conto, nell'esercizio della delega, così come raccomandato anche dalla Commissione finanze, dei seguenti, importanti elementi:

a) netta distinzione, percepibile anche dal cittadino, fra il sistema fiscale e i criteri di erogazione della spesa sociale; da cui la necessità di escludere ogni intervento, in materia, del sistema informatico del Ministero delle finanze, se non nella fase dei controlli;

b) corretta definizione delle entità famigliari interessate;

c) decentramento delle procedure, che debbono essere basate sull'autocertificazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, da parte del cittadino che richiede agevolazioni gratuite;

d) salvaguardia delle autonomie delle regioni e degli enti locali;

e) uffici o enti autorizzati devono assistere, ove richiesti, alla compilazione dell'autocertificazione e rilasciare direttamente il relativo documento, senza passare per il sistema informatico centrale.

9/4354/74.

Chiusoli, Lucà, Stelluti, Lucidi, Maselli, Frigato.

La Camera,

premessi che:

specifiche normative contenute nel piano di sviluppo triennale dell'università 1994-1996 miravano alla decongestione dei megatenei;

di fatto non si sono ancora registrati significativi risultati in merito a tale obiettivo, con perdurante disagio degli studenti che frequentano le mega-strutture universitarie;

contestualmente persiste una condizione di precarietà organizzativa e finanziaria delle sedi universitarie gemmate da altri atenei operanti al servizio di migliaia di giovani in vasti territori,

impegna il Governo:

a mettere in atto, previo parere favorevole dei coordinamenti universitari regionali del Consiglio universitario nazionale e dell'Osservatorio permanente per l'università, d'intesa con gli atenei interessati, i provvedimenti necessari per il riconoscimento della piena autonomia delle sedi universitarie in possesso dei previsti requisiti relativi alla popolazione studentesca e alle attività didattiche di ricerca, gemmate da università qualificate, ai sensi delle normative vigenti, come megatenei e nel quadro di una riorganizzazione a rete del nostro sistema universitario.

9/4354/75.

Di Capua, Di Fonzo, Bonito, Mastroluca, Faggiano, Bracco.

La Camera,

considerato che:

le finalità del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, così come convertito dalla legge n. 135 del 1997, tendenti a perseguire l'incremento dell'occupazione anche grazie a procedure semplificate per lo sblocco dei lavori pubblici;

l'articolo 14 della citata legge, che al primo comma prevede tempi celeri per l'attivazione dei finanziamenti per l'edilizia

residenziale pubblica relativi agli anni 1978-1991, entro i quali gli IACP debbono ultimare l'iter di appalto pena la revoca delle somme già assegnate dalle regioni;

non tutti gli IACP sono stati in grado di bandire le gare a causa dei termini ristrettissimi sanciti dall'articolo 14, pur essendo ormai in possesso dei progetti esecutivi e pronti a completare la procedura concorsuale di appalto;

numerosi comuni rischiano di perdere miliardi di finanziamenti, ormai ritenuti certi dalle comunità amministrative (nella sola provincia di Catania sarebbero circa 130 miliardi) e vedere vanificati gli sforzi perseguiti, spesso in condizioni difficili, per l'occupazione e per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare caso per caso nelle opportune sedi amministrative l'opportunità della immediata riassegnazione delle disponibilità agli istituti che non hanno potuto osservare i termini di cui all'articolo 14 della legge n. 135 del 1997, a causa di situazioni obiettive e che siano comunque in possesso dei progetti esecutivi delle opere da realizzare per i quali si attende la pubblicazione dell'avviso della gara d'appalto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

9/4354/76.

Cappella.

La Camera,

considerato che:

la musica, in tutte le sue molteplici forme di espressione, costituisce un vero e proprio « bene culturale » il cui consumo promuove la civiltà dei singoli Paesi e la qualità del confronto e dello scambio tra le diverse culture locali e nazionali;

nel quadro della costruzione della Unione europea anche la definizione delle aliquote IVA sul commercio dei beni musicali deve trovare la sua necessaria armonizzazione,

impegna il Governo:

a promuovere presso la Unione europea tutte le azioni necessarie al fine di equiparare il consumo dei beni musicali a quello dei beni librari, giungendo alla emanazione di una direttiva che fissi al 4 per cento l'aliquota IVA su dischi e *compact disk*.

9/4354/77.

Grignaffini, Melandri, Furio Colombo, Bracco, Petrella, Giuliotti, Rotundo, Mauro.

La Camera,

premesso che il disegno di legge prevede all'articolo 48, comma 12, una ampia delega al Governo per la ridefinizione degli interventi pubblici in agricoltura e delle azioni di sostegno alle attività produttive e previdenziali secondo principi direttivi orientati al contenimento dei costi delle imprese agricole e la loro armonizzazione ai costi medi europei incidendo sugli oneri fiscali, previdenziali, contributivi, nonché sui costi dell'energia, del trasporto ed il costo del denaro;

considerato che:

una moderna agricoltura rappresenta un comparto strategico nello sviluppo dell'intera economia contribuendo direttamente e indirettamente alla crescita della ricchezza nazionale, coinvolgendo ampie fasce di popolazione attiva su tutto il territorio nazionale;

alle funzioni economico-produttive dell'agricoltura si aggiungono quelle socio-culturali, ambientali e di difesa del territorio;

la società italiana necessita, oggi più che mai, di una realtà rurale viva, caratterizzata dalla presenza umana e produttiva dell'azienda agricola a conduzione familiare che va valorizzata sul piano economico, arricchita nella quantità e nella qualità dei servizi, tutelata nella sua identità culturale e nel sistema dei valori propri della sua tradizione;

il processo di industrializzazione ha portato una trasformazione del sistema

modificando i rapporti tra le componenti interne, trasformazione evidenziata tra l'altro dal livello assunto dalle produzioni trasformate rispetto a quelle di base;

le modificazioni non sono avvenute in modo uniforme nell'ambito del territorio accrescendo i divari produttivi;

la politica agraria comunitaria e l'internazionalizzazione dei mercati hanno impedito significativi aumenti di produzione come nel caso delle quote latte e accresciuto le difficoltà nei settori a vocazione esportatrice;

è indispensabile portare avanti un processo di ammodernamento strutturale, di collegamento tra la produzione ed il mercato in tutte le zone del Paese in modo che i redditi degli imprenditori siano legati non solo alla produzione primaria ma anche alla valorizzazione industriale e agli effetti di un vastissimo e capillare indotto commerciale ossia alla forza commerciale del sistema;

si registra uno sfavorevole andamento della ragione di scambio poiché ad una stagnazione dei prezzi fa riscontro una crescita dei prezzi dei fattori di produzione acquistati;

il reddito agricolo si è progressivamente ridotto per il maggior costo dei fertilizzanti e dei macchinari impiegati in agricoltura, sia per l'inclemenza e l'instabilità del clima, sia per la caduta dei prezzi dei prodotti agricoli sui mercati nazionali e internazionali, sia per l'assurda situazione che vede l'Italia altamente penalizzata nel settore lattiero-caseario,

impegna il Governo:

a determinare gli oneri previdenziali sulla base del reale costo del lavoro, concordandoli con le parti sociali in relazione alla specificità delle varie aree agricole;

ad attuare la fiscalizzazione degli oneri sociali nelle aree svantaggiate, così come individuate dall'Unione europea, al fine di favorire l'occupazione, frenare l'esodo e tutelare l'ambiente;

a reimpostare un sistema di tassazione dell'impresa agricola che si basi sul concetto che la terra è un bene strumentale indispensabile per l'attività imprenditoriale, generalmente di carattere individuale e familiare esonerandola dall'applicazione dell'imposta di registro;

a mantenere le agevolazioni fiscali sull'energia;

ad indirizzare il credito agrario prioritariamente verso coloro che svolgono l'attività agricola in modo professionale e prevalente con particolare riguardo ai giovani;

a finalizzare i finanziamenti nazionali prioritariamente al cofinanziamento dei fondi comunitari e a perseguire alcuni obiettivi come: il rafforzamento dell'azienda agricola attraverso la ricomposizione fondiaria e l'aumento delle dimensioni medie delle aziende; la capitalizzazione e la concentrazione delle strutture di trasformazione e commercializzazione gestite direttamente dai produttori agricoli in varie forme associati; l'integrazione del processo produttivo a valle secondo logiche di filiera; la promozione di politiche di qualità dei prodotti; l'insediamento stabile dei giovani in agricoltura; lo sviluppo di una appropriata politica dei trasporti dei prodotti agricoli;

ad assicurare concreti sostegni al settore agro-alimentare, rifinanziando adeguatamente la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

ad agevolare l'acquisto dei macchinari impiegati in agricoltura;

a favorire la permanenza dei giovani agricoltori e delle piccole imprese agricole costituite dai nuclei familiari, assicurando livelli di reddito tali da frenare l'esodo dalle campagne che finirà per incrementare l'esercito dei disoccupati;

a rimuovere gli ostacoli in sede europea per realizzare un più giusto

equilibrio nella distribuzione delle quote dei prodotti agricoli spettante all'Italia.

9/4354/78.

Grillo, Buttiglione, Teresio Del-
fino, Sanza, Tassone, Car-
melo Carrara, Volontè, Ma-
rinacci, Panetta.

La Camera,

vista la profonda crisi del mercato immobiliare che riguarda indistintamente quello della prima come della seconda casa;

preso atto che il Governo ha accresciuto la pressione fiscale con nuovi interventi fiscali e parafiscali ma ha necessariamente provveduto ad una inversione di tendenza relativamente alle politiche di incentivazione, riconoscendo una limitata detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione edili dei condomini;

ritenuto che tale misura sia insufficiente a riattivare decisioni di investimento delle famiglie italiane se non si procede a coraggiose politiche di incentivazioni che riguardino sia la percentuale che un più elevato ammontare dei mutui detraibili, ma soprattutto la riduzione delle rendite catastali ancorate a irrealistici valori di mercato;

considerato che la fiscalità immobiliare ha raggiunto ormai livelli insopportabili per le famiglie italiane, essendo ormai la più alta in assoluto in ambito europeo;

nonostante circa il 40 per cento del patrimonio immobiliare sfugga a qualsiasi controllo, il gettito dell'ICI passerà da lire 15.400 miliardi nel 1996 a lire 16.700 miliardi nel 1997 con un incremento annuo di lire 1.300 miliardi anche a causa di pericolosi e incontrollati automatismi e di trasferimento di fiscalità sostitutiva dei tagli agli enti locali;

valutato altresì che il Governo è fortemente impegnato nel recupero dell'evasione fiscale soprattutto nel settore immobiliare,

impegna il Governo:

a destinare il gettito derivante dai programmi di lotta all'evasione immobiliare

fin dal periodo di imposta 1998 alla riduzione del carico fiscale per i proprietari di immobili prevedendo in particolare:

a) la deducibilità dell'imposta;

b) la riduzione progressiva dell'ICI per i contribuenti.

9/4354/79.

Sanza, Teresio Delfino, Tassone, Carmelo Carrara, Volontè, Grillo, Marinacci, Panetta.

La Camera,

atteso che la privatizzazione delle aziende Poste e Telecom costituisce un fatto positivo, che per questa stessa ragione lo Stato non può più utilizzare tali aziende per realizzare forme di sostegno alle piccole aziende editrici, mediante le politiche di agevolazione tariffaria fino ad oggi perseguite; a difesa del pluralismo, della libertà di diffusione del pensiero, contro le spinte che conducono alla omologazione delle voci; ravvisando nella piccola editoria un bene che lo Stato deve comunque tutelare,

impegna il Governo:

a presentare, entro sessanta giorni, al Parlamento un provvedimento che provveda con misure dirette e non più con meccanismi indiretti a dare sostegno alla piccola editoria.

9/4354/80.

Panetta, Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Carmelo Carrara, Volontè, Grillo, Marinacci.

La Camera,

premesso che:

la Costituzione prevede che la Repubblica agevoli la famiglia, particolarmente quella numerosa;

l'Italia tra i Paesi europei è quello che meno agevola fiscalmente la famiglia, non tenendo in adeguato conto la ridu-

zione di capacità contributiva derivante dall'aumento di persone a carico;

attraverso decreti di attuazione di deleghe di riordino dell'imposizione fiscale possono venire modifiche, deduzioni e detrazioni ovvero imposte indirette con effetto che può essere negativo per la famiglia e in particolare per quella con più figli;

ai fini del riordino del sistema fiscale e del risanamento della finanza pubblica viene aumentata la pressione fiscale indiretta, con conseguente maggiore aggravio delle famiglie a più basso reddito familiare *pro capite* e comunque delle famiglie più numerose;

analogo problema pone la revisione della contribuzione dei cittadini al costo dei servizi pubblici (trasporti, sanità, scuola, eccetera),

impegna il Governo:

a fornire nelle relazioni di accompagnamento ai testi normativi di natura fiscale o attinenti alla contribuzione di partecipazione ai costi dei servizi una stima degli effetti in positivo e in negativo delle innovazioni introdotte in ragione della numerosità della famiglia;

ad adottare le misure necessarie affinché le innovazioni introdotte, nel loro complesso, abbiano un effetto di riduzione del divario della pressione tributaria tra singoli e famiglie, dato che essa, in rapporto alla capacità contributiva, a parità di reddito nominale, grava meno sui *single* che sulle famiglie con più di un figlio.

9/4354/81.

Carmelo Carrara, Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Panetta, Marinacci, Grillo.

La Camera,

considerando:

l'importanza vitale per la nostra economia del settore turistico-alberghiero che crea grande beneficio economico per l'apporto della valuta estera;

l'importante fenomeno della creazione di molti posti di lavoro, elemento fondamentale nella situazione attuale di grande disoccupazione soprattutto giovanile,

impegna il Governo:

a prendere misure adeguate per superare le forti penalizzazioni che il settore turistico ha subito a seguito delle disposizioni previste nell'attuale manovra finanziaria.

9/4354/82.

Marinacci, Carmelo Carrara, Teresio Delfino, Sanza, Tasone, Volontè, Panetta, Grillo.

La Camera,

premessi che:

è ampiamente avvertita la esigenza di una riforma strutturale al sistema tributario che elimini le iniquità del regime fiscale della famiglia;

la Corte costituzionale ha ripetutamente richiamato il Governo e il Parlamento a correggere l'attuale trattamento fiscale della famiglia;

moltissime espressioni della società civile hanno manifestato orientamenti convergenti per sollecitare una inversione di rotta delle politiche per la famiglia recuperando il ritardo dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei;

nonostante la retorica sulla centralità della risorsa umana chi investe su di essa non solo non viene minimamente aiutato, ma viene punito con una pressione fiscale regressiva;

in particolare, l'attuale sistema di impostazione fiscale non tiene adeguato conto della diversità di capacità contributiva causata dal diverso numero delle persone a carico, cosicché, anziché il « particolare riguardo per le famiglie numerose » previsto dall'articolo 31 della Costituzione, viene attuata una imposizione fiscale che, a parità di capacità contributiva, è più pesante per le famiglie con più figli a carico;

preso atto che:

l'istituto degli assegni familiari, a seguito della sua riforma che lo lega a fasce di reddito, risponde positivamente a bisogni diversi da quelli di giustizia fiscale per tutte le famiglie e pertanto non può rispondere alle esigenze richiamate;

le previste correzioni alle detrazioni fisse d'imposta per il coniuge e per le famiglie non sono sufficientemente adeguate e dunque non rappresentano uno strumento idoneo a rimuovere ogni ingiustizia, ma rappresentano tuttavia una possibilità di intervento positiva;

il trattamento fiscale della famiglia « monoreddito » appare troppo penalizzato rispetto a quello della famiglia « bireddito »;

il Parlamento in più riprese ha invitato il Governo a predisporre la riforma del trattamento fiscale della famiglia ed in particolare ad organizzare il cumulo facoltativo dei redditi e la successiva imputazione di quote di reddito complessivo di due coniugi secondo il metodo dello « *splitting* » o del quoziente familiare;

l'efficienza economica della famiglia rappresenta un elemento cruciale per il buon funzionamento dell'economia risolvendo in modo naturale molte sue inefficienze;

le profonde trasformazioni della società italiana (crescita demografica zero in alcune aree del Paese) sollecitano un approccio nuovo e coraggioso verso il problema della famiglia;

considerato altresì che:

nella esposizione programmatica il Presidente del Consiglio dei ministri richiamava con enfasi: « grande rilievo attribuiamo alla politica per la famiglia che non è soltanto la cellula elementare e insostituibile della società, ma è anche un soggetto economico troppo penalizzato e un ammortizzatore sociale che ha consentito e consente al nostro Paese di fare fronte ai momenti più difficili e alle situazioni più scabrose. Sulla famiglia si scaricano tensioni e difficoltà che dovranno essere attenuate da politiche più

attente sul piano fiscale, degli assegni familiari e dell'organizzazione dei servizi »;

atteso che il decreto legislativo attuativo della delega per la revisione dell'IRPEF previsto dall'articolo 63, comma 3, lettera c), della legge n. 662 del 1996 risulta insufficiente ai fini di una coraggiosa, profonda ed equa riforma della fiscalità familiare,

impegna il Governo:

a realizzare un più equo carico tributario sul nucleo familiare e sulle famiglie monoreddito, agevolando la formazione della famiglia e tenendo conto della posizione della donna nella famiglia e nella società.

9/4354/83.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Carmelo Carrara, Volontè, Marinacci, Panetta, Grillo.

(Testo modificato nel corso della seduta del 17 dicembre 1997).

La Camera,

considerata l'opportunità di accelerare l'approvazione della legge che consente l'esercizio del voto degli italiani nel mondo;

considerato che gli italiani che tentano di distruggere l'unità nazionale, creata con tanti sacrifici e tanto sangue, sono una infima e sparuta minoranza che vuole difendere, nella gran parte dei casi, soltanto il proprio stato di benessere temendo di dover compiere atti di doverosa solidarietà verso le popolazioni meridionali che in passato — attraverso l'emigrazione — hanno contribuito con enormi sacrifici alla creazione della ricchezza del Paese ed in particolare di molte zone del Nord,

impegna il Governo:

ad avviare ed intensificare la presenza di scuole italiane all'estero e ad incentivare l'attività degli istituti culturali e delle iniziative che promuovono e realizzano la

diffusione della cultura italiana non solo nel senso dell'istruzione, ma anche delle migliori tradizioni italiane in ogni campo che ne esaltano l'animo e la saggezza popolare.

9/4354/84.

Buttiglione, Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Marinacci, Volontè, Carrara Carmelo.

La Camera,

premesso che:

appare necessario riconoscere al Parlamento sovrano la possibilità di controllare in nome del popolo italiano l'azione del Governo — e, particolarmente, quella del Ministero della difesa — su una tematica importante come quella della sicurezza interna ed internazionale dello Stato, in modo che anche le procedure, previste dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436, per gli approvvigionamenti centrali della Difesa, siano veramente conformi ad indifferibili esigenze d'efficienza, efficacia, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

i sistemi di controllo normativo, previsti dalla legge di cui sopra, non sembrano invece attualmente idonei ad impedire il concretarsi immediato di possibili sperequazioni;

in particolare, attualmente i programmi sul rinnovamento e sull'ammmodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale sono approvati (oltreché con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria) con decreto del Ministro della difesa, quando siano finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, mentre — quando non si tratti di piani di spesa pur gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali — dovrebbe essere acquisito in 30 giorni dalla richiesta il parere delle competenti Commissioni parlamentari, in mancanza del quale è da intendersi (articolo 1, primo comma, lettera b) che queste « non repu-

tano di dovere esprimere alcun parere »;

il consolidamento ordinamentale d'un sistema amministrativo sempre più svincolato dal controllo parlamentare — fenomeno che caratterizza gran parte della più recente normativa in materia di pubblica amministrazione — comporta, fra l'altro, che il Parlamento non potrebbe controllare se provvedimenti sottoposti alla procedura in discorso assicurino veramente un razionale soddisfacimento *lato sensu* delle esigenze della collettività;

nella sua pluridecennale attività, la Corte costituzionale ha in più occasioni dato atto dell'ampia discrezionalità dell'azione amministrativa, valutando caso per caso la compatibilità tra questa ed il principio di buon andamento;

in quelle varie fattispecie, peraltro, era sempre posta in rilievo la necessità che nessuna normativa contraddicesse il criterio fondamentale del perseguimento del pubblico interesse (cui deve sempre conformarsi l'azione della pubblica amministrazione);

i provvedimenti ministeriali individuati dalla legge n. 436 del 1988, assunti senza controllo parlamentare, potrebbero — appunto — astrattamente palesarsi come una negazione non solo del buon andamento, ma anche d'una razionale e coerente nonché imparziale attività amministrativa, ponendo anche problemi di legittimità costituzionale;

in termini generali, la pubblica amministrazione è — invero — sempre più sollecitata a mutare in tempi brevi le sue modalità operative, affinché essa incrementi la propria capacità di erogare servizi in maniera non solo più aderente alla domanda degli utenti, ma anche più attenta ad un'economicità gestionale derivante dalla presenza di limiti prestabiliti alle risorse finanziarie;

in particolare, è richiesto alla pubblica amministrazione di prendere coscienza delle esigenze d'un sistema produttivo, che necessita di agevolazioni (e non di freni) nel continuo e difficile confronto con il mercato;

si chiede, ancor più che un cambiamento, un radicale rinnovamento dell'intero sistema pubblico ed in particolare dei soggetti che al suo interno esprimono volontà, adottano decisioni, realizzano obiettivi, conseguono risultati;

a tal proposito si afferma la necessità di favorire una sostanziale modifica culturale, che consenta l'abbandono d'un modello statico (fondato sulla gestione per adempimenti e legato al semiplicistico rispetto formale dei vincoli normativi), perché si passi ad un modello dinamico e suscettibile di continue innovazioni, il quale esprima una cultura « manageriale », orientata al risultato ed aperta alle esigenze del cittadino;

in tale momento storico, connotato da una marcata ridefinizione del ruolo della pubblica amministrazione, questa deve certamente qualificarsi non solamente come entità moderna da cui la società attende servizi efficaci, tempestivi ed adeguati (da rendere sulla base di un'organizzazione flessibile nonché articolata per obiettivi), ma anche e soprattutto quale soggetto garante della legalità, per il conseguimento di risultati coerenti con le supreme esigenze costituzionali di tutela dei cittadini e della collettività, poste nelle mani del Parlamento,

impegna il Governo:

a risolvere, nella materia in esame, un problema di diritto positivo e dunque connesso alle determinazioni legislative, attraverso la presentazione di un disegno di legge che miri innanzitutto a sostituire l'articolo 1, primo comma, lettera *b*) della citata legge n. 436 del 1988;

a far sì che, secondo questa disciplina, i predetti programmi sugli approvvigionamenti centrali del Ministero della difesa continuino ad essere approvati con decreto del Ministro, quando siano finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio; ma che in tal caso (salvo che si tratti — come detto prima — di piani di spesa pur gravanti sul bilancio ordinario, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali), e sem-

preché i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni od al ripianamento delle scorte, debba essere acquisito (prima dell'emanazione del decreto ministeriale) il parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle rispettive Camere, e che per l'espressione del parere sia previsto il termine di 60 giorni (non più 30) dalla richiesta, per fornire al Parlamento maggiori possibilità nell'approfondimento delle varie fattispecie;

a rendere obbligatorio e vincolante il previo parere parlamentare (anch'esso da emanare in 60 giorni) sull'approvazione, che il Ministro della difesa debba rendere:

a) sui regolamenti che disciplinano l'attività, anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti;

b) sui capitoli d'oneri generali e particolari per le forniture della difesa;

a proporre la modifica dell'attuale versione dell'articolo 1, comma 4, ultimo periodo — della legge in esame, prevedendo che — sui predetti programmi e sull'attività contrattuale inerente alla manutenzione straordinaria ed al reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale (da espletarsi, secondo programmi aventi normalmente durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli del bilancio della Difesa) — il Ministro della difesa riferisca annualmente alle competenti commissioni parlamentari, lo scopo d'acquisirne parere obbligatorio e vincolante « nei termini e nei modi di cui alla lettera b) del primo comma.

9/4354/85.

Tassone, Teresio Delfino, Sanza, Volontè, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo.

La Camera,

premesso che in base ai commi 4, 7, 12 e 15 dell'articolo 43:

il differimento del calcolo e della contabilizzazione delle quote di ammor-

tamento al 1999 non consente all'ente locale la redazione del conto economico di cui al decreto legislativo n. 77 del 1995 ed ai modelli approvati con decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996;

la destinazione integrale dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge n. 10 del 1977 e successive modificazioni al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale è in contrasto con le norme emanate da alcune regioni, che stabiliscono il trasferimento di una quota percentuale di oneri a favore degli enti ecclesiastici finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;

il trasferimento dell'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani al costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale incrementa notevolmente il costo del servizio a carico dell'utenza, la quale dovrà sopportare anche, per il solo fatto di essere proprietaria di aree e verde, il costo per lo smaltimento dei rifiuti vegetali ancorché in assenza di utilizzo del servizio di smaltimento;

l'aver riservato l'estinzione anticipata di mutui contratti con il sistema bancario e la rinegoziazione delle passività con gli istituti di credito ed escludendo la stessa facoltà per i mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti, pone in essere una discriminazione che penalizza ulteriormente l'ente locale, stante il livello di tassi praticato dalla Cassa fino a tutto il 1996,

impegna il Governo:

a porre rimedio alle gravi conseguenze precedentemente sottolineate.

9/4354/86.

Volontè, Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Carmelo Carrara, Marinacci, Peretti, Grillo.

La Camera,

considerato che:

promuovere la ricerca scientifica nei confronti di quelle gravi malattie, per

le quali ancora non sia stata trovata una cura certa è l'unica arma che la società oggi abbia per combatterle e sperare di poterle in un prossimo futuro debellare;

in particolare appare essenziale la ricerca sul cancro in quanto esso, nelle diverse forme nelle quali si manifesta, risulta essere la seconda causa di morte per malattia nel mondo;

si riconosce necessariamente allo Stato una particolare competenza nel sostenere e promuovere la ricerca sulle malattie ancora incurabili, ma si reputa altrettanto necessario e civile consentire anche ai privati di versare, senza che ne abbiano ulteriori oneri, erogazioni liberali o contributi ad enti o istituzioni pubbliche legalmente riconosciuti o a loro consorzi che, senza scopo di lucro, svolgano e promuovano tale ricerca,

impegna il Governo:

ad assumere le misure necessarie affinché i contributi e le erogazioni liberali versati dai privati per le finalità di cui sopra siano deducibili, già a partire dal prossimo anno, nei limiti ed alle condizioni che il Governo stesso riterrà più opportuni.

9/4354/87.

Giacco, Pittella, Carli, Olivo, Penna, Gatto, Panattoni, Lumia.

La Camera,

visto l'articolo 52, comma 11, che autorizza il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad individuare, con proprio decreto, i criteri di selezione delle mansioni usuranti,

impegna il Governo:

a tenere in considerazione i dati periodicamente emanati dal Ministero della sanità concernenti la mortalità e la morbilità correlati al lavoro ed alle mansioni svolte;

ad inserire, nella definizione di lavori usuranti, tutte quelle mansioni svolte da

lavoratori non solo dipendenti ma anche autonomi in particolare impegnati nel settore dell'artigianato;

ad inserire tutte quelle mansioni svolte da lavoratori che nella loro esecuzione siano venuti in contatto, in maniera continuativa, con agenti e situazioni fortemente inquinanti, tra i quali i gas di emissione, la vicinanza a fonti di inquinamento sonoro, la continuata esposizione agli agenti atmosferici;

ad avere particolare attenzione a tutte quelle mansioni sottoposte a reali rischi derivanti dalla pericolosità del servizio.

9/4354/88.

Bielli, Sciacca, Nappi, Crucianelli, Guerra, Vignali, Bolognesi, Altea.

La Camera,

rilevata la necessità di un ampliamento degli strumenti di sostegno all'occupazione giovanile che da un lato superi sia l'ottica assistenzialistica che quella rivolta a promettere ai giovani disoccupati un posto di lavoro dipendente fisso, e dall'altro riesca ad intervenire con efficacia in tutte le aree territoriali del nostro Paese dove ci sia un effettivo bisogno di incentivi e di interventi pubblici per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

a definire per tutto il territorio nazionale dei distretti economico-produttivi sulla base di indici oggettivi per individuare le esigenze specifiche di ogni realtà locale, cui far fronte non attraverso interventi di carattere generale, bensì attraverso incentivi differenziati e, per ciò stesso, più efficaci;

a presentare alle Commissioni parlamentari competenti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sui costi, sulle possibili modalità e sull'efficacia di un'estensione all'insieme del territorio nazionale dei

prestati d'onore previsti per i progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati a partire dagli ambiti territoriali che abbiano registrato un tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale secondo la definizione allargata ISTAT.

9/4354/89.

Crucianelli, Sciacca, Alveti, Battaglia, Fredda, Leoni, Lucidi, Melandri, Parrelli, Schietroma, Pompili.

La Camera,

considerato che:

da un'indagine a campione realizzata su 2500 aziende del nostro Paese, in prevalenza di dimensioni medio-piccole, risulta che l'età media delle macchine utensili installate in Italia è di 12 anni e che quasi il 20 per cento del parco macchine ha oltre 20 anni, mentre soltanto il 27 per cento dell'installato risale al periodo 1991/1996;

il consumo di macchine utensili, robot e automazione in Italia è di circa lire 4.750 miliardi (dato 1996);

in relazione alle sfide che le aziende italiane dovranno affrontare a breve con l'unificazione monetaria occorre accelerare la qualificazione del processo produttivo attraverso l'adozione di mezzi avanzati per superare rapidamente il *gap* che il nostro sistema produttivo presenta nei confronti della dimensione dell'investimento tecnologico nei paesi concorrenti,

impegna il Governo:

a presentare alle Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'efficacia e le modalità di possibili incentivi alla rottamazione delle macchine utensili, inclusa la previsione di un ammortamento totale nell'esercizio di messa in funzione per le macchine acquistate in sostituzione di macchine utensili

che abbiano un'anzianità di esercizio superiore ai 20 anni.

9/4354/90.

Nappi, Crucianelli, Sciacca, Vignali, Bielli, Guerra, Bolognesi, Altea.

La Camera,

premesso che:

lo sviluppo complessivo dell'agricoltura meridionale ha bisogno di utilizzazione regionale delle acque e dei servizi;

tenuto conto degli impegni già assunti dal Governo per invasi e per schermi idrici in fase di avanzata realizzazione e che abbisogna di un sollecito completamento per la loro utilizzazione;

preso atto dell'esistenza in bilancio di adeguate risorse finanziarie;

impegna il Governo

ad attribuire priorità alle opere di completamento dei suddetti invasi e schermi idrici ed attivare ogni possibile procedura utile a completamento.

9/4354/91.

Maggi, Abaterusso, Malagnino, Rotundo, Rossiello, Molinari, Stanisci.

La Camera,

premesso che:

la direttrice Bradenice-Salentina, che si sviluppa nelle regioni Puglia e Basilicata e interessa le province di Foggia, Potenza, Matera, Taranto e Lecce è stata progettata e parzialmente realizzata da parte della Cassa per il Mezzogiorno;

tale direttrice rientra tra le strade che la Cassa per il Mezzogiorno ha realizzato solo parzialmente in quanto non più ammesse a finanziamento dalla legge 2 maggio 1976, n. 183;

il completamento di detta opera rientra, quindi, tra i compiti affidati all'ANAS in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1980, n. 146;

nel contempo è stato provveduto al trasferimento all'ANAS dei tronchi già realizzati;

l'itinerario in questione è suddiviso in cinque tronchi funzionali e precisamente:

1° Lecce-Manduria;

2° Manduria-Taranto;

3° Taranto-Matera;

4° Matera- Leonessa;

5° Palazzo S.Gervasio-Spinazzola-
innesto SS. 93 presso Cenosa,

impegna il Governo:

ad attivare ogni possibile procedura utile al completamento di progetti già finanziati ed al reperimento delle risorse necessarie per quelli ancora privi di finanziamento.

9/4354/92.

Malagnino, Pittella, Maggi, Rotundo, Abaterusso, Rossiello, Mastroluca, Molinari, Stanisci.

La Camera,

considerato che occorre favorire lo sviluppo di un'agricoltura moderna, in grado di competere a livello europeo ed internazionale con le agricolture dei Paesi più sviluppati;

rilevato che alcune tra le produzioni più all'avanguardia ed orientate all'esportazione, come quelle florovivaistiche, fanno largo utilizzo di coperture in plastica e risultano penalizzate dall'aliquota IVA stabilita nella misura del 20 per cento,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative al fine di una riduzione dell'aliquota IVA sulla plastica ad uso agricolo dall'attuale 20 per cento al 10 per cento, conformemente a quanto già stabilito per alcuni prodotti della filiera agroalimentare;

a recuperare i 50 miliardi di lire costituiti con la sovrattassa sulla plastica (sostenuta dagli operatori agricoli), al fine di consentire, con l'avvio del consorzio previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il recupero e il riciclaggio del polietilene e dei tendoni agricoli dismessi.

9/4354/93.

Rossiello, Nardone, Rubino,
Rava, Tattarini, Faggiano,
Caruano, Malagnino, Lumia.

La Camera,

premessi che:

il sistema agroalimentare italiano è stato caratterizzato da una lunga fase nella quale sono prevalsi criteri di conservazione e di assistenzialismo, fuori da ogni logica riformatrice e programmatoria, con forte penalizzazione dei processi di innovazione; la marginalizzazione del settore agroalimentare ha comportato per le imprese agricole uno sforzo aggiuntivo individuale tale da dover ricorrere forzatamente al credito bancario;

il costo del denaro ha registrato in Italia altissimi tassi di interesse tali da determinare una delle cause di grave sofferenza delle imprese agricole verso il sistema bancario;

la Commissione ha già fatto proprio, con voto unanime, un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo ad assumere tutte le opportune iniziative per utilizzare quota parte dei rimborsi agro-monetari effettuati dall'Unione europea, che ammontano a lire 502 miliardi, al fine del ripianamento delle sofferenze finanziarie delle aziende operanti nel comparto agricolo;

il Governo è impegnato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, un decreto legislativo finalizzato, tra l'altro, a ridurre i costi del denaro per il comparto agroalimentare, e ciò per offrire all'agricoltura italiana condizioni di pari opportunità con le altre agricolture europee,

impegna il Governo:

nel quadro di una nuova politica economica tesa al contenimento ed armonizzazione dei costi dei fattori di produzione, tra cui il costo del denaro, ad utilizzare parte dei rimborsi agromonetari effettuati dall'Unione europea per il ripianamento delle sofferenze finanziarie delle aziende operanti nel comparto agricolo.

9/4354/94.

Paolo Rubino, Nardone, Tattarini, Rava, Rossiello, Caruano, Lumia.

La Camera,

premessi che:

lo sviluppo delle nuove tecnologie di trasmissione e di ricezione dei programmi radiotelevisivi costituisce uno dei fattori più importanti per l'ammodernamento del sistema della comunicazione del Paese;

nella recente legge n. 249 del 1997 si è indicato proprio nel cavo e nel satellite lo spazio di sviluppo del mercato radiotelevisivo;

in un futuro non molto lontano attraverso un unico terminale che riceve via cavo o via satellite verranno offerti non solo programmi radiotelevisivi ma tutti i servizi multimediali;

nel settore dell'installazione e della costruzione degli apparati per la ricezione satellitare l'industria italiana è all'avanguardia in Europa;

per salvaguardare gli aspetti di tutela ambientale e paesaggistica devono essere adottate misure che favoriscano l'installazione centralizzata delle antenne di ricezione via satellite;

nelle misure per la stabilizzazione della finanza pubblica è già previsto che le spese per la cablatura degli edifici possono essere portate in detrazione nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio,

impegna il Governo:

a estendere la possibilità che anche le spese sostenute dai condomini per la ristrutturazione degli impianti centralizzati finalizzata alla ricezione radiotelevisiva via satellite siano inserite nell'ambito delle detrazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio;

a prevedere l'aliquota dell'IVA al 4 per cento per la realizzazione degli impianti negli edifici necessari a distribuire i segnali radiotelevisivi provenienti dalle reti via cavo o via satellite, nonché per l'acquisto dei decodificatori per la ricezione delle trasmissioni effettuate in forma digitale.

9/4354/95.

Giulietti, Nappi, Grignaffini, Melandri.

La Camera,

considerato che:

il decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, recante misure tributarie urgenti contiene tra l'altro le nuove aliquote IVA in vigore dal 1° ottobre 1997;

tale decreto prevede per i prodotti agroalimentari di normale consumo, precedentemente assoggettati all'aliquota del 16 per cento, l'abbassamento della stessa al 10 per cento e considerato altresì che tra i prodotti in IVA ridotta non ha trovato collocazione il vino la cui aliquota è invece salita al 20 per cento;

il vino è un prodotto *leader* dell'agricoltura italiana, anche e soprattutto in riferimento all'esportazione e che fa parte integrante della cultura e dei consumi alimentari delle famiglie italiane;

altresì l'aumento dell'aliquota, coniugato con il superamento del regime speciale IVA per l'agricoltura, non potrà che renderne più difficile la collocazione sul mercato con la conseguente contrazione dei consumi;

infine tale evenienza aggraverà la crisi del settore vitivinicolo che come è noto rappresenta un elemento decisivo della nostra agricoltura e della conserva-

zione ambientale in tante zone del nostro paese in particolare quelle collinari,

impegna il Governo:

a riconoscere al prodotto vino le caratteristiche di ordinarietà nel consumo alimentare nonché di bene trainante per l'economia di molte zone del Paese e quindi a favorirne lo sviluppo avviando un confronto in sede di Unione europea al fine di poter riesaminare l'aliquota IVA in coerenza con quanto sopra ed in analogia a quanto avviene in altri Paesi europei, operando comunque in fase transitoria in modo da non creare aggravio di costi per i produttori.

9/4354/96.

Rava, Rossiello, Tattarini, Paolo Rubino, Caruano, Nardone, Malagnino.

La Camera,

premesso che:

le competizioni sportive, le attività di insegnamento degli sport invernali, nonché le attività di servizio e trasporto sulle piste da sci corrispondono all'interesse generale della diffusione della conoscenza del turismo della montagna, risorsa primaria del patrimonio del Paese;

pertanto, appare opportuno incentivare tali attività anche mediante il ricorso ad agevolazioni relative all'utilizzo degli apparecchi radio che occorrono agli operatori per ragioni di servizio,

impegna il Governo:

ad individuare, con le eventuali relative coperture finanziarie, strumenti e modalità concorrenti ad agevolare l'utilizzo degli apparecchi radio impiegati:

a) nel corso delle competizioni sportive nazionali ed internazionali dalle federazioni del CONI;

b) per le attività di insegnamento professionale degli sport invernali, nell'ambito delle scuole di sci riconosciute in

base alle disposizioni normative e della FISCI;

c) per l'attività di servizio impianti di risalita;

a riferire in merito entro sessanta giorni dinanzi alle competenti Commissioni parlamentari.

9/4354/97.

Possa, Frattini, Caveri.

La Camera,

premesso che:

a pochi mesi di distanza dagli eventi alluvionali che interessarono il bacino del Conca e del Marecchia, nei giorni di inizio di dicembre ampie zone comprese nello stesso bacino sono state soggette ad allagamenti;

le modeste risorse sin qui attribuite all'Autorità di bacino — detratte le spese per la manutenzione ordinaria — non consentono la rapida realizzazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza della zona dal rischio alluvionale,

impegna il Governo:

ad attribuire al bacino interregionale del Conca e del Marecchia — nell'ambito delle risorse aggiuntive per la difesa del suolo, previste per gli anni 1998 e 1999 dall'attuale legge finanziaria e sentita l'autorità di bacino — un finanziamento straordinario per un più efficace intervento.

9/4354/98.

Leccese, Turrone.

La Camera,

ricordato come prosegua con la manovra finanziaria per il 1998, anche nei contenuti di alcune norme del disegno di legge n. 4354/A, il processo di razionalizzazione delle Forze armate;

segnalato come in Valle d'Aosta vi siano preoccupazioni per il futuro delle truppe alpine nella regione e per il rischio che possa venir meno per i giovani val-

dostani la possibilità di svolgere nella propria regione il servizio di leva (sin dal prossimo anno la chiusura del centro addestramento reclute di Aosta sposterebbe nella distante città di Merano il periodo di addestramento e c'è timore per le prospettive della prestigiosa Scuola militare Alpina);

ribadito come resti comunque importante, a fronte delle forti riduzioni di questi anni nel numero degli alpini presenti in Valle d'Aosta, la cessione alla regione dei beni immobili che possono essere dismessi perché non più necessari alla difesa dello Stato come previsto dall'articolo 5 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione e della sentenza n. 383 del 1991 della Corte costituzionale,

impegna il Governo:

a seguire con attenzione il futuro delle truppe alpine in Valle d'Aosta e dei giovani di leva;

ad avviare le intese con la Valle d'Aosta per verificare quali immobili militari possano essere dismessi nei prossimi anni, quali ad esempio la Caserma Testafochi di Aosta.

9/4354/99.

Detomas, Caveri, Widmann.

La Camera,

ricordato come anche nella presente manovra finanziaria (lo si evince da diversi commi presenti nell'articolato del disegno di legge n. 4354/A) si è tenuto conto del particolare regime di autonomia attribuita alla regione Valle d'Aosta;

segnalato come la cosiddetta « autonomia dinamica » sia fondata su di una visione dell'autonomia speciale che sappia svilupparsi secondo principi di adeguamento dell'ordinamento valdostano alle esigenze di un regionalismo più avanzato in vista di una possibile svolta federalista;

ribadito quanto sia essenziale in questo senso l'uso dello strumento delle norme di attuazione dello Statuto, se-

condo le procedure previste nella stessa legge costituzionale all'articolo 48-bis, sia per l'applicazione dello Statuto, ma anche per le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione e alla luce di quella « delega aperta » prevista dal comma 56 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e infine delle norme di attuazione rese necessarie dalle due leggi cosiddette Bassanini;

segnalato come dalla ricomposizione dell'attuale Commissione paritetica siano già state varate alcune norme di attuazione (una, particolarmente urgente sui controlli e un'altra, ripetutamente discussa, sulle quote latte) che mai però sono giunte alla approvazione definitiva del Consiglio dei ministri e ve ne sono altre molto attese (ad esempio la norma sulle funzioni di indirizzo e coordinamento) che devono essere varate e dunque vanno rimosse le ragioni dei ritardi e le anomalie nelle procedure,

impegna il Governo:

ad accelerare l'iter delle norme di attuazione già varate dalla Commissione paritetica;

a varare con rapidità le altre norme di attuazione necessarie;

a verificare l'opportunità di coordinare in un testo unico tutte le norme di attuazione attualmente in vigore.

9/4354/100.

Caveri.

La Camera,

premesso che:

il traffico stradale è responsabile del 62 per cento delle emissioni di ossido di carbonio, del 50 per cento di quelle di monossido di azoto, del 33 per cento di quelle di idrocarburi e del 17 per cento di quelle di anidride carbonica nei Paesi dell'Unione europea; il 20 per cento dei cittadini europei deve sopportare livelli di

rumorosità inaccettabili dovuti al traffico stradale;

in Italia la mobilità su mezzi privati è raddoppiata in generale ed è aumentata di quattro volte nelle aree urbane; la mobilità su mezzi individuali, in assoluta prevalenza in auto, misurata in passeggeri/km è arrivata a concentrare il 94 per cento degli spostamenti (rispetto all'88,3 per cento del 1970);

in Italia oltre il 70 per cento degli incidenti stradali avvengono in area urbana ed i decessi da incidenti stradali in area urbana sono circa 3000 ogni anno (8,2 al giorno) mentre il numero dei feriti è salito a oltre 150 mila all'anno (410 al giorno); il CIPE valuta il danno economico da congestione da traffico nelle tredici maggiori aree urbane del Paese in 11.500 miliardi annui;

la mobilità nelle aree urbane costituisce una priorità politica ed economica: è necessario riequilibrare il trasporto a favore di sistemi integrati di trasporto collettivo e favorire gli spostamenti in bicicletta ed a piedi attraverso azioni integrate di politica urbanistica, sociale ed infrastrutturale;

il trasporto privato è evidentemente inadeguato alla conformazione delle città e alle esigenze di chi si sposta e il suo inopinato incremento non fa che aggravare una situazione ormai al limite del collasso;

gli spostamenti in bicicletta sono molto diffusi negli altri Paesi europei e costituiscono una quota percentuale significativa della mobilità urbana, con indubbi vantaggi sia per quanto riguarda la congestione nelle aree urbane sia sul piano dell'inquinamento atmosferico e acustico;

L'Italia, nonostante le condizioni climatiche favorevoli, è in forte ritardo rispetto alle altre nazioni europee a causa, oltre che di un diverso approccio culturale, di una strutturale carenza di percorsi ciclabili che permettano di spostarsi con la bicicletta in condizioni di sicurezza,

impegna il Governo:

a destinare una quota degli stanziamenti destinati alla viabilità alla realizzazione di itinerari ciclabili;

a porre in essere iniziative per la promozione e l'incentivo della mobilità ciclistica, in particolare attraverso l'adeguamento della normativa in materia.

9/4354/101.

Galletti, Scalia, Leccese.

La Camera,

premesso che:

in Italia più di quattro milioni di cittadini si curano abitualmente con prodotti omeopatici, senza gravare sul Servizio sanitario nazionale, giacché le prestazioni mediche e le terapie omeopatiche sono oggi totalmente a carico di chi vi ricorre;

nonostante l'ampio uso dei medicinali omeopatici il nostro Paese non è ancora riuscito ad adeguare la propria normativa, non riconoscendo, di fatto, alle terapie non convenzionali la dignità che meritano;

i Servizi sanitari nazionali di altri Paesi europei — tra cui Francia, Inghilterra e Germania — prevedono il rimborso delle spese sostenute per le terapie naturali;

recentemente il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione « sullo stato delle medicine non convenzionali », in cui si afferma la necessità di armonizzare il diritto alla scelta della cura per il paziente, con la sua sicurezza, l'efficacia e la preparazione del terapeuta;

la scarsa attenzione nei confronti dei rimedi omeopatici indubbiamente non giova ai milioni di cittadini che vi fanno ricorso, mentre sarebbe necessario regolamentare la preparazione del terapeuta, con appropriati corsi di formazione e qualificazione e, così come stabilito in sede comunitaria, l'introduzione nei corsi di laurea in medicina della formazione sulle terapie non convenzionali;

vi è attualmente una disparità di trattamento tra i soggetti riconosciuti in-

validi ed handicappati ai sensi della legge n. 104 del 1992 e coloro i quali abbiano ricevuto lo stesso riconoscimento dalla normativa preesistente e pertanto obbligati a sostenere eventuali spese di ricovero,

impegna il Governo:

a porre in essere quanto necessario al fine di garantire il pieno riconoscimento e la pari dignità della medicina omeopatica nel nostro Paese, per assicurarne la libera fruizione da parte dei cittadini, come negli altri paesi dell'Unione europea;

ad inserire le spese sostenute per l'acquisto di medicinali omeopatici tra le spese detraibili dal reddito IRPEF;

ad inserire a pieno titolo nel prontuario terapeutico anche i prodotti omeopatici individuati in base al criterio di efficacia terapeutica dei prodotti;

a modificare in tempi brevi l'attuale normativa in materia di riconoscimento di invalidità, in modo da eliminare le disparità esistenti e garantendo pertanto parità di diritti a tutti i cittadini che si trovino nella medesima condizione;

a prevedere la possibilità per i dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano figli, anche adottivi, con *handicap* grave, ricoverati presso un istituto specializzato situato in un altro paese dell'Unione europea, di chiedere il comando presso un ufficio italiano dipendente dall'amministrazione degli affari esteri o altra amministrazione operante in quello Stato.

9/4354/102.

Procacci, Galletti, Leccese, Scaglia.

La Camera,

premesso che:

numerosi operatori nel campo delle strutture del SSN incluse le facoltà di medicina vengono utilizzati tramite rapporti di lavoro di carattere precario, in assenza delle tutele previste dai contratti

collettivi nazionali di lavoro, e che altri sono inquadrati, da molti anni, in modo difforme dalle funzioni svolte, pur avendo i requisiti soggettivi di accesso;

tale condizione di precarietà è dannosa per la qualità del servizio erogato ponendo le amministrazioni nell'impossibilità di programmare correttamente l'uso delle proprie risorse;

nelle situazione può, inoltre, trasformarsi in un disagio per l'utenza; potendo improvvisamente venir meno il ruolo svolto da questi operatori e conseguentemente le attività erogate;

sembra opportuno definire in modo stabile il rapporto di lavoro di tali operatori, facendo tuttavia salve le procedure concorsuali previste dalla norma e i requisiti soggettivi di accesso ai ruoli in organico,

impegna il Governo:

ad effettuare una rilevazione degli operatori con contratto di lavoro precario del servizio sanitario nazionale, degli enti pubblici che effettuano attività sanitaria e delle facoltà di medicina limitatamente al personale medico operante con contratti a tempo determinato;

ad assumere le opportune iniziative di sua competenza per le seguenti finalità:

1) inquadramento nei ruoli delle rispettive amministrazioni del personale suddetto e secondo le procedure previste dalle vigenti normative e gli ordinamenti contrattuali, facendo carico per la copertura di spesa ai fondi per l'occupazione;

2) regolarizzazione degli inquadramenti avvenuti in difformità alla posizione funzionale d'ingresso nel servizio sanitario nazionale, fatti salvi i requisiti soggettivi e di legge ed espletate le procedure concorsuali ove previste;

prevedere contestualmente la soppressione dei posti vacanti in organico per un costo di pari importo ai maggiori costi

complessivi sostenuti per i processi di reinquadramento.

9/4354/103.

Sciaccia, Bolognesi, Fioroni, Battaglia, Maura Cossutta, Lumia.

La Camera,

impegna il Governo:

ad individuare soluzioni idonee per il mantenimento del posto di lavoro per il personale di servizio addetto ai fabbricati di proprietà degli enti previdenziali ed in corso di progressiva dismissione.

9/4354/104.

Cangemi, Cordoni, Gardiol, Bastianoni.

La Camera,

considerata la necessità e l'urgenza di provvedere al completamento delle norme relative all'armonizzazione tra i sistemi previdenziali e per favorire la ricongiunzione tra diversi periodi assicurativi,

impegna il Governo:

ad emanare uno o più provvedimenti volti a consentire il riconoscimento ai fini pensionistici del periodo di lavoro svolto all'estero per soggetti che risultino dipendenti dalla pubblica amministrazione italiana.

9/4354/105.

Bastianoni, Duilio, Cordoni, Cangemi, Gardiol, Lombardi.

La Camera,

considerato come diverse disposizioni in esso contenute prevedono incentivi alle imprese e misure per la promozione dell'occupazione;

verificata altresì la disomogeneità dei riferimenti e degli ambiti territoriali previsti dalle suddette norme, che si affianca

all'assenza di un coordinamento organico delle norme vigenti recanti incentivi alle imprese;

considerato come l'Unione europea richieda entro il 31 dicembre 1999 il completamento del processo di razionalizzazione e di coordinamento delle misure a sostegno della produzione e dello sviluppo,

impegna il Governo:

a provvedere al riordino e al coordinamento organico degli incentivi alle imprese e all'occupazione, utilizzando criteri omogenei per quanto riguarda l'individuazione dei territori e delle aree.

9/4354/106.

Cordoni, Strambi, Gardiol, Bastianoni, Lombardi.

La Camera,

considerata la necessità di completare l'intervento di riforma del sistema previdenziale in coerenza con i principi indicati dalla legge n. 335 del 1995, anche attraverso l'introduzione di norme che favoriscano la ricongiunzione tra i diversi periodi contributivi maturati,

impegna il Governo:

ad individuare percorsi e soluzioni che favoriscano la ricongiunzione tra periodi contributivi maturati in costanza di diverse attività lavorative.

9/4354/107.

Delbono, Gasperoni, Cordoni, Strambi, Gardiol, Bastianoni, Lombardi.

La Camera,

visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 470 e 471 del 1996 riguardanti la formazione universitaria dei docenti;

vista la legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 75, che prevede l'istituzione di corsi di specializzazione « inten-

sivi» di durata non superiore ad un anno;

vista l'ordinanza ministeriale n. 185 del 17 marzo 1997 che per l'anno scolastico 1997-1998 sospende le procedure di riconoscimento dei corsi biennali di specializzazione;

visto il decreto ministeriale del 16 giugno 1997 che istituisce i corsi statali intensivi di specializzazione per attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap*;

preoccupata per la qualità dell'integrazione che inevitabilmente subirebbe la ripercussione di una formazione professionale ridotta e inadeguata alla complessità delle problematiche dell'*handicap*,

impegna il Governo:

a mantenere il numero massimo di venti alunni per le classi in cui sono inseriti alunni portatori di *handicap*;

a considerare il titolo conseguito ai sensi del decreto ministeriale 16 giugno 1976 ai soli fini della utilizzazione su cattedre di sostegno, fermo restando il diritto di precedenza all'impiego sui posti disponibili dei docenti con specializzazione biennale in servizio a tempo indeterminato o da assumere annualmente a tempo determinato;

a completare entro il 1999 i corsi di riconversione polivalenti per quanti hanno già il titolo monovalente ed hanno visto interrotto il loro percorso formativo dall'ordinanza ministeriale 17 marzo 1997.

9/4354/108.

Sbarbati, Dalla Chiesa, Crema, Bressa, De Murtas, Bracco, Lenti Saonara, Pozza Tasca, Servodio, Risari, Acciarini, Riva, Dedoni, Danieli, Valetto Bitelli, Mazzocchin, Ciani, Furio Colombo, Lumia.

La Camera,

considerati i contenuti dei commi 1, 3, 10 e 11 dell'articolo 31 del presente disegno di legge;

rilevato che andrebbe meglio precisata la materia in modo da individuare con maggiore certezza la natura delle misure che andranno adottate per rispondere alle finalità dei suddetti commi 1, 3, 10 e 11,

impegna il Governo:

a stabilire che al fine della determinazione del prezzo medio europeo, il CIPE, dovendo scegliere i Paesi da prendere a riferimento, debba tener conto che detta scelta deve comprendere tutti i Paesi dell'unione o, ove ciò non fosse possibile, deve fare in modo che i Paesi che concorrono a determinare il prezzo di riferimento, debbano avere una media degli indici di costo della vita uguale agli indici italiani;

a far sì che le decisioni in tal modo assunte dal CIPE vengano sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovrà essere espresso entro 30 giorni;

a fare in modo che venga effettivamente assicurata la produzione e la distribuzione dei farmaci generici in tutto il territorio nazionale;

a garantire altrettanto la produzione e la distribuzione dei farmaci «orfani» e delle sostanze farmaceutiche di sicura efficacia clinica, anche se di basso costo;

ad assicurare che vengano messe in commercio entro sei mesi confezioni di farmaci (sia generici, sia specialità), che, per dosaggio o quantità di principio attivo, risultino ottimali rispetto al ciclo terapeutico;

ad assicurare un certo ed effettivo controllo del prezzo dei farmaci collocati nella fascia C del prontuario farmaceutico nazionale, sì che il prezzo degli stessi non possa essere superiore al prezzo medio europeo, analogamente a quanto avviene per i farmaci collocati nelle fasce A e B,

assicurare che la collocazione dei farmaci nell'elenco dei cosiddetti « medicinali da banco » venga rivisto alla luce di rigidi criteri scientifici, sì da evitare che vere e proprie sostanze farmaceutiche vengano collocate in tale elenco (e quindi non sottoposte ad alcun controllo né sul

prezzo né sulla distribuzione), mentre altre, con analoga composizione, vengano collocati nelle fasce A o B o C del prontuario farmaceutico;

a provvedere che tra i prodotti da banco vengano individuati quelli che, avendo la caratteristica di veri e propri farmaci, dovrebbero essere sottoposti ad un sistema oggettivo di controllo dei prezzi.

9/4354/109.

Saia, Valpiana, Maura Cossutta, Fioroni, Giacco, Lumia.

La Camera,

considerato l'articolo 35, comma 1, in cui è previsto, tra l'altro, il raggiungimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero degli alunni per classe,

impegna il Governo:

a ritenere la scuola materna uno dei settori prioritari da considerare per il raggiungimento di tale obiettivo.

9/4354/110.

Vignali, Acciarini, Bracco, Capitelli, Dedoni, Voglino, Sica, Riva, Risari.

La Camera,

visto l'articolo 35, comma 1, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di corsi di istruzione superiore non universitaria al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani;

considerata la necessità di strutturare il sistema di formazione superiore;

considerata, altresì, l'opportunità che rispetto a tale sistema vi sia una collaborazione costante fra università, scuola, formazione professionale e mondo del lavoro;

impegna il Governo:

a favorire l'instaurarsi e il consolidarsi di rapporti interistituzionali fra università, scuole, enti locali e rappresentanti del

mondo del lavoro, della produzione e delle professioni al fine di costruire percorsi articolati e flessibili di formazione superiore.

9/4354/111.

Acciarini, Vignali, Bracco, Capitelli, Dedoni, Vaglino, Sica, Riva.

La Camera,

considerato l'articolo 35, comma 1, che prevede il contenimento del numero dei dipendenti del comparto scuola nel triennio 1998-2000,

impegna il Governo:

ad effettuare i previsti e necessari processi di riconversione del personale in soprannumero.

9/4354/112.

Dedoni, Acciarini, Vignali, Capitelli, Voglino, Sica, Riva.

La Camera,

premesso che la trasformazione dell'Ente poste italiane in SpA, prevista dalla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 27, viene attuata insieme ad altri provvedimenti in materia di indirizzo e controllo in coerenza con lo schema di direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo per lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo dei servizi postali nazionali e comunitari,

impegna il Governo:

a individuare in questa soluzione lo strumento per dare all'Ente poste la necessaria flessibilità operativa garantendo l'unicità dell'azienda ed il mantenimento dell'intero pacchetto azionario al Ministero del tesoro;

a garantire che l'Epi SpA sia l'unico gestore pubblico ad operare in tutte le fasce dei servizi postali, così come vengono definite dagli organismi comunitari, e per il servizio di bancoposta;

ad esercitare attraverso il Ministero delle comunicazioni e il Ministero del tesoro un'azione di controllo affinché i servizi postali universali, per quelli riservati e per quelli liberalizzati, le risorse umane, tecnologiche e finanziarie delle Poste italiane vengano dispiegate con la medesima attenzione;

a provvedere ad una rapida trasformazione ed oggettivazione dei criteri di nomina e di aggregazione del consiglio di amministrazione e degli eventuali istituti esecutivi e di controllo della stessa SpA.

9/4354/113.

Moroni, Eduardo Bruno, Boghetta, Giordano, De Murtas.

La Camera,

esaminato in particolare l'articolo 1 recante « disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio »;

ravvisata la necessità di meglio specificare il significato della previsione « spese sostenute... ed effettivamente rimaste a carico »;

impegna il Governo:

in sede di emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 1 a specificare che per « spese sostenute... ed effettivamente rimaste a carico » debbano intendersi anche le spese sostenute dal contribuente su immobili in proprietà con familiari fiscalmente a carico.

9/4354/114.

Cesetti, Agostini, Rabbito.

La Camera,

premesso che:

ormai da anni i veterinari coadiutori, figure ausiliarie che dovrebbe operare con contratti di breve periodo e saltuari, vengono impiegati dal Ministero della sanità per coprire carenze di organico dei veterinari addetti ai controlli doganali;

molti fra questi veterinari coadiutori svolgono le stesse funzioni dei veterinari in ruolo con una retribuzione di gran lunga inferiore, spesso corrisposta in ritardo, e operano continuativamente da molto tempo secondo modalità che qualificano la loro attività come lavoro dipendente,

impegna il Governo:

a rendere possibile l'effettuazione di concorsi riservati per l'inquadramento in ruolo dei coadiutori veterinari che da anni operano continuativamente a tempo pieno al servizio del Ministero della sanità.

9/4354/116.

Cè, Saia.

La Camera,

premesso che:

per milioni di famiglie italiane l'onere del pagamento della bolletta del gas metano incide in maniera sostanziale sul bilancio familiare;

l'onere di cui sopra è molto sensibile soprattutto per quelle famiglie che utilizzano il gas per riscaldamento, nel nord Italia e nelle zone di montagna;

la legge indica, nella fatturazione, di uso domestico e uso non domestico, senza addentrarsi in ulteriori suddivisioni nell'utilizzo domestico;

le società di distribuzione, invece, suddividono il consumo in un uso domestico per cottura cibi e uso domestico per riscaldamento, con tariffe ed imposizione fiscale diversa;

tale suddivisione di consumo è del tutto arbitraria, perché unico è di norma il contatore attestante il consumo e che quindi le famiglie che consumano più gas per riscaldamento scontano — su questa quota determinata in maniera stimata ed aleatoria — una tassazione di IVA al 20 per cento;

a parità di consumo, vi è una penalizzazione per famiglie di specifiche aree geografiche rispetto ad altre,

impegna il Governo:

a fare chiarezza nella tariffazione del gas metano, definendo che sussistono due tariffazioni, indipendentemente dalla quantità di gas consumata, a seconda che il consumatore finale sia domestico o di impresa e/o attività commerciale;

a verificare l'attuale situazione tariffaria onde impedire possibili abusi da parte delle società di distribuzione del gas;

a tener conto, in sede di determinazione dei prezzi del gas metano e relativi oneri fiscali, della grande importanza sociale che per milioni di famiglie ha, ai fini del riscaldamento abitativo, questa fonte energetica soprattutto nelle zone più disagiate e montane.

9/4354/117.

Zacchera, Pezzoli, Benedetti Valentini.

La Camera,

impegna il Governo:

in coerenza con l'articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997 e decreto legislativo n. 492, del 19 novembre 1997, concernente « conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale » a risolvere, anche in sede di Conferenza Stato-regioni i problemi delle regioni a statuto speciale attualmente escluse dai provvedimenti relativi alla copertura dei disavanzi di esercizio 1994-1996 e alla sostituzione di autobus destinati a trasporto pubblico locale, in esercizio da oltre 15 anni.

9/4354/118.

Attili, Cappella, Raffaldini, Caruano, Carboni, Dedoni, Rizza, Borrometi, Cherchi, Rabbito, Mangiacavallo, Scozzari, Piscitello, Giacalone, Lumia, Cangemi, De Murtas.

La Camera,

visto l'articolo 43 del disegno di legge collegato che si riferisce a: « Norme particolari per i comuni e le province »;

impegna il Governo:

a tener conto in fase di distribuzione dell'incremento dei trasferimenti per l'anno 1998, di quelle province e comuni che gestiscono scuole musicali pareggiate che rappresentano una risorsa culturale ma anche un non più sostenibile onere finanziario per molti piccoli comuni.

9/4354/119.

Mazzocchin, Sbarbati.

La Camera,

esaminato il disegno di legge;

rilevato positivamente che la fase di risanamento dell'economia italiana si sta avviando alla conclusione, anche se il debito pubblico rimane altissimo, e che si apre una nuova fase di riorganizzazione dell'economia e della società italiana, nel contesto della integrazione europea;

considerato inoltre che il problema del lavoro e dello sviluppo di nuove attività è un elemento centrale della nuova fase politico-istituzionale che è chiamata a risolvere contemporaneamente le due emergenze che caratterizzano questo fine secolo, quella ambientale e quella disoccupazione;

impegna il Governo:

a qualificare la politica ambientale coordinando le misure specifiche con quelle fiscali e di sostegno all'economia in modo da favorire la riorganizzazione dei settori produttivi in modo da sviluppare la qualità del prodotto e del lavoro e da ridurre significativamente l'inquinamento e il rilascio dei gas di serra, favorendo nel contempo un maggiore utilizzo e qualificazione del lavoro umano;

a razionalizzare le voci di spesa del bilancio dedicate alla ricerca tecnologica e alla occupazione in modo tale da creare una massa critica di ulteriori finanziamenti dei progetti dei patti territoriali e

delle altre forme di programmazione negoziata;

a qualificare nel senso della ecosostenibilità i progetti di patti territoriali, gli accordi di programma e i contratti d'area, privilegiando per il loro finanziamento e per la concessione di incentivi e agevolazioni fiscali alle imprese quelli corredati da rapporti di impatto ambientale e occupazionale;

a predisporre una apposita normativa (vedi delibera Cipe) per la concertazione locale e il partenariato per lo sviluppo sostenibile e l'ambiente, assicurando così ai patti territoriali e agli altri strumenti della programmazione negoziata una maggiore coerenza rispetto agli obiettivi dichiarati;

a stimolare l'elaborazione di progetti locali per l'occupazione e l'ambiente presentati da comuni, province, regioni e altri enti territoriali, associazioni, imprese, caratterizzati dal partenariato privato e comunitario, da accordi per il trasferimento di tecnologie, valorizzazione e risanamento delle risorse ambientali, anche creando una apposita struttura di analisi, certificazione, controllo della rispondenza degli obiettivi, dell'efficacia della spesa e dei risultati dei progetti da finanziare e finanziati;

ad accelerare il processo di risanamento e modernizzazione delle strutture bancarie e finanziarie in modo da favorire una uniformità del costo del credito e del ruolo selettivo della finanza nel favorire la crescita delle imprese, o anche di sistemi di rete di imprese, che operano in ambiti di sviluppo ecosostenibile, nei patti territoriali, della « programmazione negoziata » e di attuazione degli obiettivi comunitari;

ad organizzare entro il marzo 1998 una Conferenza nazionale sul lavoro, con l'intervento delle parti sociali, finalizzata ad esaminare proposte in ordine ai diritti del lavoro, nel lavoro e delle regolamentazioni delle nuove forme di lavoro parasubordinato e dei soci-lavoratori, dell'orario di lavoro, della formazione professionale e continua, della estensione dei periodi sabba-tici;

a presentare al Parlamento entro il marzo 1998 una proposta organica di riforma dell'assistenza e per l'affermazione dei diritti di cittadinanza.

9/4354/120.

Gardiol, Scalia, Paissan, Galletti, De Benetti, Cento, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Procacci, Leccese, Turroni, Boato.

(Testo così modificato nel corso della seduta del 17 dicembre).

La Camera,

considerato che l'articolo 52 tende a parificare il trattamento previdenziale e assistenziale dei dipendenti pubblici e privati;

considerato che è necessario equiparare dal punto di vista previdenziale ed assistenziale il trattamento dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari delle aziende ASL e delle aziende ospedaliere provenienti dal settore privato rispetto ai soggetti nominati, nelle medesime cariche, con provenienza dalla pubblica amministrazione;

considerato, altresì, che è necessario superare evidenti profili di incostituzionalità presenti nella vigente normativa in materia;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di evitare la disparità di trattamento che si è determinata per effetto della mancata conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996 n. 224 (*Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1996) — ai fini della copertura previdenziale ed assistenziale — per i direttori generali, i direttori amministrativi ed i direttori sanitari delle aziende ASL e delle aziende ospedaliere provenienti dal settore privato rispetto ai soggetti nominati, nelle medesime cariche, con provenienza dalla pubblica amministrazione.

9/4354/122.

Deodato.

La Camera,

considerato che, le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo contengono dei partecipanti giudicati idonei ma non ancora chiamati a ricoprire posti vacanti;

constatato che l'indizione di nuovi concorsi determinerebbe maggiori oneri aggiuntivi a carico dello Stato,

impegna il Governo:

ad estendere fino all'anno scolastico 1998-1999 la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 14 dicembre 1992, e con decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 6 giugno 1992.

9/4354/123.

Caruso.

La Camera,

considerata la necessità di interventi diretti a combattere il fenomeno delle scommesse clandestine, limitando così l'estensione di un'attività illecita ed assicurando nel contempo allo Stato un incremento di introiti tributari conseguenti al recupero a tassazione di fattispecie attualmente esercitate esclusivamente « in nero »,

impegna il Governo:

a farsi promotore di un'apposita iniziativa legislativa volta:

a modificare il disposto dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in modo da introdurre un'ulteriore eccezione — oltre a quelle già previste — al generale divieto di concedere licenze per l'esercizio di scommesse, in favore delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi che non si svolgono in Italia e che non sono organizzati o gestiti da enti italiani;

a consentire l'esercizio delle predette scommesse previa autorizzazione da

rilasciarsi da parte del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'interno;

a prevedere che il rilascio dell'autorizzazione sia subordinato alla verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti, anche in ordine alla solidità finanziaria, da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'interno;

a stabilire che l'accettazione delle scommesse da parte dei soggetti autorizzati costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951 e successive modificazioni e integrazioni.

9/4354/124.

Giuliano, Conte, Leone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 4353, premesso che:

nel 1988 è stato istituito — dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) e dell'Agenzia delle Nazioni unite — l'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), il comitato intergovernativo sul cambiamento climatico, una rete formata da oltre 2000 scienziati e consulenti politici con il compito di fornire ai governi le linee di indirizzo della politica per il clima;

nel 1990 il Primo Rapporto dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) ha lanciato l'allarme sulle problematiche relative ai cambiamenti climatici e ai danni da essi causati;

nel 1992, nell'ambito della Conferenza delle Nazioni unite su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro, è stata firmata la convenzione internazionale per la protezione del clima globale (Convenzione quadro sui cambiamenti climatici), ratificata dalla legge 15 gennaio 1994, n. 65;

nel 1995 si è tenuta a Berlino la prima Conferenza delle parti (CoP) della Convenzione, che raccoglie tutti i paesi firmatari; durante la conferenza sono

state gettate le basi per rendere la Convenzione operativa;

nel dicembre 1995 l'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) ha presentato il secondo rapporto di valutazione, che fornisce un aggiornamento delle conoscenze relative al cambiamento climatico, un'analisi tecnico-scientifica degli impatti, degli adattamenti e delle mitigazioni, e una valutazione delle dimensioni economiche e sociali;

dal 1° al 10 dicembre si è tenuta a Kyoto la terza Conferenza delle parti, che ha adottato un protocollo che definisce i tempi e l'entità della riduzione delle emissioni di gas serra da parte dei paesi sviluppati, in rapporto all'anno 1990;

il rapporto di IPCC del 1990 aveva sottolineato il rischio di un riscaldamento globale, con effetti disastrosi e difficilmente prevedibili sugli equilibri climatici, dovuto all'aumento delle emissioni antropogeniche dei cosiddetti « gas serra » cioè quelli maggiormente responsabili delle alterazioni atmosferiche e troposferiche, tra i quali si segnalano l'anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄), protossido di azoto, composti alogenati, ozono (O₃), aerosol;

la correlazione tra l'aumento dei gas serra e lo sviluppo delle attività industriali è confermata da alcuni dati inoppugnabili: nel 1750 la concentrazione di CO₂ (anidride carbonica) era di 280 ppmv (parti per milione in volume) ed è arrivata all'attuale valore di 360 ppmv;

la temperatura media annuale del globo è aumentata, dal 1866 ad oggi, da circa 14,5 gradi Celsius ai 15,4 gradi Celsius del 1995, ed è improbabile che un aumento di tale portata possa essere imputato esclusivamente a cause naturali;

in assenza di opportune politiche di mitigazione, le concentrazioni dei gas serra sono destinate a crescere e l'IPCC ha elaborato alcuni scenari (a seconda dei provvedimenti adottati) con cui si prevede, nel 2100, un valore di emissioni globali di carbonio oscillante tra 6 Gtc (miliardi di tonnellate di Carbonio) — che è praticamente il valore attuale — a circa 35 Gtc;

in base ai modelli di studio si ipotizza un possibile aumento della temperatura compreso tra 1 e 3,5 gradi Celsius entro il 2100 e un innalzamento del livello dei mari compreso tra 15 cm e 95 cm;

le conseguenze di questi cambiamenti potrebbero essere disastrose: verrebbe modificata la composizione e la distribuzione di molti ecosistemi, con la possibile riduzione della diversità biologica; aumenterebbe la desertificazione e gli ecosistemi montani si sposterebbero a quote più elevate; nell'arco di cento anni la metà del ghiacciai potrebbe scomparire per effetto del riscaldamento globale; sono facilmente ipotizzabili variazioni considerevoli nei raccolti e nella produttività agricola; le popolazioni costiere sarebbero più esposte ai rischi di inondazioni e di perdite di terreno per erosione; migliaia di chilometri di territorio scomparirebbero sottacqua a cominciare dalle zone costiere, deltizie e delle piccole isole oceaniche; particolarmente preoccupante è infine l'aumento dei rischi per la salute, poiché la temperatura più elevata favorirebbe lo sviluppo di agenti patogeni e la diffusione di malattie infettive;

i livelli finali di stabilizzazione dipendono, oltre che dalle emissioni annuali, dalle emissioni cumulative calcolate nell'intervallo di tempo considerato, ed è per questa ragione che è importante predisporre interventi di riduzione delle emissioni già nel breve e medio periodo; secondo gli studiosi infatti il mantenimento dei livelli di emissione attuali (pari a 7 GtC/anno, corrispondenti a circa 26 GtCO₂) comporterebbe alla fine del 2000 una concentrazione atmosferica di CO₂ pari 500 ppmv, circa il doppio di quella registrata nel 1750;

nel marzo del 1997 il Consiglio dei ministri dell'ambiente dell'Unione europea ha individuato un primo obiettivo di riduzione del 10 per cento delle emissioni europee entro il 2010, preliminare ad una riduzione del 15 per cento individuata come obiettivo finale; in questo quadro l'Italia dovrà garantire una riduzione delle proprie emissioni pari al 7 per cento;

i settori nei quali è opportuno intervenire per la riduzione delle emissioni sono:

1. efficienza energetica, che, attraverso interventi di conservazione dell'energia e miglioramento nelle pratiche di gestione, migliorerebbe del 10-30 per cento di efficienza nel breve periodo a costo negativo, ossia il costo degli interventi verrebbe compensato dal risparmio che ne deriverebbe; sviluppo delle fonti rinnovabili e, in particolare, dell'energia solare ed eolica;

2. settore industriale: tramite l'aumento dell'efficienza, il riciclaggio dei materiali, lo sviluppo di processi a basso consumo di energia e materiali;

3. settore dei trasporti: cambiando la progettazione dei veicoli, riducendone le dimensioni, utilizzando motori più efficienti, combustibili alternativi e modalità di trasporto a più basso consumo di energia, modificando i sistemi di trasporto, la mobilità e gli stili di vita (si pensi alla diffusione dell'informatizzazione e al telelavoro);

4. settore commerciale residenziale: tramite l'impiego di sistemi di illuminazione, e sistemi di condizionamento più efficienti, e l'isolamento termico degli edifici;

l'adozione di adeguate misure per il decremento delle emissioni di gas serra comporterebbe, secondo le valutazioni dell'IPCC la possibilità di passare a circa 4 GtC nel 2050 e circa 2 GtC nel 2100; in tal modo la concentrazione atmosferica di CO₂ potrebbe essere mantenuta al di sotto del valore obiettivo di 500 ppmv;

il danno economico che verrebbe causato dall'aumento della temperatura dovuto alle attuali emissioni (pari ad un valore compreso tra 2 e 3 gradi Celsius) è stimato in alcuni punti percentuali del prodotto lordo mondiale, mentre la spesa necessaria per la stabilizzazione delle emissioni dovrebbe essere compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del PIL mondiale, senza tener conto dei benefici « diretti » che le misure adottate comporterebbero sul piano ambientale, della salute ed economico;

L'Italia risulta essere, secondo le valutazioni scientifiche effettuate dalla Columbia University per conto del Ministero dell'ambiente, particolarmente vulnerabile ai danni causati dai cambiamenti climatici, in particolare si ipotizza:

una progressiva aridificazione nelle regioni centro-meridionali, con degradazione dei suoli, infiltrazione salina delle falde e modificazioni della produttività agricola;

un aumento della frequenza delle inondazioni e della erosione delle coste;

un aumento della frequenza degli eventi atmosferici « calamitosi », con conseguenti fenomeni alluvionali;

il CIPE ha emanato il programma nazionale per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica (24 febbraio 1994), la prima e la seconda comunicazione nazionale alla Convenzione sui cambiamenti climatici (gennaio 1995 e ottobre 1997);

le emissioni tendenziali di anidride carbonica che, in assenza di misure, al 2000 dovrebbero crescere nell'ordine del 4-5 per cento per essere compatibili con i valori stabiliti dall'obiettivo dell'Unione europea, dovranno essere ridotte mediante l'adozione di misure nel settore energetico;

l'obiettivo di riduzione del 7 per cento entro il 2010, rispetto alle emissioni dell'anno 1990, concordato con l'Unione europea richiede per l'Italia una riduzione progressiva delle emissioni fino a 106 milioni di tonnellate;

gli interventi necessari per la riduzione delle emissioni nazionali fanno riferimento a tre principali tipologie:

a) interventi comunque necessari alla modernizzazione dell'economia italiana ed alla protezione dell'ambiente, il cui onere è stimato in 71 mila miliardi a fronte di un risparmio energetico dell'ordine di 44 mila miliardi e che permetterebbe di ridurre le emissioni tendenziali di gas serra pari a 77 milioni di tonnellate (pari al 2,6 per cento del valore del 1990);

b) interventi aggiuntivi per ridurre le emissioni di gas serra fino all'obiettivo dell'Unione europea, il cui onere è calcolato in 32 mila miliardi, a fronte di un risparmio energetico dell'ordine di 32 mila miliardi e che permetterebbe un'ulteriore riduzione delle emissioni per circa 32 milioni di tonnellate;

c) ulteriori interventi di riduzione delle emissioni, il cui costo sarebbe di circa 27 mila miliardi pari al risparmio energetico che ne conseguirebbe, con una riduzione per altri 30 milioni di tonnellate;

gli interventi elencati garantirebbero una riduzione complessiva delle emissioni pari al 13,1 per cento del valore registrato nel 1990;

la seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici prevede l'istituzione entro il 1998 di un fondo per la protezione dell'ambiente globale di 20 miliardi all'anno, di un fondo per la ricerca sul clima di 10 miliardi all'anno e di un fondo per la definizione di un programma di informazione sui temi della protezione dell'ambiente globale di 2 miliardi all'anno,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione all'articolo 4, comma 2, della convenzione sui cambiamenti climatici, in particolare riguardo all'adozione dei necessari provvedimenti di limitazione delle emissioni;

a rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni del 7 per cento entro il 2010, rispetto ai livelli del 1990, così come stabilito dalla seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici e, a tal fine, ad attuare gli interventi, così come stabilito dalla delibera CIPE di approvazione, previsti ai seguenti punti della succitata comunicazione:

6.2.2 politiche e misure per la stabilizzazione al 2000 rispetto al 1990 delle emissioni di gas serra;

6.3.2 politiche e misure per la riduzione delle emissioni nazionali di gas serra al 2010 di almeno il 7 per cento

delle emissioni di gas di serra, rispetto al 1990, attraverso politiche e misure inter-settoriali poliennali, coordinate nell'ambito di una strategia comune finalizzata alla migliore efficienza energetica;

a prevedere adeguati stanziamenti per l'istituzione dei fondi finalizzati alla protezione dell'ambiente globale, per la ricerca sul clima e per il programma di informazione sull'ambiente globale, così come previsto dalla seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici ai seguenti punti:

6.5 politiche e misure di cooperazione internazionale per la riduzione delle emissioni globali di gas serra;

6.6 politiche e misure per la prevenzione e riduzione degli effetti;

6.7 politiche e misure per la formazione e l'informazione;

a sollecitare una revisione delle attività della banca mondiale nel campo energetico, con l'adozione di una politica vincolante che preveda la riduzione progressiva dei finanziamenti a fonti non rinnovabili, a vantaggio di fonti rinnovabili, nonché con l'istituzione di un dipartimento per l'efficienza energetica; la Banca mondiale dovrà sostenere i Paesi in via di sviluppo nell'attuazione di politiche energetiche sostenibili ed adottare linee-guida e procedure vincolanti e trasparenti volte a valutare l'impatto dei suoi progetti sul clima globale;

a porre in essere una strategia di sviluppo sostenibile basata su un maggior ricorso alle fonti rinnovabili, sull'uso più efficiente dell'energia, sul risparmio energetico, sull'innovazione tecnologica, sul cambiamento di produzioni e di consumi;

ad attuare misure efficaci nel campo della mobilità urbana, della riqualificazione energetica degli edifici, della diffusione di dispositivi elettrici ad alta efficienza, dell'impiego delle fonti energetiche rinnovabili, dell'ammodernamento del parco auto;

a prevedere la realizzazione di nuove tramvie veloci, l'introduzione di taxi collettivi, la predisposizione dei piani urbani

del traffico finalizzati al contenimento delle emissioni dei gas di serra;

a spostare una quota significativa della produzione di energia elettrica dalle fonti tradizionali alle fonti rinnovabili, con particolare riferimento all'energia solare, eolica e fotovoltaica;

a riferire in Parlamento sui provvedimenti attuativi che intende porre in essere in ottemperanza a quanto stabilito dalla seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici e sulla base di quanto emerso dalla terza Conferenza delle parti di Kyoto;

a promuovere iniziative di ricerca tecnologica volte ad individuare sistemi produttivi innovativi, efficienti e a basso consumo energetico per mettere in condizione l'Italia di competere a livello mondiale con tecnologie pulite ed avanzate;

a sviluppare la necessaria opera di forestazione e rimboschimento, in modo da ripristinare un'adeguata percentuale di superficie boschiva a livello nazionale;

nel quadro di un processo di ammodernamento e di razionalizzazione e di ricerca di efficienza del proprio sistema produttivo, a ricercare e a mettere in atto, anche unilateralmente, misure più restrittive in termini di emissioni al fine di porre l'Italia all'avanguardia nel settore dell'innovazione tecnologica legata al settore energetico.

9/4354/125.

Turroni, Scalia, Paissan, Procacci, Gardiol, Dalla Chiesa, Boato, Pecoraro Scanio, Cento, De Benetti, Leccese.

La Camera,

considerata l'opportunità di assicurare la continuità dell'attività di accettazione di scommesse sulle corse di levrieri, negli impianti posti al di fuori dei cindromi attualmente in funzione, nell'attesa dell'emanazione del regolamento del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 22,

impegna il Governo:

a consentire in ogni caso la predetta attività di raccolta fino all'emanazione del decreto ministeriale.

9/4354/126.

Danese

La Camera,

premesso che è necessario rafforzare la tutela del diritto alla salute delle persone detenute o internate, assicurando nel contempo le esigenze di sicurezza,

impegna il Governo:

a concorrere con proprie iniziative alla riorganizzazione del servizio di medicina penitenziaria attraverso un coordinamento tra l'Amministrazione della giustizia ed il Servizio sanitario nazionale, anche prevedendo forme di sperimentazione, attribuendo al Ministro della sanità, in coordinamento con il Ministero di grazia e giustizia, le funzioni di programmazione delle strutture e delle risorse da destinare a tale servizio, ferma rimanendo la competenza del Ministro di grazia e giustizia nell'assicurare le esigenze di unitarietà, tempestività e sicurezza degli interventi, anche con riferimento alla utilizzazione del personale, e riconoscendo alle regioni ed alle Unità sanitarie locali il controllo sul funzionamento dell'assistenza sanitaria alle persone detenute o internate.

9/4354/127.

Bolognesi, Maura Cossutta, Pisapia, Buffo, Lumia, Olivieri, Procacci, Fioroni, Meloni, Bonito, Massidda, Carlesi, Saia, Maggi, Li Calzi, Giuliano, Cento, Caccavari, Janelli, Ciani, Valpiana.

La Camera,

considerato che:

all'articolo 34 sono previste disposizioni dirette a rafforzare la capacità di intervento dell'amministrazione finanziaria

ria, in primo luogo allo scopo di recuperare gettito evaso e di ridurre l'ampiezza dei fenomeni elusivi, mediante l'assunzione di 2400 nuovi funzionari da destinare per il raggiungimento di questi obiettivi;

l'amministrazione finanziaria già dispone di personale qualificato che nel corso degli anni ha acquisito esperienze utili allo svolgimento delle attività di controllo;

rilevato che le più consistenti carenze nell'organico attualmente impiegato nel Ministero delle finanze si registrano nelle qualifiche dirigenziali, e che, tuttavia, vi sono alcuni dipendenti che posseggono i requisiti richiesti per occupare posti di qualifica dirigenziale, avendo superato prove concorsuali e svolto da oltre due anni le relative mansioni,

impegna il Governo:

ad assumere idonee iniziative per consentire l'accesso alla qualifica di dirigenti dei dipendenti che corrispondono alle caratteristiche precedentemente richiamate, in modo da contribuire, in termini che non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla copertura di posti vacanti, e di rafforzare la capacità di intervento dell'amministrazione finanziaria per la conduzione di una efficace lotta alla evasione ed alla elusione fiscale.

9/4354/128.

Benvenuto, Settimi, Repetto,
Piccolo, Ciani.

La Camera,

rilevato che nei casi in cui il pagamento delle imposte risulti omesso, ritardato o insufficiente per fatto non imputabile al contribuente, ma dipendente dalla condotta illecita penalmente rilevante dei professionisti ai quali sia stato dato mandato di eseguire i versamenti, è prevista la sospensione della riscossione delle sanzioni pecuniarie fino alla definizione del giudizio penale, e la possibilità che sia disposta la sospensione della riscossione del tributo e dei relativi interessi per i due anni successivi alla sca-

denza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate;

considerato che tale facoltà di sospensione del pagamento del tributo è condizionata alla sussistenza di comprovate difficoltà di ordine economico da parte del contribuente o del sostituto di imposta interessato;

tenuto conto che, per evidenti esigenze di omogeneità sistematiche e di tutela della amministrazione finanziaria, resta comunque necessaria la prestazione di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quale presuppone, per sua stessa natura, che le capacità economiche o patrimoniali del soggetto non risultino totalmente venute meno,

impegna il Governo:

al fine di evitare un'applicazione della previsione contraddittoria con le premesse dalle quali muove che possa risultare paralizzante della stessa finalità assunta, ad adottare tutte le disposizioni applicative, anche vigilando sull'attività amministrativa conseguente, in modo da eliminare ogni possibile ostacolo interpretativo, da parte dei competenti organi amministrativi, ovvero attuativo al fine di garantire che la situazione di difficoltà economica in cui deve versare il contribuente che chiedi di avvalersi dell'agevolazione sopra indicata venga intesa non come assoluta impossibilità, ma in maniera adeguata alla specificità della fattispecie.

9/4354/129.

Pistone, Benvenuto, Nesi, Repetto, Ciani.

La Camera,

rilevato che agli articoli 4 e 5 sono contenute disposizioni agevolative atte a promuovere l'avvio di attività imprenditoriali nelle aree svantaggiate, come individuate dalla vigente normativa comunitaria, anche al fine di incentivare la crescita dell'occupazione;

considerato che alle medesime finalità perseguite dalle disposizioni di cui ai citati articoli 4 e 5 rispondevano le norme di cui all'articolo 15, comma 13, della legge n. 67 del 1988, che prevedevano lo stanziamento di risorse a sostegno delle iniziative adottate dalla Società di promozione e sviluppo imprenditoriale Spa (SPI) per l'installazione di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità nelle aree depresse di cui agli obiettivi 1, 2 e 5/b, nonché in quelle individuate ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del Trattato dell'Unione europea;

tenuto conto che le iniziative assunte dalla SPI possono contribuire in misura significativa a favorire la crescita dell'imprenditoria e ad assicurare occasioni di impiego nelle zone interessate, per cui le stesse iniziative meritano di essere positivamente valutate ed ulteriormente sostenute, anche alla luce del fatto che esse appaiono compatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuto alle imprese, a differenza di altre misure che sono state prospettate, che rischiano invece di provocare l'avvio di procedure di infrazione da parte delle competenti autorità dell'Unione europea,

impegna il Governo:

ad intervenire in modo da completare il complesso delle disposizioni normative contenute nel disegno di legge A.C. 4354, in particolare agli articoli 4 e 5, per quanto concerne le misure a sostegno delle iniziative produttive nelle aree svantaggiate, in modo da pervenire ad un sistema organico e coerente. A tal fine il Governo dovrà in particolare provvedere al rifinanziamento della legge n. 67 del 1988 per la parte che si riferisce al programma, gestito dalla SPI, di installazione di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità. Mediante una adeguata integrazione delle risorse a disposizione, quantificabile in 50 miliardi per l'anno 1998 e in 65 miliardi per il 1999, potranno infatti essere completati gli interventi già avviati, quali, in particolare, gli investimenti fissi relativi agli incubatori e

gli interventi di *venture capital* e del consorzio fidi promossi dalla stessa SPI.

9/4354/130.

Repetto, Benvenuto, Ciani.

La Camera,

rilevato che il comma 17 dell'articolo 13 contiene una disposizione di carattere interpretativo che si riferisce all'articolo 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;

considerato che il citato articolo 48 individua, al comma 1, gli elementi che costituiscono il reddito di lavoro dipendente e al comma 2, quelli che non concorrono alla determinazione di tale reddito;

tenuto conto che il decreto legislativo n. 314 del 1997, adottato dal Governo in attuazione di apposita delega conferitagli dall'articolo 3, comma 19, della legge n. 662 del 1996, ha interamente riformulato l'articolo 48, in modo da pervenire ad una disciplina della materia organica e coerente, diretta ad armonizzare il trattamento del reddito di lavoro dipendente sotto il profilo tributario e quello contributivo, e a ridurre altresì le dimensioni dei fenomeni di carattere elusivo;

considerato altresì che la lettera c) del comma 2 dell'articolo 48, nella nuova formulazione, esclude dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro (vale a dire, dei pasti consumati dai dipendenti come ad esempio i collaboratori domestici o i cuochi), nonché quelle effettuate in mense aziendali e, fino all'importo giornaliero di lire 10.240, le indennità sostitutive (i cosiddetti buoni pasto o *ticket restaurant*;

rilevato che l'ampliamento dell'ambito di applicazione della norma richiamata in precedenza, derivante dalla sua nuova formulazione, se per un verso appare condivisibile, stante la necessità di assicurare il medesimo trattamento fiscale a fattispecie analoghe, per l'altro potrebbe provocare taluni effetti negativi, non previsti dal legislatore, in primo luogo ai danni dei lavoratori, ma anche sull'andamento complessivo del gettito. Si può infatti ipotizzare che numerose aziende,

che attualmente ospitano nei loro locali mense, gestite direttamente ovvero affidate a terzi, riservate ai propri dipendenti, si avvarranno della possibilità di corrispondere indennità sostitutive dei servizi di mensa, in primo luogo allo scopo di ridurre gli oneri a loro carico, e in qualche caso anche al fine di recuperare locali attualmente adibiti a mensa, da utilizzare per altre attività più redditizie. Peraltro, non è difficile immaginare che molti lavoratori accetteranno facilmente di rinunciare al servizio di mensa per ottenere una indennità sostitutiva, sopportando il conseguente disagio pur di incrementare le disponibilità monetarie. Quindi, le imprese che operano nel settore della gestione di mense e della fornitura di pasti per le medesime finalità subiranno una notevole contrazione del fatturato, che si tradurrà in una riduzione del personale attualmente impiegato e, per quanto concerne l'andamento della finanza pubblica, in una diminuzione del gettito tributario. A tale ultimo riguardo, va inoltre rilevato che la fornitura di pasti per le mense aziendali, così come la gestione delle medesime mense, costituiscono cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini IVA; pertanto, un ridimensionamento del settore comporterebbe una penalizzazione per l'erario non soltanto in termini di minori imposte dirette, stante la prevedibile riduzione del personale impiegato, ma anche per quanto concerne le imposte indirette,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative idonee al fine di garantire che la disposizione di cui alla citata lettera c) del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, nella nuova formulazione, sia interpretata nel senso che la corresponsione di indennità sostitutive dei servizi di mensa deve riferirsi esclusivamente ai casi di attività temporanee quali, a titolo di esempio, quelle svolte presso i cantieri edili, che per le loro caratteristiche non consentono ai datori di lavoro la gestione, diretta o indiretta, di servizi di mensa.

9/4354/131.

Targetti, Benvenuto, Repetto, Pistone, Ciani.

La Camera,

premesso che:

l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) è l'unico ente pubblico di ricerca per il quale il contributo ordinario dello Stato è destinato alle spese di funzionamento e di gestione, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 282 del 1991 di riforma dell'Ente;

il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 44 impedisce di fatto all'ENEA l'accesso ad altri fondi provenienti dal bilancio dello Stato (accordi di programma, convenzioni, partecipazioni a piani nazionali e comunitari), in antitesi con quanto previsto dalla delibera CIPE del marzo scorso, di approvazione del Programma triennale dell'ENEA, che prevede esplicitamente il ricorso ad altri finanziamenti pubblici — oltre al contributo ordinario dello Stato — per lo svolgimento delle specifiche attività dell'Ente;

la norma citata potrebbe privare l'ENEA di circa il 50 per cento delle risorse finanziarie necessarie per assicurare le attività programmatiche previste per il 1998 dal Programma triennale, che comprendono tra l'altro rilevanti investimenti per il Mezzogiorno, cofinanziati dai fondi comunitari, nonché interventi prioritari per il trattamento e la sistemazione dei rifiuti radioattivi presenti presso i centri ENEA,

impegna il Governo:

ad assicurare in ogni caso all'ENEA la possibilità di proseguire, utilizzando risorse finanziarie per chi ha maturato legittimi titoli di credito, gli interventi relativi sia agli accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sia ai progetti di ricerca e di innovazione tecnologica nel Mezzogiorno che utilizzano anche fondi comunitari;

a garantire all'Ente la continuità dei programmi in corso per il trattamento e la sistemazione dei rifiuti radioattivi presenti presso i centri ENEA, che costitui-

scono una priorità nel quadro della politica nazionale di tutela ambientale;

ad individuare opportune risorse finanziarie al fine di attivare ulteriori iniziative nel settore ambientale di rilevante significato per l'ENEA, nel quadro dell'accordo di programma con il Ministero dell'ambiente che prevede progetti altamente strategici e operativi in settori che vanno dal problema del disinquinamento del territorio fino agli aspetti relativi al clima globale.

9/4354/132.

Scalia, Dalla Chiesa, Tassone.

La Camera,

premesso che:

con il comma 4 della lettera *b*) dell'articolo 19 è stata approvata la tassazione dei contributi che vengono erogati alle imprese sui nuovi investimenti;

per effetto di tale tassazione viene concretamente ad essere ridotta la quantità di risorse assegnate ai nuovi investimenti produttivi e, in assenza di provvedimenti ulteriori, la disposizione introdotta verrebbe ad incidere negativamente sulla politica economica di sostegno alle imprese,

impegna il Governo:

a prevedere le opportune misure per adeguare le dotazioni finanziarie stanziare per la suddetta finalità in modo che rimanga inalterato il volume degli interventi di sostegno, al netto del prelievo fiscale, e senza ricorrere a prelievi fiscali aggiuntivi per coprire il relativo onere.

9/4354/133.

De Franciscis, Manzione, Perretti, Nocera, Angeloni, Di Nardo.

La Camera,

visto il comma 12 dell'articolo 47 con il quale sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro, destinate a specifiche

finalità, provvedendo alle relative spese pluriennali nei limiti risultanti dalla tabella F allegata al disegno di legge finanziaria, poiché questo comporta una rimodulazione nel tempo delle risorse provenienti dai mutui, che per le aree depresse ammontano a 25.919 miliardi, con la conseguenza che alcune somme non vengano spese nel prossimo triennio, ma invece dal 2001 e successivi,

impegna il Governo:

ad adottare — per gli stanziamenti afferenti le zone colpite dalle calamità naturali — in sede di rimodulazione degli stanziamenti, un *timing* che privilegi le esigenze più immediate che si riconnettono alla ricostruzione delle zone terremotate del Belice e dell'Irpinia, rendendo quindi disponibili le somme iscritte in bilancio negli esercizi finanziari del 1998 e del 1999.

9/4354/134.

Lucchese, Giacalone, Lumia, Amato.

La Camera,

in merito alla inderogabile necessità di provvedere al riordino della medicina penitenziaria;

premesso che appare prioritaria l'esigenza di rafforzare la tutela del diritto alla salute delle persone detenute o internate, garantendo ed assicurando nel contempo le opportune esigenze di sicurezza,

impegna il Governo:

a concorrere, con proprie iniziative, alla riorganizzazione del servizio di medicina penitenziaria attraverso il necessario coordinamento fra l'amministrazione della giustizia ed il Servizio sanitario nazionale, anche prevedendo forme di sperimentazione, attribuendo al Ministero della sanità compiti di coordinamento con il Ministero di grazia e giustizia nelle funzioni di programmazione delle strutture e delle risorse da destinare a tale servizio. Tanto, pur riconfermandosi la competenza del Ministero di grazia e

giustizia nell'assicurare le esigenze di unitarietà, tempestività e sicurezza degli interventi, anche con riferimento alla utilizzazione del personale, e riconoscendosi comunque alle regioni il diritto di controllo sul funzionamento dell'assistenza sanitaria alle persone detenute o internate.

9/4354/135.

Manziona, De Franciscis, Miraglia del Giudice, Peretti, Nocera, Angeloni, Di Nardo, Fabris, Baccini, Cimadoro, Fronzuti.

La Camera,

premessi che:

gli eccessivi costi derivanti dal pagamento del canone e della relativa tassa di concessione governativa per l'abbonamento agli apparecchi televisivi e radiofonici detenuti oltre il primo dagli esercizi alberghieri italiani, costituiscono di fatto una penalizzazione dei nostri albergatori nei confronti di quelli di altri Paesi europei non sottoposti a questa imposizione fiscale e dunque un'ingiusta vessazione nei confronti di un settore importante come quello del turismo,

impegna il Governo:

ad adoperarsi entro il luglio 1998 al fine di esonerare gli esercizi alberghieri dal pagare il canone di abbonamento e la relativa tassa di concessione per i singoli apparecchi televisivi e radiofonici da essi detenuti oltre il primo.

9/4354/136.

Brugger, Zeller, Widmann, Caveri, Detomas.

La Camera,

premessi che:

per quel che riguarda le licenze di esercizio e i relativi diritti annuali il decreto legislativo n. 504 del 1995 prevede il pagamento di lire 65 mila per gli esercizi di vendita dei prodotti alcolici;

considerato che il pagamento di questo diritto costituisce un'ingiusta vessazione nei confronti di bar ed esercizi pubblici di « mera somministrazione » delle bevande alcoliche,

impegna il Governo:

ad esonerare gli esercizi di mera somministrazione di prodotti alcolici dal pagamento dei relativi diritti di licenza.

9/4354/137.

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, ha concesso agli enti locali la facoltà di procedere a rinegoziare il capitale residuo dei mutui in essere per investimenti con la Cassa depositi e prestiti, con effetto dal 1° gennaio 1996;

la assunzione di fatto, di un nuovo unico mutuo da estinguersi dal 1996 in venti annualità, al tasso di interesse costante del 9 per cento annuale, fu effettuata da numerosi comuni, creando una dilazione del debito e assicurando per i primi anni una disponibilità di risorse assolutamente necessarie a garantire, specie nei comuni medio-piccoli, la possibilità di effettuare investimenti;

è noto inoltre che l'operazione era e si conferma utile ed equilibrata, se le risorse finanziarie rese disponibili vengono destinate al finanziamento di investimenti, anziché alla contrazione di nuovi mutui, le cui annualità di ammortamento gravano sulla parte corrente dei bilanci. Ciò nonostante, sta crescendo il numero di comuni i quali, per pareggiare il bilancio nella parte corrente, in sede di redazione di bilancio preventivo o delle successive operazioni di assestamento, ricorrono all'utilizzo di tali somme o di parte di esse, e ciò, a conferma delle oggettive, gravi difficoltà finanziarie in cui

si dibatte la maggior parte degli enti locali;

a seguito della riduzione del costo del danaro, gli enti locali contraggono attualmente dalla Cassa depositi e prestiti mutui al tasso di interesse del 6,5 per cento e che perciò l'operazione fatta penalizza ora notevolmente gli enti, i quali saranno impegnati fino all'anno 2016, al tasso di interesse del 9 per cento;

l'articolo 43, al comma 15, stabilisce per gli enti locali la possibilità di rinegoziare i mutui in essere con le banche;

il disegno di legge n. 2776 presentato dal Governo nella seduta del 16 dicembre 1997, prevede all'articolo 19 alcune possibilità di rinegoziare i mutui con la Cassa depositi e prestiti;

per esplicita affermazione del Governo nella seduta del 16 dicembre 1997, è stato confermato che gli enti locali hanno contribuito sostanzialmente nel corso del 1997 al risanamento dei conti pubblici,

impegna il Governo:

a considerare la questione e ad adottare entro sei mesi un provvedimento che consenta agli enti locali di rinegoziare il capitale residuo dei mutui oggi in essere con la Cassa depositi e prestiti, al saggio di interesse in vigore.

9/4354/138.

Scantamburlo, Saonara, Maz-zocchin, Armando Veneto, Manzato, Repetto, Riva, Risari.

La Camera,

considerato che:

l'agricoltura italiana sta attraversando una profonda crisi dovuta in parte al processo di trasformazione internazionale e, in parte, all'assenza di una vera e propria politica agraria;

il risanamento finanziario condotto attraverso la riorganizzazione degli stru-

menti fiscali porterà ad una condizione precaria il livello di investimenti nel settore agricolo;

le prospettive di allargamento dell'Unione europea e di ridiscussione dei contenuti del bilancio comunitario potrebbero costituire ulteriori elementi di indebolimento del settore;

sono ancora aperte alcune gravi e laceranti questioni quali quella delle quote latte,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto di legge che contenga, in un quadro di programmazione corrente con l'importanza economica, sociale ed ambientale del settore, i seguenti elementi:

- 1) risorse finanziarie certe;
- 2) quadro di programmazione, soprattutto dei livelli produttivi;
- 3) la revisione legislativa soprattutto in riferimento alle aree di maggiore crisi, come il latte;
- 4) le linee di politica agraria con le quali istruire la nostra presenza al tavolo di discussione europea;
- 5) gli interventi per la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile.

9/4354/139.

Peretti, Manzione, Giovanardi.

La Camera,

premesso che:

da tempo si cerca di contrastare a livello europeo l'utilizzo e la produzione di generi alimentari composti da sostanze e materiali manipolati geneticamente;

da quando sono approdate sulle coste europee navi cariche di migliaia di tonnellate di soia mescolata con fagioli della stessa specie sottoposti a manipolazione genetica l'Europa corre seriamente il pericolo che ben presto i prodotti sottoposti a simili procedimenti si diffon-

dano a macchia d'olio sul mercato e riempiano gli scaffali dei negozi alimentari. Come è noto, la soia viene utilizzata nella produzione di circa 30.000-40.000 prodotti. Inoltre presto saranno commercializzati anche prodotti composti da colza e mais manipolati geneticamente;

in nome di una discutibile intensificazione dei raccolti, in ogni parte del mondo i consumatori vengono esposti a seri rischi per la loro salute, i cui effetti e ripercussioni sono ancora difficilmente calcolabili dal punto di vista scientifico. Tuttavia le indicazioni emerse sin d'ora fanno pensare ad un aumento dei fenomeni allergologici in caso di consumo di alimenti contenenti sostanze geneticamente manipolate. In tal modo l'umanità si esporrebbe a rischi potenziali che ben presto potrebbero diventare difficilmente controllabili. Non è pensabile il tipo di reazione che avrà l'uomo e la natura di fronte a patate contenenti materiale genetico proveniente dal baco da seta o di fronte al mais con materiale genetico dello scorpione;

secondo la larga maggioranza della popolazione europea è necessario intervenire quanto prima attraverso l'uso obbligatorio di determinate indicazioni sull'etichetta di prodotti geneticamente manipolati, per arrivare, preferibilmente, anche al blocco totale delle importazioni, poiché in futuro le indicazioni sull'etichetta potrebbero risultare superflue a causa dell'aggiunta di additivi manipolati;

l'Unione europea si oppone sin d'ora all'obbligo di un'etichettatura completa e dispone già degli strumenti giuridici necessari per evitare il blocco delle importazioni,

impegna il Governo:

ad esprimersi a favore dell'obbligo di etichettatura totale e completa circa la manipolazione genetica.

9/4354/140.

Nocera, Peretti, Manzione.

La Camera,

premesso che:

con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 è stata ridisciplinata la gestione « mutualità pensioni », conosciuta anche come « pensioni alle casalinghe » e che tale decreto prevede cinque classi di contribuzione da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1996;

che a tutt'oggi non è stato emanato alcun decreto ministeriale e non è stato istituito nessun fondo previdenziale a favore delle casalinghe, lasciando che il succitato decreto legislativo n. 565 del 1996 rimanesse lettera morta,

impegna il Governo:

a provvedere per dare esecuzione al decreto legislativo ed a far emanare quanto prima il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la definizione delle cinque classi di contribuzione.

9/4354/141.

Pagano, Peretti.

La Camera,

premesso che:

la famiglia è nella maggior parte dei Paesi industrializzati il primo elemento di coesione della società, l'istituzione più importante per la trasmissione dei valori, e rappresenta il primo spazio educativo, per mantenere un'identità sociale compatibile con le straordinarie trasformazioni dei nostri tempi, ed anche i Paesi individualisti del Nord Europa hanno assunto una tendenza di rivalutazione della famiglia stessa;

in Italia purtroppo pur avendo da sempre dichiarato, sia a livello laico che religioso, la centralità della famiglia, tutti i provvedimenti politici e governativi, dalla fine degli anni Quaranta ad oggi hanno negato questa scelta non avviando, tranne che con l'istituzione del Ministero della famiglia poi abolito, provvedimenti in favore di questa istituzione e dei loro componenti. L'unico sostegno reale alle

famiglie è stato realizzato dalle associazioni per le famiglie;

tenuto conto che:

la famiglia anche in Italia attraversa un periodo di grande crisi, causata da una complessa serie di motivi « immateriali » e « materiali »;

tra quelli immateriali (oltre alla mancanza di scelte già detta), dobbiamo sottolineare un forte movimento culturale di tutti gli anni Settanta e Ottanta che ha considerato tutto l'istituto famiglia superato. Una « cultura » che ha delegittimato sia le scelte personali che quelle politiche di quegli anni; non a caso, per esempio, si sono privilegiati servizi come l'asilo nido e non, accanto a questi, servizi di sostegno alla famiglia con figli piccoli o il consultorio familiare non in sostegno della famiglia ma soltanto come centro di consulenza contraccettiva.

Tra quelli materiali: il passaggio dalla famiglia, l'aumento del costo della vita, la famiglia frammentata, nella quale convivono sempre meno realtà di generazioni diverse, il crollo demografico caratteristico di alcune regioni, il prefigurarsi sempre più frequente di famiglie con una sola persona o addirittura spezzate, la crisi economica alla quale si somma una pressione fiscale sempre più insopportabile, l'impossibilità di sostenere le piccole e medie imprese che sono tipiche della congiunzione famiglia-lavoro, eccetera, mettono sempre più in crisi la famiglia.

Nella famiglia stessa, vi sono inoltre da segnalare due fattori: mentre fino a qualche anno fa un reddito sicuro dava alla famiglia alcune certezze, se non di benessere, di economia finanziaria, da qualche tempo nella famiglia con un solo reddito, la presenza di un problema (più figli, presenza di una persona con *handicap*, presenza di anziani non autosufficienti, eccetera), la pone al di sotto della soglia di povertà.

Un'altra realtà è quella della cosiddetta adolescenza lunga: per mancanza di prospettive lavorative, difficoltà di avere un'abitazione da acquistare o da affittare, ostacoli insormontabili per avere un fido bancario agevolato per i giovani non in possesso di garanzie, ma soprattutto la

mancanza di speranza per il futuro, tende a mantenere, per un periodo tanto lungo da non essere fisiologico, i giovani in famiglia, provocando notevoli problemi di integrazione sociale di questi giovani;

tenendo presente che:

non soltanto la famiglia, come già detto risulta essere essenziale per un mantenimento sostenibile dei valori e della qualità di vita del Paese, ma che all'interno di essa milioni di persone, nonostante questa difficoltà, esercitano il lavoro socialmente utile più ampio ma meno riconosciuto d'Italia,

impegna il Governo affinché:

elabori una strategia complessiva e non, come è accaduto fino ad oggi, su singole categorie di componenti della famiglia stessa (anziani, bambini, eccetera). Una strategia che comprenda: riconoscimento giuridico della famiglia; defiscalizzazione delle famiglie al di sotto di un reddito stabilito dalla Commissione povertà della Presidenza del Consiglio dei ministri, che non tenga conto del reddito individuale, del reddito complessivo della famiglia stessa, e che tenga conto anche di parametri come la collocazione geografica, il numero dei componenti, la presenza di persone in difficoltà, eccetera; riconoscimento del lavoro domestico; incentivi alle piccole e medie imprese nelle quali sono presenti più componenti della stessa famiglia; creazione di un « contratto di solidarietà » che permetta ai giovani, in una scuola che non solo educi ma crei le premesse di una formazione e indirizzo lavorativo, di accedere con le dovute garanzie ma senza gravare sull'azienda, soprattutto artigiana, di ripristinare in maniera trasparente ma efficace l'apprendistato; potenziare i consultori familiari e istituire servizi di « babysitteraggio » in famiglia, dare ai giovani licenze commerciali « facilitate » ed incentivi all'imprenditoria giovanile e non sostegni economici, tampone di carattere assistenzialistico; porre in essere una azione economica efficace per fornire mutui agevolati a bassissimo indice di interesse per permettere a questi giovani l'acquisto o l'affitto di una casa, l'inizio di una attività, to-

gliere l'ICI alla prima casa, eccetera; riqualificare la spesa attualmente destinata agli ospizi e agli istituti per creare servizi alla persona o incentivi alla famiglia e tenere in casa persone in difficoltà o anziani; reinserire per il Ministero della solidarietà sociale il termine « famiglia ».

9/4354/142.

Guidi, Massidda.

La Camera,

premessi che:

la mancata incentivazione delle « cure termali » ha causato un forte allarme e preoccupazione fra tutte le terme italiane e le comunità direttamente interessate;

in considerazione della già difficile situazione in cui si trova il settore termale, impegnato tra l'altro in una rigorosa ed onerosa ricerca scientifica, tendente ad attestare in via definitiva la validità terapeutica delle cure termali,

impegna il Governo:

affinché su tale questione di rilevante dimensione sociale, profilo sanitario oltre che socioeconomico si preveda un'ulteriore, scrupolosa riflessione, che porti ad individuare una soluzione che eviti ulteriori e gravi penalizzazioni del settore termale con conseguenti pesanti ripercussioni sull'economia e sul tessuto socioeconomico di intere comunità.

9/4354/143.

Fronzuti, Manzione.

La Camera,

premessi che:

il settore delle imprese individuali e particolarmente quello legato alle imprese commerciali ha subito le maggiori conseguenze della recessione economica registratasi nel nostro Paese negli ultimi anni ed evidenziatasi soprattutto con un calo dei consumi interni;

tale stato di difficoltà ha comportato per le suddette aziende l'accumulo di giacenze estremamente onerose tanto finanziariamente quanto operativamente;

nel recente passato numerosi interventi sono stati assunti per agevolare alcuni settori produttivi tralasciando il comparto terziario;

la recente manovra sul ritocco delle aliquote IVA rischia di compromettere una possibile ripresa dei consumi per come si rileva da alcuni timidi segnali nelle rilevazioni dei dati relativi all'andamento dell'economia nazionale,

impegna il Governo:

assumere un provvedimento che, utilizzando la leva fiscale, agevoli la dismissione delle giacenze delle imprese commerciali riferite al 1996, anche parzialmente, e che agevoli altresì la ricostituzione di nuove scorte stabilendo una precisa correlazione quantitativa tra i due accadimenti, concentrandone gli effetti nel 1998.

9/4354/144.

Angeloni, Giovanardi, Peretti, Manzione.

La Camera,

ricordata la particolarità linguistica della provincia autonoma di Bolzano e le norme di attuazione dello statuto in materia di pubblico impiego;

segnalato come nel settore statale, dove vige il sistema equilibratore della proporzionale etnica, vi sia nella provincia autonoma la necessità di una copertura dei posti previsti negli organici,

impegna il Governo:

ad operare affinché, in deroga ai blocchi dei concorsi e delle assunzioni, si garantisca quanto necessario per gli organici degli uffici statali situati nella provincia autonoma di Bolzano.

9/6353/145.

Widmann, Zeller, Brugger.

La Camera,

considerata la norma di delega per il riordino della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, di cui al comma 49 dell'articolo 52,

impegna il Governo:

ad introdurre nei decreti legislativi di attuazione della delega in particolare il riferimento alle malattie croniche che rivestono un alto interesse sociale, prevedendo l'esenzione totale per le prestazioni medico-specialistiche, diagnostiche e farmaceutiche legate alla patologia primitiva ed alle patologie ad essa collegate e/o associate, nonché la fornitura di tutti i presidi diagnostici e terapeutici utili al controllo della malattia cronica e alla sua prevenzione, anche attraverso corsi di educazione sanitaria specifica;

a prevedere per le categorie di malattia cronica una omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale da parte delle strutture pubbliche di riferimento.

9/6354/146.

Eduardo Bruno, Innocenti, Saia, Bolognesi, Maura Cossutta, Giannotti, Giacalone, Fioroni, Lumia.

La Camera,

considerato che:

il settore del turismo rappresenta uno dei capisaldi del sistema economico italiano;

attualmente tale fondamentale comparto economico sta attraversando un momento difficile, dovuto non solo alla concorrenza di altre nazioni europee e non, ma anche alla mancanza di un'adeguata politica di sviluppo, rilancio e valorizzazione;

il turismo può essere uno dei modi per rilanciare l'economia in molte aree del Paese che vivono una grave crisi economica e occupazionale, ma che risultano essere ricche dal punto di vista ambientale e monumentale;

la realtà economica legata al turismo soffre ed è vincolata da una sequela di adempimenti burocratico-amministrativi che condizionano il settore e manca di una moderna articolazione e flessibilità nell'ambito dei rapporti di lavoro,

impegna il Governo:

ad assumere tutti i provvedimenti necessari ad agevolare il comparto turistico e gli operatori del settore sia mediante una straordinaria semplificazione dei vincoli burocratico-amministrativi, sia mediante l'adozione di una diversificata flessibilità nei rapporti di lavoro;

a promuovere a livello europeo ed internazionale, per tutto il 1998 ed in particolare per la prossima stagione estiva, un'adeguata e specifica campagna di promozione tesa a rilanciare l'immagine turistica del nostro Paese;

a valutare la possibilità di giungere alla riduzione delle aliquote IVA relative ai settori collegati al turismo.

9/4354/147.

Benedetti Valentini, Pezzoli.

La Camera,

considerato che:

tutti gli indicatori economici sottolineano una frattura profonda tra il Nord e il Sud del Paese che si è andata approfondendo negli ultimi anni, evidenziando una gravissima situazione sociale che mette a rischio l'unità nazionale e la democrazia;

l'economia italiana va segnando da qualche tempo una fase espansiva dello sviluppo, ma ciò non ha alcuna ricaduta positiva sul Mezzogiorno che, anzi, segna un concentrarsi spaventoso della disoccupazione giunta al limite d'insopportabilità sociale;

la situazione diventa esplosiva non solo perché in gran parte del Sud si è verificata una desertificazione delle attività produttive, provocando fenomeni di disoccupazione di massa, ma anche perché la contrazione dei fondi nel com-

parto agricolo e l'assenza di un coordinamento con le regioni e gli enti locali per un'adeguata strategia nel settore agro-alimentare, ha creato ulteriori difficoltà;

dentro questo quadro di progressivo depauperamento del Mezzogiorno si sta verificando, peraltro, una divaricazione interna tra le stesse regioni e in alcune di queste, come la regione Calabria, si va producendo una verticale frattura tra la zona tirrenica e quella jonica che, senza un intervento coordinato, rischia di emarginare completamente aree come quella del Pollino-Sibaritide, con conseguenze complessive imprevedibili;

c'è, dunque, necessità di progettare un intervento mirato che attivi le potenzialità di sviluppo (agricoltura, turismo, beni culturali, Parco del Pollino, valorizzazione delle numerose comunità di minoranza linguistica) compromesse anche dall'assenza di infrastrutture, tanto più che da una parte non è previsto alcun intervento specifico per l'adeguamento della statale 106, unica arteria di collegamento tra la Calabria e le Puglie, e, dall'altra, si registra un drastico ridimensionamento della stessa tratta ferroviaria Crotona-Taranto, azzerando quasi ogni possibilità di collegamento;

la finanziaria 1998, a seguito degli accordi tra il Governo e le forze di maggioranza che lo sostengono, segnala la necessità di affrontare l'emergenza Mezzogiorno con l'individuazione di uno specifico strumento di coordinamento e mezzi necessari *ad hoc* per far fronte alla drammaticità della situazione meridionale,

impegna il Governo:

a valutare con attenzione, nell'ambito del nuovo impegno per il Sud, la possibilità di concertare con la regione e gli enti locali interessati, un « programma Calabria » all'interno del quale, nell'area Sibaritide-Pollino-Alto Jonio Cosentino, si possano prevedere:

1) un piano di infrastrutture viarie e di civiltà, capace di preconstituire le condizioni indispensabili all'attivazione non solo delle potenzialità economiche, turi-

stiche ed ambientali, ma anche per sostenere le opportunità di ripresa in un'area fortemente vocata all'agricoltura e per rivitalizzare le zone interne che vanno sempre più deteriorandosi nella loro struttura, oltre ad impoverirsi culturalmente per la chiusura di gran parte delle scuole di base;

2) esaminare la possibilità che, in una diversa valutazione della funzione dei porti marittimi, si crei una zona franca da vincoli doganali nel porto di Corigliano-Sibari, rilanciandone, così, il ruolo propulsore di sviluppo, essendo esso collocato in una posizione strategica del Mediterraneo e dentro un'area a vocazione agro-industriale;

3) stimolare un serio intervento nel « Parco del Pollino », entro cui, tra l'altro, può trovare risposta il problema dei lavoratori forestali in una prospettiva di superamento della legge 442;

4) valutare l'utilità dell'istituzione di una Sovrintendenza ai beni archeologici da allocare in quella zona (cuore della Magna Grecia) per la presenza di ricchissimi giacimenti che da Sibari si estendono a gran parte dell'area: da Trebisacce a Spezzano albanese, da Francavilla Marittima a Terranova di Sibari, e così via;

5) incoraggiare una serie di azioni di valorizzazione dei venti comuni di minoranza linguistica albanese insediati in quell'area sin dal XV secolo che, da più di cinquecento anni, si tramandano storia, costumi, cultura e lingua e che sono diventati punto di curiosità turistico culturale oltre che di ricerca scientifica per l'Italia e l'Europa. Un contributo importante in questa direzione potrebbe avvenire con il rapido completamento dell'*iter* parlamentare della legge che detta norme per le minoranze linguistiche, in discussione in Parlamento. Un ruolo positivo, peraltro, queste comunità possono — come del resto sta avvenendo già oggi — assolvere in direzione dei profughi albanesi e nel rapporto con la stessa Albania;

6) aiutare la riqualificazione ed il potenziamento del settore scolastico e delle università finalizzando un impegno alle esigenze della formazione e specializ-

zazione, utili per sostenere con i « saperi » e la qualificazione, lo sviluppo di quell'area a rischio che, solo in questo modo, può sconfiggere il coinvolgimento dei giovani nella strumentalizzazione criminale.

9/4354/148.

Brunetti.

La Camera,

considerato che il Ministero del tesoro ha recentemente sospeso le provvidenze previste per gli invalidi civili titolari di indennità, assegni e pensioni di invalidità civile, a coloro che non avevano presentato il modello di autocertificazione entro il 30 novembre 1996, come previsto dalla legge n. 425 del 1996; la legge n. 662 del 1996 prevedeva un ulteriore obbligo di autocertificazione entro il 31 marzo 1997 e, in caso di non adempimento, l'immediata verifica della sussistenza delle condizioni di invalidità e non già la sospensione dell'assegno (articolo 1, comma 251);

considerato che l'articolo 53 prevede che non vengano applicate sanzioni agli invalidi civili che, pur non avendo spedito ai sensi della legge n. 662 del 1996 il modello di autocertificazione entro il 31 marzo 1997, vi abbiano provveduto entro il 31 ottobre;

l'articolo 45 prevede un piano straordinario di 100.000 accertamenti nei confronti, prioritariamente, di titolari di assegni di pensione e accompagnamento che non hanno autocertificato le proprie condizioni di invalidità, da effettuarsi tra giugno 1998 e marzo 1999;

lo stesso articolo 45 prevede che l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di invalidità da epoca antecedente la verifica comporti la revoca delle provvidenze in godimento dalla data dichiarata nel verbale;

la contraddittorietà delle leggi richiamate risulta evidente e ha determinato disguidi e atteggiamenti contrastanti della pubblica amministrazione nei confronti di tale problema e che a pagarne le conseguenze sono ancora una volta invalidi veri

che non hanno certo bisogno di ulteriori umiliazioni;

la giusta e doverosa iniziativa contro coloro che si fanno passare per invalidi non deve infatti diventare vessazione contro le persone più deboli, impossibilitate a difendersi dalla macchinosità burocratica e che l'obbligo dell'autocertificazione apparentemente giustificabile al fine di testimoniare la persistenza dell'invalidità diviene poi gravemente penalizzante specie per i soggetti più anziani o più gravi,

impegna il Governo:

a prevedere che la mancata presentazione dell'autocertificazione delle condizioni di invalidità determini l'immediato accertamento delle stesse, ma in nessun caso fa sospensione delle provvidenze agli invalidi civili titolari di assegni, indennità e pensioni;

ad adeguare la legislazione in materia abrogando leggi, articoli e commi contrastanti con tale indicazione.

9/4354/149.

Valpiana, Moroni, Nardini,
Lenti, Saia, Maura Cossutta.

La Camera,

vista la legge quadro n. 104 del 1992, con la quale si predispongono interventi a favore dei portatori di *handicap*;

tenuto conto che:

tale normativa è inoperante per la mancanza di fondi;

si calcola che in Italia, attualmente, un quarto dei pensionati per invalidità sia da considerare nella categoria dei « falsi invalidi »;

una lotta seria ai « falsi invalidi », in base alle stime del Ministero dell'interno, potrebbe favorire un risparmio per le casse dello Stato di circa 3.000 miliardi;

considerato che:

l'unica strada perseguibile per combattere queste forme di frode ai danni

della collettività è da individuarsi nel controllo specialistico, secondo le tipologie di *handicap*,

impegna il Governo ed in particolare il Ministro dell'interno:

1) ad emanare un decreto con cui istituire, nelle province, delle commissioni specialistiche dotate dei necessari strumenti diagnostici a seconda delle diverse tipologie di *handicap*, alle quali affidare l'accertamento del grado d'invalidità;

2) a devolvere una quota delle cifre recuperate in seguito agli accertamenti a favore del rifinanziamento della legge n. 104 del 1992.

9/4354/150.

Galati, Peretti.

La Camera,

rilevato che:

il comma 257 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 prevede che i lavoratori assunti come invalidi civili debbano autocertificare la « sussistenza » del requisito della invalidità, a pena del rischio di licenziamento;

la sussistenza appare ingiusta come criterio per tre ordini di motivi:

1) un invalido potrebbe essere guarito da una patologia che, all'epoca della assunzione era presente e, in taluni casi, incurabile;

2) è mutato nel tempo il grado d'invalidità che dava diritto alle assunzioni privilegiate (33 per cento, poi 42 per cento, poi 46 per cento);

3) sono mutate nel corso degli anni, le stesse valutazioni delle singole malattie e/o menomazioni,

impegna il Governo:

a precisare per decreto che la patologia o la menomazione anatomica o funzionale che ha dato diritto alla assunzione privilegiata doveva essere realmente presente al momento della costituzione del diritto,

con riferimento sia alla natura stessa della patologia o invalidità, sia al suo grado, sia alla legislazione vigente in quel momento.

9/4354/151.

Strambi, Saia, Valpiana, Maura Cossutta.

La Camera,

premesso che con delibera CIPE del 26 giugno 1997 è stata assegnata all'Aima la somma di lire 450 miliardi circa per l'attuazione delle misure di accompagnamento alla PAC di cui ai regolamenti (CEE) n. 2078/92, 2079/92 e 2080/92 e che, ad oggi, risulta non essere stata la somma di lire 120 miliardi circa;

considerato che il pagamento di oltre 16.000 produttori è stato sospeso dopo che il Ministero per le politiche agricole ha richiesto la restituzione della somma residua non spesa perché non erogata entro il 15 ottobre 1997;

considerato che, con nota del 4 dicembre 1997, a firma del direttore generale G. Legras, la Commissione europea chiariva all'AIMA ed al Ministro per le politiche agricole che il regolamento (CE) n. 749/96 non vieta il pagamento oltre il 15 ottobre 1997 purché esso avvenga in tempi brevi;

considerato che un ulteriore ritardo delle somme dovute ai produttori di tutte le regioni italiane potrebbe determinare reazioni di protesta del mondo agricolo;

considerato che l'AIMA è comunque disponibile ad erogare le somme dovute ai produttori entro il 19 dicembre 1997;

anche per evitare il rischio di perdere la quota comunitaria e di dover pagare dopo interamente con i fondi dello Stato,

impegna il Governo:

a dare immediata attuazione al pagamento delle somme residue non erogate ai produttori italiani ai sensi delle misure di accompagnamento alla PAC di cui ai

regolamenti (CEE) n. 2078/92, 2079/92 e 2080/92.

9/4354/152.

Buglio, Cappella, Caruano, Bova, Carboni.

La Camera,

premesso che:

a seguito del completamento delle opere relative alla costruzione della centrale termoelettrica ENEL nell'area di Montalto di Castro in provincia di Viterbo si prevede un grave aumento dei lavoratori disoccupati, in « mobilità e cassa integrazione »;

il macrosistema produttivo locale non è in grado di riassorbire il fenomeno e ciò determinerà forti squilibri economici e notevoli tensioni sociali;

la regione Lazio, le amministrazioni locali, le organizzazioni delle categorie produttive ed i sindacati dei lavoratori hanno predisposto un piano strategico di intervento per affrontare la delicata situazione;

è stata individuata un'area produttiva in grado di offrire positive opportunità localizzative alle imprese, è stata costituita una società consortile per la realizzazione di un programma di reinustrializzazione e sviluppo imprenditoriale, vi sono alcuni industriali che, in presenza di un quadro favorevole di agevolazioni, hanno manifestato l'intenzione di attivare nell'area nuove iniziative;

l'area produttiva rientra in una zona riconosciuta « a rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro » con decreto del Ministro del lavoro del 14 marzo 1995;

alcuni comuni insistenti su di essa sono compresi nell'obiettivo 5b dei Fondi strutturali dell'Unione europea;

nella predetta zona è possibile realizzare un « contratto d'area » ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge n. 662 del 1996 e della delibera CIPE del 21 marzo 1997;

gli incontri interlocutori tenuti presso la *task force* della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno favorito la prefigurazione di un preliminare d'intesa del contratto d'area contenente gli elementi necessari per una sua valutazione positiva;

l'ENEL, che pure ha doveri e responsabilità nei confronti delle popolazioni locali, dovrebbe contribuire in maniera significativa alla sua definizione consentendo prezzi più bassi dell'energia;

gli imprenditori che partecipano al contratto d'area devono poter usufruire degli incentivi recati dalla legge n. 488;

sarebbe utile procedere con tempestività all'approvazione del contratto d'area,

impegna il Governo:

a promuovere presso il Ministero dell'industria un incontro finale chiarificatore delle intenzioni dei « promotori » e « sottoscrittori » e, soprattutto, dell'ENEL, ma anche dello stesso Ministero in relazione alla concessione di incentivi ed agevolazioni.

9/4354/154.

Ciani, Fioroni.

La Camera,

considerato che:

una importante materia come la imposta spettacoli non ha ancora una normativa omogenea e armonizzata;

all'esame del Parlamento esistono diverse proposte legislative che condizionano la eventuale e auspicata abolizione di detta imposta alla promozione della musica dal vivo in sale concerti, discoteche, piano bar e che contemplano l'intero assetto giuridico e fiscale degli interpreti ed esecutori di musica leggera,

impegna il Governo:

ad attivarsi perché entro sei mesi si realizzi una completa e omogenea legisla-

zione su imposte spettacoli e promozione della musica dal vivo.

9/4354/155.

Altea, Sciacca, Crucianelli,
Guerra, Bielli, Vignali, Nappi,
Gasperoni.

La Camera,

premesso che il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, recante « Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica », all'articolo 34 prevede disposizioni in materia di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;

considerato che gli Enti parco nazionali hanno utilizzato per il loro funzionamento personale comandato da varie Amministrazioni pubbliche e che lo stesso ha garantito l'espletamento delle attribuzioni essenziali, contribuendo alla definizione *ex novo* di procedure e meccanismi consolidati e caratterizzanti l'azione degli enti;

rilevato che l'opera di tale personale comandato è determinante al fine di garantire continuità e regolarità nelle procedure, per cui il loro venir meno significherebbe azzerare il lavoro di questi anni ponendo gli enti in una situazione di paralisi amministrativa;

ritenuto che il trasferimento di detto personale nei ruoli organici degli enti, non comporta alcun aggravio alle casse dello Stato,

impegna il Governo:

a promuovere un'opportuna iniziativa legislativa che preveda il trasferimento a domanda del personale comandato presso gli Enti parco nazionali nei ruoli organici degli stessi, in sede di prima applicazione delle relative piante organiche.

9/4354/156.

Gerardini, Lorenzetti, Giacco,
Pittella, Zagatti, Galdelli, Casinelli.

La Camera,

considerata la specificità dei problemi dell'artigianato e del commercio, anche relativamente alla complessiva crescita dei molteplici oneri gravanti sui due settori;

considerata inoltre l'esigenza di valutare gli andamenti delle rispettive gestioni previdenziali in stretta connessione con le diverse problematiche dei settori medesimi;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa che, nel rispetto della complessiva coerenza degli interventi di bilancio proposti, consenta di tener conto delle problematiche innanzi evidenziate;

a valutare, insieme alle categorie interessate, gli effetti delle misure in materia di stato sociale adottate con il presente provvedimento, in particolare sul rapporto assistenza-previdenza;

a non variare, nei casi in cui gli squilibri economici dei detti fondi dovessero essere causati dalla rideterminazione del concorso dello Stato la presente contributiva in assenza di preventivo confronto con le categorie interessate, da attuare attraverso una concertazione che coinvolga a pieno titolo le rappresentanze del lavoro autonomo.

9/4354/157 (nuova formulazione).

Duilio, Strambi, Cordoni, Bastianoni, Testa, Orlando,
Ciani, Palma.

La Camera,

premesso che:

il 31 gennaio 1998 scade la proroga delle Commissioni prefettizie di graduazione degli sfratti;

presso la VIII Commissione della Camera dei deputati è in discussione la riforma delle locazioni;

in Italia sono ancora pendenti 800.000 sfratti con sentenza esecutiva. Nel 1996 le sentenze di sfratto sono state l'11 per cento in più rispetto all'anno prece-

dente e si conferma il *trend* degli aumenti delle sentenze di sfratto per morosità, dato che testimonia il forte impatto dei canoni derivanti da patti in deroga;

è, quindi, necessario varare con urgenza la riforma delle locazioni, riforma che però non può avvenire sotto l'incombenza di sfratti in esecuzione senza alcuna graduazione e criterio;

appare necessario procedere ad una ulteriore proroga delle Commissioni di graduazione degli sfratti al fine di giungere alla approvazione definitiva della riforma il cui *iter* è già avviato in Parlamento,

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni sforzo, d'intesa con il Parlamento, per l'approvazione in tempi rapidi della riforma delle locazioni e ad emanare entro il 31 gennaio 1998 un opportuno provvedimento di proroga delle Commissioni prefettizie di graduazione sfratti al 30 giugno 1998.

9/4354/158.

De Cesaris, Galdelli, Casinelli,
Zagatti, Lorenzetti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 46 autorizza l'Ente poste italiane alla distribuzione e vendita di biglietti delle lotterie nazionali e alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari, mettendo così in difficoltà la categoria dei tabaccai peraltro già danneggiata dalla eliminazione della marca per patenti, la cui vendita assicurava loro un piccolo reddito,

impegna il Governo:

ad approvare in tempi ragionevolmente brevi la convenzione che autorizza i tabaccai a riscuotere le tasse automobi-

listiche come da articolo 17, comma 11, del collegato alla finanziaria A.C. 4354.

9/4354/159.

D'Alia, Manzione.

La Camera,

premessi che:

da ormai molti anni l'intero settore abitativo nazionale, sia quello soggetto all'intervento pubblico, sia quello privato, risente di una grave crisi frutto di successive leggi varate in momenti di particolare tensione sul mercato della casa e delle locazioni;

da tempo il Paese attende una nuova normativa di riordino legislativo che regoli e incentivi il mercato delle locazioni e rilanci il ruolo pubblico, soprattutto degli enti locali, in materia, consentendo così anche il superamento della crisi del comparto delle costruzioni;

considerati inoltre le incertezze legislative, il crescente carico fiscale sulle case di proprietà, le aspettative alimentate dai continui annunci da parte dell'Esecutivo di un imminente e completo riordino della materia che stanno provocando la progressiva paralisi del mercato delle locazioni, l'aggravarsi della crisi dell'intero settore dell'industria delle costruzioni con pesanti ricadute sui livelli occupazionali, il perdurare di una situazione di precarietà per centinaia di migliaia di famiglie italiane i cui contratti di locazione sono in scadenza, o addirittura sono sottoposte a procedura di sfratto, così come migliaia di piccoli e medi proprietari sono privati di reali garanzie sul possesso dei loro beni;

il Governo nel giugno scorso, in sede di approvazione della terza proroga nel corso della XIII legislatura dell'incarico ad apposite commissioni prefettizie nell'uso della forza pubblica in materia di sfratti, si era impegnato a fornire al Parlamento gli elementi economico finanziari compatibili con i propri programmi affinché il Parlamento stesso potesse approvare prima della proroga fissata al 31 gennaio 1998 delle Commissioni di cui trattasi, le nuove norme in materia di locazione;

impegna il Governo:

a fornire al Parlamento la misura esatta delle risorse economiche e delle percentuali di sgravi fiscali più volte annunciati dallo stesso Esecutivo per conduttori e locatori in materia di locazione, da esso giudicata compatibile con la propria politica economica e sociale affinché prima della scadenza fissata al 31 gennaio 1998 della proroga dell'incarico alle commissioni prefettizie in materia di sfratti, possa essere varata la nuova legge sulle locazioni, così come stabilito nella discussione in materia svoltasi in sede parlamentare nel giugno scorso.

9/4354/160.

Fabris, Peretti, Giovanardi,
Manzoni, Galati, Baccini, Di
Nardo, Cimadoro.

La Camera,

considerato che:

il tempestivo sviluppo del sistema di trasporto ferroviario costituisce un elemento determinante per garantire un'omogenea crescita economica del Paese ed assicurare, nella fase d'integrazione nella Unione Europea, strumenti di competitività al sistema produttivo che contribuiscano a migliorare la qualità ambientale e sociale delle città e del territorio;

gli interventi necessari, delineati nell'ambito del contratto di programma e del piano d'impresa approvato dal Governo, dovranno privilegiare lo sviluppo delle tecnologie a sostegno della efficienza e sicurezza della circolazione, nonché l'ammodernamento ed il potenziamento della rete e dei mezzi;

per il raggiungimento di tali finalità appare imprescindibile perseguire livelli di efficienza tecnica e gestionale in linea con quelli delle migliori reti europee anche attraverso una riorganizzazione di Ferrovie dello Stato SpA sia dal punto di vista degli assetti strutturali che dei modelli di organizzazione del lavoro e di esercizio incentrati sulla effettiva revisione delle norme e delle procedure operative;

per il perseguimento di tali obiettivi, è indispensabile che il confronto tra

le parti, definito con l'accordo stipulato il 2 dicembre 1997, si svolga tempestivamente ai vari livelli previsti in modo di avviare il processo di sviluppo e risanamento aziendale con il massimo coinvolgimento e consenso possibile;

considerato che, a questo fine, appare determinante la piena valorizzazione delle risorse umane attraverso politiche attive del lavoro incentrate particolarmente sulla formazione e sulla riqualificazione del personale e mirate a costituire gradi di efficienza e di professionalità coerenti con le nuove esigenze di servizio e tecnologiche;

impegna il Governo:

a vigilare sulla piena e tempestiva attuazione degli accordi stipulati tra le parti;

ad accertare che le modalità attuative delle intese rispettino obiettivi e criteri connessi alla individuazione dei più opportuni modelli organizzativi e delle relative azioni sulla forza lavoro;

a verificare che le politiche del lavoro si indirizzino prioritariamente alla tutela delle professionalità aziendali ed alla piena valorizzazione delle potenzialità presenti in FS SpA;

a verificare che le esigenze di riequilibrio occupazionale siano effettivamente connesse a cambiamenti nell'organizzazione del lavoro anche indotti dalle nuove tecnologie, abbiano formato oggetto di confronto ai livelli previsti e siano soddisfatte attraverso percorsi volti a privilegiare strumenti di natura solidaristica e forme di mobilità geografica e professionale;

ad accertare che il Fondo previsto dall'accordo del 2 dicembre 1997 sia realmente indirizzato a perseguire le finalità indicate nell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996;

ad effettuare periodiche verifiche tra i soggetti interessati in merito alla tempestiva attuazione degli accordi stipulati. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul rispetto dei precitati ac-

cordi. Riferisce altresì annualmente alle competenti Commissioni parlamentari, prima della definizione della manovra economico-finanziaria in ordine alla compatibilità del piano di ristrutturazione, risanamento e sviluppo della società con gli indirizzi del Piano generale dei trasporti e dei relativi aggiornamenti, nonché sull'utilizzo delle risorse, con particolare riferimento alle infrastrutture, al materiale rotabile e al personale, evidenziando in particolare le relative dinamiche di spesa, la redditività degli investimenti realizzati e gli effetti stimati di quelli che si intendono realizzare, nonché la programmazione per quel che concerne la sostituzione nel tempo delle risorse, sia materiali che umane, prendendo a riferimento un arco temporale almeno triennale.

9/4354/161.

Innocenti, Stajano, Crema, Cordoni, Duilio, Bastianoni, Gardiol, Strambi, Giardiello, Merlo, Galletti.

La Camera,

atteso che:

il disegno di legge n. 4354 prevede che le decisioni in merito al modello societario e le politiche generali delle Ferrovie dello Stato saranno oggetto di indirizzi del Governo successivamente alla separazione contabile, al rinnovo del Piano generale dei trasporti e ad una conferenza di produzione delle FS;

ciò è importante in quanto le FS, arretrando in tutta Europa come ha più volte affermato il Presidente della Commissione europea, Kinnock, possono trovare risposta positiva solo in una nuova incisiva politica dei trasporti;

i prepensionamenti fatti fin qui « a pioggia », senza un programma aziendale che non fosse la semplice riduzione del costo del lavoro, hanno creato esuberi in alcuni settori e territori e carenze in altri, mentre da anni non ci sono assunzioni di giovani;

le politiche del personale non possono non tener conto anche del prioritario

sviluppo da segnare al trasporto merci e al servizio pendolari

impegna il Governo

a verificare che la politica del personale tenga conto, al fine di garantire qualità del servizio, del lavoro, sicurezza, sia delle necessarie misure di razionalizzazione che delle carenze territoriali e settoriali, nonché del necessario ricambio generazionale.

9/4354/162.

Boghetta, Eduardo Bruno, Giordano, Bonato, Brunetti, Cangelmi, Galdelli, De Murtas, Maura Cossutta, Malentacchi, Rossi, Pistone, Nardini, Vendola, Ortolano, De Cesaris, Michelangeli, Valpiana, Saia.

La Camera,

premesso che:

nel quadro del rinnovamento degli interventi dello Stato sociale, previsti dalla manovra finanziaria, assumono particolare rilievo gli interventi a sostegno delle persone handicappate e delle loro famiglie quali il finanziamento della legge n. 104 del 1992, le agevolazioni fiscali, l'aumento degli assegni familiari per i nuclei con figli gravemente handicappati a carico, le quote per gli invalidi nei piani triennali per le assunzioni nel pubblico impiego, norme più eque e garantiste nei controlli sulle invalidità;

impegna il Governo

a sviluppare una incisiva ed organica iniziativa per una piena attuazione della legge n. 104 del 1992 ed una più estesa tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie ed in particolare a:

indirizzare risorse adeguate per rafforzare i servizi di assistenza alle persone con *handicap* grave;

incrementare la possibilità di detrazioni ed agevolazioni fiscali per le spese di assistenza e per il trasporto dei non autosufficienti sostenute dalle famiglie;

escludere dal computo del reddito ai fini del riconoscimento del diritto alla reversibilità nei trattamenti pensionistici l'alloggio di residenza dell'handicappato grave e agevolare lo stesso nei passaggi successivi;

garantire le risorse per consentire ai provveditori agli studi di rafforzare gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni con *handicap* di particolari gravità o complessità;

esaminare nell'ambito della delega per l'individuazione dei lavori usuranti la situazione dei lavoratori con *handicap* grave e di quelli che assistono continuamente figli handicappati gravi;

nell'attuazione delle norme sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sulle prestazioni sociali agevolate, ad assicurare pienamente e gratuitamente i servizi relativi alla sopravvivenza, l'autonomia, la vita indipendente, l'integrazione sociale e la riabilitazione delle persone handicappate.

9/4354/163.

Battaglia, Giacco, Caccavari, Giannotti, Faggiano, Attili, Alveti, Basso, Maura Cosutta, Fioroni, Giacalone, Peruzza, Basso, Buffo, Olivo, Saia, Bolognesi, Lucidi, Lumia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4354, di stabilizzazione della finanza pubblica, finalizzato al risanamento dei conti pubblici per il triennio 1998-2000;

premesso che:

l'azione di compressione della spesa non ha toccato importanti centri di spesa come la Croce rossa italiana che presentano un bilancio di 560 miliardi. Le entrate dell'Associazione derivano essenzialmente da trasferimenti correnti che provengono dalla pubblica amministrazione, e in particolare dai Ministeri della sanità, dalla difesa, dal tesoro e dall'interno;

i contributi erogati dallo Stato sono passati da 70 miliardi del 1980 a 216,5 nel 1992 con un incremento percentuale del 308 per cento. Un bilancio nazionale che supera i 560 miliardi annui è risultato non essere stato mai sottoposto a verifica per valutare la efficacia e la qualità dei servizi attuati, le prestazioni svolte, né è stato riscontrato un moderno controllo di gestione che un bilancio così ingente richiederebbe;

la relazione della Corte dei Conti ha, inoltre, evidenziato una massa di residui molto elevata e in continua lievitazione, non priva di effetti ai fini di un perfetto equilibrio gestionale. La sollecitazione della Corte rientra l'alleggerimento della gestione dei residui curandone la riscossione o il pagamento ed eliminando quelli che non rispondono più ad accertamenti ed impegni giuridicamente validi;

il bilancio dell'Associazione Croce rossa incide dunque fortemente sul bilancio pubblico e costa al contribuente italiano. Ciò avrebbe richiesto, dunque, maggiore considerazione da parte del Governo in ragione del documento conclusivo approvato dalla Commissione affari sociali della Camera che ha espresso pesanti giudizi sulla gestione dell'Ente medesimo;

rilevato come sull'aspetto finanziario della Croce Rossa, la Commissione ha verificato un autentico disordine amministrativo interno;

considerato altresì che l'ente ad oltre 15 anni dalla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 opera ancora in regime di commissariamento che si avvia alla fase conclusiva dopo la recente emanazione del nuovo statuto;

la normalizzazione degli organi dirigenziali deve restituire certezze, organicità e programmazione all'ente, ma non può avvenire senza una piena presa di coscienza da parte del Parlamento di quanto registrato dall'indagine parlamentare;

l'imminente procedimento elettorale appare in contraddizione senza che

sia stato avviato un piano di riorganizzazione della struttura finanziaria;

impegna il Governo

a presentare una relazione al Parlamento sulla situazione finanziaria della Croce Rossa entro il 30 gennaio 1998, verificando la opportunità della immediata sospensione delle elezioni già fissate per il giorno 21 dicembre 1997, affinché il procedimento elettorale possa essere svolto soltanto dopo le decisioni parlamentari relative alle conclusioni dell'indagine sull'ente stesso e l'accertamento di ogni tipo di responsabilità sulla regolarità della gestione amministrativa — contabile e sulla regolarità del funzionamento degli organi collegiali centrali e periferici e solo dopo l'approvazione di una legge di riforma della Croce Rossa;

impegna altresì il Governo

in questa particolare fase ad un più elevato e forte controllo affinché nella Croce Rossa si realizzi una gestione complessivamente più trasparente.

9/4354/164.

Giovanardi.

La Camera,

premesso che:

con la risoluzione n. 7-00075, approvata il 17 dicembre 1996, il Parlamento impegnava il Governo ad assumere tutte le iniziative necessarie a dare attuazione in tempi brevi al disposto dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, che prevedeva un piano di interventi ed incentivi a sostegno dell'emittenza locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, predisponendo entro 30 giorni il regolamento previsto dall'articolo stesso;

in data 6 maggio 1997 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha comunicato alla Camera dei deputati di avere trasmesso il 7 marzo 1997 al Garante per la radiodiffusione e l'editoria e al Ministero del tesoro, allo scopo di acquisire le valutazioni di rispettiva com-

petenza, lo schema di regolamento predisposto dal Ministero stesso;

nessuna ulteriore comunicazione ha seguito quella sopracitata e nella legge finanziaria per il 1998 non è stato previsto alcuno stanziamento ai fini dell'attuazione della legge n. 422 del 1993;

impegna il Governo

ad assumere tutte le ulteriori iniziative necessarie a dare concreta attuazione in tempi brevi al disposto dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, provvedendo all'emanazione del regolamento previsto e dell'emendamento della legge finanziaria allo scopo di dare copertura all'attuazione dei provvedimenti in oggetto.

9/4354/165.

Rogna, Valetto Bitelli, Merlo, Bressa, Stajano.

La Camera,

considerato che:

l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) è l'unico Ente pubblico di ricerca per il quale il contributo ordinario dello Stato è destinato alle spese di funzionamento e di gestione, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 282 del 1991 di riforma dell'Ente;

il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 40 del disegno di legge n. 4354, collegato alla legge finanziaria, impedisce di fatto all'ENEA l'accesso ad altri fondi preventivi dal bilancio dello Stato (accordi di programma, convenzioni, partecipazioni a piani nazionali e comunitari), in antitesi con quanto previsto dalla delibera del CIPE del marzo scorso, di approvazione del Programma triennale dell'ENEA, che prevede esplicitamente il ricorso ad altri finanziamenti pubblici — oltre al contributo ordinario dello Stato — per lo svolgimento delle specifiche attività dell'ente;

il sopra citato articolo potrebbe privare l'ENEA di circa il 50 per cento delle

risorse finanziarie necessarie per assicurare le attività programmatiche previste per il 1998 dal programma triennale, che comprendono tra l'altro rilevanti investimenti per il Mezzogiorno, cofinanziati dai fondi comunitari, nonché interventi prioritari per il trattamento e la sistemazione dei rifiuti radioattivi presenti presso i Centri ENEA,

impegna il Governo

a definire, nell'ambito delle disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 40 l'entità del fabbisogno relativo all'ENEA;

ad assicurare all'ENEA la possibilità di proseguire, utilizzando risorse finanziarie per cui ha maturato legittimi titoli di credito, gli interventi relativi, sia agli accordi di programma con il Ministero dell'industria e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sia ai progetti di ricerca e di innovazione tecnologica nel Mezzogiorno che utilizzano anche fondi comunitari. Inoltre, deve essere garantita all'ente la continuità dei programmi in corso per il trattamento e la sistemazione dei rifiuti radioattivi presenti presso i Centri ENEA, e le F.N. di Boscomarengo che costituiscono una priorità nel quadro della politica nazionale di tutela ambientale;

ad assicurare nel settore ambientale, di rilevante significato, la possibilità di attivare, attraverso opportune risorse finanziarie, nel quadro dell'accordo di programma con il Ministero dell'ambiente, progetti altamente strategici e operativi in settori che vanno dal problema del disinquinamento del territorio fino agli aspetti relativi al clima globale;

ad assicurare il finanziamento delle attività di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali, cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 266 del 1997;

considerata la necessità di promuovere una fase di governo fortemente impegnata sui processi di sviluppo economico del Paese, anche sul piano della competitività tecnologica e dell'occupazione, ad assicurare l'avvio da parte del

Ministero dell'industria di politiche industriali con forte contenuto innovativo, e a considerare l'ENEA, anche in ossequio a quanto indicato dalla Camera dei deputati in sede di legge finanziaria 1997, come strumento di un processo teso alla crescita della qualità ambientale e tecnologica del nostro sistema produttivo.

9/4354/166.

Penna, Aloisio, Molinari, Carli, Panattoni, Labate.

La Camera,

rilevato che le disposizioni di cui al comma 8-*quinquies* dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotte dall'articolo 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, subordina «l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1 del medesimo articolo 18, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, alla liquidazione del predetto trattamento»;

considerato che l'articolo 52, comma 3, del presente disegno di legge prevede, invece, relativamente alle forme pensionistiche che gestiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, che il relativo «trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza»;

ritenuto pertanto che con tale nuova disposizione nello stabilire, coerentemente con le finalità complessive dell'intervento in materia previdenziale, la sostanziale parificazione delle condizioni e dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici si è peraltro inteso superare la condizione posta dalla ricordata disposizione del decreto legislativo n. 124 del 1993 per l'accesso alle prestazioni di anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche integrative in questione,

impegna il Governo

a condividere tale interpretazione in quanto aderente ai dati normativi richiamati e pienamente rispondente alle stesse finalità perseguite dall'intervento normativo in esame contemperando le esigenze di omogeneizzazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici con quelle di specificità delle discipline proprie delle forme pensionistiche integrative in questione.

9/4354/167.

Orlando, Gardiol, Duilio, Cordoni, Testa.

La Camera,

considerato il comma 15 dell'articolo 4 del disegno di legge n. 4354, che prevede ad estendere le agevolazioni per l'avvio di attività autonome di cui alla legge n. 608 del 1996, definite quali « prestito d'onore », alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro,

impegna il Governo:

a provvedere all'estensione, anche attraverso agevolazioni diversificate, dello strumento del « prestito d'onore » di cui alla legge n. 608 del 1996 su tutto il territorio nazionale.

9/4354/168.

Mariani, Gasperoni, Duca, Casetti, Giacco.

La Camera,

considerato che:

oltre 550 parlamentari hanno sottoscritto un documento di indirizzo politico al Governo con il quale si richiede che *Radio radicale* prosegua il servizio di trasmissione delle sedute parlamentari e che pertanto vengano adottati i provvedimenti necessari al rinnovo della convenzione adeguandone il relativo corrispettivo in ragione degli incrementi di valore del servizio per un ulteriore triennio o quantomeno fino all'entrata in vigore del piano nazionale di assegnazione delle frequenze;

dare attuazione, a distanza di sette anni dalla approvazione della legge, a quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 223 del 1990, senza considerare tanto le successive acquisizioni normative — ivi comprese quelle relative alla tutela della concorrenza e degli utenti — quanto l'evoluzione dello specifico settore determinerebbe un incomprensibile « passo indietro »;

pertanto deputati appartenenti a più gruppi parlamentari hanno richiesto con apposito emendamento al disegno di legge n. 4354, che il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari venga realizzato a partire dal 1998, non più costituendo la quarta rete radiofonica della RAI come previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 223 del 1990, ma stipulando una convenzione con un concessionario per la radiodiffusione sonora nazionale da scegliersi con una gara. Tale emendamento non è stato posto in votazione in quanto giudicato inammissibile;

il Governo nel motivare la presentazione dell'emendamento all'articolo 16 del disegno di legge n. 4354, con il quale veniva ridotto di 10 miliardi di lire l'onere a carico dello Stato conseguente all'abolizione del canone radiofonico per le autoradio, nel ribadire l'impegno ad assicurare la continuità delle trasmissioni parlamentari, ha dichiarato che parte delle somme accantonate con quell'emendamento dovranno essere utilizzate allo scopo di garantire tale continuità solo fino al 31 gennaio 1998;

in base a quanto dichiarato dal direttore generale della RAI Franco Iseppi il giorno 16 dicembre 1997 dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza, per costituire la rete parlamentare la concessionaria dovrà procedere all'acquisto di impianti di diffusione da emittenti private, e comunque che la RAI, ove non acquistasse la rete di *Radio Radicale*, per almeno un anno non potrà assicurare che un servizio di qualità inferiore a quello attualmente svolto da quest'ultima;

la caratteristica di interesse generale del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari ne rende

necessario il potenziamento oltre che la continuità e non certo l'indebolimento oggi preannunciato;

impegna il Governo:

ad assicurare anche con l'adozione delle necessarie iniziative legislative non solo la continuità del servizio, ma anche e soprattutto il suo reale potenziamento;

ad individuare le vie economicamente meno onerose per la realizzazione di tali obiettivi, prima tra tutte quella del ricorso ad una convenzione con un concessionario radiofonico, incluso quello pubblico, da scegliersi a seguito di modalità aperte e trasparenti.

9/4354/169.

Boato, Mussi, Pisanu, Selva, Mattarella, Manca, Comino, Giovanardi, Grimaldi, Paisan, Crema, Sanza, Brugger, Caveri, Sbarbati, Costa, Piscitello, Masi, Tatarella.

La Camera,

in relazione all'articolo 31 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1998, nella parte in cui dispone vincoli per il mantenimento di spesa farmaceutica assegnati e prevede procedure di ripiano della spesa eccedente il suddetto tetto che coinvolgono le categorie interessate

impegna il Governo

perché disponga procedure di ripiano delle eventuali eccedenze rispetto al tetto di spesa evitando l'insorgenza di ulteriori oneri finanziari a carico dei distributori e delle farmacie, con particolare riferimento alle esigenze di cassa delle singole regioni;

perché disponga procedure di recupero della quota di eccedenza rispetto al tetto di spesa farmaceutica posto dalla legge a carico della singola categoria prevedendo il recupero da parte della pubblica amministrazione nei confronti delle singole categorie evitando meccani-

smi di sostituzione anche provvisoria nel pagamento;

perché mediante idonei strumenti normativi, si adottino le misure necessarie per garantire al farmacista, nel rispetto delle diverse professionalità interessate la sostituzione del farmaco anche al fine di contribuire al mantenimento del tetto di spesa fissato;

perché si definisca con apposito disegno di legge le aliquote di sconto che le varie categorie interessate devono praticare al Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 40 della legge n. 662 del 1996, anche sulla base del valore medio della prescrizione;

perché il coinvolgimento delle imprese distributrici al mantenimento del tetto della spesa farmaceutica tenga conto della spesa per i farmaci effettivamente distribuiti con le modalità di cui al decreto legislativo n. 538 del 1992, con esclusione dei farmaci venduti direttamente dalle industrie alle farmacie;

perché si definiscano metodi di informazione rapida sull'andamento della spesa farmaceutica alle categorie interessate.

9/4354/170.

Fioroni, Lumia, Battaglia, Masi, Labate.

La Camera,

considerato che:

a livello di alleanza atlantica si sia decidendo l'allargamento della Nato ad altri sei Paesi europei;

successivamente a tale decisione è prevista un'ulteriore e successiva fase tesa ad una maggiore estensione della Nato ad altri Paesi europei;

la fase di discussione e di decisione è estremamente avanzata;

impegna il Governo

a riferire alle Commissioni competenti e al Parlamento sulle tappe dell'iter dell'allargamento della Nato e sulle spese

conseguenti, in assoluta evidenza e trasparenza.

9/4354/171 (Nuova formulazione)

Nardini, Valpiana, Michelangeli, Mantovani.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4354, « Misure urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica »,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento che, al fine di operare una corretta perequazione, preveda per gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 1997 utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1995 a modifica dei termini già previsti dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come modificato dall'articolo 6, comma 18, della legge n. 127 del 1997, possano bandire concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

9/4354/172.

Di Nardo, Cimadoro.

La Camera,

considerata l'importanza che il settore turistico riveste nell'economia e nello sviluppo del nostro Paese;

vista la nota con la quale il presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo ha provveduto a trasmettere ai singoli assessori regionali la bozza del programma nazionale triennale 1998-2000 ed il piano esecutivo 1998, con l'invito a voler esprimere eventuali osservazioni e proposte;

rilevata l'esistenza di vincoli normativi e finanziari che rappresentano un ostacolo ad una azione promozionale che voglia assicurare efficienza, tempestività ed efficacia superiori alle attuali,

impegna il Governo:

a sollecitare l'ENIT a perseguire attività di studio e di ricerca sui principali mercati esteri mirati;

all'adeguamento delle norme che sovrintendono alla attività amministrativa ed operativa al monitoraggio costante e possibilmente alla previsione delle dinamiche evolutive, in modo da costituire un punto di riferimento per le regioni e per gli operatori;

a predisporre un consistente incremento dei finanziamenti;

a prevedere un maggior coinvolgimento delle regioni nell'individuazione e nell'impostazione dell'attività dei *club di prodotto* e nella selezione delle istanze di adesione formulate da parte di enti ed organismi al fine di salvaguardare un livello qualitativo ed una garanzia di serietà;

alla promozione della destinazione « Italia » sui mercati cosiddetti « lontani » attraverso la partecipazione a fiere e saloni del turismo e a svolgere anche un ruolo di coordinamento delle presenze regionali assicurando visibilità alle singole regioni partecipanti e garantendo la presentazione di un'immagine coordinata, con la realizzazione di strutture espositive funzionali e caratterizzanti in modo incisivo l'offerta turistica italiana.

9/4354/173.

Follini, Galati, Peretti.

La Camera,

tenuto conto dei giovani portatori di *handicap*, che frequentano la scuola e della molteplicità delle problematiche che comporta il loro inserimento nella scuola prima e nella società poi;

tenuto conto che si sta diffondendo un malessere psicologico giovanile che

comporta disturbi di vario grado e livello, che arriva ad incidere pesantemente sull'armonioso sviluppo dei bambini e degli adolescenti, sia dal punto di vista fisico che psichico e che rappresenta un *handicap* sommerso, ma spesso irreversibile;

viste le varie leggi ed i vari decreti del Presidente della Repubblica ed, in particolare, il decreto ministeriale del 16 giugno 1997, che istituisce corsi statali intensivi di specializzazione per attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap*;

tenuto conto delle varie e differenti problematiche che sono tenute ad affrontare i soggetti destinati alle attività di sostegno nella scuola,

impegna il Governo

a completare entro il 1998 i corsi di riconversione polivalenti per tutti coloro che hanno il titolo monovalente ed hanno visto interrotto il loro percorso formativo dalla ordinanza ministeriale del 17 marzo 1997;

a stabilire il numero di 18 alunni per le classi in cui sono inseriti portatori di *handicap* conclamato;

a considerare la possibilità di prevedere ulteriori figure specializzate che possano prestare la loro opera, anche professionale nelle scuole, a sostegno degli studenti con disagio psichico-fisico.

9/4354/174.

Scoca.

La Camera,

visto lo stato attuale della riorganizzazione della rete scolastica e le proposte contenute nella attuale manovra finanziaria per gli anni scolastici 1998-1999 e 1999-2000;

considerato l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, sull'autonomia scolastica;

impegna il Governo

a sopprimere dall'anno scolastico 2000/2001 gli incarichi di presidenza e di direzione nelle scuole statali di ogni or-

dine e grado, nonché a prevedere, per i capi di istituto con incarico a tempo determinato, il passaggio in ruolo, previa frequenza e superamento di un apposito corso-concorso riservato, da effettuarsi entro l'anno accademico 2000/2001.

9/4354/175.

Negri, Sbarbati, Mazzocchin,
Bova, Manca.

La Camera,

considerato che:

il comma 7 dell'articolo 44 del disegno di legge n. 4354, relativo a « Misure per la stabilizzazione della spesa pubblica », prevede la costituzione di un fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico;

tale fondo viene costituito prelevando importi non superiori al 5 per cento dagli stanziamenti di bilancio autorizzati a favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM), dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica è chiamato a determinare le priorità e le modalità di impiego del fondo per specifici progetti

impegna il Governo

a definire nel più breve tempo possibile i criteri per la ripartizione di tale fondo speciale, indicando gli organismi competenti, per ogni singolo progetto, che esprimano parere obbligatorio per l'individuazione e la realizzazione degli stessi.

9/4354/176.

Rasi, Napoli, Selva.

(Testo modificato nel corso della seduta del 17 dicembre 1997).

La Camera,

tenuto conto che la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ha dato competenza agli Enti locali per la realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;

tenuto conto che l'Unione delle province italiane ha rilevato che la spesa prevista ammonta a circa 4.000 miliardi,

impegna il Governo

ad attuare la legge 11 gennaio 1996, n. 23, fornendo agli enti locali i mezzi economici necessari per assolvere le competenze loro attribuite in materia di edilizia scolastica.

9/4354/177.

Cicu, Scoca, Teresio Delfino, Barral, Follini, Baccini, Giovanardi, Lucchese, Pagano, Fronzuti, Romani.

La Camera,

ritenuto che è auspicabile estendere il beneficio dell'utilizzo dei fondi pensionistici integrativi sostitutivi delle forme previdenziali obbligatorie all'intero settore creditizio, anche al fine di evitare irragionevoli disparità competitive;

impegna il Governo

ad interpretare le disposizioni recate dall'articolo 52, comma 3, per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale determinanti esubero di personale, nel senso che mediante contrattazione collettiva si possa disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei regimi aziendali integrativi che prevedono nei rispettivi regolamenti funzioni sostitutive, delle disponibilità dei fondi di previdenza di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

9/4354/178.

Cambursano, Pistone, Benvenuto, Sciacca.

La Camera,

premesso che:

il Parlamento e il Governo hanno emanato norme innovative tese a ridurre

le procedure burocratiche e a semplificare il rapporto delle italiane e degli italiani con la pubblica amministrazione, con gli enti e le aziende produttrici di pubblici servizi;

considerato che sono all'esame della Camera diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare tese a realizzare il cosiddetto « sportello unico » dell'automobilista per migliorare la vita di circa trenta milioni di cittadini-automobilisti e dando la possibilità a tutti i soggetti interessati, dotati di collegamento telematico, di fornire ai cittadini risposte, in tempo reale, per tutte le incombenze legate allo svolgimento delle pratiche automobilistiche;

visto che l'esame delle proposte di legge è sospeso in attesa della più volte annunciata proposta governativa sull'istituzione dello « sportello unico » e della riorganizzazione dei compiti dei Ministeri, dell'ACI e degli enti locali;

impegna il Governo

a presentare entro il mese di gennaio 1998 la propria proposta per sbloccare l'iter di approvazione della legge;

a migliorare ulteriormente il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, offrendo ai cittadini un più ampio ventaglio di punti di raccolta dei tributi per le auto ricorrendo anche ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1996, n. 264, soggetti che garantiscono elevata professionalità e conoscenza delle norme automobilistiche e che potrebbero portare anche un ulteriore vantaggio per l'erario.

9/4354/179.

Duca, Gerardini, Biricotti, Raffaldini, Tattarini, Panattoni, Attili.

La Camera,

esaminato l'articolo 48,

tenuto conto degli indirizzi programmatici contenuti nel piano di svi-

luppo della Regione Piemonte, nei piani provinciali dei trasporti di Asti e di Cuneo, nel piano decennale ANAS della grande viabilità;

considerato che, in numerosi atti e pronunciamenti, il Governo ha riconosciuto la priorità della costruzione dell'asse Asti-Cuneo, nell'ambito delle necessità generali di sviluppo della rete viaria nazionale e internazionale e ha definito la procedura di valutazione di impatto ambientale;

dato atto che molteplici iniziative parlamentari hanno rilevato l'esigenza di avviare con urgenza i lavori su questo collegamento autostradale decisivo per il rilancio economico dell'area piemontese e indispensabile per superare l'inadeguatezza della rete stradale corresponsabile dell'alta mortalità a seguito di incidenti stradali che caratterizza la provincia di Cuneo;

considerato altresì che la Camera, con votazione pressoché unanime, nella seduta del 21 maggio 1997, ha approvato un ordine del giorno dei deputati Delfino, Soave, Barral, Morgando e altri che impegnava il Governo « a prevedere nella prossima finanziaria... gli stanziamenti finanziari occorrenti per avviare contemporaneamente i lavori sia sulla tratta Cuneo-Massimini che sulla tratta Asti-Marene »;

preso atto che, nella tabella B, fondo speciale del Ministero dei lavori pubblici del disegno di legge finanziaria 1998, sono previsti contributi per l'ammortamento di mutui, in misura sufficiente a coprire l'intero onere dei lavori della autostrada Asti-Cuneo;

impegna il Governo

a) a sollecitare gli enti interessati perché compiano gli atti necessari all'approvazione definitiva del tracciato;

b) a definire tempi e modalità con i quali il Ministero dei lavori pubblici intenda concretamente dare avvio ai lavori di questa infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del Nord-Ovest;

c) a concludere la trattativa con la concessionaria in modo da ridurre i tempi

di completamento dell'opera, oggi previsti per il 2007;

d) a garantire, con provvedimento legislativo immediato, l'attivazione dei predetti fondi della tabella B, per assicurare l'inizio dei lavori entro il 1998.

9/4354/180.

Soave, Teresio Delfino, Costa, Barral, Dameri, Acciarini, Massa, Penna, Rava, Cambursano, Merlo, Chiamparino, Buglio, Cavanna Scirea, Armosino, Mammola, Morgando, Voglino, Valetto Bittelli, Stradella, Comino.

La Camera,

premesso che:

il 4 luglio 1996 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato di consentire l'accesso sulla rete autostradale a tutti gli operatori che ne facciano richiesta ed in possesso dei requisiti previsti per l'espletamento del servizio di soccorso meccanico;

sino ad allora il servizio era stato svolto dall'ACI; l'attività ed il servizio garantivano caratteri di universalità (non solo per i soci ACI) e di presenza su tutta la rete autostradale;

con l'apertura al mercato si deve continuare a garantire la sicurezza della circolazione in autostrada; a questo fine il Ministero dei lavori pubblici ha istituito una commissione tecnica avente l'obiettivo di adeguare l'atto di autorizzazione tra concessionario ed impresa di soccorso stradale, individuando una serie di requisiti tecnici e normativi che, senza limitare la libertà di impresa e di riorganizzazione, garantiscano la sicurezza della circolazione ed il rispetto di *standard* e prestazioni in ogni caso non inferiori a quelli garantiti finora;

la Commissione di garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero prevista dalla legge n. 146 del 1990, rilevando la pubblica utilità del servizio di soccorso stradale in autostrada, e stabilendo la necessità di garantire in ogni situazione

livelli minimi del servizio ritenuto essenziale, ha deliberato in data 11 dicembre 1997 che gli enti concedenti le autorizzazioni all'espletamento del servizio di soccorso stradale dovranno stabilire negli atti di concessione l'obbligo delle organizzazioni autorizzate di specificare i contingenti minimi al fine di assicurare le prestazioni indispensabili;

impegna il Governo

ad emanare con urgenza una direttiva che, raccogliendo i risultati della predetta commissione tecnica e del pronunciamento della Commissione di garanzia, indichi con precisione i requisiti e le caratteristiche che deve avere il servizio di soccorso meccanico in autostrada in modo da garantire pienamente la sicurezza della circolazione ed il rispetto di adeguati *standard* nel servizio.

9/4354/181.

Vigni, Galdelli, Casinelli, Turroni.

La Camera,

considerato che:

la situazione del settore agricolo del Paese versa in condizioni assai preoccupanti;

tale situazione ha dato vita e continua a dar vita a manifestazioni ed episodi che, pur essendo segnati da forti tratti di strumentalizzazione e pratiche assolutamente inaccettabili, poggiano su elementi e su fatti oggettivamente insostenibili;

il settore agricolo interessa un'area occupazionale ed economica assai importanti ed ampie soprattutto di alcune zone del Paese;

tale situazione mette a rischio quotidianamente numerosi posti di lavoro;

tale settore, se adeguatamente sostenuto, può costituire un volano dello sviluppo economico complessivo a livello nazionale e comunitario;

le norme approvate con la manovra finanziaria 1998, che pur costituiscono un elemento di positività ed avanzamento, sono ancora inadeguate ai bisogni reali dell'agricoltura che vanno risolti in un arco di tempo ragionevole;

impegna il Governo

a stabilire con i livelli decisionali dell'Unione Europea una discussione ed un confronto tesi ad individuare gli strumenti legislativi, finanziari ed ordinamentali attraverso i quali poter riportare l'aliquota IVA per alcuni prodotti agricoli, a cominciare dal vino, entro il 31 dicembre 1998, agli stessi livelli precedenti alle ultime norme approvate in materia, all'interno di una ridefinizione che guardi ai principali settori economici e produttivi del nostro Paese;

a salvaguardare e a sviluppare la capacità produttiva e di commercializzazione dei nostri prodotti agricoli;

a ridefinire in termini chiari i compiti e le funzioni della RIBS affinché essa intervenga, limitatamente al 50 per cento delle sue risorse, con piani finanziari triennali, in strutture di trasformazione di prodotti agricoli a favore di soggetti che non abbiano usufruito di contributi — a ogni livello — negli ultimi 5 anni nonché dimostrino la validità degli ultimi 3 bilanci ed evidenti possibilità di sviluppo produttivo e commerciale;

a far sì che la RIBS utilizzi il restante 50 per cento delle sue risorse per favorire l'incentivare di processi di consorzio di imprese agroalimentari tesi alla costituzione di marchi regionali ed interregionali, nonché per avviare e rafforzare attività di ricerca e di recupero delle varietà di semi autoctone e di produzione di prodotti ecologici;

ad attivare tutti gli strumenti che diano vita soprattutto al Sud a detti consorzi regionali e/o interregionali;

a coordinare l'intervento nazionale in agricoltura con quello comunitario anche individuando e proponendo programmi sperimentali di intervento corri-

spondenti alle esigenze ed alle caratteristiche della nostra agricoltura;

a fornire strumenti di carattere tecnico e di sostegno attraverso il completo utilizzo dei fondi FEOGA nei tempi previsti dalle norme comunitarie.

9/4354/182.

Malentacchi, Muzio, Nardini.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 4354, collegato alla manovra finanziaria per il 1998 non contempla, in contrasto con gli impegni presi dal Governo, la riduzione della pressione fiscale;

preso atto che il medesimo provvedimento addirittura prevede un aumento del livello della contribuzione previdenziale nei confronti dell'artigianato e delle altre categorie autonome;

atteso che, nella fattispecie, artigiani e commercianti dovranno sopportare a far data dal 1° gennaio 1998 un notevole aggravio contributivo, dovuto non solo all'aumento dell'aliquota di prelievo di 0,8 punti percentuali per il 1998 e di ulteriori 0,2 punti in ciascuno degli anni successivi, bensì anche agli effetti dell'IRAP sull'individuazione del reddito da considerare ai fini contributivi;

valutato inoltre che si sottrae alla gestione dei lavoratori autonomi una rilevante quota di risorse economiche derivanti dall'intervento dello Stato per il concorso alla spesa pensionistica, per destinarla al Fondo lavoratori dipendenti;

constatato che tale intervento si colloca tra le misure di sostegno alle gestioni pensionistiche a fronte di erogazioni di natura assistenziale, secondo criteri uniformi tra tutte le gestioni dell'INPS, e che il Governo ha deciso di riparametrare, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo nuovi criteri che priverebbero la gestione previdenziale degli artigiani di 1.297 miliardi e quella dei commercianti di 1.252 miliardi, generando un'immediata situazione di squilibrio ge-

stionale nonché un aumento della misura dei contributi previdenziali;

sottolineato che tale scelta non comporta alcun risparmio in termini economici per la finanza pubblica, bensì si traduce in un mero fattore di squilibrio finanziario per le gestioni di artigiani e commercianti;

appurato che togliere l'apporto dello Stato alla gestione degli artigiani non risponde al principio della separazione della previdenza dall'assistenza: il Governo sottrae risorse finanziarie, quantificabili in circa 94.000 lire mensili per ciascun trattamento pensionistico, ai pensionati *ex-lavoratori* autonomi, i quali percepiscono trattamenti la cui media è inferiore alle 900.000 lire mensili, per ripartirle ai pensionati *ex-lavoratori* dipendenti, i quali non solo hanno trattamenti pensionistici più elevati, ma fruiscono già di un concorso dello Stato di importo più elevato (lire 130.000 mensili);

impegna il Governo

a rivedere i criteri di ripartizione degli interventi assistenziali di sostegno della spesa pensionistica nel senso di correggere le ingiustizie e le sperequazioni in materia pensionistica, nonché a disporre che l'accordo Governo-sindacati per la separazione tra previdenza ed assistenza entri in vigore a far data dal 10 gennaio 1999, come previsto dalla cosiddetta « riforma Dini » (legge n. 335 del 1995).

9/4354/183.

Bampo, Michielon, Barral, Paolo Colombo.

La Camera,

premesso che:

durante il dibattito in Assemblea in merito al comma 6 dell'articolo 52, inerente la riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie Spa, è emerso in maniera palese lo stato confusionale che esiste rispetto alla questione delle presunte eccedenze di personale, stimate a circa 15.000 unità, che in realtà sono concentrate in alcune parti ben definite

del territorio nazionale in contrapposizione alle croniche carenze di personale delle Ferrovie in varie regioni del Nord;

al fine di evitare che, dopo l'esodo dei 15.000 dipendenti, le Ferrovie si trovino costrette ad assumere personale, per le insostenibili carenze dello stesso in alcuni comparti del Nord, e questo in palese contraddizione con l'esodo, i cui oneri sarebbero pagati, ancora una volta, dalla collettività;

valutato il comma 6 del citato articolo, laddove si prevede che al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento delle Ferrovie SpA sia istituito un fondo a gestione bilaterale, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996;

impegna il Governo

a fare un'attenta analisi su dove vi sia effettivamente carenza di personale e, nel procedere alla verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati anche con riferimento alle misure a carico del fondo a gestione bilaterale, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, ad attuare la mobilità territoriale del personale medesimo prevedendone, in caso di rifiuto a spostarsi, il licenziamento.

9/4354/184.

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo.

La Camera,

esaminate le disposizioni in materia di personale eccedentario delle Ferrovie dello Stato SpA contenute nell'articolo 52, comma 6, del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria 1998;

preso atto che tali disposizioni prevedono, al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento delle Ferrovie SpA, l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario,

impegna il Governo:

a prevedere che, qualora la carenza di organico offra posti di qualifica immediatamente inferiore a quella ricoperta dal personale eccedentario, il medesimo personale sia ivi inquadrato e che le misure derivanti dalla differenza tra le due qualifiche siano a carico del fondo a gestione bilaterale.

9/4354/185.

Grugnetti, Michielon, Paolo Colombo.

La Camera,

per consentire una definitiva soluzione per i lavoratori individuati dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per quanto concerne il comune di Palermo e dal decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune di Napoli,

impegna il Governo:

ad adottare i necessari provvedimenti e ad assicurare risorse finanziarie indispensabili per consentire agli enti locali e agli altri enti interessati di procedere all'assorbimento di tutto o parte del personale interessato.

9/4354/186.

Vozza, Lumia, Petrella, Cennamo, Giardiello, Siniscalchi, Jannelli, Siola, Gambale, De Simone, Nardone, Barbieri, Mangiacavallo, Giacalone.

La Camera,

considerato che:

il comma 3 dell'articolo 24 introduce una delega al Governo ad emanare un regolamento per determinare la struttura ordinativa della Guardia di finanza;

il problema della riforma complessiva del Corpo della guardia di finanza non è più eludibile e richiede, per essere organico, un intervento per legge con il

coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (Governo, Parlamento, COCER della Guardia di finanza),

impegna il Governo:

a non esaudire il processo di riforma della Guardia di finanza con il solo ricorso all'emanazione del regolamento, ma a far seguire questo impegno da un organico progetto di legge che vada a riformare quelle parti non investite dal nuovo regolamento del Corpo della guardia di finanza;

a richiedere il parere del COCER della Guardia di finanza prima dell'emanazione del regolamento medesimo.

9/4354/187.

Nardini, Michelangeli.

La Camera,

considerato che le modificazioni del trattamento fiscale dei contributi alle imprese, previste nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1998, determina la riduzione del numero delle imprese agevolabili con le risorse attualmente assegnate,

impegna il Governo:

ad incrementare, nell'ambito della ripartizione fra le diverse finalità dei fondi stanziati per le aree depresse, le risorse da destinare alla incentivazione delle imprese e, in modo particolare, quelle da assegnare alla legge n. 488 del 1992.

9/4354/188.

Cherchi, Pasetto.

La Camera,

premesso che il Governo ha accettato, in sede di esame parlamentare del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, un ordine del giorno che lo impegna a promuovere in sede europea, e quindi con effetto anche per il territorio italiano, la limitazione dell'aliquota IVA al

livello massimo del 5 per cento per tutti i prodotti legati al diritto d'autore;

ritenuto che la disponibilità ad intervenire sull'IVA per i suddetti prodotti non possa non essere dimostrata anche nei confronti di altre fattispecie del settore del commercio e che a tale scopo gli interventi agevolativi in materia fiscale previsti all'articolo 13, comma 5, del disegno di legge collegato in favore degli esercenti attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature, debbano essere estesi, nell'ottica del sostegno alle attività produttive ed allo sviluppo economico del nostro Paese, anche ai commercianti che operano in tutti gli altri settori di attività;

considerato che tale estensione si basa non solo su ragioni di equità e di giustizia ma anche sulla necessità di alleviare gli effetti negativi che il settore del commercio sta sperimentando in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 328 del 1997, che ha incrementato le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto per una rilevante quantità di prodotti e di prestazioni;

impegna il Governo

ad adottare quanto prima una apposita iniziativa legislativa volta ad estendere le predette agevolazioni IVA in favore dei prodotti legati al diritto d'autore di tutti gli esercenti attività di commercio che hanno subito, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 328 del 1997, un incremento del carico fiscale sui prodotti da essi trattati pari ad almeno il 25 per cento.

9/4354/189.

Fei, Bono.

(Testo modificato nel corso della seduta del 17 dicembre 1997).

La Camera,

viste le norme contenute nell'articolo 52, relative alla disciplina delle pensioni per il personale della scuola,

impegna il Governo:

a riconsiderare tale normativa anche per coloro che, avendo presentato la domanda entro il marzo 1997, l'hanno poi ritirata a seguito della garanzia sui diritti acquisiti, data dal Ministro della pubblica istruzione in un messaggio diretto al personale della scuola attraverso i *media* e confermata con la votazione di un ordine del giorno in materia, a prima firma Sbarbati n. 9/3717/4, presentato in occasione della conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129.

9/4354/190.

Lamacchia, Sbarbati, Mazzochin, Negri, Testa, Bracco.

La Camera,

al fine di ottenere una definitiva soluzione per i lavoratori individuati dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, relativamente al comune di Palermo e dal decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto attiene al comune di Napoli ed alla provincia di Napoli,

impegna il Governo:

ad individuare ed adottare i necessari provvedimenti e ad assicurare le necessarie risorse finanziarie per consentire agli enti locali ed eventualmente ad altri enti interessati di procedere all'assorbimento di tutto o parte del personale in questione.

9/4354/191.

Martusciello, Miccichè, Cesaro, Russo, Rivelli, Giudice.

La Camera,

considerato che la ristrutturazione delle tasse automobilistiche ha legato l'importo della tassazione alla potenza effettiva del motore;

che è stata mantenuta la sovrattassa sulle automobili « non *eco-diesel* »;

che l'applicazione di tale tassazione può comportare, in taluni casi, un aggravio per i possessori delle suddette automobili e che risulta obiettivamente gravosa, rispetto al valore dell'automobile, per una parte non trascurabile di esse,

impegna il Governo:

a studiare l'adozione di opportune misure per evitare l'insorgere o il mantenersi di situazioni obiettivamente penalizzanti nei confronti dei possessori di tali automobili.

9/4354/192.

Guarino.

La Camera,

impegna il Governo:

a garantire che, in riferimento all'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengano applicate le norme di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per tutti quei rapporti contrattuali approvati con decreto del Ministro degli affari esteri anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996.

9/4354/193.

Pezzoni, Leccese, Leoni, Lento, Giovanni Bianchi, Brunetti.

La Camera,

preso atto delle pesanti difficoltà in cui si dibatte il settore agricolo, specie a causa degli alti costi previdenziali,

impegna il Governo:

a riaprire entro tre mesi i termini per il condono previdenziale in agricoltura, includendovi i contributi scaduti e non pagati fino al 31 dicembre 1997.

9/4354/194.

Bono.

La Camera,

considerato che:

a causa del travagliato *iter* della riforma del trattamento di pensionamento anticipato per i lavoratori della scuola pubblica, nella categoria, di fronte a lavoratori che, collocati a riposo nell'autunno 1997, vorrebbero essere riassunti in servizio, corrisponde un numero paragonabile di lavoratori che avendo revocata la loro domanda di dimissioni dal servizio vorrebbero ripresentare nuovamente domanda di dimissioni,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative di sua competenza per le seguenti finalità:

a) consentire ai lavoratori della scuola di ogni ordine e grado, degli istituti educativi, delle accademie e dei conservatori collocati a riposo dal 1° settembre 1997 ovvero dal 1° ottobre e novembre, di fare domanda di riassunzione in servizio entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge. La riassunzione in servizio potrebbe essere disposta a partire dal 1° settembre 1998 sui posti vacanti in deroga alla quota percentuale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 riservata per le riassunzioni in servizio;

b) consentire ai lavoratori della scuola di ogni ordine e grado, degli istituti educativi, delle accademie e dei conservatori che avevano presentato domanda di dimissioni dal servizio ed in seguito revocato la medesima entro i termini stabiliti dai decreti del Ministro della pubblica istruzione nel corso dell'anno scolastico 1996/1997, di ripresentare domanda di dimissioni con diritto al trattamento pensionistico nei termini indicati dalla lettera successiva, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge;

c) a far sì che il personale di cui alla lettera b) cessi dal servizio, sulla base della maggiore anzianità contributiva, dal 1° settembre 1998 in numero pari al personale riassunto di cui alla lettera a) se in situazione di soprannumero e dal 1°

settembre 1999 per quanto concerne il personale restante.

9/4354/195.

Bracco, Vignali, Sbarbati, Capitelli, Dedoni, Volpini, Voglino, Soave, Acciarini.

La Camera,

considerato che,

nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, molte sono le ristrutturazioni dei plessi pubblici e privati ancora in corso di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione;

il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265 aveva previsto la concessione del contributo compensativo dell'IVA pagata per rivalsa sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili danneggiati fino al 31 dicembre 1997;

dato gli interventi ancora in corso, i soggetti colpiti da queste calamità cesserebbero di beneficiare di questo rimborso al 31 dicembre 1997 poiché non in grado di fornire se non parzialmente la documentazione probante gli stessi interventi,

impegna il Governo:

a prorogare con idoneo strumento al 31 dicembre 1998 il termine per beneficiare della concessione del contributo compensativo dell'IVA pagata per le ristrutturazioni e ricostruzioni dovute dai danni alluvionali.

9/4354/196.

Muzio, Penna, Soave, Dameri, Voglino.

La Camera,

considerato che:

le azioni di riduzione della spesa non hanno toccato la Croce rossa italiana che presenta un bilancio di 560 miliardi;

tale bilancio nazionale necessita di essere sottoposto a verifica per valutare l'efficacia e la qualità dei servizi attuati, le prestazioni svolte, ed individuare un moderno controllo di gestione che un bilancio così ingente richiede, come indicato dalla relazione della Corte dei conti;

tale situazione necessita di particolare considerazione da parte del Governo, anche in ragione del documento conclusivo approvato dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati al termine dell'indagine conoscitiva sulla Croce rossa italiana, nel quale sono state date precise valutazioni critiche e indicazioni positive;

rilevato come sull'aspetto finanziario della Croce rossa la Commissione ha verificato la necessità di una gestione amministrativa interna trasparente; considerato altresì che l'Ente, ad oltre 15 anni dalla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 613, opera ancora in regime di commissariamento che non ha ancora risolto i gravi problemi di democrazia e di organizzazione,

impegna il Governo:

a presentare una relazione al Parlamento sulla situazione finanziaria della Croce rossa entro il 30 gennaio 1998;

a concorrere con proprie iniziative alla riforma complessiva dell'Ente, rivedendo i livelli organizzativi interni da rendere coerenti con le proposte relative al nuovo assetto istituzionale e sociale del Paese, sviluppandone il carattere volontaristico;

a tutelare il personale dei servizi, in particolare di quelli sanitari, superando le situazioni di precariato ancora esistente e valorizzando le professionalità acquisite a svolgere l'attività di controllo sulla Croce rossa italiana in modo tale da assicurare massima trasparenza alla gestione;

a verificare l'attuale processo di elezioni dei nuovi responsabili e a scongiurare il perpetuarsi di vecchi e compromessi meccanismi di selezione dei gruppi dirigenti.

9/4354/197.

Gatto, Giacco, Pittella, Lumia.

La Camera,

considerato che:

le azioni di riduzione della spesa non hanno toccato la Croce rossa italiana che presenta un bilancio di 560 miliardi;

tale bilancio nazionale necessita di essere sottoposto a verifica per valutare l'efficacia e la qualità dei servizi attuati, le prestazioni svolte, ed individuare un moderno controllo di gestione che un bilancio così ingente richiede, come indicato dalla relazione della Corte dei conti;

tale situazione necessita di particolare considerazione da parte del Governo, anche in ragione del documento conclusivo approvato dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati al termine dell'indagine conoscitiva sulla Croce rossa italiana, nel quale sono state date precise indicazioni;

rilevato come sull'aspetto finanziario della Croce rossa la Commissione ha verificato la necessità di una gestione amministrativa interna trasparente;

considerato altresì che l'Ente, ad oltre 15 anni dalla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 613, opera ancora in regime di commissariamento che finalmente si avvia alla fase conclusiva dopo la recente emanazione del nuovo statuto,

impegna il Governo:

a presentare una relazione al Parlamento sulla situazione finanziaria della Croce rossa entro il 30 gennaio 1998;

a concorrere con proprie iniziative alla riforma complessiva dell'Ente, rivedendo i livelli organizzativi interni in modo da rendere coerenti con le proposte relative al nuovo assetto istituzionale e sociale del Paese, sviluppandone il carattere volontaristico;

a tutelare il personale dei servizi, in particolare di quelli sanitari, superando le situazioni di precariato ancora esistente e valorizzando le professionalità acquisite a

svolgere l'attività di controllo sulla Croce rossa italiana in modo tale da assicurare massima trasparenza alla gestione.

9/4354/198.

Giacalone, Fioroni.

La Camera,

visto l'AC n. 4354 « Misure di stabilizzazione della finanza pubblica », con il quale si continua ad aumentare la pressione fiscale che per gli immobili è particolarmente gravosa;

premesso che:

è importante prevedere delle agevolazioni fiscali per promuovere la famiglia ed in particolare per aiutare i giovani ad acquistare la prima casa;

in applicazione di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, in merito alla fornitura all'UTE di un micro arbornamento per articolare il territorio comunale in sub-aree omogenee ai fini di individuare parametri di « qualità urbana » sui quali riclassificare gli immobili e calcolarne i nuovi valori catastali entro il 30 giugno 1998 dovrà essere emanato un regolamento,

impegna il Governo:

ad autorizzare i comuni ad operare una riduzione delle aliquote ICI per la prima casa fino al 100 per cento entro i limiti derivanti dall'incremento complessivo del gettito.

9/4354/199.

Baccini, Fabris, Galati.

La Camera,

premesso che:

l'ormai alto livello del prelievo fiscale sulle prime case ha pressoché paralizzato il mercato immobiliare;

le famiglie, che hanno investito nella prima abitazione i risparmi di una vita, non riescono più a far fronte all'aumento vertiginoso del prelievo fiscale sugli immobili;

anche questa finanziaria presenta ulteriori penalizzazioni di natura fiscale per proprietari di immobili;

di conseguenza il mercato degli affitti vive ormai da tempo una situazione di profonda paralisi che ha portato all'innalzamento del costo degli affitti ed al proliferare dei contratti in nero,

impegna il Governo:

ad avviare una politica di riduzione del prelievo fiscale sulla prima abitazione;

a prevedere agevolazioni ed incentivi per i proprietari e gli inquilini che hanno sottoscritto contratti di affitto regolari;

a rivedere e semplificare il complesso delle norme che regolano la compravendita delle abitazioni.

9/4354/200.

Cardinale, Baccini, Fabris, Galati.

La Camera,

premesso che:

la strada statale n. 248 che collega Bassano a Nervesa della Battaglia, nella regione Veneto. è stata costruita a suo tempo dall'esercito napoleonico ed è tuttora l'unica via di transito di un territorio fortemente industrializzato, attraversando i centri abitati di sei comuni - tra cui Monte Belluna di 26.000 abitanti - e creando notevoli problemi alla viabilità della zona;

venticinque anni fa era stata progettata una circonvallazione a Monte Belluna ed erano stati stanziati 11 miliardi per la realizzazione dell'opera;

a tutt'oggi tale finanziamento risulta ancora fermo all'ANAS;

successivamente è stata prevista una superstrada da Bassano a Nervesa e per questo progetto sono stati stanziati 42 miliardi;

otto anni fa è nata l'idea dell'autostrada Pedemontana e conseguentemente sono stati cancellati dal piano

triennale della regione Veneto sia il progetto della circonvallazione che quello del passante da Bassano a Nervesa, contestualmente alla soppressione del finanziamento dei 42 miliardi,

impegna il Governo:

al fine di garantire il rilancio economico delle imprese produttive della zona, a riconsiderare il vecchio progetto della circonvallazione di Monte Belluna, ripristinando il finanziamento soppresso per il tratto della variante, tenendo conto che tale opera, successivamente, potrà essere facilmente collegata con i comuni di Nervesa e Bassano.

9/4354/201.

Guido Dussin.

La Camera,

visto l'AC n. 4354 « Misure di stabilizzazione della finanza pubblica »,

impegna il Governo:

a trovare adeguata soluzione affinché per le prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 26 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta prevista dal sesto comma dell'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sia applicata sull'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed inoltre prevedere, sempre per gli incaricati alle vendite a domicilio, l'obbligo di iscrizione alla gestione speciale INPS soltanto se il reddito annuo derivante da detta attività sia superiore all'importo annuo delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

9/4354/202.

Cimadoro, Nocera, Giovanardi, Peretti.

La Camera,

tenuto presente il ruolo e la funzione dei direttori generali con le relative re-

sponsabilità civili e penali, anche alla luce della « legge Bassanini »,

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti più idonei che consentano la continuazione dell'indennità di posizione prevista dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

9/4354/203.

Simeone, Mazzocchi.

La Camera,

premesso che:

lo scorso 1° agosto è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Governo e la regione Veneto per la realizzazione dell'Autostrada pedemontana veneta, secondo quanto previsto dal progetto preliminare redatto dalla regione Veneto,

tale infrastruttura riveste un'importanza rilevantissima per risolvere, almeno in parte, il grave problema della viabilità della regione Veneto, problema che ha riflessi negativi su tutto il sistema economico e produttivo del Nord-Est;

l'efficienza del sistema produttivo di questa area geografica deve essere tenuta in considerazione dal Governo per i riflessi che essa ha sull'economia generale;

nello scorso mese di settembre il Consiglio dei ministri ha approvato uno specifico disegno di legge per realizzare, in deroga alle normative vigenti, l'Autostrada pedemontana veneta, già assegnato alla competente Commissione parlamentare,

impegna il Governo:

ad attivarsi presso gli organismi competenti per accelerare l'iter legislativo del disegno di legge relativo alla costruzione dell'Autostrada pedemontana veneta e a provvedere affinché sia dato corso celermente alle fasi di progettazione e di

assegnazione dei lavori per la realizzazione della medesima autostrada.

9/4354/204.

Apolloni, Vascon, Fongaro, Dalla Rosa, Stefani, Lembo, Rodeghiero.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, recante « Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica », contiene disposizioni per il rilancio delle aree depresse del Paese e del Mezzogiorno in particolare;

nella zona del Corleonese è in atto un inedito e positivo processo di cambiamento culturale, sociale, politico che va seriamente incoraggiato per affermare e radicare la cultura della legalità ed il ruolo democratico delle istituzioni;

è indispensabile bloccare tutti i tentativi da parte della mafia di ripristinare il vecchio e consolidato controllo del territorio;

è ormai decisivo avviare un percorso di cambiamento economico in grado di valorizzare le risorse locali, combattere la disoccupazione dilagante, le logiche assistenzialistiche, promuovere una forte cultura dell'imprenditorialità, soprattutto tra i giovani e supportare tutte le iniziative produttive legali;

i comuni del Corleonese rischiano di vanificare gli sforzi già avviati di rinnovamento, in particolare sul versante economico, per le disastrose condizioni in cui versano le reti di collegamento stradale che impediscono un raccordo equilibrato con i mercati e le aree strategiche del consumo e della produzione;

la città di Corleone è punto di riferimento per tutta la zona per via dei servizi che offre per cui potrebbe, se collegata bene con gli assi viari Palermo-Trapani, Palermo-Sciaccia, Palermo-Agrigento e Palermo-Messina, facilitare il decollo di un consolidato e fecondo sviluppo del territorio,

impegna il Governo:

a prevedere, in accordo al Piano nazionale ANAS e all'iniziativa della Regione Siciliana e della provincia di Palermo, interventi per il miglioramento della rete viaria di tutto il Corleonese.

9/4354/205.

Lumia, Folena.

La Camera.

premessi che:

il primo comma dell'articolo 31 del disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998 cancella, con effetto retroattivo, i diritti riconosciuti alle imprese dal Consiglio di Stato, con la sentenza del 27 gennaio 1997, sanando, nel contempo, l'erronea interpretazione che dell'articolo 8, comma 12, della legge n. 537 del 1993, relativo al prezzo medio europeo, aveva dato il CIPE con la delibera del 25 febbraio 1994;

considerato che:

la norma suddetta rappresenta un pericoloso precedente in uno Stato di diritto perché introduce il principio per cui può essere legittimato qualsiasi comportamento « arbitrario » della pubblica amministrazione, con una validazione *ex post*, per legge, delle decisioni (della medesima pubblica amministrazione), anche se in contrasto con la normativa vigente al momento delle decisioni medesime;

l'annullamento, per legge, dei « diritti » riconosciuti dal Consiglio di Stato è tanto più discutibile in quanto la violazione di questi diritti, da parte del CIPE, ha determinato la fissazione dei prezzi dei farmaci in Italia a livelli inferiori di oltre il 30 per cento alla media europea. Ciò ha comportato anche, per molti prodotti di importazione da altri Paesi europei, la fissazione di prezzi antiremunerativi a tal punto da ostacolare o impedire le importazioni medesime, per cui la Commissione U.E. ha avviato contro il Governo italiano una procedura, ancora in corso, di infrazione a termini dell'articolo 30 del Trattato di Roma (l'articolo 30 vieta misure di

effetto equivalenti a « restrizioni quantitative alle importazioni »);

la « sottrazione » (per effetto del comma 1 dell'articolo 31 al settore industriale farmaceutico di ingenti risorse finanziarie, che la sentenza del Consiglio di Stato del 27 gennaio 1997 aveva reso legittimamente « disponibili », rischia di vanificare l'attuazione di importanti programmi di ricerca che, sulla base degli affidamenti derivanti dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato, molte imprese, soprattutto a capitale nazionale, hanno programmato per i prossimi anni,

impegna il Governo:

1) a finanziare, compatibilmente con le esigenze del bilancio pubblico, le imprese farmaceutiche, con una parte delle risorse cancellate dal primo comma dell'articolo 31, progetti di ricerca e sviluppo in campo farmaceutico;

2) a negoziare con la rappresentanza industriale del settore farmaceutico le modalità tecniche e procedurali per attivare il trasferimento di cui al punto precedente.

9/4354/206.

Mangiacavallo.